

PARTE TERZA

**CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ  
DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI**

PAGINA BIANCA

## CAPITOLO I

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. - *Considerazioni generali.*

L'esigenza di disciplinare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante atto legislativo - com'è previsto dal 3° comma dell'articolo 95 della Costituzione - resta ancora insoddisfatta. La Corte non può esimersi, perciò, dal richiamare le considerazioni, più volte formulate nelle precedenti relazioni, sui negativi riflessi che derivano da tale carenza normativa. Al di là della puntuale individuazione che la Carta costituzionale fa delle attribuzioni del Presidente del Consiglio, vengono di fatto esercitate dalla Presidenza competenze talvolta concorrenti con quelle di altre Amministrazioni, di guisa che negli stessi settori, e per medesime finalità, sono posti in essere separati interventi. L'apparato organizzativo tende, quindi, ad espandersi. D'altro canto non ancora armonizzati con i precetti costituzionali, sono i rapporti della Presidenza con altri organi, ai quali è assicurata una posizione di autonomia.

Consegue, sempre alla mancanza delle necessarie innovazioni normative, la collocazione degli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro (50), pur se i poteri di gestione restino esercitati dal Presidente del Consiglio direttamente o per delega (51).

Non possono essere trascurati, infine, i riflessi che la recente attuazione dell'ordinamento regionale viene a produrre, nei riguardi dell'attività della Presidenza del Consiglio, in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni, previsti, in via istituzionale, dall'articolo 17 - lett « a » della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. - *Organizzazione e personale.*

Tra le innovazioni di rilievo intervenute nel 1970 nell'apparato organizzativo della Presidenza del Consiglio è da ricordare l'istituzione dell'Ufficio per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

In tema di personale va notato che, rispetto al contingente di 676 unità previsto per i Gabinetti del Presidente del consiglio e dei Ministri senza portafoglio e per le Segreterie particolari, la Presidenza si è avvalsa di 629 elementi. Prestano peraltro servizio presso i Gabinetti e le Segreterie altri numerosi dipendenti di varie amministrazioni pubbliche.

Portata a compimento, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 270, la sistemazione nei ruoli organici del Servizio informazioni e proprietà intellettuale del personale assunto con contratto a termine e già inquadrato, nel 1968, nella categoria del personale non di ruolo, è stato ancora utilizzato

---

(50) Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1970 numerose rubriche riguardano organi e servizi comunque rientrati nella Presidenza del Consiglio, ivi compresi i Commissariati del Governo presso la Regione a statuto speciale, ad eccezione della Commissione di coordinamento presso la Val d'Aosta. Tale situazione è giustificata dalla posizione del presidente di tale Commissione che, costituzionalmente, non ha veste di Commissario del Governo o di Commissario dello Stato, bensì di rappresentante del Ministero dell'interno (art. 45 dello Statuto della Val d'Aosta). Per gli Uffici dei Commissari del Governo presso le Regioni a statuto ordinario, apposita rubrica è stata inserita nello stato di previsione per il 1971, con l'istituzione, per le spese di ciascun Commissario, di capitoli per « memoria », come pure altra rubrica è stata creata per l'Ufficio per l'attuazione delle Regioni.

(51) Un'eccezione è rappresentata dalla gestione diretta da parte del Commissario del Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia - in virtù delle attribuzioni all'organo accordate dall'art. 1, lett. « c » del d.p.r. 23 gennaio 1965, n. 99 - dei fondi stanziati in apposita rubrica.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entro il limite numerico (60 unità) fissato dalle leggi 23 giugno 1961, n. 520 e 20 dicembre 1965, n. 1435, personale « a prestazione saltuaria », per esigenze particolari e temporanee. A norma dell'articolo 25, comma 3°, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, parte di questo personale (48 unità) è stato, nel corso dell'anno, inquadrato nelle categorie dei dipendenti non di ruolo, il che sta a significare, come la stessa Amministrazione ha, del resto, attestato nei provvedimenti d'inquadramento, che di fatto tale personale era stato utilizzato a tempo pieno ed in maniera continuativa, in difformità da quanto stabilito dalla citata legge n. 520 del 1961.

Il Servizio informazioni inoltre, ha continuato ad avvalersi, in via normale, pur se in misura minore, dell'opera di personale retribuito « a fattura » per prestazioni particolari.

Ciò induce a confermare l'osservazione, formulata nella precedente relazione, secondo la quale la sistemazione in ruolo del personale non ha compiutamente risolti i problemi inerenti alla strutturazione definitiva del Servizio.

Anche per quel che concerne il personale in servizio presso la Segreteria del Comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari per il Mezzogiorno permane la situazione, già segnalata nell'ultima relazione, quanto alla utilizzazione di dipendenti degli enti pubblici.

In aumento, rispetto al precedente esercizio, sono gli incarichi per studi, di indagini o rilevazioni, affidati sia a singoli esperti sia, mediante convenzioni, ad enti, istituti ed organizzazioni specializzate. Merita nota la constatazione che gli incarichi in massima parte hanno avuto durata annuale, e costituiscono proproga di identico incarico conferito per l'intero anno precedente. La formulazione estremamente ampia di taluni capitoli di spesa — come, ad esempio, quella del capitolo 1404, concernente « spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla riforma dell'Amministrazione » — consente, poi, come già altra volta è stato rilevato, che siano accordati compensi, oltre che ad estranei, anche a dipendenti di altre Amministrazioni in servizio presso gli uffici della Presidenza o che ad essi rendono prestazioni al di fuori delle proprie ordinarie funzioni.

### 3. — *Attività della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Nel trattare dell'attività della Presidenza del Consiglio non può non premettersi un cenno relativo agli atti del Governo.

Di quelli a contenuto normativo, sottoposti al controllo della Corte, si è già detto nella precedente relazione. Basterà qui aggiungere che nel 1970 sono stati emanati 22 decreti legge e 34 decreti legislativi. Tra i decreti legge vanno ricordati i due provvedimenti normativi concernenti misure anticongiunturali; tra i decreti legislativi i numerosi provvedimenti intesi all'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti delle Comunità Europee. Meritano, altresì, nota i decreti emanati in attuazione delle deleghe sul riordinamento delle Amministrazioni dello Stato, nonché sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Neppure nel 1970 si è fatto luogo all'emanazione di testi unici, mentre sono stati emanati 6 regolamenti di attuazione in varie materie.

Non minor rilievo assumono, nell'ambito dell'attività della Presidenza del Consiglio, altri atti che promanano dal Consiglio dei Ministri, da Comitati dei Ministri ovvero dallo stesso Presidente del Consiglio nell'esplicazione delle sue attività di coordinamento, previste dall'articolo 95 della Costituzione.

Esigenze che investono anch'esse i compiti istituzionali del Governo sono, poi, quelle concernenti l'apprestamento di una normativa generale sull'ordinamento delle fondamentali attività della pubblica amministrazione, normativa da considerare necessario presupposto di altre leggi organiche relative a singoli settori dell'Amministrazione pubblica.

In ordine, poi, alla concreta attività di gestione svolta dalla Presidenza del consiglio è da far menzione, in primo luogo, della erogazione di contributi (capitolo 1112) a favore di enti ed istituzioni varie operanti in settori che rientrano nelle generiche attribuzioni di altre Amministrazioni.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A conferma delle osservazioni già formulate in argomento, va particolarmente ribadita l'esigenza di una puntuale regolamentazione legislativa al fine di evitare possibili iterazioni d'interventi.

È da ricordare, poi, in ordine alle erogazioni ad enti, istituti, associazioni ed organi dello Stato operanti in zone di confine, che l'ampia dizione del capitolo relativo (1114) è tale da consentire la massima latitudine di impiego.

In ordine all'attività svolta nel 1970 dal Servizio informazioni e proprietà intellettuale, vi è soltanto da rilevare che, delle convenzioni in corso con le agenzie « Mondarpress » (capitolo 2545) A.N.S.A. ed « Italia » (capitolo 2546) per la diffusione di notizie all'interno ed all'estero, l'onere gravante sul bilancio della Presidenza del consiglio per la convenzione stipulata per i servizi all'estero con l'A.N.S.A. (52), è diminuito da 522,1 a 515,4 milioni, a seguito della revisione prevista da apposita clausola contrattuale.

#### 4. — *Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.*

Riguardo alle attribuzioni del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia giova far rinvio alle considerazioni formulate in precedenti relazioni, soltanto ricordando, in questa sede, la natura parzialmente atipica di dette attribuzioni: poiché a quelle che ad esso competono nella veste di Commissario del Governo si aggiungono i poteri esercitati in qualità di Commissario generale per il Territorio di Trieste. In questa prospettiva trovano giustificazione gli aspetti del tutto particolari che, in virtù di tale ordinamento « extra-ordinem », contraddistinguono l'organizzazione e l'attività del Commissariato.

È ancora da considerare l'esigenza, segnalata già nella precedente relazione, di una diversa utilizzazione del personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento ed attualmente destinato, in posizione di comando, presso gli Uffici del Commissario. È il caso di rilevare, comunque, che a fine 1970 la situazione numerica dello stesso personale risulta in diminuzione.

Quanto all'attività di gestione svolta nel decorso esercizio la maggior parte dei fondi assegnati (9,7 miliardi) (52 bis) è stata impiegata nella erogazione di contributi nei settori della beneficenza ed assistenza (2,6 miliardi circa), sanitario (500 milioni), artistico e culturale (306 milioni), nonché in interventi straordinari ad integrazione dei bilanci degli enti territoriali di Trieste (circa 1,9 miliardi).

Alle esigenze di carattere economico, specifiche del Territorio, è stata destinata la parte rimanente, in grande misura per opere pubbliche (oltre 3 miliardi), in particolare per opere marittime e portuali, per l'edilizia, anche privata (300 milioni) e per interventi di carattere vario (677 milioni).

Riguardo alle attribuzioni di somme in favore di enti, istituzioni od associazioni del Territorio, come è stato ricordato, nella precedente relazione, i poteri accordati al Commissario dall'attuale legislazione consentono all'organo di concedere contributi d'importo uguale al costo delle iniziative sovvenzionate. Spesso, poi, il contributo che viene erogato sulla base della semplice esposizione delle iniziative programmate costituisce, se non l'unica, la fonte prevalente d'entrata degli enti ed istituti beneficiari.

## CAPITOLO II

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

#### 1. — *Considerazioni generali.*

Anche nell'anno che si considera si è registrato un notevole divario, pur se contenuto rispetto all'anno precedente, tra le iniziali previsioni di spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste e

(52) Tale convenzione è stata stipulata congiuntamente con il Ministero degli affari esteri. V. Capitolo VIII, paragrafo 4

(52bis) V. cap. 3524 spesa Tesoro: « Fondo da ripartire per le occorrenze relative al Territorio di Trieste ».

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'effettivo movimento finanziario realizzato nel corso dell'esercizio. Le variazioni in aumento rispetto agli stanziamenti originari, che hanno interessato sia le spese correnti che quelle in conto capitale, sono state determinate dall'esigenza di fronteggiare i sempre maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in favore dell'agricoltura, anche in dipendenza di accordi comunitari, e dai miglioramenti del trattamento economico corrisposto al personale. Nonostante le intervenute variazioni, il complessivo volume di spesa in conto competenza si è mantenuto su livelli sensibilmente inferiori a quelli raggiunti nel 1969. Senza dire che, a differenza dei precedenti esercizi, le spese correnti (lire 310.556.969.289) sono state, nel 1970, di importo superiore a quelle in conto capitale (lire 304.310.236.400). Ha concorso a produrre il cennato fenomeno l'iscrizione in bilancio, intervenuta per di più a fine esercizio, di parte soltanto degli stanziamenti autorizzati, per l'anno decorso, dall'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, relativa al 2° piano verde (e cioè 29,9 su 193,8 miliardi).

A una veduta d'insieme, comunque, gli stanziamenti relativi ai primi quattro anni di applicazione del detto piano verde risultano effettivamente impegnati per circa il 67,41% del loro complessivo ammontare. Non presentano, però, nei singoli settori d'intervento, il medesimo indice di utilizzazione. Così, mentre sono stati interamente impegnati gli stanziamenti relativi ai fondi di rotazione, lo sono stati in misura limitata quelli concernenti il concorso statale nel pagamento di interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario.

Rinviando, per una esposizione analitica dei principali dati di gestione, ai prospetti allegati, preme osservare, per quanto concerne i residui, che la loro entità permane rilevante.

Occorre, peraltro, considerare, con riferimento al settore dell'agricoltura, che, essendo la più gran parte delle opere realizzata in regime di concessione o a cura dei destinatari dei contributi, i ritardi nella esecuzione dei lavori, che ovviamente si ripercuotono sulle erogazioni delle spese, non sono imputabili all'Amministrazione se non nella misura in cui essa concorre a determinarli, autorizzando (come tuttora avviene) sospensioni e proroghe o disponendo tardivamente l'esecuzione dei collaudi.

Conservano validità le considerazioni esposte nelle precedenti relazioni circa l'esigenza di rettificare la denominazione del capitolo 5241, che contempla spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo. Trattasi, invero, di attività incentivante, che non può esplicarsi se non in forma contributiva e non può dare luogo, quindi, a « spese » in senso tecnico.

## 2. - Gestioni fuori bilancio.

Nella relazione per l'esercizio 1968, alla quale si fa rinvio, è stata data una elencazione delle gestioni fuori bilancio individuate presso il Ministero dell'agricoltura.

L'azione intrapresa dalla Corte al fine di promuovere la presentazione dei rendiconti o dei consuntivi delle gestioni continua a dare i suoi frutti; così vengono ora presentati i consuntivi degli osservatori avicoli, pur se con qualche ritardo, mentre per altre gestioni (concorso « uva da tavola » organizzato dall'Ispettorato agrario di Chieti) i rendiconti sono stati soltanto resi al Ministero ovvero (come nel caso delle somme erogate dalla Amministrazione dei monopoli di Stato all'osservatorio per le malattie delle piante di Verona, per studi e ricerche sulla peronospora tabacina) all'Amministrazione concedente.

Un discorso a parte va fatto per i corsi di addestramento, che gli Ispettorati provinciali agrari organizzano e gestiscono, per conto del Centro nazionale per la formazione della mano d'opera agricola specializzata, con fondi erogati dal Ministero del lavoro e assegnati sia direttamente agli Ispettorati, tramite gli Uffici provinciali del lavoro, sia al Centro, che ne cura la rimessa a conti bancari intestati ai singoli Ispettorati o a persone di fiducia. Le spese di gestione vengono rendicon-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFESA DEL SUOLO DALLE ACQUE E SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Legge 25 gennaio 1962, n. 11 e successive modificazioni; legge 27 luglio 1967, n. 632, articoli 7 lettere a) e b), 8 e 9.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economic
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
	8460	—	—	—	11.689.799.587	26.338.618.603	—	—
1970 .....	8613	—	—	—	9.475.382.768	27.588.053.373	—	43
	8446	—	—	—	8.522.448	19.472.641	—	—
	8279	—	—	—	1.319.910	168.521.733	—	69.088.080
	Totale .....	—	—	—	21.175.024.713	54.114.666.350	—	69.088.123

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## INTERVENTI NELLE AREE DEPRESE DEL CENTRO-NORD

Legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni; leggi 949/52, 543/54, 635/57, 622/59, 614/66, 1089/68.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
	5114	100.000.000	—	100.000.000	59.788.865	689.775.345	59.788.865	—
	5115	200.000.000	—	200.000.000	—	800.000.000	—	—
	5177	—	—	—	16.000.000	—	16.000.000	—
	5178	—	—	—	161.000.000	—	161.000.000	—
	5200	1.000.000.000	24.345.180	975.654.820	1.079.810.927	1.103.547.001	1.104.156.107	—
	5301	2.500.000.000	—	2.500.000.000	1.134.521.055	5.318.809.063	1.134.521.055	—
	5302	100.000.000	—	100.000.000	1.006.598.288	2.450.345.914	1.006.598.288	—
	5307	—	—	—	—	—	—	—
	5402	8.197.000.000	—	8.197.000.000	7.424.336.994	24.820.704.384	7.424.336.994	6.423
	5416	120.000.000	—	120.000.000	—	—	—	—
	5454	—	—	—	—	500.000.000	—	—
1970	5564	5.380.000.000	—	5.380.000.000	1.517.317.411	9.451.140.194	1.517.317.411	100
	5566	340.000.000	200.000.000	140.000.000	—	—	200.000.000	—
	5567	745.000.000	425.000.000	320.000.000	—	—	425.000.000	—
	5568	460.000.000	270.000.000	190.000.000	—	—	270.000.000	—
	5614	781.000.000	32.483.000	748.517.000	377.031.315	1.165.609.980	409.514.315	—
	5615	65.000.000	65.000.000	—	—	—	65.000.000	—
	5616	170.000.000	170.000.000	—	—	—	170.000.000	—
	5617	100.000.000	100.000.000	—	—	—	100.000.000	—
	8117	—	—	—	4.000.000	—	4.000.000	—
	8118	—	—	—	32.000.000	—	32.000.000	—
	8463	—	—	—	—	100.000.000	—	—
	Totale . . . . .	20.258.000.000	1.286.828.180	18.971.171.820	12.812.404.855	46.399.931.881	14.099.233.035	6.523



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## I° PIANO VERDE

Legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni; leggi 404/1964, 1132/1964, 124/1965, 341/1965, 590/1965, 967/1965, 414/1966.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
	5275	3.100.000.000	2.356.759.425	743.240.575	168.085.465	9.392.093.411	2.524.784.890	1.000.701.684
	5276	5.700.000.000	4.461.782.071	1.238.217.929	1.549.828.935	14.174.631.846	6.011.611.006	—
	5474	1.800.000.000	1.382.138.785	417.861.215	84.461.975	5.715.130.788	1.466.600.760	164.724.919
	8103	—	—	—	—	29.083.417	—	551.182
	8104	—	—	—	14.309.805	250.258.167	14.309.805	34.281.440
	8105	—	—	—	11.070	100.918.068	11.070	38.616.732
	8106	—	—	—	1.343.213.035	9.179.246.965	1.343.213.035	—
	8108	—	—	—	16.574.530	152.010.585	16.574.530	627.270
	8109	—	—	—	36.344.110	148.201.754	36.344.110	35.248.200
	8189	—	—	—	191.555.688	843.804.419	191.555.688	93
	8190	—	—	—	680.850.091	1.550.656.764	680.850.091	20.769.703
	8191	—	—	—	99.234.282	87.570.326	99.234.282	39.400.849
	8194	—	—	—	353.541.260	660.434.360	353.541.260	1.558.030
	8195	—	—	—	129.065.795	54.134.045	129.065.795	—
	8196	—	—	—	234.089.930	532.065.298	234.089.930	325
	8197	—	—	—	112.896.435	310.413.750	112.896.435	408.620
1970	.....							

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: I° PIANO VERDE

Legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni; leggi 404/1964, 1132/1964, 124/1965, 341/1965, 590/1965, 967/1965, 414/1966.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
	8198	—	—	—	57.714.660	84.814.791	57.714.660	19.797.802
	8286	—	—	—	2.282.163.233	5.587.147.555	2.282.163.233	93.839.849
	8287	—	—	—	370.720.814	794.420.662	370.720.814	111.698.847
	8288	—	—	—	424.908.665	2.021.263.325	424.908.665	1.562.690.864
	8289	—	—	—	410.910.177	706.506.581	410.910.177	562.100
	8290	—	—	—	4.267.195	684.329.180	4.267.195	—
	8291	—	—	—	2.207.190.584	6.543.525.428	2.207.190.584	131.183.232
1970 .....	8292	—	—	—	169.879.733	388.438.273	169.879.733	13.737.215
	8293	—	—	—	24.761.055	42.048.565	24.761.055	20.050
	8455	—	—	—	2.964.894.208	6.471.943.003	2.964.894.208	203.393.248
	8506	—	—	—	373.340.298	513.597.233	373.340.298	20.224.881
	8527	—	—	—	139.457.993	387.090.239	139.457.993	89.586.158
	8537	—	—	—	584.799.841	5.833.027.920	584.799.841	—
	8609	—	—	—	1.434.148.575	6.087.650.773	1.434.148.575	869.087
	8651	—	—	—	1.799.115.673	3.922.316.667	1.799.115.673	17.983.756
	Totale .....	10.600.000.000	8.200.680.281	2.399.319.719	18.262.275.110	83.248.774.158	26.462.955.391	3.602.476.136

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## II° PIANO VERDE

Legge 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni e integrazioni: leggi 377/68, 476/69 e d.l. 26 ottobre 1970 n. 745

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
	1201	—	—	—	42.249.725	644.143.303	42.249.725	2
	1307	— (1)	—	—	—	—	—	—
	5109	800.000.000	—	800.000.000	911.389.610	258.750.390	911.389.610	—
	5110	—	—	—	40.082.000	500.803.580	40.082.000	—
	5111 (2)	14.355.928.750	—	14.355.928.750	—	18.600.000.000	—	—
	5112	—	—	—	64.434.000	25.566.000	64.434.000	—
	5113	1.000.000.000	—	1.000.000.000	1.075.353.310	1.157.999.884	1.075.353.310	—
1970 .....	5179	—	—	—	—	300.000.000	—	—
	5195	—	—	—	3.587.091.832	9.003.398.081	3.587.091.832	—
	5196	—	—	—	2.430.410.255	3.514.997.723	2.430.410.255	—
	5197	—	—	—	1.547.199.890	2.523.250.000	1.547.199.890	—
	5198 (3)	—	—	—	640.887.395	1.910.267.350	640.887.395	—
	5199	4.000.000.000	—	4.000.000.000	6.088.594.388	8.593.416.682	6.088.594.388	600
	5241	—	—	—	133.781.587	784.389.868	133.781.587	670
	5287	750.000.000	105.000.000	645.000.000	4.852.205	1.660.147.795	109.852.205	—
	5288	500.000.000	25.000.000	475.000.000	—	950.000.000	25.000.000	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: II° PIANO VERDE

Legge 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni e integrazioni: leggi 377/68, 476/69 e d.l. 26 ottobre 1970 n. 745.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
	5289	14.250.000.000	3.461.894.985	10.718.105.015	739.303.545	18.117.608.663	4.201.198.530	c 70.000.000
	5290	8.300.000.000	—	8.300.000.000	33.860.925	13.242.720.605	33.860.925	r 1.068.111.950
	5291 (2)	10.000.000.000	—	10.000.000.000	4.914.855.475	2.919.062.360	4.914.855.475	23.418.470
	5292	—	—	—	1.289.512.050	534.585.017	1.289.512.050	—
	5293	—	—	—	3.456.423.624	17.962.134.788	3.456.423.624	—
	5294	4.700.000.000	—	4.700.000.000	14.333.965.211	22.245.034.550	14.333.965.211	—
	5295 (2)	15.200.000.000	—	15.200.000.000	2.239.973.770	24.339.801.975	2.239.973.770	—
	5296	1.600.000.000	—	1.600.000.000	2.618.367.170	6.713.491.912	2.618.367.170	—
	5297	—	—	—	1.214.516.458	64.244.886.797	1.214.516.458	—
	5353	—	—	—	—	—	—	—
	5411	—	—	—	7.543.764.697	22.128.576.762	7.543.764.697	—
	5412	7.232.000.000	—	7.232.000.000	7.428.828.663	19.612.596.301	7.428.828.663	—
	5429	750.000.000	75.000.000	675.000.000	—	1.350.000.000	75.000.000	—
	5453	—	—	—	44.690.449	182.988.409	44.690.449	5.000
	5480	—	—	—	164.530.020	152.164.330	164.530.020	—
	5481	—	—	—	2.448.973.300	1.366.601.658	2.448.973.300	—
1970	.....							

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: II° PIANO VERDE

Legge 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni e integrazioni; leggi 377/68, 476/69 e d.l. 26 ottobre 1970 n. 745.

ESERCIZIO	Capitolo	Competenza			Residui			Economie
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	
	5501	—	—	—	—	—	—	—
	5561	—	—	—	2.157.560.364	11.962.054.901	2.157.560.364	—
	5562	—	—	—	3.704.100.557	9.015.850.309	3.704.100.557	—
	5563	—	—	—	623.198.758	108.741.734	623.198.758	—
	5610	2.000.000.000	385.946.530	1.614.053.470	558.260.855	1.507.345.836	944.207.385	—
1970	5611	—	—	—	3.006.344.632	13.348.000.840	3.006.344.632	133.500
	5612	—	—	—	—	—	—	—
	5613	—	—	—	613.474.665	4.428.354.954	613.474.665	—
	5683	—	—	—	7.000.000.000	3.000.000.000	7.000.000.000	—
	Totale	85.437.928.750	4.052.841.515	81.315.087.235	82.700.831.385	308.909.733.357	86.753.672.900	1.161.670.192

(1) Lo stanziamento del cap. 1307 lire 1.700 milioni (oneri di carattere generale artt. 37c e 45-lett. dd) legge 27 ottobre 1966 n. 910) è stato ripartito tra i vari capitoli di spesa del Titolo I - Spese correnti con D.M. 23 dicembre 1970 n. 156876.

(2) Modificata la denominazione del cap. e integrato lo stanziamento in applicazione del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745.

(3) Modificata la denominazione e stornato lo stanziamento in applicazione della legge 30 novembre 1970, n. 952, al cap. 1256 per aumento contributo all'I.N.E.A.

tate al Centro, che, quale ente gestore, sottopone a revisione i consuntivi, includendovi le proprie spese generali. La situazione è stata portata a conoscenza della Procura generale della Corte (53).

### 3. - *Gestioni per l'approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari.*

Permane sostanzialmente immutata la situazione delle gestioni per l'approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari antecedenti alla campagna 1964-65 (54).

Rispetto ai dati forniti con l'ultima relazione della Corte (55) per quanto attiene alle gestioni di ammasso, la perdurante inosservanza dell'obbligo di rendiconto non consente di fornire ulteriori elementi, variazioni o aggiornamenti quanto al numero dei rendiconti ancora da trasmettere, siano essi degli enti gestori o dei consorzi agrari provinciali.

Per quanto concerne, invece, le gestioni di importazione, la sola variazione riguarda la chiusura della gestione «carne e strutto» tenuta dalla CIRCA nel 1946-47; a ciò si è addivenuti, essendosi l'Amministrazione conformata al rilievo della Corte, con il quale era stato richiesto che il rendiconto valutario venisse approvato dal Ministero del tesoro e che a corredo del rendiconto di gestione fosse trasmessa l'integrale documentazione giustificativa.

Il fenomeno conserva, quindi, dimensioni imponenti e non può la Corte esimersi dal richiamare ancora una volta l'attenzione del Parlamento sulla entità dei riflessi finanziari derivanti dalla mancata definizione delle gestioni in discorso, per il progressivo accrescersi degli oneri passivi (costituenti, per l'Erario, veri e propri oneri latenti), connessi ai finanziamenti effettuati dal sistema creditizio.

Indipendentemente dall'aspetto finanziario del fenomeno, va poi detto che ad assicurare l'adempimento del cennato obbligo degli enti gestori di rendere il conto delle rispettive gestioni sono intesi gli accertamenti tuttora in corso della Procura generale.

La necessità di una sollecita presentazione dei conti delle pregresse gestioni è maggiormente avvertita per quelle anteriori al 1953-54, per le quali lo Stato ha corrisposto acconti fino al 90 per cento dell'esposizione debitoria degli enti gestori verso gli Istituti finanziari.

### 4. - *Riforma fondiaria ed enti di sviluppo.*

Esauritisi già nello scorso anno, come ricordato nella precedente relazione, i fondi all'uopo stanziati dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, si è provveduto, con l'articolo 49 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, a dotare gli enti di sviluppo di nuovi mezzi finanziari. È stato così possibile iscrivere in bilancio la somma di 40 miliardi di lire, sulla quale sono state disposte assegnazioni per 39,6 miliardi.

Negli uniti prospetti per ciascun ente, con riferimento sia all'anno 1970 che al periodo 1965-1970, la situazione complessiva delle assegnazioni, degli anticipi, dei pagamenti e delle disponibilità residue.

---

(53) In ordine ai fondi di rotazione e fondi speciali, si espongono taluni dati.

- Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

Sono stati complessivamente utilizzati, per anticipazioni e rientri, 998,5 miliardi di lire, di cui circa 112,8 nel 1970. (È da notare che, in quest'ultimo anno, non è stata iscritta in bilancio la 5ª rata dell'anticipazione prevista dalla legge 910 del 1966, per incrementare il fondo).

- Fondo di rotazione per la zootecnia.

Complessivamente, per anticipazioni e rientri, sono stati utilizzati 111 miliardi, di cui 19,3 nel 1970 (in questo anno non è stata iscritta in bilancio la somma da versare al fondo quale 5ª rata dell'integrazione prevista dalla legge 910 del 1966).

- Fondo di rotazione per la proprietà coltivatrice.

Risultano affluiti fondi per 336 miliardi, di cui 50 nel 1970.

- Fondo interbancario di garanzia.

Nel 1970 risultano affluiti al fondo 500 milioni a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura.

(54) La definizione delle campagne 1964-65 e 1965-66 è stata affidata all'AIMA e se ne riferisce nel successivo capitolo IV.

(55) Camera dei Deputati, V Legislatura, Doc. XIV n. 5, pp. 94 e segg.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ASSEGNAZIONI E PAGAMENTI AGLI ENTI DI SVILUPPO DAL 1965 AL 1970

ENTI	Assegnazioni	Anticipi	Anticipi recuperati	Anticipi da recuperare	Pagamenti certificati	Totale pagamenti	Disponibilità residue
Marche .....	2.090.000.000	1.045.000.000	81.871.095	963.128.905	278.825.040	1.323.825.040	766.174.960
Umbria .....	1.950.000.000	975.000.000	27.482.805	947.517.195	186.032.725	1.161.032.725	788.967.275
Delta Padano .....	23.954.000.000	11.397.000.000	4.976.149.310	6.420.850.690	8.749.166.990	20.146.166.990	3.807.833.010
Maremma .....	31.767.000.000	16.438.500.000	6.993.990.145	9.444.509.855	8.910.952.080	25.349.452.080	6.417.547.920
Fucino .....	13.571.000.000	5.656.000.000	4.156.611.305	1.499.388.695	4.828.301.675	10.484.301.675	3.086.698.325
Campania .....	6.403.000.000	2.913.500.000	1.852.849.190	1.060.650.820	2.376.306.715	5.290.306.715	1.112.693.285
Puglie .....	57.619.000.000	26.930.000.000	16.055.280.385	10.874.719.605	26.972.661.340	53.902.660.740	3.716.339.260
Sila .....	37.635.000.000	18.662.500.000	13.687.001.010	4.975.498.990	15.032.151.780	32.844.651.780	4.790.348.220
Etfas .....	33.828.000.000	16.316.500.000	10.074.684.550	6.241.815.450	12.877.475.635	29.193.475.635	4.634.524.365
Esa .....	15.822.000.000	7.161.000.000	4.208.114.135	2.952.885.865	5.821.189.065	12.982.189.065	2.839.810.935
Tre Venezie .....	6.183.000.000	3.091.500.000	1.451.778.045	1.639.721.955	2.028.741.912	5.120.241.915	1.062.758.085
Irrig. Puglie .....	2.747.000.000	1.193.500.000	881.000.000	312.500.000	1.041.000.000	2.234.500.000	512.500.000
O.N.C. ....	2.568.000.000	974.000.000	300.000.000	674.000.000	386.547.900	1.360.547.900	1.207.452.100
Sez. Sila .....	413.000.000	181.500.000	144.000.000	37.500.000	194.000.000	375.500.000	37.500.000
Totale .....	236.550.000.000	112.935.500.000	64.890.811.975	48.044.688.025	89.683.352.857	201.768.852.260	34.781.147.740
			112.935.500.000			236.550.000.000	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ASSEGNAZIONI E PAGAMENTI AGLI ENTI DI SVILUPPO PER L'ANNO 1970

ENTI	Assegnazioni	Anticipi	Anticipi recuperati	Anticipi da recuperare	Pagamenti certificati	Totale pagamenti
Marche .....	1.000.000.000	500.000.000	24.640.955	475.359.045	224.573.360	724.573.360
Umbria .....	900.000.000	450.000.000	27.482.805	422.517.195	186.032.725	636.032.725
Delta Padano .....	4.100.000.000	2.325.000.000	1.108.328.990	1.216.671.010	1.342.412.290	3.667.412.290
Maremma .....	5.200.000.000	3.175.000.000	1.190.782.265	1.984.217.735	1.993.324.895	5.168.324.895
Fucino .....	2.500.000.000	1.200.000.000	316.835.430	883.164.570	67.687.065	1.267.687.065
Campania .....	1.400.000.000	700.000.000	—	700.000.000	—	700.000.000
Puglie .....	10.320.000.000	5.100.000.000	940.592.655	4.159.407.345	3.517.621.735	8.617.621.735
Sila .....	6.150.000.000	3.000.000.000	—	3.000.000.000	180.723.960	3.180.723.960
Erfas .....	5.350.000.000	2.600.000.000	424.024.875	2.175.975.125	127.837.890	2.727.837.890
Esa .....	—	—	—	—	326.400.570	326.400.570
Tre Venezie .....	1.300.000.000	650.000.000	—	650.000.000	430.207.445	1.080.207.445
Irig. Puglie .....	700.000.000	250.000.000	—	250.000.000	—	250.000.000
O.N.C. ....	680.000.000	250.000.000	—	250.000.000	—	250.000.000
Totale .....	39.600.000.000	20.200.000.000	4.032.687.975	16.167.312.025	8.396.821.935	28.596.821.935
			20.200.000.000			



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dell'attività degli enti di sviluppo agricolo — aventi carattere di enti strumentali chiamati ad attuare la politica agricola dello Stato — va anche quest'anno tenuto specifico discorso con riferimento a quanto osservato dalla Corte in ordine alla gestione degli esercizi 1968 e 1969 (56).

I bilanci preventivi per l'esercizio 1969, che erano stati impostati con riferimento a programmi la cui spesa complessiva eccedeva di gran lunga le disponibilità residue a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge n. 901 del 1965 han dovuto essere rileborati sulla base delle concrete disponibilità finanziarie, prevedendo, cioè, in entrata i soli contributi effettivamente assegnati a ciascun ente, conformemente al piano di ripartizione dello stanziamento complessivo operato dal Ministero. Medio tempore gli enti hanno operato sulla base di autorizzazioni parziali ad assumere impegni di spesa, limitatamente a periodi trimestrali, e sono stati autorizzati a far ricorso al credito per fronteggiare le più immediate esigenze (57).

Anche sulla formazione e approvazione dei bilanci preventivi per il 1970 ha influito il ritardo con cui è intervenuto il rifinanziamento degli enti e quindi la gestione è stata parimenti condotta su autorizzazioni provvisorie, rinnovate trimestre per trimestre, fino al 31 dicembre.

Né a dire che il problema della provvista dei fondi necessari al funzionamento degli enti sia stato risolto con il già citato decreto legge n. 745 del 1970; il Ministero dell'agricoltura ha, infatti, di recente segnalato a quello del tesoro che la dotazione di 40 miliardi, ivi prevista per gli anni 1970 e 1971, è insufficiente a coprire il fabbisogno degli enti e ha richiesto una integrazione di 12 miliardi, che non potrà ovviamente essere concessa se non previa apposita autorizzazione legislativa.

Per quanto concerne la rappresentazione contabile dei risultati di gestione, gli enti di sviluppo si sono dati — sia pure con qualche eccezione — un modello di contabilità sostanzialmente aderente a quello economico-funzionale introdotto per il bilancio dello Stato con la legge n. 62 del 1964, modello che, se conservato per un congruo numero di esercizi, potrà anche consentire un controllo di produttività in via comparativa tra i diversi enti e per esercizi successivi.

Un cenno va, poi, fatto in ordine alla competenza territoriale degli enti di sviluppo, che non è ancora conforme all'assetto su base regionale delineato, in via tendenziale, sia nelle direttive ministeriali per l'applicazione della legge n. 910 del 1966, sia nella legge n. 901 del 1965. L'unico concreto passo in questa direzione è rappresentato dalla istituzione dell'ente regionale di sviluppo per il Molise, disposta con legge 2 febbraio 1970, n. 20.

Nelle precedenti relazioni la Corte ha ripetutamente posto l'accento sulle gravi conseguenze derivanti dalla mancata emanazione dei regolamenti di amministrazione e di contabilità prescritti dall'articolo 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, nonché dei regolamenti organici del personale che avrebbero dovuto essere emanati entro il 15 febbraio 1966.

Sulla indifferibile esigenza che vengano apprestati strumenti normativi atti a regolare l'amministrazione e la contabilità in modo uniforme e organico per tutti gli enti (58) deve ancora una volta richiamarsi l'attenzione del Ministero dell'agricoltura.

Per quanto concerne, invece, i regolamenti organici del personale, la situazione di inadempienza si è protratta fino a tutto il 1970 e soltanto in data 23 gennaio 1971 sono stati emessi i decreti interministeriali di approvazione condizionata di detti regolamenti (59). Ciò ha comportato che l'attività in materia di personale si sia svolta in modo episodico e disorganico, anche per difetto di coordi-

(56) Relazione della Sezione controllo enti, in corso di stampa.

(57) La situazione di fatto è stata legittimata dall'art. 50 del decreto legge n. 745 del 1970, che ha previsto la copertura delle spese impegnate fino al 31 dicembre 1969 mediante la contrazione di mutui, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a decorrere dall'anno 1971.

(58) Soltanto l'Ente di sviluppo per le Marche ha adottato un proprio regolamento, mentre gli altri enti non hanno assunto iniziative al riguardo benché a ciò sollecitati dal Ministero vigilante.

(59) Successivamente, i Consigli d'amministrazione dei singoli enti hanno deliberato il testo con le modifiche indicate dai Ministeri vigilanti.

namento da parte dei Ministeri vigilanti. Numerosi provvedimenti deliberati dagli enti sono stati, quindi, dichiarati non conformi a legge con determinazioni della Corte.

In particolare, la determinazione 7 luglio 1970, n. 1017 (60) ha precisato che l'autonomo potere, riconosciuto agli enti, di adottare, nelle more della produzione dei regolamenti organici, i provvedimenti di promozione del proprio personale si sarebbe dovuto esercitare secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 901 del 1965, sempreché non in contrasto con i « principi dell'impiego statale » richiamati nell'articolo 8 della detta legge. Non potevano, quindi, gli enti effettuare promozioni in attuazione di deliberazioni a contenuto normativo adottate al fine di disciplinare in modo generale ed astratto i criteri, le condizioni e le procedure delle promozioni stesse, o volte addirittura a modificare la situazione organica.

Passando ad esporre alcune considerazioni sull'attività degli enti, va ancora una volta segnalato che non ha avuto, sinora, concreta attuazione la necessaria opera di coordinamento.

E, difatti, gli enti, coperte appena (e non sempre integralmente) le spese di funzionamento, hanno avviato sparse iniziative condizionate, nella pratica attuazione, ai finanziamenti dello Stato o del FEOGA. Il secondo piano verde non ha trovato, poi, applicazione per quanto attiene alla predisposizione dei piani zonali, costituenti, in certo senso, il fulcro dell'attività di sviluppo. Tali piani, per le regioni ove operano gli enti di sviluppo, avrebbero dovuto essere elaborati tenendo conto delle proposte da questi formulate sulla base di direttive ministeriali, che non sono state impartite (61).

In tema di cooperazione (62) il notevole ammontare degli interventi finanziari attuati dagli enti di sviluppo in favore delle cooperative da essi promosse o assistite concorre a perpetuare la situazione di disequilibrio economico, propria della quasi totalità delle cooperative. In tal modo si contraddice il fine ultimo che le iniziative di sostegno alla cooperazione debbono conseguire: la costituzione e l'avviamento di cooperative economicamente sane e l'acquisizione, da parte dei loro dirigenti, di una genuina mentalità imprenditoriale.

#### 5. — *Organizzazione e personale.*

Risultano in fase di elaborazione, nelle competenti sedi ministeriali, le proposte in ordine al trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni e di uffici statali operanti nel settore dell'agricoltura.

Minor rilievo assumono, quindi, i problemi organizzativi, già evidenziati nelle precedenti relazioni, che non possono non trovare nuova considerazione nella indicata prospettiva.

In tema di personale, la legge 11 maggio 1970, n. 313, ha portato rispettivamente a 50 e 20 unità il numero degli ispettori del ruolo tecnico superiore e dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo per i servizi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Ove persista la tendenza, già denunciata nella relazione dello scorso anno, a collocare fuori ruolo soltanto funzionari delle qualifiche più elevate della carriera direttiva dell'Amministrazione forestale, verrà quindi, fra breve, a determinarsi, nelle qualifiche stesse, una larga disponibilità aggiuntiva di posti, che si risolverà in una dilatazione al vertice della dirigenza tecnica.

Non può tacersi, infine, che spesso gli ispettori e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, collocati fuori ruolo per attendere ai servizi dell'Azienda delle foreste demaniali continuano, di fatto, a prestare la loro opera presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

#### 6. — *Considerazioni sull'attività dell'Amministrazione.*

a) *Attività contrattuale.* — I dati dell'attività contrattuale evidenziano che la scelta dei contraenti è stata operata esclusivamente con il sistema della trattativa privata, sia pure temperato — in specie in

(60) Allegato M.

(61) All'inconveniente è stato posto rimedio con l'art. 49, 4° comma, del citato decreto legge n. 745 del 1970, che ha autorizzato gli enti a predisporre i piani zonali anche indipendentemente dalla preventiva emanazione delle direttive ministeriali, purché conformi ai programmi regionali.

(62) Determinazione 17-18 novembre 1970, n. 1037 (Allegato M).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

materia di bonifica — dall'esperimento di gare ufficiose, svolte di regola tra imprese iscritte negli elenchi tenuti dal Genio civile.

Numerosi sono stati anche i decreti di riconoscimento di debito (in materia di locazioni passive di locali e di pubblicazioni su quotidiani vari), con sensibile incremento rispetto al precedente esercizio.

b) *Bonifica.* — L'attività, nel settore della bonifica, si è concretata in 1350 concessioni e varianti (circa il 47 per cento in meno rispetto al 1969), per un importo complessivo di 47,6 miliardi di lire (circa il 26 per cento in meno rispetto al 1969), di cui 46 a carico dello Stato (63).

Pur essendo state definite nel 1970, 736 concessioni, assentite in precedenti esercizi, al 31 dicembre ne risultavano ancora in corso 5398 (64).

Numerose concessioni di opere di bonifica in territori montani, ed in favore di consorzi di bonifica montana, sono state assentite dalla direzione generale per la bonifica, anziché dalla competente direzione generale per l'economia montana; il che può ritenersi ammissibile nelle sole, e dimostrate, ipotesi in cui si renda necessaria l'esecuzione in zona montana di interventi preordinati al fine di assicurare la piena funzionalità ed organicità delle strutture di bonifica ordinaria e salve, ovviamente, le esigenze di coordinamento che ne discendono.

In tema di concessioni di studi (tutte assentite a consorzi), è prassi prevalente che il concessionario si avvalga dell'organizzazione di terzi per effettuare gli studi stessi. Pur se tale prassi trovi spiegazione nella circostanza che detti studi richiedono tecniche specializzate esulanti dalla normale competenza del personale dei consorzi, non può tralasciarsi di considerare che, in tal modo, i consorzi vengono a svolgere una funzione di mera intermediazione, il che non può non indurre a riserve sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa, in quanto implica, tra l'altro, che la spesa dello studio venga ad essere maggiorata della percentuale di spese generali del consorzio.

c) *Miglioramenti fondiari e impianti di pubblico interesse.* — Nel corso dell'esercizio la concessione di contributi di miglioramento fondario ha avuto un notevole incremento sia nel numero dei provvedimenti (451, circa il 33 per cento in più rispetto al 1969) che nell'importo complessivo (oltre 38 miliardi di lire, circa il 116 per cento in più rispetto al 1969) riferito all'esecuzione di un complesso di opere ammontante a quasi 94 miliardi.

Le maggiori variazioni in aumento si sono registrate negli interventi in favore dei terremotati siciliani — ove l'attività amministrativa, emergendo dalla fase istruttoria, è entrata in quella concretamente operativa — e nelle integrazioni dei contributi FEOGA, concernenti la realizzazione di impianti di interesse comunitario, destinati alla raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Anche gli uffici periferici dell'Amministrazione hanno svolto, nel settore, una cospicua attività, intesa, tra l'altro, a favorire migliori condizioni di abitabilità nelle campagne e più idonei sistemi di lavorazione mediante la concessione di agevolazioni contributive per la costruzione, il riattamento e l'ampliamento di fabbricati rurali, nonché per l'acquisto di macchine e attrezzi di lavoro.

d) *Credito agrario.* — Ricordato che gran parte della spesa relativa al credito agrario concerne ratei annuali di impegni assunti in precedenti esercizi oppure è gestita direttamente dagli uffici periferici del Ministero, i settori verso i quali si sono indirizzati, in prevalenza, gli interventi dell'amministrazione centrale sono quelli della zootecnia (439 milioni); dei miglioramenti fondiari (1,8 miliardi circa), del credito di conduzione (concessioni di concorso in interessi per oltre 23 milioni

(63) Le concessioni sono state così ripartite: 826 per esecuzione di opere di bonifica; 314 per lavori di ordinaria manutenzione; 165 per riparazione di danni alluvionali; 40 per studi; 5 per opere nelle zone terremotate della Sicilia.

(64) La situazione, per anno di emissione dei decreti di concessione, è la seguente: 1970, 842; 1969, 2487; 1968, 929; 1967, 373; 1966, 357; 1965, 203; 1964, 90; 1963, 32; 1962, 19; 1961, 10; 1960, 25; anteriori al 1960, 31.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e liquidazioni per 6,6 miliardi) e del credito di esercizio in favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali (oltre 600 milioni).

La determinazione dei tassi massimi di interesse e delle aliquote accessorie da praticarsi dagli istituti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale, ha avuto luogo, per il 1970, con decreto ministeriale del 14 gennaio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile, con sensibile anticipo rispetto agli anni precedenti, nei quali si provvedeva a metà o addirittura a fine esercizio.

e) *Tutela economica dei prodotti agricoli.* — Nel settore sono stati assunti nel 1970 impegni per 5,8 miliardi di lire, in relazione a 41 gestioni; nello stesso anno risultano chiuse, con i risultati di cui all'unito prospetto, 30 gestioni di ammasso, per le quali la somma erogata, comprensiva degli acconti, è stata di 6,6 miliardi.

Al 31 dicembre risultano in corso di svolgimento o di liquidazione 48 gestioni di ammasso.

f) *Altre attività.* — Nel settore dell'attività informativa, divulgativa e di assistenza tecnica si rileva, nel complesso, un certo incremento. L'importo dei contratti stipulati è passato da 1 miliardo a 1,1 miliardi di lire, con un aumento di circa il 9 per cento rispetto al precedente esercizio, e quello dei contributi, in parte collettivi, da 1,6 e 3,1 miliardi, su una spesa ammessa di oltre 4 miliardi, con un aumento rispetto al 1969, del 90 per cento.

In particolare, per quanto concerne l'assistenza tecnica, si è registrato un minor impegno dell'Amministrazione nella attività contrattuale e un massiccio aumento di quella contributiva, pur se è da tener presente che in larga parte l'importo dei contributi non risulta destinato a specifiche iniziative, bensì a sopperire alle normali spese di funzionamento di istituti sperimentali e di enti vari.

Si è intensificata l'attività divulgativa (propaganda cinematografica e radiotelevisiva, acquisto e distribuzione di periodici, opuscoli e volumi, pubblicazione di articoli su giornali e periodici, ecc.) ed è proseguita la partecipazione dell'Amministrazione a mostre, fiere e convegni.

In tema di studi e ricerche, sono stati stipulati 51 contratti per poco più di 290 milioni (a fronte dei 28 contratti del 1969 per 1,7 miliardi). La consistente differenza di importo si spiega considerando che nel precedente esercizio erano stati stipulati, fra l'altro, 2 contratti con l'IRVAM (Istituto per le ricerche e informazioni di mercato) del complessivo ammontare di 1,4 miliardi di lire, per lo svolgimento di studi, tuttora in corso, sulle strutture e sui mercati agricoli.

Risultano, inoltre, concessi contributi ad Università, Istituti sperimentali ed enti vari, per importi, che globalmente, non si discostano sensibilmente da quelli dell'anno precedente.

A una visione complessiva, gli interventi nel settore appaiono non compiutamente inquadrati in un disegno organico, non essendo state istituite, tra gli Istituti sperimentali e gli altri enti impegnati nella ricerca, forme stabili di cooperazione, tali da consentire a ciascun ente la piena e tempestiva utilizzazione dei risultati delle esperienze compiute dagli altri.

#### 7. — *Economia montana e foreste.*

Vanno, preliminarmente, richiamate le considerazioni formulate nelle precedenti relazioni circa la larga autonomia amministrativa di cui gode, nell'ambito del Ministero, la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

In esplicazione dei poteri ad essa attribuiti, l'Amministrazione forestale svolge, in aggiunta alla tradizionale azione a sostegno della silvicoltura, una intensa attività diretta alla difesa del territorio montano, articolata in una gamma di interventi che vanno dalle opere di bonifica ai contributi per miglioramenti, ai concorsi nelle operazioni di credito agrario.

La disciplina relativa a queste attività si è venuta progressivamente arricchendo attraverso un susseguirsi di leggi e nel decorso esercizio si sono avute, in dipendenza del decreto legge 26 ottobre

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMASSI CHIUSI NEL 1970

TIPO DI GESTIONE	ENTE GESTORE	Prodotto ammassato q.li	Spese di gestione ed interessi riconosciuti	Incidenza pro q.le gestione	Contributo statale	Incidenza pro q.le del contributo statale	% complessiva contributo statale
Latte 68	Cons. Caseif. Coop. Portogruaro ...	hl. 36.869	18.434.500	500	6.601.415	179	35,80
Latte 68 uso alim.	Cons. Prod. Latte prov. Venezia ...	hl. 319.422,53	155.211.265	500	60.000.000	193	38,60
Latte 69 uso alim.	Coop. prod. Latte alto Lazio .....	hl. 26.973,15	16.183.890	600	11.328.720	420	70
Latte 68/69 uso alim.	Latteria Agr. Chiavenna .....	hl. 5.300	4.720.000	800	4.248.000	720	90
Latte 68 uso alim.	Cons. bolognese prod. latte Granarolo	247.461,93	123.730.965	500	50.000.000	202	40,4
Latte 69/70	Coop. zona Bianca-Roma .....	1.035.000	621.000.000	600	372.600.000	360	60
Latte 69-70	Coop. prod. Campagnano .....	15.540,38	9.324.228	600	5.000.000	321	53,62
Pollame 67	C.A.P. Forlì .....	40.051	200.000.000	5.000	180.000.000	4.500	90
Mangimi e semi 67-69	Coop. rif. fond. Puglia-Lucania Molise « Consenalmo » .....	100.170	400.680.000	4.000	300.000.000	2.994	74,85
Uve e mosti 67 Contrib. integr.	Cantine di Sambiasi e Bruzia .....	68.120	68.120.000	1.000	58.584.750	860	86
Canapa 67-68	Cons. naz. prod. Canapa .....	5.726,63	149.782.995	26.153	113.548.180	19.826	75,8
Vino 67	Ist. reg. vite e vino Palermo .....	hl. 89.542	392.282.300	4.380	356.038.550	3.976	90
Cedro 67	Cons. agr. prov. Cosenza .....	11.665,16	93.880.115	8.048	83.398.325	7.149	90
Cedro 68	Cons. agr. prov. Cosenza .....	2.369,35	40.234.203	16.976	35.466.310	14.964	88
Cotone 67	Federconsorzi .....	21.303,61	249.740.723	11.722	223.114.340	10.472	89
Frutta 68	Coop. varie dannegg. da calamità...	2.398.384,18	1.678.868.926	700	999.886.395	416	59,4
Trasf. grano duro 68	Federconsorzi .....	44.831,39	26.838.834	600	24.208.950	540	90
Latte 67	Caseif. Soc. Modena .....	163.497	77.661.075	475	28.547.860	174	36

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: AMMASSI CHIUSI NEL 1970

TIPO DI GESTIONE	ENTE GESTORE	Prodotto ammassato q.li	Spese di gestione ed interessi riconosciuti	Incidenza pro q.le gestione	Contributo statale	Incidenza pro q.le del contributo statale	% complessiva contributo statale
Latte 67 .....	Cons. prod. latte Verona .....	68.469	34.234.500	500	21.889.230	319	63
Latte 67-68 .....	Assoc. ital. allevatori .....	376.793	782.477.864	2.076	697.488.670	1.851	89
Latte 68 .....	Coop. l'Adriatica .....	{ uso ind. 88.066,35 uso alim. 38.917,36	{ 176.132.700 195.591.380 19.458.680	2.000 500	120.000.000	945(fin media)	61
Miele 66 .....	Federconsorzi .....	7.239,84	112.020.005	15.472	98.494.070	13.604	87
Miele 67 .....	Federconsorzi .....	9.721,86	162.154.875	16.680	146.774.390	15.097	90
Patate 68 .....	C.A.P. Potenza .....	40.516,54	36.464.850	900	32.818.395	810	90
Patate 68 .....	Ente Fucino .....	89.389,59	62.572.713	700	56.315.440	630	90
Vino 67 .....	Cantine Soc. Trapani .....	87.351	345.183.090	3.951	326.000.000	3.732	94
Vino 67 .....	Ente Puglia-Lucania-Molise .....	22.868,67	78.328.017	3.425	71.245.050	3.115	90
Frutta 65 .....	Castellazzo Bormida .....	revocato	—	—	—	—	—
Uve e mosti 67 .....	Cant. Soc. territorio naz. ....	{ 21.695.843,18 uve 15.906,85 mosti	21.706.182.639	1.000uve 650 mosti	997.955.045	46	4,5
Uve e mosti 67 contrib. integr. ....	Cant. Soc. danneggiate da calamità naturali .....	631.706	631.706.000	1.000	144.023.100	228	22,8

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, variazioni per le nuove autorizzazioni di spesa, per il complessivo importo di 33,5 miliardi.

La situazione dei residui permane pesante, come dimostrano i dati prospetticamente esposti nel paragrafo dedicato alle considerazioni generali; valgono, al riguardo, le considerazioni ivi svolte sulle cause della loro formazione.

Passando ad alcune notazioni relative all'attività di settore, meritano specifica segnalazione alcune disfunzioni e carenze rilevate nell'esercizio del controllo in materia di bonifica montana.

Così, ritardi si sono verificati nelle fasi di elaborazione e approvazione dei progetti (65). È risultato, inoltre, che molto raramente vengono progettate e realizzate opere complete, integralmente suscettibili, cioè, di utile funzionamento.

Quanto alla fase esecutiva, le sistematiche concessioni di proroghe e le frequenti varianti apportate ai progetti originari non hanno consentito l'ultimazione delle opere entro i termini previsti.

Permane, infine, di viva attualità il problema, già segnalato in precedenti relazioni, della mancata consegna agli enti interessati delle opere ultimate.

L'Amministrazione, in particolare, non si adegua al disposto dell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che sancisce l'obbligo della contestualità del collaudo e della classificazione delle strade di bonifica, rimandando a tempo successivo l'invio al Ministero dei lavori pubblici, per gli adempimenti di competenza relativi alla classificazione, di copia del certificato di collaudo, contenente il parere del collaudatore circa la classificazione stessa.

Ne consegue, con chiara elusione del principio informatore della indicata legge, che i lavori manutentori, eventualmente occorrenti dopo l'avvenuto collaudo e prima che intervenga la classificazione, vengono eseguiti con contributi a carico dello Stato.

## CAPITOLO III

## AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

1. - *Considerazioni generali.*

La natura dei compiti affidati all'Azienda dalla legge istitutiva (66) dà ragione del carattere eminentemente economico del suo bilancio, nel quale le spese di funzionamento assumono una rilevanza limitata.

Immutata rimane, peraltro, la situazione rappresentata nelle precedenti relazioni in ordine alla omessa iscrizione in bilancio degli oneri relativi al personale (67), circostanza, questa, che preclude ogni valutazione circa l'effettivo costo dei servizi.

La gestione dell'Azienda, si è chiusa, per l'esercizio 1970, con un avanzo di circa 166,5 miliardi (67 bis).

L'Amministrazione ha effettuato i prelevamenti dal « fondo di riserva per nuove e maggiori spese » (capitolo 204) per incrementare altri capitoli di bilancio, afferenti, in buona parte, a spese di personale. Le variazioni sono state talora notevoli rispetto alle previsioni iniziali; così dicasi dei capitoli 102 (compensi speciali) e 140 (spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni) che hanno più che raddoppiate le consistenze originarie.

(65) Mentre il tempo medio intercorrente tra l'inizio della progettazione e il momento dell'approvazione è di 1-2 anni, nel 1970 sono pervenuti all'esame della Corte progetti redatti nel 1964, a distanza, quindi, di ben 6 anni dalla fase iniziale di progettazione.

(66) Per l'art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, i compiti dell'Azienda consistono nell'amministrare, migliorare ed ampliare il patrimonio forestale dello Stato e nel favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive.

(67) Gli stipendi e gli altri assegni fissi percepiti dal personale addetto ai servizi aziendali gravano sul bilancio del Ministero per l'agricoltura e per le foreste e l'Azienda versa, a titolo di rimborso, una somma (150 milioni) del tutto inadeguata all'entità del personale utilizzato (1.524 dipendenti).

(67 bis) Al netto di milioni 75 (cap. 139) costituente parte del reddito netto della gestione da versare allo Stato per concorso nelle spese per il Corpo forestale (art. 13 legge 5 gennaio 1933, n. 30).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Permane, poi, la già segnalata eterogeneità di oggetto di taluni capitoli di spesa (68).

Quanto alle entrate aziendali, il totale dei contributi dello Stato e di altri enti eccede notevolmente le restanti voci.

Oltre a ciò, la realizzazione delle entrate derivanti dalla vendita dei prodotti legnosi o acquisite attraverso la riscossione dei canoni per pascoli, affittanze, concessioni turistiche, comporta molteplici spese (per personale operaio, per acquisto esercizio e ammortamento di macchinari, per scritturazioni, ecc.) che vengono ad assorbire in larga misura i ricavi.

## 2. - *Organizzazione e personale.*

La devoluzione alle regioni a statuto ordinario della materia dell'agricoltura e delle foreste non potrà non avere rilevanti effetti anche per quanto concerne l'Amministrazione forestale, e specialmente l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Sotto questo profilo, assumono minor rilievo attuale le osservazioni mosse nelle precedenti relazioni circa la struttura fortemente centralizzata dell'Azienda e la commistione nelle medesime persone di attribuzioni ministeriali e di funzioni aziendali.

Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Azienda si avvale, difettando, com'è noto, di una propria dotazione organica, di personale del Corpo forestale dello Stato; fa, inoltre, ricorso a prestazioni saltuarie di estranei all'Amministrazione statale (geometri, periti agrari, operai giornalieri, dattilografi), con imputazione della relativa spesa ai capitoli di bilancio concernenti l'esecuzione di opere. L'utilizzazione di estranei (per la formazione di piani economici forestali, per lavori di misurazione o di picchettamento, per la coltivazione di vivai e, in genere, per lavori da eseguire in amministrazione diretta) presenta, in qualche caso, carattere di continuità.

Un'ultima notazione attiene alla spesa per il personale forestale addetto ai servizi dell'Azienda.

Mentre gli stipendi e gli altri assegni fissi non figurano, come già detto, nel bilancio dell'Azienda, le altre voci retributive (compensi per lavoro straordinario, compensi peciali ecc.) fanno carico direttamente al bilancio stesso.

Ciò determina duplicità di erogazioni, allo stesso titolo, in favore di quegli impiegati che prestano promiscuamente servizio presso l'Azienda e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Anche in tema di interventi assistenziali, non sono rari i casi di duplicazione di erogazioni in favore del personale forestale addetto agli uffici locali dell'Azienda.

## 3. - *Attività dell'Azienda.*

È proseguita, nel 1970, l'utilizzazione dei fondi destinati dalla legislazione pluriennale di spesa all'ampliamento del patrimonio forestale e all'esecuzione di opere straordinarie nei terreni di nuova acquisizione (rimboschimenti, sistemazioni, infrastrutture). L'Azienda ha, in particolare, acquistato 21.724 ettari per 3,4 miliardi (69).

Per quanto concerne l'attività di gestione del patrimonio forestale, l'importo dei contratti di vendita dei prodotti legnosi stipulati mediante asta pubblica è risultato nettamente superiore a quello dei contratti stipulati nelle forme della licitazione privata e della trattativa privata (in termini percentuali, rispettivamente, 64,32 per cento, 29,39 per cento e 6,29 per cento). Il numero dei con-

---

(68) Si richiama, a titolo di esempio, la denominazione del cap. 147: « Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei vivai dell'Azienda, compresa la manutenzione ordinaria delle strade e fabbricati. Acquisto di scorte vive e morte per i poderi dell'Azienda. Acquisto di mobili e suppellettili per arredamento delle case forestali ».

(69) Complessivamente, dal 1951, sono stati acquistati terreni per una estensione di ettari 249.405, con una spesa di 25,2 miliardi.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tratti stipulati nell'ultimo quinquennio con i tre diversi sistemi evidenza, invece, un sensibile incremento della licitazione privata, che è, però, relativa a vendite di lotti di modesto o minimo importo (70).

Le maggiori percentuali di aumento sui prezzi base si sono registrate nelle aste; il che dà ragione del largo ricorso a tale sistema di aggiudicazione.

Accanto ai tradizionali compiti di amministrazione e di ampliamento del patrimonio forestale, l'Azienda ne svolge altri, di più recente affidamento, aventi carattere eminentemente economico (quali la pioppicoltura nelle pertinenze idrauliche, la gestione di aziende pilota con indirizzo zootecnico, l'impianto di colture da legno previste dal secondo piano verde) o spiccatamente sociale (la gestione dei cantieri per disoccupati).

Di alcune attività si dirà, appresso, in dettaglio; preme, ora, far cenno di quella che, al di là delle indicazioni legislative, è, forse, oggi, la funzione di maggior rilievo: la conservazione dell'equilibrio ambientale.

A differenza dei privati operatori, l'Azienda è in condizione di adottare determinazioni sottratte alla logica del mero tornaconto economico. Ed è col rinunciare ai più alti introiti; col differire, ove occorra, la realizzazione dei prodotti legnosi; col mantenere o costituire ex novo onerosi soprassuoli boschivi, che essa può assolvere alle funzioni di difesa del suolo, di regolazione dei corsi d'acqua, di mantenimento dell'equilibrio biologico, di tutela delle bellezze e risorse naturali, funzioni, tutte, di vitale interesse per la collettività nazionale.

Particolare menzione merita, poi, l'attività consistente nella costituzione e nella gestione di aziende agro-zootecniche (legge 23 novembre 1965, n. 1322).

Sono in esercizio 16 aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico, mentre 34 sono in corso di costituzione; di quelle in esercizi, 4 sono condotte da affittuari e 12 sono gestite direttamente dall'Azienda.

Non può omettersi, al riguardo, di rilevare che il comportamento dell'Amministrazione si discosta, in certa misura, dal dettato della legge, che stabilisce di affidare le aziende prevalentemente a cooperative di pastori o di coltivatori diretti.

Il largo ricorso al sistema della conduzione diretta — pur se, in parte, giustificato dalla scarsità delle cooperative esistenti e, soprattutto, dal difetto di cooperative idonee — esprime la tendenza dell'Azienda ad espandere la propria attività gestoria con caratteristiche imprenditoriali, tendenza la quale, per altro verso, può soddisfare anche un'esigenza di propulsione dell'economia silvo-pastorale e agro-zootecnica.

Ciò che, per riprendere una osservazione già formulata in passato, si rende indispensabile — in relazione anche a talune illegittimità riscontrate in sede ispettiva, quale l'imputazione di spese relative al personale sui fondi stanziati per esigenze tecniche — è la messa a punto e la adozione a livello legislativo di un adeguato sistema di contabilizzazione delle risultanze delle gestioni in argomento (71).

È da far cenno, infine, dell'attività derivante dall'affidamento in concessione, da parte della Direzione generale per l'economia e per le foreste, di lavori di bonifica e di miglioramento montano.

(70) Si riportano i dati:

	1966	1967	1968	1969	1970
asta pubblica .....	50%	60%	63%	57,13%	46,39%
licit. privata .....	30%	35%	35%	33,33%	48,45%
tratt. privata .....	20%	5%	2%	9,51%	5,16%

(71) Il rilievo del problema è reso manifesto dalla circostanza che il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, in data 6 novembre 1970, si è occupato della resa di una contabilità giudiziale per materia per le attività agro-zootecniche in amministrazione diretta, in conformità delle osservazioni mosse dal Ministero del tesoro.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come concessionaria, l'Azienda si comporta alla stregua di un qualsiasi soggetto di diritto privato — richiedendo, a titolo d'esempio, aliquote di spese generali assai elevate e non giustificabili sotto il profilo tecnico-economico — il che non manca di suscitare perplessità, appena si consideri la sua qualità di organo dello Stato.

Una prassi aziendale, che ha formato oggetto di rilievo in sede di controllo sui rendiconti dei funzionari delegati è, poi, quella di far frequentemente gravare sui capitoli dei lavori, in conto spese generali, spese di personale afferenti a servizi di ispezione, sorveglianza, collaudo, che dovrebbero, invece, trovare imputazione sui relativi capitoli di parte corrente.

Sia in riferimento a quanto ora esposto che all'analogo fenomeno, in precedenza indicato, relativo all'imputazione a capitoli di spesa in conto capitale delle spese per prestazioni di estranei, va assunto che concretano entrambi casi di sostanziale violazione dei generali principi informatori dell'ordinamento contabile, come affermato dalla Corte, da ultimo, con le deliberazioni della Sezione del controllo n. 383 del 18 gennaio 1968 e n. 417 del 24 marzo 1970.

## CAPITOLO IV

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

1. — *Considerazioni generali.*

Non risulta ancora adempiuto l'obbligo di presentazione al Parlamento, da parte del Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle relazioni annuali sull'attività dell'Azienda, previste dall'articolo 23 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Il raffronto tra i dati globali relativi alle gestioni di competenza del 1969 e del 1970 (rispettivamente 232,1 e 258,5 miliardi) evidenzia un ulteriore incremento dell'attività dell'Azienda.

Numerosi e impegnativi sono stati, infatti, anche nel decorso anno, gli interventi nei vari settori di competenza, specie in quello dei prodotti ortofrutticoli, ove, nel quadro di attuazione di misure introdotte da nuovi regolamenti comunitari, gli interventi stessi hanno assunto nuove forme contributive, in aggiunta a quelle già attuate nel 1969.

Come risulta dal prospetto che segue, particolarmente impegnative sono state le forniture di cereali, a titolo di aiuto alimentare ai Paesi in fase di sviluppo, e ciò in esecuzione di specifici regolamenti comunitari o sulla base di accordi bilaterali conclusi, sempre nell'ambito del programma C.E.E., fra lo Stato italiano, membro della Comunità, e lo Stato beneficiario.

A ciò si aggiunga che le attribuzioni dell'Azienda appaiono in continua espansione, come è provato dal recente affidamento, sempre in applicazione di norme comunitarie, dei compiti d'intervento nei settori vitivinicolo, del lino, della canapa e del tabacco greggio.

Il fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo costituito, come è noto, per sopperire alle esigenze finanziarie dell'A.I.M.A. ha fruito, nel 1970, di cospicui rientri dal F.E.O.G.A., non però in misura tale da consentire di far fronte a tutte le occorrenze con la necessaria tempestività.

Il persistente divario temporale fra le anticipazioni effettuate dall'Azienda e il flusso dei reintegri da parte dell'organo di intervento comunitario ha determinato una sorta di cronica insufficienza del fondo di rotazione per ovviare alla quale si è reso necessario autorizzare, dapprima con la legge 24 novembre 1970, n. 846, di conversione del decreto legge 28 settembre 1970, n. 679, e poi con il decreto legge 30 novembre 1970, n. 870, l'ulteriore ricorso al credito bancario (72).

---

(72) Nella precedente relazione, la Corte ha fermato la propria attenzione sulla anticipata estinzione dei prestiti contratti dell'Azienda con istituti bancari, mediante utilizzazione delle disponibilità realizzatesi sul fondo di rotazione. Nel decorso anno il movimento dei rientri dal F.E.O.G.A. è stato tale che, a un momento dato, le somme esistenti sul fondo di rotazione erano appena sufficienti per consentire il rimborso di una tranche di prestiti di prossima scadenza, mentre urgeva, d'altro canto, provvedere, in attuazione di un preciso impegno di legge, al pagamento dell'integrazione di prezzo relativa al grano duro di produzione 1969. In questa alternativa, l'Azienda ha dato priorità all'intervento suddetto, rientrando nei suoi compiti istituzionali, ed ha così attinto alle somme riaffluite al fondo, con ciò mostrando di ritenere non disponibili per altri eventuali impieghi.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## AIUTI ALIMENTARI COMUNITARI E NAZIONALI

PAESE BENEFICIARIO	Controvalore	Spese del servizio	Spese di controllo	Liquidato nel 1970 Liquidato nel 1970 Liquidato nel 1969 Liquidato nel 1970
<b>AIUTI COMUNITARI: Forniture eseguite nel 1969</b>				
Turchia .....	1.679.372.900	212.058.140	4.729.520	Liquidato nel 1970
Sudan .....	1.365.594.310	199.133.675	3.798.395	Liquidato nel 1970
Indonesia .....	473.652.320	62.858.410	2.514.085	Liquidato nel 1969
India .....	1.500.000.000	283.636.660	5.697.455	Liquidato nel 1970
+	300.000.000			Liquidato nel 1970
TOTALE .....	5.318.619.530	757.686.885	16.739.455	
<b>AIUTI COMUNITARI: Forniture eseguite nel 1970</b>				
Turchia .....	1.590.812.050	278.465.000	11.625.000	Liquidato nel 1970
Pakistan .....	1.935.253.600	312.230.584	13.252.960	Liquidato nel 1970
Libano .....	956.295.530	148.409.964	6.842.970	Liquidato nel 1970
Indonesia .....	1.171.505.235	21.450.000	6.572.307	Liquidato nel 1970
Ceylon .....	452.481.820	420.000.000	2.520.885	Liquidato nel 1970
Yemen .....	915.719.415	96.245.130	6.510.000	Liquidato nel 1970
C.R.I. ....			551.624	Liquidato nel 1970
Pakistan .....	963.955.750		4.900.000	Liquidato nel 1970
TOTALE .....	7.985.983.400	1.276.800.678	52.775.746	
<b>AIUTI NAZIONALI: Forniture eseguite nel 1970</b>				
Turchia .....	2.341.304.225	394.189.706	16.739.563	Liquidato nel 1970
Tunisia .....	1.555.896.000	282.960.000	11.160.000	Liquidato nel 1970
Turchia .....	988.026.555	31.203.675	5.505.060	Liquidato nel 1970
Siria .....	1.490.993.570		9.096.672	Liquidato nel 1970
R.A.U. ....	4.737.343.205		24.500.000	Liquidato nel 1970
TOTALE .....	11.113.563.555	708.353.381	67.001.295	
TOTALE GENERALE .....	24.418.166.485	2.742.840.944	136.516.496	

In tale stato di cose, l'esigenza di apprestare un più efficiente meccanismo di provvista dei fondi è stata avvertita, in sede governativa, come indilazionabile. Con legge 31 marzo 1971, n. 144, è stata, così, adottata una nuova disciplina, la cui caratteristica saliente è data, in primo luogo, dalla introduzione del bilancio di cassa, il bilancio di competenza continuando a sussistere per le sole spese generali di funzionamento. È, altresì, previsto che la gestione sia alimentata, onde assicurare una costante liquidità, da anticipazioni della Banca d'Italia — nel limite delle somme occorrenti all'attuazione dei programmi previsionali semestrali e degli eventuali aggiornamenti — a fronte delle quali il Ministro per il Tesoro rilascia speciali certificati di credito, da estinguersi con i rimborsi disposti dal FEOGA e, per la parte non rimborsata, mediante appositi stanziamenti di bilancio. Con la disposizione di cui all'articolo 11 viene, infine, assegnata all'Azienda, per le spese generali di funzionamento, una somma da determinarsi annualmente con la legge di bilancio; disposizione questa tanto più opportuna, in quanto entrambi i provvedimenti legislativi emanati nel 1970 in tema di integrazione di prezzo (decreto-legge n. 679 relativo al grano duro e decreto-legge n. 1012 relativo all'olio di oliva) non avevano previsto alcuna specifica assegnazione per gli oneri di carattere generale derivanti dall'erogazione delle dette integrazioni.

## 2. — *Organizzazione e personale.*

Non risulta ancora intervenuta l'approvazione dello statuto dell'Azienda (73) e del disciplinare per i rapporti con gli esperti, sicché si rinvia, in argomento, alle considerazioni formulate nelle precedenti relazioni.

Sotto il profilo organizzativo, l'Azienda, non disponendo di una propria articolazione periferica, ha continuato ad avvalersi, caso per caso, degli Ispettorati dell'alimentazione e degli enti di sviluppo (nonché, in misura minore, degli Ispettorati dell'agricoltura), per quanto concerne le erogazioni delle integrazioni di prezzo, degli aiuti alla produzione e delle indennità compensative.

Trattasi, come già altra volta rilevato, di un rapporto di dipendenza funzionale che, nel caso degli Ispettorati, si giustappone a quello, di natura organica, intercorrente tra gli anzidetti uffici periferici e i sovraordinati organi ministeriali (74).

Quanto alla situazione del personale, il numero dei dipendenti del Ministero dell'agricoltura distaccati presso l'Azienda — la quale, come è noto, non ha propri ruoli organici — è stato di 117, di cui 41 appartenenti alla carriera direttiva amministrativa e tecnica, 58 a quelle di concetto ed esecutiva e 18 alla carriera ausiliaria. Risulta, pertanto, osservato il limite delle 99 unità, previsto dall'articolo 17 della legge istitutiva con espresso riferimento alle sole carriere direttiva di concetto ed esecutiva.

Nel corso del 1970 non è stato effettuato alcun rimborso di assegni fissi all'erario per il personale distaccato presso la Azienda. L'ultimo rimborso di cui si abbia notizia è quello — segnalato nella precedente relazione — concernente il personale dei ruoli dell'alimentazione per l'anno 1968.

Rientrano tra gli oneri di funzionamento — e se ne fa qui cenno per connessione di materia — i rimborsi ad enti pubblici delle spese da questi sostenute per la erogazione di integrazioni di prezzo nonché per il personale comandato presso gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, in relazione ai compiti di intervento a questi demandati dall'Azienda.

In particolare, sono stati liquidati, a saldo, 406,9 milioni a titolo di rimborso degli stipendi e degli altri assegni fissi spettanti al personale degli enti di sviluppo comandato presso gli Ispettorati per l'intervento relativo alla integrazione di prezzo dell'olio di oliva 1966-67. Allo stesso titolo,

---

(73) Il termine per la deliberazione dello statuto da parte del Consiglio di Amministrazione previsto dalla legge istitutiva ed ormai scaduto, è stato prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1971, n. 144.

(74) L'art. 9 della legge n. 144 del 1971 prevede ora che, per lo svolgimento dei compiti di gestione affidatili, l'Azienda si avvalga (non più in modo saltuario) degli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura, di quelli dell'alimentazione, nonché, eventualmente, degli enti di sviluppo.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

erano stati già erogati acconti per 465 milioni; sicché il complessivo onere sostenuto ammonta a circa 872 milioni. Se a questo importo si aggiungono i compensi per lavoro straordinario e le indennità giornaliera e di missione erogate nell'esercizio 1970 e precedenti, e si considera che le pratiche liquidate sino al momento del rimborso ascendono, secondo dati forniti dall'Azienda, a 886.607, è agevole trarne la conclusione che il costo unitario di ciascuna pratica, limitatamente all'utilizzo del personale degli enti (con esclusione, cioè, di ulteriori oneri vari) è di lire 1.470 circa.

Non altrettanto indicativi, perché parziali, sono i dati afferenti alle liquidazioni disposte, a favore sempre di enti di sviluppo, in relazione agli oneri sostenuti per l'erogazione di altre integrazioni di prezzo.

Quanto sopra esposto può offrire utili elementi di valutazione in sede di regolamento dei rapporti con gli enti di sviluppo affidatari di compiti dell'Azienda, da attuarsi mediante apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 9, 3° comma della legge 31 marzo 1971, n. 144.

### 3. - *Interventi.*

Perdura e si aggrava, col decorso del tempo, la irregolare situazione derivante dalla mancata definizione contabile della maggior parte delle gestioni di commercializzazione affidate a terzi dall'Azienda.

Come messo in evidenza nella precedente relazione, risponde a un rilevante interesse pubblico che la regolazione delle gestioni segua senza ingiustificati ritardi, traducendosi questi, decorso un limitato periodo di franchigia, in oneri aggiuntivi per pagamento di interessi moratori a favore degli assuntori dei servizi.

Sulla condizione di sostanziale inadempienza in cui versa l'Amministrazione, per il fatto di trascurare il perseguimento della cennata finalità di pubblico interesse, si richiama ancora una volta l'attenzione del Parlamento.

Di seguito si espongono, per taluni interventi, i dati di maggior rilievo.

a) *Interventi nel settore dei cereali.* - Neppure nel 1970 è stato possibile addivenire alla definitiva regolazione delle gestioni di commercializzazione del grano 1964-65 e 1965-1966, affidata all'Azienda, in surrogazione del Ministero dell'agricoltura. A ciò è stata principalmente di ostacolo la mancata determinazione del compenso spettante agli assuntori, che, a norma dei decreti ministeriali 1° giugno 1964 e 5 giugno 1965, deve essere stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere di apposito comitato, previsto dall'indicato decreto ministeriale del 1964.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, peraltro, ritenendosi surrogato a quest'ultimo Comitato, ha assunto, al fine di acquisire concreti elementi di valutazione in ordine alla misura del corrispettivo di cui trattasi, l'iniziativa di chiedere agli assuntori la presentazione dei conti secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura, con esposizione delle varie voci di compenso ritenute adeguate alla natura del servizio prestato.

È auspicabile che siano, comunque, rimossi gli ostacoli e che la definizione contabile delle gestioni di cui trattasi possa seguire in un ragionevole lasso di tempo.

Per le campagne di commercializzazione del grano 1966-1967, 1967-68, 1968-69 e 1969-70, condotte dall'Azienda con affidamento del servizio a vari assuntori, nessun atto di liquidazione è sinora pervenuto alla Corte.

La mancanza di dati definitivi non consente di sviluppare il discorso, iniziato nella precedente relazione, sulla entità degli oneri finanziari conseguenti a ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti. Non può, però, la Corte esimersi dal rilevare, di fronte alle dimensioni preoccupanti assunte dal fenomeno, come l'operato dell'Azienda - nella misura in cui i denunciati ritardi sono riconducibili a errori di impostazione o di calcolo, ovvero a generiche lentezze burocratiche - appaia non conforme al canone di correttezza, cui dovrebbe ispirarsi un organismo creato per attuare interventi di mercato.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Neppure si dispone di elementi circa gli oneri per interessi passivi, a contenere i quali sono stati concessi, a più riprese, nei vari esercizi, cospicui acconti agli assuntori, affievolendosi, così, per altro verso, l'interesse dei medesimi ad un sollecito corso delle pratiche di liquidazione.

Quanto alle integrazioni di prezzo per il grano duro 1967 e 1968, risultano quasi ultimate le relative istruttorie e liquidazioni ed erogata la quasi totalità degli stanziamenti di bilancio.

Le pratiche di integrazione di prezzo per il grano duro 1969 sono in buona parte anch'esse istruite e liquidate ed al pagamento si è provveduto con fondi stanziati nel bilancio dell'Azienda per il 1970.

Per l'integrazione di prezzo per il grano duro 1970, non è stato disposto, nel decorso anno, alcuno stanziamento; devesi, però, considerare che il termine per la presentazione delle domande è scaduto soltanto il 31 dicembre 1970.

Volge al termine, poi, l'istruttoria e la liquidazione delle pratiche per la corresponsione delle indennità compensative di fine campagna 1968 e 1969; i pagamenti, a carico dei fondi stanziati per le integrazioni di prezzo, sono stati eseguiti quasi per intero; nessuno stanziamento è stato disposto, nel corso del 1970, per l'indennità compensativa di fine campagna 1970.

b) *Interventi nel settore dei grassi.* — Non si dispone ancora dei dati di liquidazione finale della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1967-68. Nel 1970 l'Azienda ha provveduto alla vendita, prevalentemente mediante gare indette dalla C.E.E., dei residui quantitativi di olio acquistati dagli assuntori.

Per le campagne 1968-69 e 1969-70, la situazione di mercato non ha comportato conferimenti di prodotto all'intervento.

Per quanto concerne le integrazioni di prezzo all'olio di oliva, sono proseguite le operazioni di liquidazione e di pagamento relative alle campagne 1966-67 e successive. Altrettanto dicasi degli indennizzi per l'olio detenuto al 9 novembre 1966.

Risulta definita l'erogazione degli aiuti alla produzione di olii di vinaccioli 1966-67 e in via di ultimazione la liquidazione e il pagamento di quelli relativi alle campagne 1967-1968 e 1968-1969.

Esaurito nello scorso anno il pagamento dell'integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole di produzione 1967-68, è proseguito, nel 1970, il pagamento dell'integrazione relativa al 1968-69. Non risultano, invece, disposte erogazioni per il 1969-70.

c) *Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.* — Le modifiche introdotte dalla nuova disciplina comunitaria, di cui si è fatto cenno nel primo paragrafo, sono volte a sollecitare gli interventi delle associazioni di produttori, ad assicurare ad essi il rimborso integrale delle somme corrisposte per il prodotto ritirato e ad indirizzare verso una migliore utilizzazione i prodotti sottratti alla commercializzazione.

In particolare, gli interventi contributivi in favore delle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri di ortofrutticoli dalla vendita, non sono più subordinati all'emanazione del decreto ministeriale di constatazione della situazione di crisi (semplice) nel mercato.

Ciò ha consentito alle associazioni interessate di procedere ai ritiri con maggiore tempestività ed elasticità, con riflessi positivi per il generale andamento del mercato, tanto vero che nel corso del 1970 non si sono verificati interventi diretti dell'Azienda. Ciò anche se si sono avute dichiarazioni di crisi grave che non hanno dato luogo, come ora detto, a interventi diretti per il ritiro dei prodotti dal mercato o perché l'AIMA si è avvalsa della facoltà di esonero prevista da apposita norma comunitaria, o perché i prezzi, dopo una momentanea discesa al disotto di quello di acquisto C.E.E., hanno rapidamente riguadagnato, e superato, detto livello.

Per quanto concerne i decorsi interventi in occasione di dichiarazioni di crisi grave, come pure per l'intervento speciale 1969 sulle arance dolci, in mancanza dei dati di liquidazione finale, si segnala soltanto che è proseguita la concessione di acconti nella misura del 90 per cento delle somme anticipate dagli assuntori dei servizi.

I ritiri di prodotti ortofrutticoli dal mercato a seguito di dichiarazione di crisi (semplice), o per l'anzidetto intervento spontaneo delle organizzazioni di produttori, hanno dato luogo ad ingenti elargizioni di contributi da parte dell'Azienda. Di più modesto importo le compensazioni finanziarie erogate, in applicazione di speciali misure adottate dalla C.E.E., per la commercializzazione delle arance e dei mandarini nell'ambito della Comunità e per la trasformazione di talune varietà di arance da parte di operatori comunitari.

d) *Interventi nel settore dei prodotti lattiero-caseari.* — Al termine di chiusura della campagna di commercializzazione del burro 1969-70, nessuna offerta di burro da ammassare era pervenuta agli Enti assuntori, secondo i dati in possesso dell'Azienda.

All'inizio della campagna 1970-71, si è determinata, invece, la necessità di un intervento (acquisto di un quantitativo di burro fresco nazionale, reimmesso sul mercato, a un prezzo pari a quello di acquisto, dopo il periodo minimo di giacenza di 4 mesi), sui risultati del quale si fa riserva di riferire, non essendo ancora pervenuti gli atti di liquidazione.

## CAPITOLO V

### MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

#### 1. — *Considerazioni generali.*

L'attività del Ministero del bilancio e della programmazione economica, stante la peculiarità dei compiti ad esso affidati, non presenta un suo spiccato rilievo per quanto attiene alla diretta gestione di fondi, nonché — al contrario di quanto avviene per il Ministero del tesoro — ad adempimenti che condizionino l'avvio e lo svolgimento di procedure di spesa da parte di altre Amministrazioni.

Di ciò, sotto il primo profilo, offre manifesta indicazione lo stato di previsione della spesa del Ministero, tanto nel volume complessivo della spesa — comparativamente modesto — quanto nella destinazione di essa, limitata agli oneri di funzionamento dei servizi ministeriali (circa due terzi del totale) e di altri organismi, come l'ISPE e l'ISCO, investiti di compiti ausiliari del Ministero medesimo (75).

Ne segue che gli elementi acquisiti dalla Corte nell'esercizio del proprio controllo restano entro i cennati limiti, è che solo indirettamente può esserne desunta, attraverso le indicazioni che essi offrono, relative al concreto impiego dei fondi ed all'assetto organizzativo dei servizi, una valutazione dell'attività del Ministero inerente alle sue funzioni peculiari.

La Corte, tuttavia, non ha mancato di mostrarsi consapevole dei problemi di non indifferente portata che in ordine a tali funzioni si pongono, avendo di mira gli obiettivi perseguiti sia con la istituzione stessa del Ministero, sia, e soprattutto, con l'organica e fondamentale riforma introdotta dalla legge 27 febbraio 1967, n. 48, il cui aspetto saliente sta nell'averne integrato i compiti originari con quelli relativi alla programmazione economica (che assumono carattere preminente sui primi), dando vita, altresì, ad un organo, quale il C.I.P.E., destinato a svolgere in materia un ruolo determinante.

Dei cennati problemi è stata fatta puntuale disamina nelle relazioni concernenti gli esercizi 1967 e 1968, analizzando le realizzazioni già conseguite sul piano strutturale e su quello funzionale, e le prospettive di una adeguata strumentazione procedurale. Ciò allo scopo di meglio definire la posizione e le modalità di svolgimento dei compiti del Ministero e del C.I.P.E., particolarmente nei loro rapporti con gli organi costituzionali (Parlamento, Governo, C.N.E.L.), nonché, deve ora aggiungersi, con le Regioni: compiti dal cui contenuto, fissato per legge, può ricavarsi l'acquisizione all'ordina-

(75) Un indice del grado di funzionalità dei servizi può ricavarsi dal fatto che, a fronte di una previsione complessiva di spesa per 4,4 miliardi, i fondi utilizzati ammontano a 3 miliardi.

mento positivo di metodi e principi informatori dell'attività pubblica nei suoi sempre più vasti settori di intervento.

Della iniziativa diretta, in sede legislativa, ad un consolidamento istituzionale delle strutture e dei principi suddetti, è indice una serie di elementi di rilievo quali la riconferma, nei nuovi regolamenti recentemente approvati dalle due Camere, della previsione di apposite Commissioni permanenti (76) nella cui denominazione figura espressamente, accanto alla materia del bilancio, quella della programmazione economica (ed il collegamento fra le due materie, nelle attribuzioni del Ministero come in quelle delle citate Commissioni, non può non costituire una impegnativa indicazione anche in tema di impostazione del bilancio); la ripresentazione, all'inizio della legislatura attuale, del disegno di legge governativo recante « Norme sulla programmazione economica » (77); la discussione, in corso al Senato, sul disegno di legge n. 1361, recante modifiche ed integrazioni alla cennata legge n. 48, ed ispirato, fra l'altro, a meglio valorizzare ed a maggiormente connettere con la fase dell'elaborazione del piano quella della sua attuazione; il richiamo, fatto da ultimo nella relazione della V Commissione permanente del Senato sul disegno di legge relativo al bilancio di previsione 1971 (78), al problema del collegamento fra bilancio e programmazione ( a conferma dell'indicazione prima rilevata).

In rapporto ai significativi e qualificati elementi fin qui elencati, ed alla logica in essi implicata, l'attività del Ministero appare destinata ad un progressivo potenziamento, anche se il 1970 non ha visto, come risulta dai paragrafi che seguono, sensibili miglioramenti in ordine a quelle insufficienze di carattere organizzativo di cui si è fatto parola anche nell'ultima relazione.

## 2. - *Organizzazione e personale.*

Come or ora osservato, le situazioni organizzative segnalate nelle precedenti relazioni non hanno subito mutamenti di rilievo nell'esercizio in esame.

In tema di personale, risultano notevoli le vacanze, particolarmente significative nella carriera dei consiglieri economici, dove immutata è rimasta la situazione rappresentata nella precedente relazione, non essendo stato indetto alcun concorso per l'accesso alla qualifica iniziale, né emanate le necessarie norme regolamentari per disciplinare i concorsi medesimi.

Durante l'anno sono stati portati a termine i concorsi riservati, fra l'altro, a personale « comune in servizio » presso il Ministero, come previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086. Dall'esame degli atti è emerso che fra i concorrenti figuravano anche estranei all'Amministrazione incaricati di particolari studi, dal che può dedursi come, contrariamente alla natura ed al contenuto proprio degli incarichi, l'Amministrazione avesse dato luogo alla costituzione di rapporti continuativi di servizio.

Per i compiti della programmazione, il Ministero si è avvalso di personale assunto con contratto a termine regolato dalle norme di diritto privato. Al 31 dicembre 1970 risultavano in servizio complessivamente 49 unità.

## 3. - *Servizi della programmazione.*

Ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, organismo primario dell'attività di indagini, studi e rilevazioni ai fini della programmazione è l'ISPE, al quale si aggiungono, come normali ausiliari dell'attività del Ministero per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'ISCO e l'ISTAT, istituti tutti che ricevono, i primi due a carico del Ministero del bilancio ed il terzo a

(76) Senato, art. 22, n. 5; Camera, art. 22, V.

(77) Senato, n. 18C. Il Ministero del bilancio ha recentemente sostenuto l'opportunità di dare precedenza all'elaborazione del secondo programma quinquennale rispetto all'esame delle norme sulle procedure di piano (Senato, Commissioni, 13-14 aprile 1971, pag. 41).

(78) Senato, n. 1660-A, pag. 30 sgg.



carico del Ministero del tesoro, notevoli contributi annuali. Ulteriori somme risultano erogate ai predetti istituti, a titolo di rimborso spese per l'espletamento di studi affidati con apposite convenzioni. A parte l'Istituto centrale di statistica, che persegue più ampie finalità su un piano generale, l'ISPE e l'ISCO svolgono compiti affini, e, per qualche aspetto, molto simili, anche se il primo esclusivamente secondo le direttive del Ministero, per i soli compiti della programmazione, mentre il secondo, dotato di maggiore autonomia, svolge studi ed indagini essenzialmente nel campo economico-finanziario.

Altra particolare notazione, che concerne specificatamente l'ISPE, è da fare in ordine alla perdurante mancanza, a ben quattro anni dalla creazione dell'Istituto, del regolamento del personale, situazione, questa, che è anche influenzata dalla richiesta del personale di uno stato giuridico ed economico diverso da quello configurato dalla stessa previsione di legge. Tale situazione, che sarebbe attualmente allo studio per l'adozione di nuove iniziative legislative, non manca di determinare, in concreto, notevoli inconvenienti nell'assolvimento dei compiti, essenzialmente di natura tecnico-scientifica, dell'Istituto medesimo.

Oltre ad avvalersi dell'attività dei suddetti organismi, il Ministero ha commissionato, in base a convenzioni, particolari studi ad altri enti pubblici e società anche estere, con una spesa complessiva di 48,6 milioni, conferendo altresì 144 incarichi a singole persone.

## CAPITOLO VI

### MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

#### 1. - *Considerazioni generali.*

Come accennato nella precedente relazione, nella materia del commercio con l'estero sono conferite attribuzioni, oltre che al Ministero di cui trattasi, a quello degli affari esteri e del tesoro, mentre interventi di natura finanziaria per il credito all'esportazione fanno carico ad enti pubblici; questa partizione di competenze comporta problemi di coordinamento, dei quali si è fatto ugualmente cenno in precedenti relazioni.

In ordine alla struttura dello stato di previsione della spesa, mentre restano attuali le passate osservazioni concernenti la commistione di competenza nella gestione di alcuni capitoli (79) e la mancata indicazione puntuale dell'oggetto di altri (80), va fatto in particolare cenno della iscrizione di 4,2 miliardi (capitolo 5061), per concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi della legge 1° agosto 1959, n. 703, sui prestiti e mutui accordati da Istituti di credito ad imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari. L'iscrizione è stata disposta, in luogo di quella di 900 milioni prevista per il 1970 a termini della legge 703 - come risulta dalla tabella 16 annessa al disegno di legge sul bilancio di previsione - « per integrare lo stanziamento delle somme autorizzate dalla legge... e non iscritte negli esercizi dal 1959-60 al 1966 » (81). Per talune considerazioni in argomento si rinvia a quanto esposto in altra parte della presente relazione (82).

(79) In difformità a quanto prescrive l'articolo 37 della legge di contabilità generale dello Stato e l'articolo 133 del relativo regolamento - secondo i quali l'iscrizione di capitoli in bilancio va disposta distintamente in relazione, tra l'altro, alla diversità dei servizi - gli stanziamenti dei capitoli 1251, 1252, 1253 e 1311 sono congiuntamente amministrati da più Direzioni generali.

(80) Trattasi dei capitoli 1274, 1275 e 1278.

(81) Gli stanziamenti da iscriverne a norma della legge n. 703 ammontavano a: 600 milioni per il 1959-60; 700 per il 1960-61; 800 per il 1961-62; 900 per il 1962-63; ed il 1963-64; 450 per il 2° semestre 1964; e 900 per il 1965 ed il 1966. Negli esercizi indicati è stata, invece, disposta l'iscrizione di: 20 milioni per il 1959-60; 46,7 per il 1960-61; 166,7 per il 1961-62; 266,7 per il 1962-63; 416,7 per il 1963-64; 500 per il 2° semestre 1964; 650 per il 1965; 800 per il 1966.

(82) Parte I, Capitolo I, paragrafo 3.

Quanto alla gestione della spesa è nuovamente da rilevare come essa abbia luogo, per gran parte, in via indiretta, poiché l'Amministrazione, per le iniziative di propria competenza, si avvale dell'opera dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero ed utilizza altresì enti, istituti e società che provvedono ad erogare ai beneficiari i fondi ad essi trasferiti dal Ministero. La liquidazione ed il pagamento del saldo dei contributi, concessi a detti enti, avvengono a presentazione dei rendiconti e ciò comporta il formarsi di residui. I risultati della gestione del 1970 evidenziano, nel complesso, sulla competenza dell'esercizio, impegni per 22,3 miliardi, e pagamenti per 14 miliardi, con 8,3 miliardi di residui che si aggiungono a quelli dei precedenti esercizi con un totale di 13,4 miliardi.

## 2. - *Organizzazione.*

In materia d'organizzazione amministrativa, ricordato che è ancora in funzione la Delegazione tecnica presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, creata come organo provvisorio (articolo 4 della legge 22 novembre 1954, n. 1127), va segnalato il ritardo con il quale sono resi i rendiconti delle spese erogate (83).

Nell'ambito dell'Amministrazione centrale è stato costituito un ufficio speciale per lo studio di problemi economici di preminente rilievo, cioè per un'attività che per sua natura si ricollega a quella svolta dagli altri servizi ministeriali.

## 3. - *Attività ed interventi finanziari.*

Come accennato al precedente paragrafo 1, l'attività nel settore del commercio estero viene sostanzialmente svolta tramite l'ICE e altri enti ai quali tutti sono stati trasferiti 19,1 miliardi su una spesa complessiva del Ministero di 22,3 miliardi.

All'Istituto nazionale per il commercio con l'estero sono stati accordati circa 17,7 miliardi, dei quali 7,5 a titolo di contributo nelle spese di funzionamento, 3 per le spese d'organizzazione e di funzionamento dei servizi d'informazione e di penetrazione commerciale all'estero, e 7,2 per contributi destinati a singole iniziative intese alla tutela e allo sviluppo della esportazione.

L'ICE ha curato il potenziamento della rete commerciale all'estero mediante l'apertura di nuovi uffici che operano, sia pur in via indiretta, a fianco di quelli commerciali delle Rappresentanze diplomatiche.

Per favorire l'azione di penetrazione nei mercati esteri sono stati, altresì, concessi sussidi alle Camere di commercio italiane all'estero (84). L'applicazione della legge 1° luglio 1970, n. 518, che ne disciplina il riordinamento ed in particolare delle norme che rendono più agevole il ricorso al sussidio (85), potrà portare ad un ulteriore incremento dell'attività di questi enti.

La promozione, nel territorio nazionale, delle esportazioni è stata prevalentemente curata dai Centri operativi per il commercio estero, da tempo funzionanti presso le più importanti Camere di commercio, mediante varie forme di assistenza. La formazione di esperti di tecnica del commercio internazionale è stata anche nel 1970 curata dall'ICE, dall'Unione nazionale della istruzione tecnica e professionale e dal Ministero a mezzo di apposito fondo.

Le concessioni di contributi negli interessi di prestiti e mutui a favore di imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari (legge 1° agosto 1959, n. 703) risultano in aumento rispetto al precedente esercizio, ed è altresì salita la incidenza, sul totale, dei contributi accordati ad aziende operanti nel Mezzogiorno (86).

(83) L'ultimo rendiconto prodotto alla Corte concerne l'esercizio 1967.

(84) L'importo di 320 milioni è stato ripartito fra 32 camere di commercio, con un importo massimo di 21 milioni, per quella di Parigi, e minimo di 3,5 milioni, per quella di Tangeri.

(85) In base a detta legge non è più richiesto un numero minimo di soci per conseguire i sussidi ed è previsto che sulle richieste relative si pronunci, con parere motivato, la Rappresentanza diplomatica italiana competente.

(86) I contributi concessi nel 1969 erano stati 15, mentre nel 1970 sono stati 31; di essi rispettivamente 2 e 14 sono stati accordati ad aziende operanti nel Mezzogiorno.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul totale delle autorizzazioni di spesa al 31 dicembre 1970, per 13,5 miliardi, risultano impegnati — per l'intero periodo di operatività della legge, e cioè dal 1959-60 al 1977 — 10,1 miliardi, di cui 4,9 miliardi fino al 1970. Gli impegni assunti nel 1970, per oltre 2,4 miliardi, hanno di gran lunga superato quelli dei precedenti esercizi (785,3 milioni del 1969 e 799 milioni circa del 1968).

I pagamenti, invece, hanno proceduto nel 1970 più a rilento che negli anni antecedenti: rispetto ai 429,9 milioni del 1969 ed ai 481,6 del 1968, essi hanno toccato appena 283,1 milioni. Sul ricordato importo complessivo di impegni di 4,9 miliardi, l'ammontare dei pagamenti è di 1,7 miliardi: resta confermata perciò, anche in questo settore, la generale difficoltà di accelerare i tempi tecnici dell'erogazione della spesa pubblica. Sull'argomento mette conto di riportarsi alle considerazioni, dalla Corte più volte formulate in precedenti relazioni, pur se occorre riconoscere che in materia ha indubbiamente rilievo la struttura del procedimento.

Tra le iniziative per la diffusione del prodotto italiano, realizzate attraverso la partecipazione a mostre e fiere, sia in Italia che all'estero, vanno segnalate quelle relative al settore della moda. Gli interventi finanziari sono stati di circa 1,1 miliardi (87). Nello stesso settore ha operato, altresì, l'Ente italiano della moda, che fruisce di un contributo annuale di 250 milioni del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, nonché di erogazioni da parte di vari enti locali. L'importanza assunta, nel campo dell'esportazione, dall'industria tessile e dell'abbigliamento, induce ad auspicare un funzionale coordinamento delle manifestazioni ed un più deciso impegno dell'Ente Moda (88), anche per ridurre la estrema varietà, e la conseguente dispersività delle iniziative sinora realizzate da organizzazioni private che si pongono come intermediarie tra lo Stato e le Case di moda.

## CAPITOLO VII

## MINISTERO DELLA DIFESA

1. — *Considerazioni generali.*

Gli impegni assunti nel 1970 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (1.655 miliardi), come nei precedenti esercizi, risultano in prevalenza assorbiti dagli oneri relativi al personale.

Tra le caratteristiche della gestione, di cui si è fatto cenno nelle precedenti relazioni, è da ricordare l'assunzione di impegni di importo rilevante, a carico degli esercizi successivi (89), il che dà luogo ad una accentuata rigidità del bilancio.

Tra le cause di formazione dei residui passivi (733,6 miliardi, al 31 dicembre 1970), a parte le variazioni tardive o postume di bilancio, può farsi riferimento, per quanto riguarda gli assegni e indennità per il personale in servizio, alle procedure tipiche del settore che consentono alle Direzioni di amministrazione di rendicontare con speciale contabilità sui residui (articolo 488 del Regolamento approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443) le somme ricevute e quelle pagate per la sistemazione dei conti degli enti militari riferiti all'esercizio precedente. Per gli acquisti di beni e servizi, la formazione dei residui è, in molti casi, da porre in relazione ai tempi non brevi richiesti per la realizzazione di opere o commesse militari, nonché alle fasi che ne precedono l'esecuzione (programmazione tecnica, progettazione, pareri degli Organi tecnici e consultivi) ovvero la seguono (collaudi, liquidazione del saldo).

(87) Sono stati accordati contributi per 633,9 milioni all'Istituto commercio con l'estero, per 30 iniziative, e 437,5 milioni a Centri di moda, per 14 iniziative.

(88) Relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione dell'Ente per gli esercizi finanziari 1968 e 1969, in corso di stampa.

(89) L'importo complessivo degli impegni a carico degli esercizi successivi (1971-1975) supera alla fine del 1970 111 miliardi (186 miliardi, alla fine del 1969).

In ordine alle gestioni extrabilancio, la situazione non si presenta con aspetti dissimili da quelli posti in evidenza nelle precedenti relazioni, in particolare per quelle operanti, in senso lato, nel settore assistenziale (90).

## 2. — *Organizzazione dei servizi.*

Anche nel 1970, non sono intervenuti provvedimenti legislativi e regolamentari atti a risolvere organicamente i numerosi problemi che derivano dalla frammentarietà e incompletezza della normativa vigente. risalente, in parte, al periodo anteriore all'ultimo conflitto, il cui aggiornamento e coordinamento si rende particolarmente necessario, a seguito dell'unificazione dei servizi della Difesa, già da tempo attuata, senza che ad essa abbia compiutamente corrisposto un'effettiva unità di indirizzo.

Come la Corte ha avuto più volte occasione di rilevare, permane, in ispecie, l'esigenza di una nuova disciplina, più adeguata e completa, dei vari enti e comandi militari, talora funzionanti solo di fatto, ma tutti con attribuzioni di particolare importanza anche sotto il profilo gestorio.

Nell'ambito di una riorganizzazione dei vari enti e comandi, è da tener presente che i compiti attribuiti al Commissariato per le onoranze ai caduti dovrebbero essere in via d'esaurimento, considerato l'arco temporale (oltre un ventennio) dell'attività svolta, e che la legge 9 gennaio 1951, n. 204, prevede la possibilità di affidare in perpetuo alle amministrazioni comunali la manutenzione e la custodia dei cimiteri di guerra già sistemati.

In materia di ordinamento, nel 1970 sono state emanate le norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98) della legge istitutiva dell'Accademia di sanità interforze — uno dei pochi settori compiutamente disciplinati — nonché vari decreti interministeriali istitutivi di Commissioni tecniche incaricate di esaminare prototipi di armi o di compiere studi in materie di interesse militare.

Particolare menzione merita, infine, il protrarsi, da oltre otto anni, della utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di personale dipendente dalla Direzione generale del demanio della Difesa per lavori di progettazione, costruzione ed ampliamento di aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili, consentita in via transitoria (articolo 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141 (91)).

## 3. — *Personale militare.*

Nel suo insieme, la situazione del personale militare si presenta, anche nel 1970, con caratteristiche immutate rispetto a quelle più volte dalla Corte descritte. Invero, il meccanismo del « collocamento a disposizione » continua ad essere causa prevalente dell'eccedenza, rispetto alle dotazioni organiche, degli ufficiali di grado elevato che, in ragione del numero rilevante, sono prevalentemente destinati a svolgere mansioni meramente amministrative e non ad esercitare effettiva funzione di comando corrispondente al grado.

L'emanazione dei provvedimenti di stato e di avanzamento ha avuto luogo ancora con notevole ritardo, rispetto alla effettiva attribuzione ed esercizio delle relative funzioni, nei casi di promozione del personale in servizio permanente effettivo e di nomina o richiamo degli ufficiali di complemento, pur se è da notare la tendenza a contenere detto ritardo, a seguito delle osservazioni in proposito mosse dalla Corte.

Come più volte ricordato, si rende opportuna l'adozione di norme regolamentari, idonee ad assicurare l'uniforme e obbiettiva applicazione delle disposizioni legislative vigenti, in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali (92), di concessione di licenze, congedi e

(90) Per generali considerazioni, veggasi Parte II, Sezione II, Capitolo II.

(91) In ordine alle cause della esposta situazione, veggasi quanto detto al capitolo XXVI paragrafo 1.

(92) Per i sottufficiali delle tre Forze armate, poi, si rende necessario l'aggiornamento ed il coordinamento della normativa concernente l'avanzamento.

aspettative — ora disposte sulla base di disposizioni di carattere interno — di costituzione e composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi, attualmente formate secondo criteri, di volta in volta, diversi, nonché di determinazione delle materie di esame e di criteri per la valutazione dei titoli.

In tema di reclutamento, la situazione nel 1970 non è stata diversa, nel suo insieme, da quella esposta nella precedente relazione; permane, in particolare, il fenomeno della scarsa affluenza di candidati ai concorsi per alcuni ruoli della Marina e soprattutto per i ruoli sanitari delle tre Forze armate.

La legge 27 maggio 1970, n. 365, ha dato inizio alla revisione e all'adeguamento di alcune tra le molte idennità a vario titolo spettanti al personale militare. Sarebbe opportuno, come già osservato in precedenti relazioni, che il riordinamento venisse esteso ai numerosi altri compensi, taluni dei quali appaiono non più rispondenti alle attuali caratteristiche dei servizi.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento di missione, la molteplicità dei capitoli di spesa, afferenti agli oneri relativi, consiglia un attento esame, inteso a valutare la possibilità di opportune unificazioni, nei limiti consentiti dall'articolazione dei servizi.

#### 4. — *Personale civile.*

Gli organici del personale civile sono, tuttora, caratterizzati, specie nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, da numerose posizioni soprannumerarie, che risultano, per contro, in sensibile diminuzione (da 31 a 6) nella carriera direttiva, per effetto dei collocamenti a riposo nello esercizio disposti nella qualifica di Ispettore generale.

Da notare, poi, la riduzione del numero complessivo dei dipendenti non di ruolo.

Alla fine dell'esercizio risultavano disponibili ancora molti posti da utilizzare per le assunzioni obbligatorie, tenuto conto della percentuale fissata per le carriere esecutiva ed ausiliaria. Non numerose le assunzioni disposte nel 1970, il che è da porre in relazione a molteplici cause, individuabili, tra l'altro, nella necessità di acquisire dagli interessati una documentazione completa e di procedere, nel caso degli invalidi, alla opportuna valutazione della effettiva idoneità al servizio. Per quanto riguarda, in particolare, gli invalidi civili, sono risultate rilevanti difformità tra i giudizi diagnostici delle Commissioni provinciali, istituite a norma della legge 6 agosto 1966, n. 625, e quelli resi dalle Commissioni mediche designate dall'Amministrazione.

È proseguita l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, che condurrà alla nuova strutturazione dell'organico del personale operaio. Il personale in servizio al 31 dicembre 1970 era di complessive 42.433 unità rispetto all'organico provvisorio di 47.959, determinato, per l'anno, in base al citato decreto presidenziale.

A seguito delle nomine di operai per chiamata diretta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, disposte nell'anno (in numero di 484), risultano sinora assunti in servizio meno di un terzo (2.297) degli aventi titolo (7.332).

#### 5. — *Acquisto di beni e servizi.*

I dati relativi all'attività negoziale posta in essere dell'Amministrazione nel 1970 e riportati in altra parte della presente relazione (93), mostrano, nel loro insieme, come la scelta dei sistemi, per l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture abbia seguito criteri non diversi da quelli in passato descritti.

È, tuttavia, da notare l'ulteriore incremento dell'importo complessivo (300 miliardi circa) rispetto ai 201 miliardi del 1969, dei contratti a trattativa privata, pur numericamente diminuiti, incremento al quale fa riscontro una lieve flessione, di importo (212 miliardi circa rispetto ai 230 miliardi del 1969) e di numero, dei contratti conclusi con il sistema della licitazione privata.

(93) Parte IV, capitolo I, prospetto allegato.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Possono, comunque, essere richiamate in tema di trattativa privata, le considerazioni altra volta formulate in ordine all'opportunità di un più esteso ricorso alle indagini esplorative di mercato.

Per quanto attiene alle clausole dei contratti, risultano in aumento gli esoneri dall'obbligo di prestare cauzione, previo miglioramento del prezzo (oltre il 60 per cento dei contratti). È, tuttavia, da notare che attualmente assai limitati sono i casi di inadempienza.

La pluralità dei capitolati generali d'onere disciplinanti i rapporti contrattuali ha dato, poi, luogo ad incertezze, in particolare nel caso di prestazioni atipiche, circa il capitolato al quale, nella specie, doveva farsi riferimento.

Numerosi sono, inoltre, risultati i casi di esecuzione dei contratti, anteriormente non soltanto alla registrazione ma, talvolta, anche all'approvazione ministeriale. È dato constatare, infatti, un notevole ritardo nel perfezionamento degli atti negoziali, con la conseguenza che i relativi decreti vengono trasmessi alla Corte a rapporto pressoché esaurito e, in alcuni casi (94), persino dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto per l'esecuzione.

Ciò che più conta rilevare sono, però, i riflessi che tale fenomeno può determinare nell'ulteriore svolgimento dei rapporti sia per ritardi nei pagamenti, con le relative ripercussioni sulla gestione delle ditte ed industrie fornitrici, sia anche per l'irregolare ricorso che, altrimenti, si fa, in molti casi, ai fondi delle anticipazioni, per provvedere ai pagamenti stessi.

A ciò si aggiunga che risulta frequente, l'instaurarsi di rapporti di fatto che si rende, poi, necessario sanare mediante riconoscimenti di debito. La maggior parte degli atti di tal genere, riferiti al 1970, consegue all'occupazione senza titolo di immobili, ovvero al protrarsi delle loro utilizzazione successivamente alla scadenza dei contratti di locazione non tempestivamente rinnovati. L'onere relativo, che assume, di anno in anno, dimensioni crescenti, è stato, per il 1970, di complessivi 595 milioni, rispetto ai 213 milioni circa del 1969.

Altro aspetto caratteristico dell'attività negoziale è costituito dalla frequenza dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione si avvale della facoltà di ordinare l'aumento, nella misura del quinto contrattuale, delle forniture e dei lavori (articolo 11 della legge di contabilità generale).

Con riferimento, poi, al diffuso ricorso agli atti aggiuntivi, intensi a variare, in corso d'esecuzione, le clausole contrattuali è da notare, per quanto concerne, in particolare, i contratti di appalto, che la modifica degli elementi del contratto è, talvolta, risultata tale da alterare sostanzialmente la natura delle opere commesse.

Va anche segnalato, che spesso risultano disapplicate le clausole dei capitolati in materia di penali, tant'è che la sanzione viene inflitta o esattamente applicata solo a seguito di osservazioni della Corte.

Nel caso di inadempienza del contraente, risulta che la Amministrazione procede sempre alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, anziché procedere alla esecuzione in danno.

In tema di revisione dei prezzi contrattuali, l'atipicità dei contratti dell'Amministrazione non sempre consente il riferimento alle tabelle determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 giugno 1968 (articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93), e quindi una sollecita definizione del procedimento.

Anche l'applicazione della recente legge 9 febbraio 1970, n. 76, non ha consentito una maggiore tempestività e non infrequenti sono state, pertanto, le richieste di interessi sulla somme dovute a seguito di revisioni tardive.

Ancora irrisolti si presentano i problemi connessi agli acquisti all'estero, effettuati, in gran parte, senza l'osservanza delle norme di contabilità, che risultano, in genere, non compatibili con le regole e le consuetudini del commercio internazionale ovvero con le speciali clausole imposte dal venditore, quasi sempre operante in regime di monopolio legale o in una situazione che gli assicura di fatto l'esclusiva della produzione o dello smercio in un determinato settore.

---

(94) Trattasi, in particolare, di contratti di prestazioni di opera (d'insegnamento o sanitaria) e di somministrazione.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, la necessità di depositare presso istituti bancari esteri ingenti somme, a titolo di deposito vincolato, richiesto da industrie o governi stranieri, a garanzia dei contratti concernenti la fornitura di materiali ed armamenti, continua ad essere la causa principale del considerevole ritardo nella resa dei rendiconti relativi agli accreditamenti all'uopo disposti (95).

È da aggiungere che non sono stati mai effettuati versamenti in Tesoreria di somme a titolo d'interesse sui depositi bancari vincolati all'estero, pur trattandosi, di denaro che, nella maggior parte dei casi rimane giacente per lunghi periodi.

Vanno richiamate, infine, in tema di servizi in economia le considerazioni formulate negli anni decorsi, particolarmente per quanto riguarda la funzione che potrà essere assolta in materia dell'emanando regolamento unificato interforze.

#### 6. - *Indennizzi per « servitù militari » ed altri risarcimenti.*

Oltre ai già ricordati riconoscimenti di debito, intesi a definire rapporti non tempestivamente disciplinati con atto negoziale, particolare cenno va fatto degli indennizzi ai proprietari di immobili, in conseguenza dei limiti imposti nell'interesse della difesa militare (cosidette servitù militari).

Risulta, infatti, che l'Amministrazione non ha dato, sinora, concreta attuazione alla legge 8 marzo 1968, n. 180 che, innovando alla precedente disciplina, stabilisce la misura dell'indennizzo annuale sulla base del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati e prescrive, inoltre, la revisione delle servitù imposte anteriormente alla sua entrata in vigore, al fine di accertare se le esigenze militari ne consentano o meno l'abolizione.

Nonostante la scadenza del termine triennale all'uopo fissato dalla legge, la revisione generale anzidetta non è stata effettuata, né sono stati corrisposti gli indennizzi in dipendenza dei vincoli imposti sui beni privati (96), come è dimostrato dal fatto che, dei fondi appositamente stanziati in bilancio, (635 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970), sono stati erogati in media soltanto 5 milioni l'anno, in massima parte per spese accessorie.

Sono da ricordare, infine, i numerosi provvedimenti di risarcimento dei danni materiali, a persone o cose, in conseguenza di incidenti stradali (n. 1627) verificatisi per colpa e con concorso di colpa del conducente l'autoveicolo militare, con un onere complessivo di oltre 1 miliardo, nonché quelli relativi ai danni cagionati a proprietà immobiliari, per i quali risultano liquidati, nel 1970, 680 milioni circa.

### CAPITOLO VIII

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

##### 1. - *Considerazioni generali.*

Nel 1970 sono state iscritte (capitolo 3400), per l'ultima volta, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) le maggiori somme destinate alla attuazione del nuovo ordinamento del Ministero. Lo stanziamento relativo (9 miliardi) è stato utilizzato per intero per fornire dotazione ai capitoli di una nuova istituzione o per incrementare capitoli già esistenti.

Immutata è la situazione esposta anche nelle precedenti relazioni, per quel che riguarda il fondo di anticipazione delle spese urgenti degli uffici all'estero (articoli 64 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 18).

(95) Le somme da rendicontare superano i 211 miliardi.

(96) La superficie dei terreni asserviti si aggira intorno ai 300 mila ettari e circa 100 mila sono le ditte proprietarie in attesa di indennizzo.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il relativo stanziamento di 4 miliardi è rimasto inutilizzato, in quanto la procedura dei prelevamenti, richiedendo tempi lunghi per il pagamento, mal si presta a soddisfare l'esigenza di tempestività, connaturale alle spese urgenti.

Per quanto concerne, infine, la situazione dei residui, è da notare che la loro formazione è da ricondurre in alcuni casi (capitoli 3092 e 3154), all'oggetto della spesa (97); in altri (capitoli 3031 e 3093), alla complessità del relativo procedimento (98).

## 2. - *Organizzazione e personale.*

L'organizzazione all'estero è stata ulteriormente potenziata nel 1970 con l'istituzione di Ambasciate, Consolati generali e Uffici consolari.

Nell'ambito dell'organizzazione interna del Ministero particolare rilievo assume la meccanizzazione di servizi con i moderni sistemi elettronici e la prevista costituzione di un centro di documentazione automatica, per la cui realizzazione sono state stipulate convenzioni con enti ed esperti.

Utilizzando le disponibilità organiche - accresciute da 2.550 a 5.045 unità dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (99) - l'Amministrazione ha posto fine, mediante un congruo aumento dei funzionari destinati presso sedi all'estero con funzioni di ambasciatore, al sistema dell'accreditamento contemporaneo presso più Stati. Sono stati, poi, istituiti nuovi posti nella piante organiche degli uffici all'estero sia per i servizi commerciali sia per quelli sociali e dell'emigrazione. Infine, in attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, è stato indetto il primo dei cinque concorsi per titoli, da espletare annualmente per l'immissione in soprannumero, nei ruoli organici delle carriere di cancelleria, di assistenza commerciale, esecutiva ed ausiliaria, del personale di cittadinanza italiana attualmente in servizio, a contratto, presso sedi all'estero (100).

Anche nel 1970 il Ministero degli affari esteri ha curato la realizzazione dei corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, sia direttamente, sia a mezzo dell'Istituto diplomatico, al quale dal prossimo anno sarà affidata in via estensiva la realizzazione di questi corsi, com'è nelle finalità della sua istituzione.

Dal 1971, infatti, è stato soppresso, come più volte suggerito dalla Corte in precedenti relazioni, il capitolo 1611 relativo a spese per l'organizzazione di corsi a cura del Ministero.

In tema di incarichi ad estranei all'Amministrazione, a parte quelli conferiti ai sensi dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, di numero non rilevante, va segnalata l'utilizzazione di esperti per lo svolgimento di attività che richiedono particolare competenza tecnica (41 sul numero

---

(97) Al capitolo 3092 fanno carico le spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane e di connazionali all'estero direttamente erogate dalle autorità consolari e risultano residui per complessivi 222 milioni, dei quali 34 provenienti dall'esercizio 1969 ed il rimanente dall'esercizio 1970. Il capitolo 3154 riguarda rimborsi dovuti dal Governo italiano al Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, da erogarsi a richiesta dello stesso; i residui ammontano a 96 milioni ed afferiscono tutti all'esercizio 1970.

(98) Il capitolo 3031 è relativo al pagamento di pensioni ed assegni al personale ex-coloniale e loro congiunti. I residui, ammontanti complessivamente ai 689 milioni, provengono, per 455 milioni, dall'esercizio 1970. Il capitolo 3093 concerne il rimborso alle FF.SS. dell'onere derivante dalla tariffa preferenziale accordata per i rimpatri temporanei di connazionali; i residui ammontano ad oltre 1,8 miliardi, di cui 103 milioni afferiscono all'esercizio 1969.

(99) La disciplina in materia di personale, dettata dal citato decreto n. 18 del 1967, risulta in parte modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(100) La legge n. 569 ha previsto, inoltre, al termine del quinquennio, la revisione dei ruoli organici con un incremento di 500 posti complessivi e la correlativa riduzione a 900 delle 1400 unità del contingente del personale a contratto, la cui assunzione attualmente è consentita a termini dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le relative disposizioni vanno coordinate, peraltro, con quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici della Amministrazione.



massimo di 80 unità previste) e la diminuzione dell'onere per prestazioni saltuarie di traduttori e interpreti, diminuzione da collegare all'inquadramento nei ruoli organici di personale in passato utilizzato per queste prestazioni.

### 3. - *Acquisto di beni e servizi.*

L'attività contrattuale posta in essere dal Ministero degli affari esteri, come negli esercizi precedenti, ha avuto ad oggetto la locazione di immobili destinati a sede di Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, ed, in minor misura, a lavori, vendite, forniture e manutenzioni.

Una notazione particolare, in questa materia, va riservata all'acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Pur essendo prevista dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1024, una spesa complessiva di 2,5 miliardi ed essendo stato stanziato nel 1970, 1 miliardo (capitolo 5501), sono stati assunti impegni di spesa per 333,2 milioni, ma la parte più rilevante, per 241,3 milioni, riguarda la revisione dei prezzi di un contratto stipulato in passato (101).

### 4. - *Interventi finanziari ed altre attività.*

Nelle precedenti relazioni è stato fatto cenno delle finalità e dei procedimenti che regolano l'attività del Ministero degli affari esteri. È sufficiente qui aggiungere talune notazioni concernenti la gestione del 1970.

In materia di relazioni internazionali vanno, in primo luogo, segnalati gli interventi, per una spesa complessiva di 1,1 miliardi, sostenuti per la partecipazione italiana a convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni nei settori economico, artistico e culturale.

Ad analoghi fini di penetrazione e propaganda risponde la diffusione di notizie, curata da agenzie nazionali di informazione a rete mondiale: per le convenzioni relative, in aggiunta alla spesa a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (102), l'Amministrazione degli affari esteri ha sostenuto un onere di circa 1,6 miliardi (103).

Continua l'attuazione del programma di assistenza alla Somalia, che si è svolta anche, nel 1970, secondo le previsioni stabilite dalle leggi relative, nonché quella del programma di collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo (legge 28 marzo 1968, n. 380).

Quanto al settore dell'istruzione e cultura, l'onere per l'attività delle scuole italiane all'estero è aumentato in conseguenza dell'aumento degli assegni di sede corrisposti ai docenti.

Sostanzialmente immutati poi, sono i criteri seguiti nell'attuazione delle varie forme di assistenza che, in via diretta o mediante contributi ad enti, associazioni e comitati, l'Amministrazione fornisce alle collettività italiane all'estero. Notevole incidenza ha avuto la situazione nel Medio Oriente, a causa della chiusura del canale di Suez e del conseguenziale aumento degli oneri per il viaggio dei connazionali rientrati in Italia a carico dello Stato nonché delle misure restrittive adottate dalla Repubblica libica nei confronti dei connazionali.

Dell'attività esplicata in materia dei rapporti economici con l'estero viene fatto cenno nel capitolo relativo al Ministero del commercio con l'estero (104).

---

(101) Lo stanziamento è stato poi incrementato di circa 53 milioni, per l'assegnazione, a termini degli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 1024 del 1969, dei ricavi di vendite e conguagli di permutate di beni immobili disponibili all'estero. Gli impegni assunti riguardano in particolare: l'acquisto di un immobile per l'Ambasciata in Porto Principe, per circa 57 milioni; la costruzione di una sede per la cancelleria dell'Ambasciata in Rabat per 34,9 milioni, e, per la spesa già citata di 241,3 milioni, la revisione dei prezzi per la costruzione della nuova sede dell'Ambasciata in Lagos. Ragione di quest'ultima spesa è il rilevante aumento intervenuto nei costi in Nigeria, a seguito degli eventi nel Biafra.

(102) V. Capitolo I, paragrafo 3.

(103) In particolare, la spesa ammonta a 1,6 miliardi per la convenzione con l'A.N.S.A. (cap. 1617), e, rispettivamente, a 4,4 ed a circa 1,5 milioni, per le convenzioni con le agenzie « Italiani nel mondo » e « Mondarpress » (cap. 3351).

(104) Capitolo VI, paragrafo 3.

## CAPITOLO IX

## MINISTERO DELLE FINANZE

1. - *Considerazioni generali.*

Seguendo il criterio già accolto nelle precedenti relazioni – e che sembra utile mantenere, soprattutto ai fini di una visione unitaria dei fenomeni riguardanti la gestione del bilancio – non vengono qui in considerazione gli aspetti che si riferiscono all'acquisizione delle entrate e che trovano, invece, allocazione in altra parte della presente relazione (105).

Rinviando a precedenti relazioni per talune osservazioni, che si presentano ancora attuali, in ordine alla strutturazione dei capitoli sotto il profilo, in specie, della promiscuità di oggetti di spesa nello stesso capitolo (106), lo stato di previsione del Ministero delle finanze è caratterizzata dall'assoluta prevalenza degli stanziamenti di parte corrente. Costituisce, infatti, momento essenziale dell'attività dell'Amministrazione l'apprestamento dei servizi volti ad acquisire mezzi finanziari occorrenti allo Stato per il conseguimento delle sue finalità.

Di non trascurabile rilievo è, poi, l'attività, alla precedente correlata, di devoluzione di cospicue quote di entrate ad enti diversi dello Stato e di restituzione e rimborso di imposte e tasse. Tra questi interventi vengono in rilievo particolare quelli che si svolgono nell'ambito della finanza locale (107) e delle provvidenze a categorie agricole e industriali – compresi rispettivamente nella categoria V (trasferimenti) e nella categoria VII (poste correttive e compensative dell'entrata) – e che hanno determinato nel 1970 spese rispettivamente per 429,6 e 162,7 miliardi.

A proposito della devoluzione di quote di entrata e di restituzione e rimborso di quote di imposte e tasse – che nel raffronto con il 1969 presentano un incremento rispettivamente di 81,5 miliardi e di 72,9 miliardi – la Corte, nella precedente relazione, osservava come proprio in ordine ad essi si verificasse la formazione della maggior parte dei residui passivi che interessano il Ministero delle finanze, secondo una tendenza pressoché costante.

In termini sostanzialmente non diversi si presenta il fenomeno nel 1970 (rispettivamente 249,6 miliardi e 40,3 miliardi su complessivi 747,8 miliardi di residui passivi del Ministero delle finanze), onde restano valide – nella loro generale prospettazione e soprattutto per i riflessi che il ritardo nella definizione delle procedure determina nella sfera degli enti e delle categorie interessate – le considerazioni già formulate dalla Corte.

È soltanto da aggiungere, per quanto attiene alla devoluzione delle quote del gettito IGE agli enti locali, che nel decorso esercizio si è registrato un incremento del volume dei pagamenti in conto residui. Ciò è da ascrivere, in larga misura, alla estensione (articolo 27 della legge 27 dicembre 1969, n. 964) alle spese in discorso – anche se iscritte in bilancio in esercizi anteriori al 1968 – delle norme sulla perenzione di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato; il che ha consentito la reiscrizione nel conto dei residui di spese già depennate perché dichiarate perente (108).

Tralasciando ulteriori aspetti dell'attività dell'Amministrazione (109), mette conto di segnalare – per quanto riguarda la gestione della spesa – i numerosi casi di inosservanza dei termini per la resa

---

(105) Parte II, capitolo II.

(106) Da ultimo, relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967. Camera dei deputati, V<sup>a</sup> Legislatura, Doc. XIV, n. 1, pagg. 126 e 127.

(107) Per considerazioni sulla finanza locale si rinvia alla Parte V, capitolo II.

(108) Da notare anche la notevole entità dei residui passivi delle vincite al lotto, che sono passati dai 158,3 miliardi nel 1969 ai 162,9 miliardi del 1970 (nel 1967 e 1968 erano rispettivamente 85,1 miliardi e 139,5 miliardi).

(109) Nel 1970 l'Amministrazione ha dato corso a circa 11.000 decreti di annullamento di crediti erariali, riconosciuti assolutamente inesigibili, con il procedimento stabilito dagli articoli 265 e 266 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e per un importo di 2,4 miliardi.

dei tendiconti (110) e di incompleta documentazione. Il fenomeno viene qui in evidenza sol perché il sistema degli accreditamenti copre circa i due terzi delle spese del Ministero delle finanze, ma è comune alle altre Amministrazioni, onde appare sufficiente il rinvio a quanto detto in altra parte della presente relazione (111).

Non diversa, rispetto al 1969, è la situazione delle gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito dell'Amministrazione, onde appare sufficiente il rinvio a quanto osservato in precedenti relazioni<sup>2</sup> e in special modo in quella per l'esercizio 1968 (112) — solo rilevandosi che nel 1970, il Ministro delle finanze non ha proceduto alla devoluzione, prevista dalla legge 1° maggio 1930, n. 610, dei proventi netti della pubblicità sulle scatole di fiammiferi.

Quanto, infine, alla modifica introdotta nelle modalità di pagamento delle tasse automobilistiche — di cui è stato fatto cenno nella precedente relazione — può osservarsi che taluni inconvenienti di recente verificatisi, se non depongono per l'abbandono del sistema testé sperimentato, consiglierebbero opportuni perfezionamenti di siffatta forma di pagamento, nella prospettiva di una sua eventuale istituzionalizzazione, che varrebbe ad eliminare il diaframma dell'ente esattore e con esso dell'onere, di non trascurabile entità, che deriva all'erario dall'aggio di riscossione.

## 2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Anche nel 1970 è proseguita l'azione amministrativa volta all'adeguamento delle strutture del Ministero, in vista dell'attuazione della riforma tributaria. In questa prospettiva trova collocazione il potenziamento delle apparecchiature elettroniche e meccanografiche dei vari settori dell'Amministrazione, con una spesa che, nel decorso dell'esercizio, è stata di 867,7 milioni, dei quali 284,4 milioni a titolo di acquisto e 583,3 milioni a titolo di locazione.

Sempre in tema di organizzazione dei servizi, qualche considerazione è a farsi in ordine agli aggiornamenti ed alle modificazioni, intervenuti nel decorso esercizio, nella normativa in materia doganale, per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62 e 18 febbraio 1971, n. 18, emanati in forza della delega contenuta nella 23 gennaio 1968, n. 29.

Il primo provvedimento delegato ha dato attuazione a taluni degli oggetti stabiliti dalla legge di delega, dettando disposizioni intese ad introdurre — con rilevanti mutamenti nell'articolazione e nel funzionamento dei servizi doganali — gli aggiornamenti di più urgente necessità.

Con il secondo provvedimento delegato è stato realizzato il completo aggiornamento e riordinamento della legislazione doganale.

Varie norme, sia dell'uno che dell'altro provvedimento, hanno demandato al Ministro delle finanze la potestà di emanare disposizioni, anche a carattere regolamentare, ai fini della migliore applicazione della disciplina stabilita. Siffatta previsione delle norme delegate comporta che l'esercizio del potere regolamentare si svolga senza le garanzie apprestate dal procedimento per l'emanazione dei regolamenti del Presidente della Repubblica. È tuttavia da notare come, nella specie, le emanande disposizioni ministeriali opereranno in un ambito meramente esecutivo e, per di più, in una materia che, per sua stessa peculiarità, esige una specificazione di dettaglio; può essere ricordato, ad esempio, il rinvio operato dall'articolo 24 del provvedimento delegato n. 62 del 1970 a norme da emanarsi dal Ministro delle finanze in tema di meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità.

Nel settore del lotto permane la situazione, già dalla Corte rilevata nelle precedenti relazioni, derivante dalla mancata rivalutazione, in sede legislativa, dei limiti di somma stabiliti dalle vigenti norme e che sono ancorati a livelli dell'anteguerra. Ciò porta a riaffermare l'esigenza che idonee iniziative vengano promosse tanto più che non appare pertinente lo strumento — e cioè provvedimenti

(110) Da notare, per quanto in particolare riguarda l'Amministrazione delle finanze, come funzionari delegati abbiano talora rappresentato che il rispetto dei termini stabiliti dalla legge incontra difficoltà a motivo del non infrequente ritardo con cui avviene la trasmissione da parte delle tesorerie provinciali dei modelli riguardanti gli ordinativi di pagamento estinti e le quietanze attestanti l'avvenuto versamento delle ritenute erariali.

(111) Parte II, capitolo III.

(112) Senato, V<sup>a</sup> Legislatura, Doc. XIV, n. 3, pagg. 89 a 91.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrativi — con cui l'Amministrazione ha ritenuto di operare, al fine di non paralizzare l'attività nel settore.

Nel corso del 1970 è stato provveduto alla completa ricostituzione dei Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, eliminandosi così l'anomala situazione — e con essa gli inconvenienti che venivano a determinarsi — segnalato dalla Corte nella precedente relazione.

Ritardi ancora perdurano nella ricostituzione delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette.

Talune notazioni specifiche vanno, infine, fatte nella materia del personale, rinviando ad altra parte della presente relazione per considerazioni generali su fenomeni comuni alle varie amministrazioni (113).

Come negli anni precedenti, anche nel 1970, l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà (articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959) di assumere personale a titolo precario per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionali, in deroga al generale divieto posto dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (3.465 unità, di cui 3.077 con mansioni esecutive e 914 con mansioni ausiliarie).

Possono, quindi, richiamarsi le considerazioni formulate dalla Corte nelle precedenti relazioni per quanto riguarda soprattutto le proporzioni del fenomeno, da ciò stesso evidenziandosi l'elevazione a sistema di una facoltà che invece per sua natura dovrebbe essere eccezionale.

Sempre in tema di utilizzazione precaria di personale, è da ricordare come la legge a ciò facultizzi l'Amministrazione anche per specifiche categorie di personale; così è a dire per i «canneggiatori» del catasto e per i «copisti» delle Conservatorie dei registri immobiliari, ai sensi rispettivamente degli articoli 25 e 23 della citata legge n. 959 del 1962.

Nei confronti di tali ultime categorie (come pure per gli elementi di cui dianzi si è discusso) nel 1970 l'Amministrazione ha emanato su larga scala provvedimenti di inquadramento in ruolo, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, di personale già assunto a vario titolo.

Per quanto riguarda il Corpo della guardia di finanza, è da notare la tendenza dell'Amministrazione ad avvalersi, con carattere ricorrente, dell'eccezionale facoltà (prevista dall'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ed estesa alla Guardia di finanza dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089) di richiamare in temporaneo servizio, per particolari incarichi, ufficiali in posizione ausiliaria; tendenza questa che appare suscettibile di riflessi negativi, avuto riguardo, non soltanto alla conseguente maggiore spesa, ma anche alla posizione degli ufficiali in servizio permanente che detti incarichi dovrebbero di norma assolvere e, in ultima analisi, alla stessa funzionalità del servizio.

L'Amministrazione, infine, nel 1970 ha, per la prima volta, dato applicazione all'articolo 47, primo e secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 (estesa al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, e relativa ai richiami in servizio d'autorità), richiamando temporaneamente in servizio alcuni marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale per mansioni d'ufficio. Il provvedimento si riconnette all'esigenza di sopperire alle vacanze organiche esistenti nel ruolo anzidetto, la cui consistenza è stata incrementata con legge 29 maggio 1967, n. 380.

### 3. — *Acquisto di beni e servizi.*

Come già osservato nelle precedenti relazioni, l'attività contrattuale dell'Amministrazione finanziaria si svolge nella quasi totalità attraverso i sistemi della licitazione privata e della trattativa privata. I dati del 1970 confermano siffatta tendenza ed è appena il caso di aggiungere che gli anzidetti sistemi si adattano, in genere, alle esigenze dell'Amministrazione.

Alla licitazione privata il Ministero ricorre usualmente anche per l'aggiudicazione dei lavori di competenza, in particolare, dei settori del demanio e del catasto; è da notare, in queste ipotesi, la tendenza ad invitare alle gare le sole ditte operanti nelle località ove ha sede l'ufficio interessato ai lavori e non già quelle altre che operano nella zona. Recando gli avvisi di gara l'avvertenza, ai sensi

(113) Parte IV, capitolo I, paragrafo 2.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli articoli 69 e 89 del regolamento di contabilità di Stato, che all'aggiudicazione dell'appalto si procederà anche in presenza di una sola offerta, è frequente il caso che alla licitazione si presenti una sola ditta che consegue l'aggiudicazione dell'appalto con offerta di ribasso ridottissima.

Sempre in tema di attività contrattuale, va segnalato il ritardo con cui spesso l'Amministrazione provvede a stipulare i contratti, di modo che questi ultimi tendono in sostanza a regolarizzare pregresse situazioni di fatto. Per i contratti passivi di locazioni di immobili ad uso degli uffici finanziari e per i contratti attivi relativi a concessioni su beni demaniali dello Stato, si verifica, poi, di frequente il ricorso a procedimenti di « riconoscimento di debito » o ad altri procedimenti comunque in sanatoria.

In un caso, nel 1970, l'Amministrazione non ha ritenuto di seguire il parere del Consiglio di Stato; ciò è avvenuto in relazione al contratto a trattativa privata con la S.E.I.M. (Società esercizi impianti meccanografici) di Roma per la fornitura al 1° ufficio IGE di Roma delle registrazioni su nastri magnetici di dati sulle riscossioni di tributi corrisposti a mezzo del servizio dei conti correnti postali, per il periodo 29 gennaio - 31 dicembre 1970 e per un importo di milioni 808,8.

In proposito aveva osservato il Consiglio di Stato che l'esito negativo di una prima licitazione privata (per il motivo che l'unica offerta presentata, e cioè quella della Seim per un importo di 919 milioni, era notevolmente superiore alla cifra-limite di 650 milioni segnata nella scheda segreta predisposta dall'Amministrazione) non giustificava - pur tenendo conto della urgenza - il ricorso alla trattativa privata, senza il previo esperimento di una nuova gara; aveva altresì considerato che non si poteva con fondatezza ritenere che una nuova gara sarebbe andata sicuramente deserta, dovendosi al contrario presumere che la stessa gara, da indire sulla base di un prezzo più vicino a quelli correnti e da estendere ad altre ditte, avrebbe potuto avere esito positivo e nello stesso tempo vantaggioso per l'erario.

L'Amministrazione ha motivato il proprio dissenso dal parere del Consiglio di Stato, ponendo, in primo luogo, in evidenza che alla gara esperita erano state invitate a partecipare le ditte che sul piano nazionale godono di spiccata notorietà e sono in possesso dei migliori requisiti di idoneità nel settore dei servizi di che trattasi, onde, non potendosi estendere ad altre ditte, la nuova licitazione non avrebbe potuto conseguire un risultato diverso, atteso il breve margine di tempo dalla precedente. Quale ulteriore motivo per il ricorso alla trattativa privata è stata addotta l'urgente necessità, non sconosciuta dallo stesso organo consultivo, di assicurare la continuità del servizio di registrazione dei dati, ciò che era incompatibile con l'esperimento di una nuova gara, secondo l'ipotesi prevista dal n. 5 dell'articolo 41 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

## CAPITOLO X

## AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

1. - *Considerazioni generali.*

La tendenza positiva, che da alcuni esercizi caratterizza l'andamento della gestione dell'Azienda dei monopoli ha trovato conferma anche nel 1970. I dati finali di gestione del decorso esercizio evidenziano, infatti, un avanzo finanziario di 1,3 miliardi con un aumento - rispetto al 1969 - di circa 1,2 miliardi.

L'analisi degli elementi che hanno determinato l'anzidetto risultato, se porta a ritenere ormai superata la fase critica in cui si era venuta a trovare per più esercizi l'Azienda, consente tuttavia di evidenziare, nei suoi esatti termini valutativi, la situazione e di delimitarne in certa misura la prospettiva.

Per una concreta valutazione del risultato positivo della gestione è certamente significativa, tra l'altro, che nella spesa del 1970 siano compresi 1,6 miliardi per interessi e 336 milioni per quote capitali comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti, a titolo di rimborso delle anticipazioni a pareggio dei disavanzi dei precedenti esercizi (capitoli 156 e 601). È, però, da considerare, oltre alla contrazione della spesa degli investimenti patrimoniali di competenza che sono passati da 6 miliardi nel 1969 a 2,9 miliardi del 1970, che l'Amministrazione anche nel

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decorso esercizio non ha osservato la norma (articolo 10 del regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258) in base alla quale i fondi di riserva per le spese imprevedute devono essere annualmente incrementati, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dalla legge, attraverso il prelievo - a carico della gestione e indipendentemente dal risultato economico della stessa - di una quota pari al 2 per cento dei prodotti industriali e commerciali delle varie Aziende.

È poi appena il caso di aggiungere che nel 1970 si è verificata una sensibile contrazione nei ricavi della vendita dei tabacchi esteri, a seguito dell'aumento delle tariffe e della riduzione della quota spettante al Monopolio (decreto legislativo 2 luglio 1969, n. 320) e che, pur essendosi realizzato per il 1970 l'avanzo finanziario nella misura indicata, le prospettive della gestione del 1971 denotano come la tendenza positiva, già delineata nei precedenti esercizi, incontri un qualche freno, tanto è vero che l'avanzo previsto per detto anno è di 130,9 milioni, in misura, quindi, sensibilmente minore di quello del 1970 (1,3 miliardi) e pressoché uguale all'avanzo del 1969 (97 milioni).

Lasciando in disparte ogni altra considerazione, in vista soprattutto della progettata trasformazione dell'Azienda, torna utile fare ulteriore cenno ai fondi di riserva sui quali la Corte nelle precedenti relazioni si è soffermata anche per quanto riguarda la struttura e il meccanismo.

Nel 1970 è stato disposto un solo prelevamento di 350 milioni dal fondo dell'Azienda Tabacchi.

La consistenza globale dei fondi ascende, a chiusura dell'esercizio, a 2,9 miliardi ivi compresi 1,25 miliardi (capitolo 511), versati a parziale reintegro di prelevamenti eseguiti nel 1969. È da notare come la consistenza stessa, se superiore a quella accertata al 31 dicembre 1969 (2 miliardi), è pur sempre notevolmente inferiore al limite massimo di 7,68 miliardi (6 miliardi per l'Azienda tabacchi; 1,2 miliardi per l'Azienda sali; 180 milioni per l'Azienda chinino; 300 milioni per l'Azienda cartine e tubetti).

A completare il quadro dei fondi di riserva, può essere utile aggiungere che la situazione suddetta dovrebbe registrare un netto miglioramento a chiusura dell'esercizio 1971, tenendo conto del previsto stanziamento, a titolo di incremento dei fondi stessi, di 3,47 miliardi (capitolo 511); ciò che porterebbe ad una consistenza globale di 5,57 miliardi (già depurata dei reintegri, ancora da fare, di precedenti prelevamenti per 800 milioni) e quindi ad una cifra non lontana certamente di molto dall'indicato limite massimo di 7,68 miliardi, sempreché, evidentemente, non abbiano a verificarsi prelevamenti nel corso dell'esercizio.

## 2. - *Organizzazione dei servizi e personale.*

Anche per il 1970 non è luogo a notazioni di rilievo in tema di organizzazione dei servizi, restando comunque valide le osservazioni formulate dalla Corte nelle precedenti relazioni.

Non diverso richiamo va fatto relativamente al personale; è da osservare soltanto che nel 1970 ha trovato disciplina normativa (legge 3 luglio 1970, n. 483) la materia riguardante l'erogazione del premio per l'incremento industriale, così soddisfacendosi la duplice esigenza più volte rappresentata dalla Corte, che una previsione legislativa venisse posta a fondamento dei corrispondenti capitoli di spesa, e che fossero predeterminati i criteri per la concessione del premio, nonché della sua misura, finora demandati all'apprezzamento dell'Amministrazione.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, la nuova disciplina ha individuato i soggetti aventi titolo alla corresponsione del premio, salva la facoltà dell'Amministrazione di ridurre o sospendere il beneficio in casi determinati; ha demandato al Consiglio di amministrazione la predeterminazione dei criteri da seguire per la corresponsione del premio prevedendo, all'uopo, la ripartizione del premio stesso in misure rapportate al grado di operosità e di rendimento dei singoli dipendenti.

Immutata è rimasta la situazione, già rappresentata dalla Corte nelle precedenti relazioni, in ordine al trattamento economico extratabellare dei dirigenti i quali, oltre al premio industriale, percepiscono gli speciali compensi a carico dei capitoli 102 (indennità al Direttore generale e ai Vice direttori generali ex articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258) e 127, articolo 2 (assegni e indennità ai componenti del Consiglio di Amministrazione).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Compensi speciali – ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 – sono stati corrisposti al personale (1,3 milioni su uno stanziamento di 3 milioni del capitolo 105), limitatamente, però, al periodo anteriore all'entrata in vigore della richiamata legge n. 483 del 1970 che ha stabilito l'inapplicabilità al personale dei Monopoli dell'anzidetto beneficio.

### 3. – *Attività contrattuale.*

L'attività contrattuale posta in essere dall'Amministrazione dei Monopoli nel 1970 non presenta, in linea generale, connotati sostanzialmente diversi dagli esercizi precedenti; è da notare soltanto il ricorso, in misura più consistente, al sistema dell'asta pubblica per quanto riguarda i contratti attivi per l'assegnazione delle rivendite di monopolio.

Peraltro, nel complesso dell'attività contrattuale, rimane pur sempre prevalente il sistema della trattativa privata. Il fenomeno, come è noto, è comune alle altre Amministrazioni, anche se appare utile ricordare che per i Monopoli – limitatamente ai contratti di opere e forniture – apposita norma (articolo 11 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452) prevede la facoltà dell'Amministrazione di ricorrere a detta forma di contrattazione per motivi di urgenza o per evidente interesse delle aziende industriali.

A questo proposito giova, però, ancora una volta ripetere che l'anzidetta norma speciale non costituisce deroga ai criteri di priorità, nell'ambito dei vari sistemi di contrattazione, stabiliti dalla legge di contabilità generale dello Stato, onde il ricorso alla trattativa privata deve comunque essere sorretto da congrua motivazione.

Nel 1970 i contratti attivi per conferimento delle rivendite dei generi di monopolio – sottoposti alla registrazione della Corte – sono stati 3.222 (2.833 a trattativa privata e 389 ad asta pubblica) per un ammontare complessivo di 21,2 miliardi, con un incremento di 10,6 miliardi rispetto al precedente esercizio, nel quale i contratti stessi erano stati 2.075 (1.995 a trattativa privata e 80 ad asta pubblica).

Il maggior numero dei contratti stipulati consegue all'indirizzo, assunto dall'Amministrazione, di estendere la rete dei punti di vendita, in relazione allo sviluppo dei centri urbani e all'aumento della popolazione, nonché, in certa misura, al rinnovo di precedenti contratti la cui scadenza appunto si è verificata nel 1970.

Quanto ai contratti passivi per l'assegnazione dei magazzini di vendita si è avuta invece una diminuzione, riguardo sia al numero che all'importo globale, rispetto al 1969. Questi contratti nel 1970 sono stati infatti 41 (37 a trattativa privata e 4 a licitazione privata) per complessivi 3,4 miliardi circa; nel 1969, erano stati 92 (87 a trattativa privata e 5 a licitazione privata) per un importo globale di 6,7 miliardi. Tale diminuzione trova motivo nella circostanza che nel 1969 si era proceduto al rinnovo di moltissimi contratti venuti a scadere e si era addivenuti altresì, alla trasformazione di molte sezioni in magazzini di vendita dei generi di monopolio.

Da ultimo va segnalato che non risulta ancora emanato il regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia che l'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di fare eseguire, ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452. Appare sufficiente, al proposito, il richiamo alla esigenza, già rappresentata in precedenti relazioni, che si provveda ad emanare detto regolamento, tenuto conto dell'elevato importo (60 milioni) dei lavori, servizi e forniture che l'Amministrazione può eseguire in economia.

## CAPITOLO XI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### 1. – *Organizzazione dei servizi e del personale.*

Richiamate integralmente le considerazioni svolte nella precedente relazione, in ordine alla progressione in carriera ed all'ordinamento del personale di magistratura, va segnalata la soppressione

## LEGISLATURA V. - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'esame ad aggiunto giudiziario (legge 25 maggio 1970, n. 357), che s'inserisce nel quadro dei provvedimenti volti a modificare i caratteri fondamentali del sistema, allo scopo di ridurre ogni differenza non collegabile all'anzianità e alla funzione del magistrato e di risolvere singoli problemi organizzativi (114) e di carriera della magistratura.

La situazione del personale di cancelleria presenta nel suo insieme caratteri non dissimili da quelli messi in evidenza nelle passate relazioni (115).

Quanto al personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena e non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, è da ricordare soltanto che con la legge 9 ottobre 1970, n. 740, si è ovviato alla precaria situazione in cui versavano numerosi Istituti di prevenzione e pena, specialmente quelli situati in località disagiate, presso le quali risultava difficile reperire personale sanitario disposto ad accollarsi l'onere dell'assistenza sia dei detenuti che del personale.

In tema di trattamento economico del personale, va rilevato che compensi speciali, come risulta dalla denominazione dei capitoli che fanno riferimento (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 19) sono previsti in più capitoli della stessa rubrica.

Nella rubrica I oltre al capitolo 1022, relativo specificamente a detti compensi, è iscritto, infatti, il capitolo 1023 che concerne premi di operosità a favore del personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti ed è iscritto per memoria, in quanto gli stanziamenti sono in relazione ai versamenti effettuati dagli aspiranti alla nomina a revisore dei conti.

Altrettanto è a dirsi per i capitoli 1093 e 1094 (Rubrica II), il secondo istituito anch'esso per memoria, in quanto vi confluiscono i versamenti effettuati dai privati per il rilascio, con diritto di urgenza, dei certificati dei casellari giudiziari. Tali somme vengono, poi, ripartite periodicamente, a titolo di premio di operosità, fra il personale in servizio negli stessi uffici dei casellari giudiziari.

## 2. - *Rieducazione dei minori.*

Il Ministro di grazia e giustizia, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 103 del regolamento di contabilità generale dello Stato, ha delegato i Direttori dei Centri di rieducazione per i minorenni ad approvare i contratti stipulati dai dirigenti degli Istituti e servizi dipendenti, non soggetti al preventivo parere del Consiglio di Stato. È stata così rimossa la principale causa dei ritardi, rilevati in precedenti relazioni, nella corresponsione dei corrispettivi dovuti in dipendenza degli anzidetti contratti.

Nelle precedenti relazioni, inoltre, non si è mancato di richiamare l'attenzione sull'importanza e la delicatezza dei problemi connessi all'affidamento e alla rieducazione dei minori.

L'Amministrazione, mediante concessioni, attribuisce anche i compiti di istruzione e quelli di custodia ad organizzazioni private ovvero ad enti ecclesiastici. In simili casi è però necessario che i Centri di rieducazione esercitino le funzioni di controllo ed ispettive nei confronti degli istituti suddetti cui i minori da rieducare sono stati affidati, rivendendo quindi le clausole di alcune convenzioni che possono essere intese in guisa da escludere la possibilità di un reale controllo.

Va, infine, segnalato nuovamente che molti Centri di rieducazione risultano privi di titolare sicché le relative funzioni vengono disimpegnate, previo formale incarico, da direttori di altri centri i quali, però, in specie quando la loro sede di servizio si trovi a notevole distanza, non sempre sono in grado di svolgere con continuità le delicate funzioni di vigilanza.

---

(114) In ordine alla istituzione di un centro elettronico di documentazione per la giustizia si fa rinvio alle considerazioni svolte nella Parte IV, capitolo II, paragrafo 6.

(115) Con deliberazione n. 422 dell'8 ottobre 1970 (allegato L) la Sezione del controllo nel ricusare il visto e la conseguente registrazione ad un decreto del Presidente della Repubblica, concernente l'accoglimento di un ricorso straordinario presentato da un cancelliere di prima classe, avverso il provvedimento ministeriale di attribuzione di benefici economici conseguenti alla concessione del trattamento pensionistico di guerra, ha riaffermato il principio della piena sindacabilità, da parte della Corte, dei decreti del Capo dello Stato che decidono ricorsi straordinari.



### 3. — *Edilizia giudiziaria.*

Per quanto riguarda i contributi integrativi ai comuni per le costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di edifici giudiziari (leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208 e 15 maggio 1967, n. 375) si fa richiamo ai dati ed alle considerazioni esposte nelle precedenti relazioni.

Anche la gestione del 1970 evidenzia comunque una rilevante sproporzione tra le somme stanziare in bilancio e quelle erogate. Situazione questa confermata dal crescente aumento dei residui (capitolo 5010) che al 31 dicembre 1970 ammontano a 11,3 miliardi, con un aumento, rispetto al 1969, di 1,7 miliardi.

A determinare siffatta situazione concorrono principalmente le ben note difficoltà finanziarie degli enti locali, spesso non in grado di affrontare gli oneri parziali che sono a loro carico. Aggiungasi, poi, che si sono constatati, in questi ultimi tempi notevoli ritardi nei pagamenti.

## CAPITOLO XII

### AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

La gestione del 1970 dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili si è chiusa con un avanzo di 1,7 miliardi, essendo state anche quest'anno le entrate di gran lunga superiori alle spese (11,4 miliardi rispetto a 9,7 miliardi), sicché l'Amministrazione ha potuto procedere a capitalizzazioni di rilevante entità.

I fondi eccedenti, in conformità delle norme che disciplinano l'Amministrazione degli archivi, sono stati in parte utilizzati per la costituzione del patrimonio immobiliare, rappresentato, prevalentemente, da moderne sedi dei propri uffici, ed in parte investiti in titoli di Stato o da questo garantiti, i quali per l'anno in discorso hanno dato un interesse di circa 600 milioni.

## CAPITOLO XIII

### MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

#### 1. — *Considerazioni generali.*

La spesa del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato concerne in gran parte trasferimenti e viene erogata sia mediante contributi sugli interessi di mutui ovvero concorsi nelle spese sostenute da imprese industriali e commerciali, sia mediante contributi ad enti, istituti ed associazioni, operanti nel settore.

Tanto l'attività direttamente posta in essere dal Ministero quanto quella svolta per il tramite degli enti e istituzioni sopra cennati è caratterizzata dalla durata del procedimento di spesa, che in genere supera l'anno finanziario e comporta, di conseguenza, l'accumularsi di residui in misura rilevante (al 31 dicembre 1970, 159,8 miliardi).

#### 2. — *Organizzazione e personale.*

A seguito dell'emanazione, intervenuta nel 1970, del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si è provveduto al primo assetto organizzativo della nuova Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo attraverso il trasferimento

nell'apposito ruolo tecnico ispettivo, di impiegati appartenenti alla carriera direttiva e di concetto del Ministero.

Nel 1970 è stata pressoché completata la copertura dei posti di segretario generale delle camere di commercio, industria ed agricoltura previsti dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125.

In indagini e ricerche sono state effettuate mediante affidamento a esperti di incarichi, quasi tutti, di durata annuale. Giova a tale riguardo, rilevare che gli incarichi stessi sono stati attribuiti, in larga misura, a soggetti che altro ne avevano svolto, di contenuto identico o analogo, nell'esercizio precedente. Indagini e ricerche sono state inoltre affidate ad enti ed istituti vari, nella quasi totalità, in materia di commercio (16 per circa 46 milioni).

Il Ministero ha, poi, stipulato convenzioni con l'Istituto nazionale per la congiuntura per indagini concernenti la produzione industriale a livello nazionale e regionale, e i correlativi consumi di fonti di energia nel periodo 1° ottobre 1969-30 settembre 1970.

Prestazioni sono state rese da estranei, in base a fattura, per attività redazionali e tipografiche di pubblicazioni e per traduzioni.

### 3. - *Interventi finanziari ed altre attività.*

a) *Industria.* - Sia per l'ampiezza dell'intervento sia per l'incidenza sulla produzione nazionale che questo viene ad avere, va riservata particolare attenzione, nel settore, ai contributi sugli interessi dei finanziamenti a medie e piccole industrie (legge 30 giugno 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni).

Con l'articolo 41 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, è stato autorizzato un ulteriore stanziamento di 171,7 miliardi e sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la stipulazione dei relativi contratti.

Il numero complessivo dei provvedimenti adottati nel 1970 è inferiore a quello del precedente esercizio (116): la flessione è presumibilmente da ascrivere alla scarsa disponibilità di fondi, cui ha inteso ovviare il citato decreto legge n. 745 del 1970.

Gli impegni assunti nell'esercizio sul capitolo relativo (5141) ammontano a 37,4 miliardi, i pagamenti a 26,2 miliardi, dato, quest'ultimo, superiore, come entità, a quello corrispondente degli anni precedenti.

Va notato come restino attuali le considerazioni formulate nelle precedenti relazioni in ordine ai problemi derivanti dalla difficoltà di determinare oggettivamente i criteri in base ai quali individuare le medie e piccole industrie aventi titolo al credito agevolato. Sulle stesse considerazioni occorre ora tornare per rilevare come, pur adeguandosi formalmente ai criteri di classificazione aziendale adottati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'Amministrazione continui ad applicarli in concreto in guisa da far rientrare tra i beneficiari anche imprese di notevoli proporzioni che abbiano strutturato autonomamente singole fasi del ciclo produttivo (117).

Quanto all'accertamento di conformità ai progetti delle opere ammesse a finanziamento, questo è tuttora effettuato dagli istituti mutuanti, mentre l'Amministrazione procede solo di rado a controlli diretti.

In ordine poi all'ipotesi che talvolta ancora si verifica di erogazione del contributo, pur dopo lo scioglimento della società finanziata, torna opportuno richiamare l'esigenza già altra volta rappresentata, di una puntuale integrazione della vigente disciplina legislativa.

Passando a trattare degli interventi a favore delle aziende dissestate, va ricordato il conferimento all'Istituto mobiliare italiano, di 40 miliardi di lire (articolo 40 del decreto legge 26 ottobre 1970,

(116) Nel 1970 sono stati trasmessi alla Corte n. 4659 provvedimenti, concernenti concessioni e modifiche e revoche di precedenti atti concessivi, e n. 389 provvedimenti di definizione e liquidazione del contributo. Nel 1969 erano pervenuti invece, rispettivamente, n. 3834 e n. 3825 provvedimenti.

(117) Il Comitato ha fissato come limite massimo d'investimento per unità produttiva l'importo di 3 e di 6 miliardi, qualificando al di là di tale importo l'azienda assistita come grande impresa, rispettivamente nel centro-nord e nel mezzogiorno d'Italia.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 745 e articolo 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184) per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470. Con gli indicati stanziamenti la cennata forma di intervento a favore delle aziende disestate ha raggiunto i 73 miliardi nel corso d'un decennio.

Dei provvedimenti adottati in attuazione del citato decreto legge n. 745 del 1970 larga parte concerne ditte che già in precedenza avevano fruito di analoghe agevolazioni. Torna utile ricordare a tal proposito, come la causa del fenomeno possa prevalentemente ricercarsi nel fatto che i mutui vengono accordati per importo notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto, rendendo perciò, necessaria, a non lontana scadenza, la concessione di un mutuo suppletivo. La prassi se, da un lato, consente il soccorso di un maggior numero di imprese, compromette, dall'altro, data l'insufficienza del finanziamento, la realizzazione della finalità della legge.

b) Commercio. - Anche per le provvidenze previste dalla legge 19 settembre 1960, n. 1016, a favore delle medie piccole imprese commerciali, il decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, ha disposto - all'articolo 42 - una proroga (al 31 dicembre 1972) del termine per la stipulazione dei contratti di mutuo, e ha autorizzato, correlativamente, un'ulteriore spesa complessiva di 12 miliardi in ragione di 1 miliardo all'anno fino 1982. Nel 1970, su uno stanziamento di 2 miliardi, sono stati disposti pagamenti per 841 milioni.

c) Altri interventi. - Scarsa attuazione hanno avuto sinora le norme, concernenti il contributo a fondo perduto ad imprese danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia: sui 2 miliardi stanziati sul relativo capitolo 5120 risultano, infatti, emesse aperture di credito a favore dei Prefetti competenti per soli 557 milioni.

Va fatto cenno, poi, degli interventi per l'elettificazione delle zone rurali, previsti dalla legge 29 marzo 1968, n. 404, a carico del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per 31 miliardi e dell'E.N.E.L. per 7,7 miliardi. A seguito dell'approvazione del piano generale di diffusione delle zone rurali, intervenuta nel 1969, l'Amministrazione ha potuto dar inizio, nel 1970, all'esame dei piani particolareggiati. I piani approvati riguardano pressoché generalmente l'elettificazione di case sparse in comprensori rurali: su 636 piani, infatti, soltanto 23 concernono impianti turistici e 7 laboratori artigiani.

La pubblicazione della Carta geologica d'Italia, che doveva intervenire entro il 30 giugno 1970, è stata ora prorogata al 31 dicembre 1971, in base alla legge 1 marzo 1970, n. 305 che ha anche autorizzato una spesa straordinaria di 100 milioni per le prestazioni rese successivamente alla predetta data del 30 giugno 1970. L'Amministrazione si è avvalsa, come per il passato, di personale estraneo.

## CAPITOLO XIV

## MINISTERO DELL'INTERNO

1. - *Aspetti caratteristici della gestione.*

La struttura dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1970 non presenta mutamenti di rilievo rispetto agli anni precedenti (118). Ciò, mentre non dà luogo ad osservazioni di ordine generale (lo stato di previsione si riferisce, in massima parte, a spese di

---

(118) Sono stati operati spostamenti di collocazione (capitolo 1221, ex capitolo 1281), modifiche di denominazione (capitoli 1456, 1458, 1470, 1459, 1432, 1532, 1852, 5251) e istituzioni di nuovi capitoli (capitoli 1460, 1464, 1481), nel complesso intesi ad adeguare meglio le previsioni al principio della specializzazione, di frequente richiamato dalla Corte. Sembrano, peraltro, tuttora meritevoli di riesame (a parte quanto osservato in precedenti relazioni, in ordine ai criteri di distribuzione della spesa per l'Arma dei Carabinieri fra il Ministero in parola e quello della Difesa) altri casi, come quelli dei capitoli: 1459, della rubrica « pubblica sicurezza », il cui oggetto, comprendendo sia spese di vestiario e di equipaggiamento, che di armamento, appare alquanto eterogeneo; 1468, della stessa rubrica, che comprende spese per casermaggio, arredamento uffici e riscaldamento

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionamento, la cui ripartizione è strettamente connessa all'assetto organizzativo dei servizi) comporta, invece, il richiamo a considerazioni già nel passato espresse dalla Corte per quanto concerne il settore dell'assistenza pubblica, nel quale l'intervento finanziario è momento essenziale dell'attività svolta.

Per questa parte, infatti, le previsioni di spesa, sotto i diversi aspetti del fondamento sostanziale, della formulazione dei capitoli, della distribuzione degli stanziamenti, ecc., mostrano in vario modo di risentire anch'esse della perdurante mancanza di quel generale riassetto del settore, che costituisce dichiarato obiettivo degli studi e delle iniziative annunciati dallo stesso Ministero.

## 2. - *Gestioni fuori bilancio.*

Oltre alle gestioni fuori bilancio già segnalate nella relazione per l'esercizio 1968, e in ordine alle quali non si hanno ulteriori elementi da aggiungere (119), gli accertamenti della Procura Generale hanno consentito di individuare diverse altre gestioni, relative ai seguenti oggetti:

- versamenti effettuati da privati per servizi espletati dalle commissioni previste dalle norme in materia di pubblica sicurezza, nessuna delle quali prevede contabilizzazioni extra-bilancio (Commissione consultiva per le sostanze esplodenti, Commissione tecnico-provinciale per gli esplosivi, Commissione provinciale per la prevenzione dell'alcoolismo, Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Commissione per l'abilitazione ai mestieri di guida alpina e simili);

- gestioni dei Bollettini Ufficiali delle Prefetture. L'articolo 27 del regolamento dei Servizi del Provveditorato Generale dello Stato dà facoltà alle singole amministrazioni di redigere bollettini ufficiali, ma nessuna norma prevede un sistema di contabilizzazioni extra-bilancio. Le entrate dei Bollettini delle Prefetture provengono dai canoni di abbonamento versati da enti locali o da privati;

- depositi per spese contrattuali presso la Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendi e presso i dipendenti uffici periferici;

- gestioni a carattere speciale presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, previste dal regolamento del Corpo o da circolari ministeriali: mense, spacci di consumo, fondi servizi (120).

## 3. - *Organizzazione e personale.*

Introduttivamente, sono da ricordare talune innovazioni legislative intervenute nel 1970, e di particolare rilievo anche in ordine all'assetto dei servizi del Ministero, quali la legge n. 996 dell'8 dicem-

---

caserna, delle quali almeno queste ultime dovrebbero ritenersi più pertinenti al capitolo 1467, destinato all'accasamento; 1462 e 1477, della stessa rubrica, che occorrerebbe più nettamente coordinare fra loro, per quanto attiene alla spesa per macchine addizionali e calcolatrici, prevista dal primo, ed elettroniche, prevista dal secondo; 1464, sempre di tale rubrica, che riguarda rimborsi di somme per contravvenzioni indebitamente introitate, e che pertanto è impropriamente collocato nella categoria IV; 1655, della rubrica « servizi antincendi », che, diversamente dall'analogo capitolo 1456, relativo alla pubblica sicurezza, cumula spese per esercitazioni e manovre, cioè per specifico addestramento professionale, con spese destinate a più generici scopi, culturali, ricreativi e simili; 2505, della rubrica « assistenza pubblica », destinato a spese per assistenza in natura e per i servizi relativi, e che, specialmente per questa ultima parte, dovrebbe essere compreso nella categoria IV, e non nella V, in cui figura attualmente; 5051, concernente spese per locali e baracche destinati a ricoveri provvisori, spese della cui appartenenza a quelle in conto capitale si può, almeno in parte, seriamente dubitare.

(119) È solo da precisare, circa la gestione dei fondi versati da enti e da privati per servizi eseguiti a richiesta dalle guardie di P.S., che fondato appare il dubbio sulla attuale vigenza delle norme che prevedono pagamenti a carico dei richiedenti, tutte anteriori al d.l. 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, in relazione al mancato inserimento dei proventi in parola fra quelli previsti dalle tabelle allegate al provvedimento.

(120) La giurisprudenza (Cass. Sez. I, 15 giugno 1953, n. 1750; Corte dei Conti, Sez. I, 19 gennaio 1961, numero 201) ha affermato, in contrasto con la tesi sostenuta dalle Amministrazioni, il carattere pubblicistico di analoghe gestioni esistenti nell'ambito delle Forze armate.

bre, che ha disciplinato la materia della protezione civile (121), la legge n. 1137 dell'8 dicembre, recante un ampio decentramento alle Prefetture in tema di amministrazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché le leggi n. 381 e 382 del 26 e del 27 maggio, che hanno investito il Ministero stesso della gestione dei fondi relativi all'assistenza ai sordomuti ed ai ciechi.

Per quanto concerne il comportamento dell'Amministrazione in materia regolamentare, perdurano le carenze già in passato segnalate, circa l'emanazione dei regolamenti previsti per i servizi antincendi dall'articolo 109 della legge 13 maggio 1961, n. 469, da informare, peraltro, alla sopravvenuta legge n. 996, sopra ricordata, di quello previsto dalla legge 26 giugno 1962, n. 885 per il reclutamento ed i corsi degli ufficiali medici di polizia, di quello concernente i concorsi di accesso alle carriere dell'A.A.I., e, infine, di quelli nel settore degli Archivi di Stato, per l'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (122).

Nella materia del personale, a parte la normativa generale prodotta in attuazione della delega di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, norme particolari ha recato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (articolo 53-56), con riferimento alla carriera degli Archivi di Stato, a quelle amministrative, di concetto ed esecutiva, dell'amministrazione civile, ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Salve le più ampie innovazioni relative a quest'ultimo, contenuto prevalente di tali norme è una dettagliata disciplina agevolativa dell'avanzamento in carriera.

In attuazione della legge 27 maggio 1970, n. 382, soppressiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili, è stato disposto il trasferimento del relativo personale (180 dipendenti) in ruoli ad esaurimento dell'Amministrazione civile dell'Interno, mentre per 16 dei 17 segretari regionali dell'Opera ha avuto luogo l'inquadramento, subordinato dalla legge ad espressa manifestazione di volontà degli interessati.

In tema di attività assistenziale a favore del personale va nuovamente fatta menzione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, sulla cui gestione per il periodo 1967-1969 la Corte ha riferito con relazione del 14 luglio 1970 (123), contenente, fra l'altro, osservazioni in ordine: al carattere di organo proprio del Ministero, che il Fondo ha assunto più marcatamente col nuovo statuto approvato nel 1968; alla erogazione attraverso l'Ente protezione del fanciullo, e cioè in forma non autorizzata dalla legge, dell'assistenza agli orfani; alla perdurante e non giustificata percezione di contributi ministeriali anche da fondi extra-bilancio; alla cospicua accumulazione patrimoniale; all'esigenza di una disciplina in materia di erogazioni assistenziali a carattere discrezionale.

#### 4. - *Acquisto di beni e servizi.*

Per gli acquisti di vestiario, armamento, equipaggiamento, e casermaggio interessanti il settore della pubblica sicurezza, l'attività consultiva sinora svolta dall'apposita commissione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, n. 442, è stata di recente demandata alla « commissione consultiva unica », istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1970, n. 1279, avente fra l'altro il più ampio compito di esprimere parere dal lato tecnico su tutte le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia, sull'alienazione dei relativi materiali, come pure sul « programma dettagliato predisposto dalla Direzione generale della pubblica sicurezza per l'impiego di fondi disponibili nell'ambito di capitoli di bilancio per l'acquisto di beni e servizi, nonché sull'attuazione del programma predetto ».

Per quanto concerne il comportamento dell'Amministrazione in materia contrattuale, i dati complessivi esposti in altra parte della presente relazione (124) mostrano come essa sia una delle

(121) Tale materia viene ora inserita, al primo posto, nella denominazione della già esistente Direzione generale dei servizi antincendi.

(122) Secondo quanto comunicato dal Ministero, i testi dei cennati regolamenti sono in corso di elaborazione.

(123) Relazione in corso di stampa.

(124) Parte IV, capitolo I. Per le locazioni, l'importo esposto nel prospetto è quello derivante da contratti stipulati nel 1970 per l'intera durata del rapporto.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poche che continuano a far ricorso, sia pure in misura comparativamente modesta rispetto ad altri sistemi, a quello dell'asta pubblica. Tenendo conto dell'andamento dell'ultimo quinquennio, può rilevarsi un sensibile incremento, nel 1970, dei contratti stipulati a seguito di appalto concorso, come pure, ma in misura molto più limitata, a seguito di licitazione privata. Notevole, pur rimanendo la trattativa privata di gran lunga prevalente, la diminuzione che essa segna per numero ed importo dei contratti, nell'anno considerato, con ritorno all'ordine di grandezza degli anni 1966 e 1967, dopo una sensibile dilatazione nei due anni successivi, dovuta principalmente al rinnovo di contratti di locazione (125). Poiché questo dato non trova compensazione in quelli relativi agli altri sistemi, esso denota una riduzione, nell'anno, dell'attività contrattuale nel suo complesso.

In misura rilevante risulta, poi, aumentato il numero dei casi di esecuzione in economia (oltre 1000, contro una precedente punta massima, nel quinquennio, di 292 casi nel 1967), pur essendo l'importo complessivo rimasto al livello degli anni precedenti.

Le percentuali delle forniture riservate alle imprese del Centro-sud, secondo i dati forniti dall'Amministrazione, sono state del 6,50 per cento per la Direzione generale della protezione civile e del 18,20 per cento per quella di pubblica sicurezza.

In materia di casermaggio, essendo venute a cessare per la pubblica sicurezza le residue gestioni in appalto, è stato compiutamente realizzato il preannunciato programma di assunzione diretta del servizio in tale settore.

Per l'Arma dei carabinieri, invece, continua ad essere seguito il sistema dell'appalto — adducendo l'Amministrazione difficoltà d'ordine logistico-organizzativo — e, approssimandosi la scadenza dei contratti di appalto, è stato predisposto un nuovo capitolato generale, con l'intento di eliminare taluni inconvenienti verificatisi in passato.

Fra le numerose innovazioni introdotte da tale capitolato, merita particolare cenno l'abolizione del « minimo garantito »: il nuovo sistema prevede la predeterminazione in contratto sia del numero dei militari per i quali l'impresa è tenuta ad effettuare le prestazioni, sia di un corrispondente compenso annuo, non commisurato alle presenze effettive, ma comunque suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione, secondo un congegno automatico di adeguamento.

In tema di locazioni, anche nell'anno in esame si sono avuti, per importi non irrilevanti, casi di riconoscimento di debito, derivanti dall'uso di locali anticipato rispetto al perfezionamento delle locazioni, ovvero protratto dopo la scadenza: la spesa è stata di 1,125 miliardi per gli uffici e caserme di pubblica sicurezza e dei carabinieri, e di 392 milioni per le caserme dei vigili del fuoco (126).

##### 5. — Assistenza pubblica ed altri interventi finanziari.

L'indagine conoscitiva sullo stato e le prospettive della assistenza pubblica e privata, avviata dalla II Commissione della Camera dei deputati, rappresenta una premessa concreta e positiva per la soddisfazione delle esigenze che più volte la Corte (le cui considerazioni sono state frequentemente richiamate nel corso delle sedute) ha ritenuto di dover prospettare negli anni decorsi, ed alle quali non resta qui che riportarsi, salvo a ribadire sinteticamente taluni punti essenziali, quali: la necessità di considerare e definire il ruolo spettante alle costituite regioni a statuto ordinario; di aggiornare e coordinare la frammentaria legislazione oggi esistente (cui fa riscontro la scarsa organicità dell'insieme delle previsioni di spesa); di evitare, nell'erogazione dei fondi, intermediazioni di enti ed organismi tra i cui fini istituzionali non rientri l'assistenza; di tener conto, in ordine alla coesistenza fra intervento pubblico e intervento privato, che nella misura, non indifferente, in cui quest'ultimo si avvale di mezzi finanziari di provenienza pubblica (il che può aver contribuito al delinearsi della « preponderante struttura privatistica », segnalata dallo stesso Ministero), non può non risultarne

(125) Altro dato caratteristico dell'attività in esame è l'importo delle convenzioni per il ricovero di inabili, profughi, ecc., che si aggira mediante sui 2 miliardi annui.

(126) Si vedano le osservazioni formulate nella relazione per l'esercizio 1967 sull'anomalia del fenomeno.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ridotta l'autonomia in tema di criteri, modalità e scopi dell'azione svolta, e, per converso, non farsi più penetrante l'ingerenza dei pubblici poteri (127).

Per ciò che concerne i dati della gestione 1970, il totale delle spese di parte corrente disposte a carico della sezione VIII, fra le quali rientrano somme di modesta entità percentuale inerenti a rubriche estranee al settore assistenziale, ascende a 128 miliardi, contro una previsione iniziale di 82 miliardi.

Le voci di maggiore consistenza riguardano solo in qualche caso erogazioni la cui misura è sottratta a valutazioni discrezionali, essendo o predeterminata per legge o ancorata a elementi di fatto dalla legge stessa previsti: tali le spese di cui ai capitoli 2493, relativo al contributo di lire 26,6 miliardi all'Opera nazionale ciechi; 2507 e 2508, relativi ai contributi all'Amministrazione aiuti internazionali, per complessivi 7,3 miliardi; 2515, relativo all'assegno mensile di assistenza ai mutilati e invalidi civili, inizialmente iscritto per memoria, sul quale risultano impegnati a fine esercizio 9,8 miliardi.

Quanto, poi, ai contributi destinati agli enti comunali di assistenza ed ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza, l'insieme di essi, secondo gli impegni di fine esercizio, raggiunge i 34,5 miliardi, di cui 11,9 a carico del capitolo 2486, concernente l'assegnazione ordinaria, espressamente prevista per legge, e 22,6 a carico del capitolo 2487, relativo a quella straordinaria (per tale distinzione si rinvia a rilievi critici formulati nelle precedenti relazioni). Dall'articolazione dei due capitoli, operata dal Ministero, risulta che agli enti comunali di assistenza sono stati complessivamente assegnati ed impegnati 32,5 miliardi, ed ai Comitati 2 miliardi (128).

Più ampia latitudine discrezionale caratterizza la gestione di altri stanziamenti. Fra questi, merita nuovamente cenno il capitolo 2481, denominato «Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali», per il quale detto carattere si manifesta già in sede di ripartizione dello stanziamento fra i due tipi di destinazione da esso previsti (nel 1970, sono stati impegnati 3,780 miliardi per gli assegni, e 620 milioni per i sussidi). Per le modalità concrete di impiego, poi, non vi sono notazioni particolari da aggiungere alle osservazioni formulate nelle precedenti relazioni (129). Va, peraltro, osservato, in relazione all'esigenza di una razionale distribuzione di fondi fra gli stanziamenti di bilancio, come anche il capitolo 2484 (spesa impegnata 6 miliardi), contempra rette e sussidi in favore di istituti che provvedono al ricovero di indigenti, minorenni, e, ancora, come contributi per compiti di assistenza generica ad enti ed organismi vari siano previsti dal capitolo 2500 (spesa impegnata 70 milioni), senza dire dei «sussidi» in denaro alle persone disoccupate e bisognose, di cui al capitolo 2504 (spesa impegnata 2,5 miliardi), che non si differenziano adeguatamente da quelli del citato capitolo 2481.

In materia di interventi per calamità naturali, basti notare come i maggiori ritardi nell'impiego dei fondi, riconducibili alla lentezza degli enti interessati nel fornire gli elementi occorrenti alla liquidazione, continuino a manifestarsi nel campo dei contributi in favore di comuni e province, a

---

(127) In aderenza a taluni dei criteri esposti, e coerentemente alla enunciazione fattane nelle precedenti relazioni, il Ministero, su sollecitazione della Corte, ha provveduto nel corso dell'anno ad allegare ai mandati in favore di organismi non operanti istituzionalmente, e notoriamente, in campo assistenziale, una relazione dimostrativa dell'attività da svolgere con i fondi corrisposti. Lo stesso Ministero ha, altresì, dato notizia delle direttive impartite ai fini della vigilanza sugli organismi assistenziali, anche privati.

(128) I criteri seguiti nella concreta ripartizione sono stati brevemente illustrati dal Direttore generale dell'assistenza pubblica nel corso della cennata indagine conoscitiva della II Commissione permanente della Camera dei deputati (resoconto del 16 febbraio 1971, pag. 7).

(129) A parte quanto già segnalato, in precedente nota, circa la presentazione di relazioni illustrative degli organismi beneficiari, va fatto un cenno degli elementi, peraltro generici, forniti, sempre in ordine all'impiego dello stanziamento, dal Direttore generale dell'assistenza pubblica nella menzionata udienza conoscitiva. Va anche ricordato che il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno presentato alla II Commissione della Camera per la pubblicazione dell'elenco degli enti beneficiari di contributi (Bollettino 22 ottobre 1970, n. 378, pag. 3).

compensazione di minori entrate tributarie o patrimoniali. Sul capitolo 7955, relativo agli stanziamenti deliberati per le alluvioni nel 1966, restano ancora inutilizzati 5,2 miliardi sui 10 originari; sul capitolo 7956, relativo agli stanziamenti deliberati nel febbraio 1968 per il terremoto in Sicilia, 964 milioni su 2,5 miliardi; sul capitolo 7957, relativo agli stanziamenti deliberati per le alluvioni del 1968, 5,9 miliardi su 6. Le risultanze degli altri interventi in materia potranno essere valutate soltanto dopo che sarà stato espletato il controllo successivo sull'impiego delle somme, in gran parte erogate mediante aperture di credito.

#### 6. — *Aggiornamento delle rendite dei benefici ecclesiastici.*

In tema di assegni al clero, particolare cenno merita l'aggiornamento delle rendite che ora viene richiesto dall'Amministrazione, per poter far luogo al riconoscimento degli enti congruabili, e ciò per gli evidenti riflessi della misura del reddito dotalizio iniziale sui supplementi di congrua in favore dei titolari dei benefici ecclesiastici.

Il Fondo Culto si è adeguato in proposito, ad un suggerimento del Consiglio di Stato, reso in occasione dell'esame di provvedimenti concernenti il riconoscimento di benefici parrocchiali, e richiede ora, di regola, un reddito iniziale di almeno lire 140.000 annue, per poter far luogo al riconoscimento di detti benefici, il che consentirà di evitare i maggiori oneri prima derivanti allo Stato dall'ammissione al supplemento di congrua di benefici dotati di redditi inferiori.

#### 7. — *Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.*

Le ripetute osservazioni della Corte sulle anomalie dell'ordinamento di questo organismo, sulle cui caratteristiche — non dissimili da quelle di una gestione fuori bilancio — si è particolarmente diffusa la relazione dello scorso anno, hanno trovato, anche per diversi echi suscitati in sede parlamentare, sostanziale rispondenza nel preannuncio, da parte governativa, di avviate iniziative di riforma quanto alla struttura, alle funzioni ed ai controlli esterni (130).

Basterà, pertanto, riferire su elementi relativi alla gestione, tratti dai documenti che la Corte ha potuto acquisire (l'ultimo consuntivo pervenuto in tempo utile è quello del 1969, sicché una disamina dei dati del 1970 non può basarsi che sul preventivo).

L'impostazione del bilancio non presenta mutamenti rispetto a quella illustrata nella precedente relazione. La correlazione esistente fra ciascuno dei tre titoli dell'entrata (Amministrazione generale, Attività assistenziali, Assistenza profughi stranieri) e l'omonimo titolo della spesa, a pareggio, conferisce a tale bilancio una struttura non unitaria, facendolo piuttosto apparire come scomponibile in tre distinte gestioni, anche se il quadro generale riassuntivo espone le risultanze globali di ciascuna sezione e di ciascuna categoria della spesa, nonché i totali generali delle entrate e delle spese.

Del consuntivo 1969, stando almeno alla documentazione ricevuta dalla Corte, non può farsi un esame completo, giacché manca del tutto la parte relativa alle entrate, e per conseguenza non si dispone di analitici dati differenziali che non siano quelli ricavabili — per titoli — dalla succitata relazione illustrativa. Manca altresì, per la parte finanziaria, un conto analitico della gestione dei residui, e un quadro riassuntivo per aggregati (sezioni e categorie), come pure manca il conto patrimoniale (unico elemento indicativo al riguardo è offerto — in mancanza del conto dell'entrata — dalla previsione del reddito del patrimonio, iscritta per 2,32 miliardi nel preventivo 1969, 2,51 nel preventivo 1970 e 2,75 nel preventivo 1971). Non è, poi, chiaro perché la situazione del consuntivo (stanziamenti, impegni, pagamenti) sia riferita alla data del 31 gennaio 1970.

Le risultanze del 1969 indicano impegni complessivi di spesa per 10,56 miliardi, cioè inferiori non soltanto alle previsioni finali (10,87), ma anche a quelle iniziali, con economie per 311 milioni.

(130) Dichiarazioni del Ministro dell'interno alla Camera (II Commissione, n. 2687-A, 22 ottobre 1970 (pag. 38) ed al Senato (I Commissione, Resoc. somm. 446 del 14 aprile 1971, pag. 29), confermate da apposita nota ministeriale, del 10 luglio 1971, diretta alla Corte.



Queste ultime sono diffusamente distribuite fra tutte le voci di spesa, la più rilevante essendo quella di circa 70 milioni (su 334 previsti) afferente all'insieme delle spese della Sezione 8<sup>a</sup> del Titolo II, relativa alla gestione centri assistenziali. I residui passivi ammontano a 3,78 miliardi, di cui 1,8 per rimborsi allo Stato di spese di personale.

Circa il 40 per cento della spesa totale è assorbito da un solo stanziamento, quello del capitolo 235, dall'oggetto alquanto eterogeneo: « Spese per acquisto prodotti alimentari, noli, assicurazioni, imbarco e sbarco merci acquistate e donate, riconfezionamento, trasferimento merci - Magazzinaggio, trasporto e consegna merci ai centri ». La ripartizione in articoli del capitolo, risultante dallo stesso bilancio, non consente una maggiore specificazione, impostata com'è non sull'oggetto, ma sulla destinazione della spesa (settore prescolastico, scolastico, vacanze, anziani).

Per quanto riguarda le spese di personale, si rileva, come già nella precedente relazione, che parte di esse è compresa anche nella categoria « acquisto di beni e servizi », e che a quelle relative al personale di ruolo, che l'Amministrazione rimborsa allo Stato, si aggiungono quelle che essa eroga direttamente per i salariati, gli esperti ed i consulenti. L'onere, per quanto riguarda il solo personale addetto ai servizi amministrativi, è del 20,73 per cento, mentre solo un ulteriore 4 per cento è assorbito dai dipendenti addetti alle attività assistenziali.

È appena il caso, poi, di porre in rilievo come sull'anzidetto consuntivo manchi ogni intervento, valutazione e pronuncia della responsabile autorità ministeriale, a conferma della più volte segnalata mancanza di collegamenti, anche formali, fra l'organismo in parola e l'Amministrazione dell'interno.

## CAPITOLO XV

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

#### 1. - *Considerazioni generali.*

Come già messo in evidenza nelle precedenti relazioni, dato caratteristico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è il cospicuo ammontare delle spese in conto capitale, i cui pagamenti vengono effettuati in annualità. Tali spese hanno subito, anche durante l'esercizio 1970, un ulteriore incremento.

Negli uniti prospetti si riportano i dati concernenti la ripartizione degli stanziamenti tra i vari Provveditorati alle opere pubbliche, per spese in unica soluzione e in annualità, gli accreditamenti disposti a favore dei Provveditorati alle opere pubbliche della Sicilia, della Sardegna e dei Magistrati alle acque di Venezia e per il Po di Parma, nonché le assegnazioni alle regioni a statuto speciale. Anche nel 1970 i relativi provvedimenti risultano adottati con ritardo.

A soddisfare una esigenza, già rappresentata nelle precedenti relazioni, il Governo ha predisposto uno schema di disegno di legge per l'estensione ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna, nonché al Magistrato per il Po in Parma ed al Magistrato alle acque di Venezia, delle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, concernente l'utilizzazione di talune forme di pagamento, già esclusive dell'Amministrazione centrale. Sul detto schema le Sezioni Riunite della Corte hanno reso il richiesto parere (131).

#### 2. - *Organizzazione e personale.*

Sono, in primo luogo, da richiamare le osservazioni formulate nelle precedenti relazioni sulla necessità di un riassetto organizzativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, necessità resa ancor più attuale dall'entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario. Le disposizioni relative alla

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE  
(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche VENEZIA		Magistrato alle acque VENEZIA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	4,5	8,6	13,5	0,8
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	2.034	2.000	—	155
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie.</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	2.000
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	—	—	3.830	7.643
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	230,6	—	—	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	14.136	—	—
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	10	—	—	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	1.177	200	—	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	2.500
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ..	1.380	—	—	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	1.620	—	—	1.302,9
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	750	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	7.206,1	16.344,6	3.843,5	13.601,7

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Magistrato per il Po PARMA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche TRIESTE	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	302,4	76,5	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	—	—	331	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	7.200	6.327,1	—	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	—	—	100,2	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	—	—	3.217
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	—	—	10	15
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	—	—	214	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ..	—	—	880	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i> .....	296	8.973,7	297	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	7.798,4	15.377,3	1.832,2	3.232

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche TRENTO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche MILANO	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	10	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	—	—	1.889	178,4
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> ..	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	50,1	—	109,3	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	3.578	—	26.537
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	15	—	15	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	294	—	1.165	42
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ..	140	—	800	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i> .....	166,5	—	7	43
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	435	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	665,6	3.578	4.430,3	26.800,4

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche TORINO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche GENOVA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	117	1.002,5	1.178	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie.</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	—	—	225	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	133,3	—	73,2	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	15.741,6	—	4.177
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	—	—	10	100
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	2.331	125	470	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ..	504	—	—	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	477,7	776,5	556,5	86
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	570	—	565	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	4.133	17.645,6	3.077,7	4.363

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE  
(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche BOLOGNA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche FIRENZE	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	10	2	25,2	7,5
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	2.431	—	2.216	1.000
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie.</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	890	—	930	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	128,3	—	230,6	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	9.938	—	8.263,9
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	190	163,5	250	(1) 180,9
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	1.142	—	867	47
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ..	435	—	450	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	425,1	494,2	6.150	208
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	1.000	500	600	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	6.651,4	11.097,7	11.718,8	9.707,3

(1) Lire 2.850.000 derivanti da riduzione di precedente assegnazione effettuata nell'esercizio 1968 al Prov. reg. OO.PP di Bologna.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN UNICA SOLUZIONE  
(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche ANCONA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche PERUGIA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	6,5	—	7,9	1,1
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	3.418,4	—	481	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie.</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	1.460	—	180	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	192,5	—	160,4	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	3.338	—	1.903
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	10	—	210	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	720	—	107	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	693	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	1.156	—	780	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	415,5	67,4	360	70
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	310	—	150	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	8.381,9	3.405,4	2.436,3	1.974,1

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche ROMA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche L'AQUILA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	5,4	6,1	—	0,4
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	919	—	5.813,7	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie.</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	530	—	473	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	255,6	—	428,1	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	21.621	—	5.514
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	120	187,8	300	(1) 101,1
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	6.384	4.471	490	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	—	—	203	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	303,4	383,6	613,1	43,1
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	840	—	730	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	9.357,4	26.669,5	9.050,9	5.658,6

(1) Lire 1.073.000 derivanti da riduzione di precedente assegnazione effettuata nell'esercizio 1969 al Provv. reg. OO.PP. di Palermo.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche CAMPOBASSO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche NAPOLI	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	3	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	590	—	5.970	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie.</i>	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	190	—	662	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	44,6	—	297,7	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	1.207	—	35.802,8
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	165	—	5.360	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	105	—	2.176,5	22
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	—	—	—	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	273	120,5	2.379,6	701,5
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	540	—	1.550	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	1.910,6	1.327,5	18.395,8	36.526,3

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRALI

## SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche BARI		Provveditorato regionale alle opere pubbliche POTENZA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	25	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	2.908	—	2.117	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	280	—	550	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	252,5	22	160,4	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	15.604	—	2.664
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	300	—	—	—
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	374	—	225	(1) 0,3
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	—	—	3.650	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i> .....	455	—	1.961,2	900
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	260	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	4.829,5	15.626	8.688,6	3.564,3

(1) Somma impegnata dall'Amministrazione e non erogata.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche CATANZARO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche PALERMO	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	10,4	0,3	28	0,4
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	3.891	—	6.835	8.923,3
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	730	—	810	515,4
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	340,7	—	151,4	590
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	10.754	—	26.839
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	—	—	70	2.930,7
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	975	—	942	139,1
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	30
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	—	—	1.500	110
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i> .....	380	280,7	1.828,5	13.985
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	200	—	400	347,8
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	6.527,1	11.035	12.564,9	54.410,7

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Ispettorato generale zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 PALERMO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche CAGLIARI	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	2,5
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	—	—	1.271	1.300
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	2
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	—	—	250	415
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	—	—	160,4	100
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	—	—	—	10.109
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	—	—	—	108
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	—	—	498,2	918
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	—	—	650	100
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	71,1	—	350	790
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	71,1	—	3.179,6	13.844,5

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ  
(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche VENEZIA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche TRIESTE	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	276,8	50	79,4	0,9
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	131,2	3,8	29,3	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	138,5	—	53	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	1.141,8	—	301,8	40,5
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	1.307,2	15,5	308,2	10,8
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	75,9	—	24,9	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	2.274,7	600	432,5	121
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	106,9	—	43,1	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	2,7	2,7
	5.453	669,3	1.274,9	175,9

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segueç RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ  
(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche TRENTO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche MILANO	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	256,5	—	193,3	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	16,5	—	50,5	3,1
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	39	—	280,8	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	217,4	—	1.013,7	—
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	491,6	25	3.405,3	99,7
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	19,3	—	52,5	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	395,6	92,3	1.688,7	30
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	32,2	32,2
	1.435,9	117,3	6.717	165

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ  
(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche TORINO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche GENOVA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	175,7	—	108	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	21,3	—	9	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	242,3	—	133,7	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	719,7	—	454,8	—
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	2.445,8	73,2	1.125,7	57,5
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	21,4	2,1	4,8	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	1.484,3	—	535,4	—
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	5.110,5	75,3	2.371,4	57,5

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ  
(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche BOLOGNA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche FIRENZE	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	153,5	40	210,2	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	27,6	—	54,8	3,7
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	162,3	2	146,5	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	989,3	—	1.055,7	—
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	1.673,2	156	1.867,9	51,4
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	25,6	—	20	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	1.163,8	175	1.346,4	220
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	7,4	7,4	—	—
	4.202,7	380,4	4.701,5	275,1



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche ANCONA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche PERUGIA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	159,5	45	30	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	120,9	13,8	24	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	142,4	0,6	38,3	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	570,3	11,9	280,8	25
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	536,2	31,5	388,6	60,2
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	41,7	—	5,5	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	35	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	977,7	218	662,4	235
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	2.583,7	320,8	1.429,6	320,2

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ  
(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche ROMA		Provveditorato regionale alle opere pubbliche L'AQUILA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	131,1	—	165,7	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	61,4	0,1	82,4	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	563,7	—	144,9	0,5
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	1.058,6	200	663,4	—
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	4.936,4	170	559,6	10,1
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	33,6	—	32,8	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	2.701,8	500	2.242,1	650
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	4.592,2	1.026,6	7,8	7,8
	14.078,8	1.896,7	3.898,7	668,4

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

SPESE IN ANNUALITÀ  
(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche CAMPOBASSO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche NAPOLI	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	87,4	—	424,6	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> ..	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	12,5	—	97,1	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	28,6	—	383,6	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	221,6	—	1.760	100
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	141,6	5,8	3.593,9	85
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	15,7	—	93,3	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	664,5	170	4.067,8	440
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—
	1.171,9	175,8	10.420,3	625

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN ANNUALITÀ

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche BARI		Provveditorato regionale alle opere pubbliche POTENZA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	372,7	—	91,7	—
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	99,9	—	33,5	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	335,4	0,8	55,7	0,5
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	1.262,1	—	355,2	47,9
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	2.420,7	130	540,4	15
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	49,6	—	29,1	—
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	3.401	550	1.469,2	230
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pub- bliche calamità naturali</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	7,5	7,5	10,7	10,6
	7.948,9	688,3	2.585,5	304

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA UFFICI DECENTRATI

## SPESE IN UNICA SOLUZIONE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Provveditorato regionale alle opere pubbliche CATANZARO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche PALERMO		Provveditorato regionale alle opere pubbliche CAGLIARI	
	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui
Rubrica 1 - <i>Servizi generali</i> .....	—	—	—	—	—	—
Rubrica 2 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—	—	—
Rubrica 3 - <i>Viabilità non statale</i> .....	430,8	—	900	200	191,4	70
Rubrica 4 - <i>Nuove costruzioni ferroviarie</i> .	—	—	—	—	—	—
Rubrica 5 - <i>Opere marittime</i> .....	—	—	—	—	—	—
Rubrica 6 - <i>Opere idrauliche e impianti elettrici</i> .....	176,2	—	151,5	—	20,4	—
Rubrica 7 - <i>Edilizia per il culto</i> .....	46,7	—	566,3	—	153,3	—
Rubrica 8 - <i>Edilizia scolastica</i> .....	2.193,6	—	2.393,2	900	1.122,5	424,9
Rubrica 9 - <i>Edilizia abitativa</i> .....	1.586,2	65	7.258,7	490,9	954,5	49,9
Rubrica 10 - <i>Edilizia pubblica varia</i> .....	105	4	48,6	—	24,7	10,7
Rubrica 11 - <i>Opere a tutela del patrimonio storico-artistico</i> .....	—	—	—	—	—	—
Rubrica 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie</i> ...	4.224,7	700	5.125,4	1.220	2.346,6	866,4
Rubrica 13 - <i>Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali</i> .....	—	—	—	—	—	—
Rubrica 14 - <i>Opere in dipendenza di danni bellici</i> .....	—	—	—	—	—	—
Rubrica 15 - <i>Opere varie</i> .....	—	—	—	—	—	—
	8.763,2	769	16.443,7	2.810,9	4.813,4	1.421,9

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI FRA LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

(in milioni di lire)

RUBRICHE	Valle d'Aosta		Trentino-Alto Adige		Friuli-Venezia Giulia	
	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui
Rubrica n. 3 - <i>Viabilità statale</i> .....	—	—	—	—	(1) 610	—
Rubrica n. 12 - <i>Opere igieniche e sanitarie.</i>	—	—	—	—	(1) 100	—

(1) Erogati con mandato diretto a favore della Regione.

semplificazione ed all'acceleramento della procedura per l'approvazione dei progetti e la gestione dei lavori pubblici - prorogate fino al 31 dicembre 1973 con legge 12 dicembre 1970, n. 979 - hanno reso nel complesso più spedita ed agevole l'attività dell'Amministrazione, pur se l'attribuzione di nuove competenze agli organi decentrati continui a comportare talune remore all'azione amministrativa.

Sempre in tema di organizzazione, è da notare che in Sicilia, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione in favore delle zone colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (legge 5 febbraio 1970, n. 21) sono state istituite Sezioni autonome del Genio civile nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo, ad esercizio avanzato, sicché si è potuto perfezionare l'assetto organizzativo soltanto alla fine dell'esercizio, con personale, peraltro, prevalentemente a contratto di diritto privato (assunto a norma del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) e non sempre, in possesso, pertanto, di adeguata esperienza amministrativa.

Nelle precedenti relazioni si sono già presi in esame i problemi del personale appartenente ai ruoli delle carriere tecniche dell'Amministrazione dei lavori pubblici, problemi dei quali l'attuazione dell'ordinamento regionale richiede un nuovo ponderato esame nel quadro del trasferimento delle funzioni e del personale statale alle regioni stesse.

Non può tacersi, tuttavia, che il problema delle vacanze negli anzidetti ruoli non trova adeguata soluzione con il ricorso all'opera di liberi professionisti, né con l'assunzione di tecnici a contratto, tant'è che con legge 23 dicembre 1970, n. 1145, è stata prorogata al 31 dicembre 1973 la facoltà di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del Genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, sino al compimento del 70° anno.

### 3. - *Rapporti tra interventi statali e interventi regionali.*

Nella precedente relazione si è accennato alla situazione del tutto particolare esistente nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, per effetto della competenza che in materia di « case popolari » è statutariamente consentita alle due Province di Trento e Bolzano, con la conseguente esigenza di un miglior coordinamento dell'attività del Provveditorato e del Genio civile con quella delle due Province autonome.

La intervenuta applicazione nel 1970 della legge della provincia di Trento 11 luglio 1968, n. 3, rifinanziata con legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2, che prevede la concessione di contributi, al

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fine di agevolare la realizzazione della costruzione o dell'acquisto di abitazioni, dà conferma dell'opportunità di una revisione della vigente distribuzione delle competenze, intesa ad una eventuale concentrazione nelle due Province del compito di concedere anche i contributi statali, attraverso programmi e modalità concordati con i competenti organi dello Stato.

Persistono anche in Sardegna ed in Sicilia gli inconvenienti dovuti alla mancanza di coordinamento tra gli interventi statali e quelli regionali, dei quali si è fatto cenno nelle precedenti relazioni.

In Sicilia, inoltre, l'attività svolta dallo Stato e dalla Regione per la ricostruzione degli abitati distrutti e per la ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del 1968, subisce ritardi.

Sono ancora in corso di approvazione, infatti, i piani comprensoriali, previsti dalle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1 e 18 luglio 1968, n. 20, per cui solo in prosieguo di tempo potrà procedersi alla formazione dei piani particolareggiati di esecuzione.

#### 4. - Osservazioni generali in tema di esecuzione di opere pubbliche.

Permangono, anche per il 1970, i motivi di ordine generale e particolare, in passato esposti, che davano luogo a ritardi nella progettazione ed esecuzione delle opere.

Richiamata, poi, la necessità della tempestiva approvazione dei programmi di intervento, non può tralasciarsi di considerare che, in sede di predisposizione di tali programmi, venga tenuto presente il problema relativo alla urbanizzazione ed agli insediamenti umani, problema molto impegnativo ed attuale, anche in relazione al continuo evolversi delle tecnologie costruttive.

Nell'unito prospetto si riportano i dati relativi all'attività contrattuale del Ministero dei lavori pubblici, limitatamente agli uffici decentrati e periferici, dati i quali evidenziano un quadro sostanzialmente identico a quello dei precedenti esercizi (132).

Abbandonato ormai completamente il sistema dell'asta pubblica, quello della licitazione privata viene seguito solo per i lavori di una certa entità.

Già nelle passate relazioni si è avuto modo di far cenno degli inconvenienti cui ha dato luogo il sistema della scheda segreta, contenente il ribasso minimo e massimo. Quando i cennati ribassi sono contenuti - come di fatto è accaduto - in un ambito troppo ristretto, il sistema non consente una idonea scelta che tenga conto dell'interesse dell'Erario, giacché non vengono ovviamente in considerazione le più vantaggiose offerte superiori al ribasso massimo stabilito.

I frequenti ricorsi alla trattativa privata vengono giustificati dall'urgenza, dalla specialità della prestazione, dalla circostanza che la ditta prescelta abbia in corso di esecuzione altri lotti della stessa opera.

Possono, infine, richiamarsi le osservazioni contenute nelle precedenti relazioni in tema di esecuzione di lavori in economia.

L'esigenza di una nuova normativa dell'attività contrattuale per l'esecuzione dei lavori pubblici, la quale tenga conto della nuova realtà economica e sociale del Paese, trova conferma nella globale valutazione dei dati di gestione del 1970.

Carattere solo particolare hanno, invece, avuto le modifiche introdotte con la legge 3 luglio 1970, n. 504, la quale prevede che le gare per l'aggiudicazione dei lavori a totale carico dello Stato o eseguiti con il contributo o il concorso dello stesso, ed andate deserte, possono essere rinnovate

---

(132) In materia di appalti di lavori relativi a progetti concernenti l'urbanizzazione primaria delle aree occorrenti per l'attuazione dei trasferimenti degli abitati colpiti dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, è stato seguito il criterio di considerare il progetto dei detti lavori non come una pluralità di elaborati ma come un unicum nel quale le singole categorie di opere, pur rimanendo ciascuna nella propria autonomia funzionale, concorrono alla realizzazione di una sola entità progettuale, come tale da approvarsi con unico provvedimento formale.

Ne è derivato l'esperimento di una sola gara, alla quale sono state invitate a partecipare le imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria e gli importi corrispondenti a tutte le opere comprese nell'appalto da conferire.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITÀ CONTRATTUALE AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI  
(Uffici decentrati)

UFFICI	Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Concessioni				Lavori e servizi in economia				Lavori affidati in delega						
	n.	importo	n.	importo	n.	importo	ad enti pubblici	n.	importo	ad enti ecclesiastici	n.	importo	a privati	n.	importo	a cottimo	n.	importo	ammini- strazione diretta	n.	importo
	n.	importo	n.	importo	n.	importo	n.	importo	n.	importo	n.	importo	n.	importo	n.	importo	n.	importo	n.	importo	n.
Magistrato Venezia . . . .	58	6.319.318.539	3	603.920.164	1	191.558.785	—	—	—	—	—	—	—	—	456	5.198.484.191	—	—	1.802.925.725	—	—
Magistrato per il Po . . .	129	11.190.739.720	13	543.976.140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226	4.480.426.229	—	—	371.805.813	—	—
Provveditorato Torino . .	75	2.351.001.531	176	2.384.496.272	—	—	326	10.861.985.859	11	108.629.500	—	—	—	—	542	3.548.917.114	—	—	—	—	—
Provveditorato Milano . .	—	—	—	—	—	—	162	9.084.606.125	—	—	—	—	1	42.750.000	98	1.594.059.727	—	—	91.004.475	—	—
Provveditorato Venezia . .	282	10.251.789.265	10	190.022.237	2	699.000.000	140	10.451.121.538	—	—	—	—	—	—	2536	4.352.302.963	—	—	—	—	—
Provveditorato Trento . .	5	140.595.787	1	2.737.260	2	36.078.295	32	1.974.907.477	1	40.000.000	—	—	—	—	24	118.029.104	—	—	96.129.037	—	—
Provveditorato Trieste . .	8	868.825.455	3	22.200.800	—	—	49	1.901.275.852	3	165.412.500	—	—	—	—	69	276.486.802	—	—	—	—	—
Provveditorato Genova . .	46	2.296.863.754	17	440.005.924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224	1.695.989.400	—	—	44.767.000	27	2.454.850.000
Provveditorato Bologna . .	28	3.813.593.382	3	116.240.675	3	159.049.545	49	5.662.240.000	23	331.885.487	—	—	—	—	520	2.727.575.042	—	—	86.000.000	—	—
Provveditorato Firenze . .	14	2.325.858.000	1	78.117.565	2	534.542.000	129	5.865.115.360	14	197.366.683	14	11.280.520	14	82.549.000	262	2.648.434.585	—	—	883.511.795	—	—
Provveditorato Ancona . .	17	1.936.662.718	54	1.271.092.680	4	17.395.390	65	4.214.724.726	14	189.820.000	9	—	9	—	182	736.584.445	—	—	41.347.043	—	—
Provveditorato Perugia . .	34	2.250.304.951	11	129.649.457	—	—	19	1.212.425.540	6	67.479.875	—	—	—	—	73	263.678.080	—	—	126.083.150	—	—
Provveditorato Roma . . .	16	1.012.069.255	2	101.257.472	8	385.261.930	83	5.726.900.000	34	324.570.829	—	—	—	—	593	4.619.672.917	—	—	—	—	—
Provveditorato L'Aquila . .	9	722.834.000	9	22.898.114	—	—	1	5.190.110	1	6.277.200	—	—	—	—	206	1.556.215.426	—	—	—	—	—
Provved. Campobasso . . .	1	10.765.588	12	65.001.050	—	—	11	804.000.000	3	25.207.000	—	—	—	—	80	818.096.088	—	—	136.175.735	—	—
Provveditorato Napoli . .	40	2.269.410.610	11	113.480.375	—	—	214	13.799.998.284	97	778.321.839	10	84.074.466	10	—	488	2.922.808.977	—	—	477.099.381	—	—
Provveditorato Bari . . . .	3	165.950.000	27	201.843.397	1	33.772.000	—	—	—	—	—	—	—	147	686.988.006	—	—	985.500	—	—	
Provveditorato Potenza . .	18	2.868.980.165	1	126.597.620	—	—	19	993.100.000	4	76.000.000	—	—	—	—	232	2.431.819.455	—	—	391.475.903	—	—
Provveditorato Catanzaro	37	2.341.889.000	—	—	—	—	139	7.210.082.150	17	233.253.300	—	—	—	—	120	847.810.800	—	—	12.309.000	—	—
Provveditorato Palermo . .	31	2.496.183.254	2	93.656.586	111	1.691.092.284	152	12.419.538.393	17	308.109.606	—	—	—	—	586	14.631.530.388	—	—	13.613.514	—	—
Ispet. generale Sicilia . .	3	755.476.410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	267.247.562	—	—	—	—	—	—
Provveditorato Cagliari . .	15	1.098.565.057	2	169.758.000	1	253.365.591	79	5.053.242.000	—	—	—	—	—	—	77	377.374.000	—	—	—	—	—



con l'ammissione di offerte in aumento, il che può consentire l'avvio a realizzazione di importanti iniziative pubbliche già programmate.

Con la detta legge si dettano anche norme per quanto riguarda la procedura di gara da seguire, nonché il modo di far fronte alla maggiore spesa che non trovi copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio in corso.

A risultati non conformi alle finalità cui era ispirata ha dato luogo l'attuazione pratica della legge 19 febbraio 1970, n. 76, la quale, nel dettare nuove norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, dispone che al relativo onere si provveda a carico dei capitoli di bilancio concernenti lavori, incrementando in misura adeguata i fondi a disposizione per imprevisti.

Infatti, la circostanza che l'onere per revisione prezzi non sia previsto come entità a sè stante può di fatto consentire — come in qualche caso ha consentito — l'utilizzazione dell'incremento di questi fondi per una diversa finalità, e cioè per l'esecuzione di lavori non compresi nel progetto originario.

Anche durante il 1970 si è fatto largo uso di perizie di varianti. La diffusione del fenomeno induce a ritenere che la ragione di dette varianti non sempre coincide con effettive, sopravvenute circostanze di carattere tecnico, che sole possono giustificare una modifica delle originarie previsioni.

Al pari delle perizie di variante, anche la sospensione dei lavori è fenomeno diffuso e generalizzato. Di frequente i periodi di sospensione sono superiori agli stessi tempi previsti per la esecuzione dei lavori.

Molteplici le cause del fenomeno, tra le quali assume particolare risalto quella collegata a deficienze di progettazione che impongono l'adozione di perizie di variante.

Tutte le accennate cause di prolungamento dei tempi per l'ultimazione delle opere pubbliche non mancano di incidere sul costo economico delle opere stesse, quanto meno a motivo della temporanea improduttività di capitali, di entità anche notevole, investiti in opere che restano non funzionali.

##### 5. - *Attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici.*

a) *Premessa.* — Durante l'esercizio non sempre l'Amministrazione ha elaborato e approvato progetti di lavori per lotti o per stralci funzionali, in aderenza a criteri che tengano conto del quadro economico del progetto generale e delle espropriazioni, conseguendone ritardi, spesso notevoli, nella ultimazione delle opere.

Anche nel campo delle opere pubbliche di competenza degli enti locali con contributo statale si sono verificati ritardi e remore connessi, tra l'altro, alla fase progettuale ed alla definizione dei rapporti contrattuali.

Invero, si è avuto ancora modo di rilevare che i liberi professionisti, di cui si avvalgono gli enti locali, non sempre sono solleciti nell'espletamento dell'incarico; includono di frequente, nei progetti spese non ammissibili a contributo; prevedono la concessione del contributo statale nella misura percentuale massima, senza darne adeguata motivazione.

Si è riscontrato, altresì, come per gli anni scorsi, che i capitolati speciali di appalto contengono clausole contrastanti con il capitolato generale di appalto e con la legislazione in materia di lavori pubblici. Tra queste sono da ricordare la clausola che impone all'appaltatore l'obbligo della fornitura di mano d'opera per eventuali lavori da eseguirsi in economia; quella che prevede l'accollo, sempre all'appaltatore, delle spese di collaudo; nonché quella che prevede un termine soltanto per la visita di collaudo e non anche per il compimento delle operazioni di collaudo.

b) *Viabilità.* — Gli interventi, nel settore della viabilità, si sono concretati nella concessione di concorsi in un'unica soluzione e di contributi costanti trentacinquennali, per la costruzione, l'ammodernamento, la sistemazione e l'ampliamento delle strade provinciali, comunali e vicinali.

Nell'attuazione delle opere di ammodernamento e sistemazione della rete stradale provinciale si è rilevato come — rispetto ai programmi predisposti dalle amministrazioni interessate e resi esecutivi

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal Ministero dei lavori pubblici — la esecuzione concreta delle opere abbia comportato l'adozione, quasi costante, di perizie di variante e suppletive.

Per quanto riguarda le spese ammissibili a contributo, anche nel 1970 alcune Amministrazioni provinciali hanno incluso nei progetti spese generali, ed in ragione del 2 per cento, in conformità alle istruzioni ministeriali (circolare n. 8972 del 15 febbraio 1960) per i lavori finanziati sia con i fondi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che con quelli della legge 21 aprile 1962, n. 181; mentre altre Amministrazioni hanno incluso le suddette spese generali soltanto per gli interventi finanziati con la prima legge. Per i comuni è stata esclusa, giusta apposita clausola contenuta nelle promesse ministeriali, la possibilità di comprendere tali spese tra quelle ammissibili a contributo.

Il comportamento difforme seguito dalle Amministrazioni provinciali ed il diverso trattamento usato nei confronti dei comuni inducono a ritenere che sia necessario regolare la materia delle spese in parola, in analogia a quanto già stabilito in generale, per le opere pubbliche di interesse degli enti locali assistiti da contributo statale, dalla legge 3 maggio 1971, n. 330.

L'attività di propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali viene attuata, sulla base di programmi annuali, attraverso manifesti propagandistici, articoli sui principali periodici, mostre mobili ed altre forme di sensibilizzazione collettiva ai problemi della strada.

L'Amministrazione segue il sistema della trattativa privata, appellandosi a motivi di urgenza ovvero adducendo le « speciali circostanze », di cui all'articolo 41, numeri 5 e 6 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Spesso la trattativa avviene a mezzo di corrispondenza, ovvero con la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente della lettera di ordinazione e viene in questi casi omessa la previsione della penalità nella ipotesi di non regolare esecuzione del contratto.

In molti casi l'Amministrazione avrebbe potuto far ricorso, anziché alla trattativa con una sola ditta, ad una gara nelle forme della licitazione privata o dell'appalto-concorso (ad esempio in materia di mostre mobili), ove, alla diligenza mostrata nel predisporre accurati programmi per ciascun anno finanziario, avesse fatto riscontro pari premura e tempestività nell'attuazione dei programmi medesimi.

c) *Nuove costruzioni ferroviarie.* — In materia di nuove costruzioni ferroviarie permane il fenomeno dell'eccessivo protrarsi nel tempo dei lavori relativi.

Basterà ricordare il caso della linea Paola-Cosenza, per la costruzione della quale sono stati stanziati fondi sin dall'esercizio 1960-1961 senza che a distanza di tanti anni sia avviata a completamento l'opera; anzi è stata sentita l'esigenza di studi affidati ad apposita Commissione. Alla fine dell'esercizio 1970 i residui ammontavano a circa 9 miliardi.

Per le costruzioni ferroviarie eseguite dal Ministero dei lavori pubblici le opere vengono prese in consegna dal Ministero dei trasporti e dell'Aviazione civile solo quando l'intera linea ferroviaria è in condizione di entrare in esercizio. Ne derivano, medio tempore, oneri di manutenzione, pur se è da tener presente che il Ministero dei lavori pubblici conserva la disponibilità di aree e corpi di fabbrica annessi alle linee ferroviarie.

d) *Opere marittime e idrauliche.* — Per quanto riguarda le opere marittime permane il fenomeno della inadeguatezza degli interventi che non offrono sufficienti garanzie in ordine alla stabilità delle opere eseguite.

Un esempio è dato dai lavori effettuati, durante il 1970, nel porto di Livorno e limitati alla costruzione di un moletto di protezione di uno scalo del porto. Durante il corso dei lavori le opere intraprese cedettero alle mareggiate, procurando falle tali da comprometterne la stabilità, sicché si rese necessario redigere una perizia suppletiva e di variante di notevole ammontare, con la conseguenza che il costo complessivo dell'opera è risultato più che raddoppiato rispetto all'iniziale previsione di spesa.

In tema di esecuzione di lavori in economia, è prassi far riferimento al requisito dell'urgenza, requisito questo, peraltro, di non agevole accertamento nel settore.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tema di opere idrauliche gli interventi effettuati hanno avuto, in certa misura, carattere esplorativo, e si ripetono di anno in anno. La maggior parte delle spese autorizzate concerne, infatti, rilevazioni, sondaggi, acquisti di attrezzature, nonché opere di immediata urgenza.

e) *Edilizia scolastica.* — Nella precedente relazione, nel far presente che in materia di edilizia scolastica, per rendere più sollecita la realizzazione delle opere programmate, con decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito, con modificazione, nella legge 22 dicembre 1969, n. 952, erano state apportate modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, si era evidenziato che soltanto un più lungo periodo di rilevazione di dati avrebbe potuto consentire, in proposito, ponderate valutazioni.

Può, ora, affermarsi che, in effetti, con le dette disposizioni si sono sinora eliminati o sensibilmente ridotti gli inconvenienti già segnalati; il meccanismo amministrativo appare più sciolto e spedito, specie per quanto riguarda la scelta delle aree e la progettazione delle opere.

Merita particolare menzione, quanto alla esecuzione dei lavori, la sostituzione del sistema della concessione con quello della delega, sistema questo già sperimentato, con esito positivo, in sede di attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, concernente l'eliminazione delle abitazioni malsane.

In particolare, all'ente delegato è consentito compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione delle aree, eliminandosi, così, l'intervento dello Stato.

Sotto questo profilo, la delibera del Consiglio comunale che prevede la destinazione ad edilizia scolastica dell'area, discostandosi dalle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, costituisce adozione di variante agli anzidetti piani o programmi.

Sono innegabili gli aspetti positivi del nuovo sistema, anche se non valgono a rimuovere completamente le cause di ritardi nell'esecuzione dei lavori, in dipendenza di diversità di vedute talora manifestatesi tra i Sovraintendenti agli uffici scolastici interregionali e i diregenti degli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Permangono, poi, gli inconvenienti dovuti alla realizzazione « per lotti » degli edifici scolastici, derivante dal frazionamento dei relativi finanziamenti. L'intento di salvaguardare la funzionalità dei vari stralci ha indotto spesso i progettisti a predisporre perizie nelle quali si prevede la costruzione di uno scarsissimo numero di aule — talora insufficienti anche a fronte delle immediate esigenze — onde far rientrare, nella limitata spesa assentita, tutti gli impianti accessori (attrezzature, locali ad uso collettivo, abitazione del custode, ecc.) che hanno, quindi, inciso, in misura percentualmente rilevante, sul costo complessivo dell'opera.

D'altro canto le spese relative all'acquisto dell'area spesso sono state preventivate in misura superiore a quella occorrente per le opere progettate, nella prospettiva di ampliamenti o della costruzione di altri edifici adiacenti o connessi. In tali casi, la Corte si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 22 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, provvedendo alla registrazione dei decreti con stralcio delle spese considerate in eccedenza.

Soltanto con decreto interministeriale 21 marzo 1970 sono state dettate le norme tecniche relative all'edilizia scolastica — ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica — da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica, applicabili, peraltro, dodici mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 1° giugno 1970. Hanno continuato a sussistere, pertanto, durante l'esercizio, i dubbi e le perplessità sui criteri da seguire nel determinare la effettiva consistenza dei locali e degli immobili da costruire.

f) *Edilizia abitativa.* — Nel settore dell'edilizia abitativa durante il 1970 non sono emersi elementi per la formulazione di un giudizio diverso da quello reso in precedenza, anche per quanto attiene alla lentezza con la quale vengono attuate le procedure intraprese dalle Amministrazioni interessate per dotare i singoli centri abitati dagli strumenti urbanistici previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

In tema di edilizia economica e popolare si è già rappresentata nelle passate relazioni la necessità di una nuova disciplina; siffatta esigenza ha avuto, di recente, considerazione in sede governativa e parlamentare, sia con la presentazione di un disegno di legge che riordina la materia urbanistica e quella edilizia (Camera dei Deputati, Atto n. 3199), sia con la emanazione di un provvedimento a

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stralcio del detto progetto (legge 1° giugno 1971, n. 291), concernente l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica, nonché la incentivazione dell'attività edilizia.

Come è noto, nel settore operano, in aggiunta ai tre istituti a carattere nazionale (GESCAL, INCIS e ISES) e agli istituti autonomi per le case popolari, numerosissimi altri enti.

Nel quadro degli interventi in tema di edilizia abitativa è opportuno accennare brevemente, con riferimento al 1969 (133), all'attività svolta dalla GESCAL e dall'INCIS.

È aumentato l'importo degli avanzi di gestione delle GESCAL, che nell'esercizio in esame ha realizzato costruzioni per circa 80 miliardi, mentre ha introitato oltre 160 miliardi per contributi dovuti dai lavoratori, dai datori di lavoro e dallo Stato. Le disponibilità liquide, che alla fine del 1968 erano di 527 miliardi, alla fine del 1969 ammontano ad oltre 554 miliardi.

L'INCIS, invece, non ha disponibilità finanziarie e fa ricorso a mutui, con concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, per il finanziamento dei programmi costruttivi.

Questi programmi, interamente finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, sono stati realizzati, alla fine del 1969, per poco più di 7 miliardi, restando ancora da realizzare costruzioni per oltre 50 miliardi.

g) *Edilizia pubblica varia.* — Gli interventi disposti nel campo dell'edilizia demaniale, riguardano prevalentemente lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Sussistono ancora notevoli difficoltà ed incertezze in ordine sia alla competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici a provvedere ai lavori, che alla ripartizione dei lavori stessi nelle due anzidette categorie dell'ordinaria e straordinaria manutenzione, in base agli elementi vaghi e talora contraddittori delle relazioni di perizia.

I lavori medesimi vengono, di regola, eseguiti in economia e talvolta frazionati in una serie di perizie, cosicché spesso viene a mancare la possibilità di una visione unitaria delle opere da eseguire e del conseguente onere finanziario.

In materia di costruzione di edifici demaniali, va, in particolare, segnalata la lentezza con la quale procedono i lavori, nei pochi casi in cui l'Amministrazione provvede a costruire nuovi edifici pubblici.

Nella precedente relazione si è fatto l'esempio degli uffici finanziari di Torino, i cui lavori, a distanza di dieci anni dall'inizio, non erano stati ancora condotti a termine. L'opera è ora in via di ultimazione, avendo il Ministero disposto nel 1970 uno stanziamento di fondi, peraltro di gran lunga superiore alle previsioni di perizia.

Altro esempio è dato dalla costruzione del palazzo di giustizia di Napoli. Dopo l'iniziale stanziamento di due miliardi (legge 25 aprile 1957, n. 309) per l'ampliamento ed il riordinamento di Castel Capuano, altro ne è intervenuto di sei miliardi, per la costruzione di un nuovo edificio, da ubicare nei pressi della stazione centrale (legge 5 marzo 1963, n. 285). Difficoltà di ordine urbanistico hanno imposto (legge 12 dicembre 1966, n. 1095) l'abbandono della ubicazione suddetta rimettendosi la scelta dell'area al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Comune e sentito il Consiglio dell'ordine forense e le autorità giudiziarie di Napoli. Nel 1969, si è reso necessario adeguare ulteriormente l'originario limite di spesa, elevato a 16 miliardi (legge 30 dicembre 1970, n. 1294), con un maggiore onere di dieci miliardi, rispetto alle originarie previsioni per la costruzione di nuovo edificio.

Risultano ultimati i lavori per la costruzione dell'edificio della Biblioteca nazionale di Roma (legge 5 luglio 1961, n. 668) che hanno comportato una spesa di oltre otto miliardi, mentre non sono stati completati l'arredamento e gli impianti speciali, pur essendo trascorsi oltre nove anni dallo stanziamento dei primi fondi. Inoltre la intempestività degli accordi con altri organi ed enti, intesi

---

(133) Sulla gestione dei due enti per l'anzidetto esercizio la Corte nella Sede competente ha riferito con relazione in corso di stampa.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad assicurare la funzionalità dell'edificio è evidenziata dal fatto che persiste ancora la indisponibilità dell'area di accesso.

h) *Opere igieniche e sanitarie.* — In materia di opere igieniche continua a seguirsi il criterio di disporre interventi parziali non sorretti da una visione d'insieme che può essere offerta dai piani di esecuzione (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090), non ancora emanati.

Così, ad esempio, anche nel 1970, l'Amministrazione spesso ha autorizzato interventi intesi al solo reperimento delle acque.

Nel settore dell'edilizia ospedaliera l'attività degli enti interessati e dell'Amministrazione dei lavori pubblici procede in maniera più spedita, pur sussistendo ancora talune difficoltà conseguenti all'attuazione del programma ospedaliero.

i) *Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali e danni bellici.* — Di notevole impegno è stata, durante l'esercizio, l'attività dell'Amministrazione nell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto dell'agosto del 1962 (legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni ed integrazioni).

Al riguardo, si segnala che è stato realizzato un notevole snellimento nella procedura di assegnazione di fondi agli organi periferici, eliminando così una delle cause che dava luogo a remore nell'azione a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Infatti, con decreto 16 luglio 1970 il Ministro dei lavori pubblici ha consentito al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania di assumere impegni a carico di più esercizi.

In ordine agli eventi sismici verificatisi in Sicilia nel gennaio del 1968, nella precedente relazione si è messo in evidenza che, nonostante la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, cioè di un organo avente come fine istituzionale esclusivamente la realizzazione degli interventi in Sicilia, sostanzialmente poco si era fatto nell'opera di ricostruzione. La situazione è rimasta immutata, prova ne sia che l'originario termine di tre anni, previsto per il funzionamento di detto Ispettorato, è stato prorogato di altri tre, in occasione della emanazione di ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate (decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289).

Ancora nella prima fase di attuazione sono gli interventi per i danni conseguenti alle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni nella legge 12 dicembre 1970, n. 979).

In ordine ai danni provocati dagli eventi bellici, si richiamano le generali considerazioni già espresse nelle precedenti relazioni, evidenziando, ancora una volta, la necessità di disporre — alla luce di un preordinato e razionale programma ricognitivo — adeguate assegnazioni di fondi che consentano un definitivo intervento da parte dello Stato.

Si ricorda, a titolo di esempio, che nell'ambito della sola regione laziale risultano ancora da effettuare interventi per circa 9,5 miliardi.

## CAPITOLO XVI

## AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

La spesa complessiva dell'Azienda prevista per il 1970, comprese le variazioni apportate alle previsioni iniziali nel corso dell'esercizio (41,08 miliardi), ammonta a 335,3 miliardi, dei quali 110,6 si riferiscono al pagamento delle rate annuali di spese autorizzate in precedenti esercizi con leggi speciali e 15,9 a rate di ammortamento dei mutui. L'ammontare complessivo delle une e delle altre rate a carico degli esercizi successivi al 1970 è di 1.179,1 miliardi.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Stato di attuazione delle particolari disposizioni legislative, concernenti interventi per gravi calamità naturali

Situazione al 31 dicembre 1970

OGGETTO	Stanziamanti	Impegni	Disponibilità conservata ai sensi dell'art. 36 Legge Cont. Stato	Pagamenti
<i>Alluvioni 1966</i>				
Art. 22 del D.L. 9/11/1966, n. 914, convertito, con modifiche nella legge 23 dicembre 1966 n. 1141:				
cap. 823 ex508 1966.....	3.200.000.000	3.196.131.387	3.868.613	3.123.379.618
cap. 823 ex508 1967.....	3.800.000.000	3.794.966.722	5.033.278	3.682.285.036
	7.000.000.000	6.991.098.109	8.901.891	6.805.664.654
<i>Art. 5 del D.L. 18/11/1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142:</i>				
cap. 830 ex510 1966.....	4.340.000.000	4.256.310.316	83.689.684	3.996.225.139
cap. 830 1967.....	12.000.000.000	11.836.401.058	163.598.942	10.419.202.890
cap. 830 1968.....	6.660.000.000	6.276.161.038	383.838.962	4.203.682.097
	23.000.000.000	22.368.872.412	631.127.588	18.619.110.126
<i>Terremoto 1968</i>				
Art. 43 del D.L. 22/1/1968, n. 12;				
cap. 828 ex509 1968.....	1.000.000.000	997.069.946	2.930.054	964.643.753
<i>Alluvione 1968</i>				
Art. 29 del D.L. 18/12/1968, n. 1232 convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 6:				
cap. 831 ex515 1968.....	4.600.000.000	4.598.519.538	1.480.462	4.019.726.961
<i>Art. 20 del D.L. 18/12/1968, n. 1233 convertito, con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969 n. 7:</i>				
cap. 832 ex516 1968.....	6.000.000.000	5.974.166.362	25.833.638	4.994.299.411
cap. 832 1969.....	12.000.000.000	9.453.381.489	2.546.618.511	3.654.635.160
	18.000.000.000	15.427.547.851	2.572.452.149	8.648.934.571
<i>Alluvione 1970</i>				
Art. 14 bis della legge 12 dicembre 1970, n. 979:				
cap. 506 1970.....	1.400.000.000	—	1.400.000.000	—
<i>Art. 14 duadecies della legge citata:</i>				
cap. 508 1970.....	1.000.000.000	—	1.000.000.000	—
	2.400.000.000	—	2.400.000.000	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

(legge 24 luglio 1961, n. 729)

Contributi trentennali a favore di Enti e società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade - Articolo 20.

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1961-62.....	55- <i>quater</i>	2.300.000.000	—	2.300.000.000	—	—	—
1962-63.....	60	4.600.000.000	519.255.800	4.080.744.200	519.255.800	1.760.744.200	1.038.511.600
1963-64.....	60	6.900.000.000	1.182.291.100	5.717.708.900	1.326.070.600	4.535.417.800	2.508.361.700
1964-2° sem.....	62	4.250.000.000	751.261.700	3.498.738.300	2.178.870.000	8.074.256.700	2.930.131.700
1965.....	543	9.250.000.000	3.632.910.135	5.617.089.865	4.693.804.770	6.879.190.230	8.326.714.905
1966.....	543	10.750.000.000	4.848.690.835	5.901.309.165	—	12.496.280.095	4.848.690.835
1967.....	543	12.000.000.000	5.423.738.235	6.576.261.765	2.860.851.200	15.536.738.060	8.284.589.435
1968.....	543	13.000.000.000	6.108.804.635	6.891.195.365	2.658.920.700	19.454.079.125	8.767.725.335
1969.....	543	14.000.000.000	13.000.000.000	1.000.000.000	26.345.274.490	—	39.345.274.490
1970.....	543	15.150.000.000	14.000.000.000	1.150.000.000	1.000.000.000	—	15.000.000.000

Contributo trentennale a favore della Società concessionaria per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti.

(legge 17 ottobre 1967, n. 963)

ANNUALITÀ	Esercizi	Capitolo	Competenza			Residui		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1 <sup>a</sup> .....	1967	544	120.000.000	—	120.000.000	—	—	—
2 <sup>a</sup> .....	1968	544	842.500.000	—	842.500.000	—	120.000.000	—
3 <sup>a</sup> .....	1969	544	1.709.500.000	—	1.709.500.000	—	962.500.000	—
4 <sup>a</sup> .....	1970	544	2.345.300.000	—	2.345.300.000	—	2.672.000.000	—

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

(legge 24 luglio 1961, n. 729)

Contributi trentennali a favore di Enti e società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade - Articolo 2.

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1961-62.....	55-ter	1.400.000.000	—	1.400.000.000	—	—	—
1962-63.....	59	4.600.000.000	—	4.600.000.000	—	1.400.000.000	—
1963-64.....	59	8.200.000.000	—	8.200.000.000	—	6.000.000.000	—
1964-2° sem .....	61	4.950.000.000	—	4.950.000.000	97.518.795	14.102.481.205	97.518.795
1965 .....	542	10.800.000.000	—	10.800.000.000	315.097.070	18.737.384.135	315.097.070
1966 .....	542	12.200.000.000	—	12.200.000.000	457.630.825	29.079.753.310	457.630.825
1967 .....	542	12.850.000.000	—	12.850.000.000	2.132.761.475	39.146.991.808	2.132.761.475
1968 .....	542	13.150.000.000	—	13.150.000.000	3.311.774.570	48.685.217.187	3.311.774.570
1969 .....	542	13.450.000.000	—	13.450.000.000	4.647.557.575	57.187.659.612	4.647.557.575
1970 .....	542	13.600.000.000	—	13.600.000.000	7.348.465.335	63.289.194.156	7.348.465.335



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## INTEGRAZIONE DI FONDI PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA

(Legge 20 dicembre 1967, n. 1263)

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1967	517	11.505.000.000	—	—	—	—	—
1968	517	11.505.000.000	—	23.010.000.000	—	—	—
1969	517	11.505.000.000	1.199.960.000	10.305.040.000	7.046.558.000	15.963.442.000	8.246.518.000
1970	517	11.505.000.000	5.998.346.400	5.506.653.600	19.504.393.860	6.764.088.140	25.502.740.260
1971	517	11.505.000.000	—	—	—	—	—
		57.525.000.000					

INTEGRAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 729  
per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande circolazione  
(Legge 28 marzo 1968, n. 360) - (Strade di grande circolazione)

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1968	519	11.820.000.000	—	11.820.000.000	—	—	—
1969	519	12.805.000.000	3.352.797.280	9.452.202.720	3.546.674.560	8.273.325.440	6.899.471.840
1970	519	12.805.000.000	6.962.573.540	5.842.426.460	12.937.378.074	4.788.150.086	19.899.951.614
1971	519	12.805.000.000	—	—	—	—	—
1972	519	12.805.000.000	—	—	—	—	—
1973	519	12.805.000.000	—	—	—	—	—
1974	519	19.700.000.000	—	—	—	—	—
		102.440.000.000					

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ANCHE IN CONCESSIONE DI AUTOSTRADE**  
(Articoli 2 e 4 della legge 13 agosto 1939, n. 904, modificata ed integrata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748)

ANNUALITÀ	Esercizi	Capitololo	Competenza			Residui			Oneri generali		Totale annualità
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	Capitololo	Competenza prevista	
1	1959-60	52-ter	992.500.000	—	992.500.000	—	—	—	57-bis	7.500.000	1.000.000.000
2	1960-61	51	3.473.750.000	—	3.473.750.000	—	992.500.000	—	55	26.250.000	3.500.000.000
3	1961-62	55	4.466.250.000	—	4.466.250.000	—	4.466.250.000	—	58	33.750.000	4.500.000.000
4	1962-63	57	4.466.250.000	317.903.510	4.148.346.490	221.120.000	8.711.380.000	539.023.510	63	33.750.000	4.500.000.000
5	1963-64	57	5.458.750.000	820.890.000	4.637.860.000	1.643.350.930	11.216.375.560	2.464.240.930	63	41.250.000	5.500.000.000
6p	1964-2° sem.	59	248.125.000	109.920.000	138.205.000	1.580.296.890	14.273.938.670	1.690.216.890	64	1.875.000	(a) 250.000.000
6p-7p	1965	512	7.940.000.000	264.489.000	7.675.511.000	1.908.661.031	12.503.482.639	2.173.150.031	243	60.000.000	8.000.000.000
7p-8p	1966	512	4.714.375.000	497.564.480	4.216.810.520	3.354.109.653	16.824.883.986	3.851.674.133	243	35.625.000	4.750.000.000
8p-9p	1967	512	3.473.750.000	92.066.000	3.381.684.000	2.725.877.443	18.315.817.063	2.817.943.443	243	26.250.000	3.500.000.000
9p-10p	1968	512	2.977.500.000	—	2.977.500.000	4.134.538.351	17.562.960.487	4.134.538.351	243	22.500.000	3.000.000.000
10p	1969	512	1.488.750.000	—	1.488.750.000	5.319.535.993	15.220.924.494	5.319.535.993	243	11.250.000	1.500.000.000
	1970	815	—	—	—	9.791.582.571	6.918.091.823	9.791.582.571			
					39.700.000.000					300.000.000	40.000.000.000

(a) Somma da iscrivere secondo la legge lire 2.750.000.000. Stanziamento iscritto per lire 250.000.000 in relazione all'andamento dei lavori.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE STRADE DI GRANDE CIRCOLAZIONE

(Articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, modificata ed integrata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748)

(Autorizzazione complessiva lire 215.000.000.000)

ANNUALITA	Esercizi	Capitolo	Competenza			Residui			Oneri generali		Totale annualità
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi	Capitolo	Competenza prevista	
1	1960-61	50	19.850.000.000	10.437.535.809	9.412.464.191	—	—	10.437.535.809	55	150.000.000	20.000.000.000
2	1961-62	54	19.850.000.000	11.991.391.713	7.858.608.287	5.714.721.416	3.697.742.775	17.706.113.129	58	150.000.000	20.000.000.000
3	1962-63	56	29.550.000.000	13.642.003.514	15.907.996.486	4.602.478.077	6.953.872.985	18.244.481.591	63	450.000.000	30.000.000.000
4	1963-64	56	24.625.000.000	15.569.510.010	9.055.489.990	7.150.193.257	15.711.676.214	22.719.703.267	63	375.000.000	25.000.000.000
5p	1964-2 <sup>sem.</sup>	58	28.565.000.000	13.386.273.687	15.178.726.313	5.892.013.301	18.875.152.903	19.278.286.988	64	435.000.000	29.000.000.000
5p-6p	1965	511	30.535.000.000	14.476.548.552	16.058.451.374	15.302.181.316	18.751.697.900	29.778.729.868	243	465.000.000	31.000.000.000
6p-7p	1966	511	(a) 15.760.000.000	7.911.914.802	7.242.065.277	14.865.162.745	19.944.986.529	22.777.077.547	243	(a) 240.000.000	16.000.000.000
7p	1967	511	(a) 985.000.000	474.321.416	510.678.584	10.522.587.165	16.664.464.641	10.996.908.581	243	(a) 15.000.000	1.000.000.000
		515	(a) 42.355.000.000	1.978.159.036	40.376.840.964	—	—	1.978.159.036			
1968	1969	824	—	—	—	4.744.514.038	12.430.624.042	4.744.514.038	}		
		825	—	—	—	5.369.376.550	35.007.461.338	5.369.376.550			
1970	1970	824	—	—	—	2.449.475.839	9.981.148.203	2.449.475.839	}		
		825	—	—	—	9.201.446.621	25.806.014.717	9.201.446.621			
		824	—	—	—	1.977.433.794	8.003.714.409	1.977.433.794	}		
		825	—	—	—	12.003.516.209	13.802.498.508	12.003.516.209			
											215.000.000.000

(a) Modifica apportata con legge 4 febbraio 1967, n. 25, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge n. 904.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI RACCORDI ALLA RETE AUTOSTRADALE

Articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 modificato dalla legge 4 febbraio 1967, n. 29 e integrato dalla legge 28 marzo 1968, n. 360.

ANNUALITÀ	Esercizi	Capitolo	Competenza			Residui		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1 <sup>a</sup> .....	1961-62	55-bis	5.000.000.000	—	5.000.000.000	—	—	—
2 <sup>a</sup> .....	1962-63	58	10.000.000.000	—	10.000.000.000	—	5.000.000.000	—
3 <sup>a</sup> .....	1963-64	58	10.000.000.000	650.029.185	9.349.970.815	5.942.094.075	9.057.905.925	6.592.123.260
4 <sup>a</sup> p .....	1964-2° sem.	60	5.000.000.000	1.560.996.535	3.439.003.465	6.965.597.410	11.442.279.330	8.526.593.945
4 <sup>a</sup> p-5 <sup>a</sup> p .....	1965	513	10.000.000.000	4.017.181.470	5.982.818.530	9.193.793.865	5.687.488.930	13.210.975.335
5 <sup>a</sup> p-6 <sup>a</sup> p .....	1966	513	10.000.000.000	3.199.582.408	6.800.417.592	6.222.602.446	5.447.705.014	9.422.184.854
6 <sup>a</sup> p-7 <sup>a</sup> p .....	1967	513	13.000.000.000 (a)	6.126.268.022	6.873.731.978	4.854.582.304	7.393.540.302	10.980.850.326
7 <sup>a</sup> p-8 <sup>a</sup> p .....	1968	513	21.880.000.000 (a)	5.800.403.887	16.079.596.113	5.340.753.387	8.926.518.893	11.141.157.274
8 <sup>a</sup> p-9 <sup>a</sup> p .....	1969	513	19.895.000.000 (a)	3.567.054.280	16.327.945.720	5.882.278.277	19.123.836.729	9.449.332.557
9 <sup>a</sup> p-10 <sup>a</sup> p .....	1970	513	16.895.000.000 (a)	2.508.497.025	14.386.502.975	13.826.613.462	21.625.168.756	16.335.110.487
10 <sup>a</sup> p-11 <sup>a</sup> p .....	1971	513	6.895.000.000 (a)	—	—	—	—	—
11 <sup>a</sup> .....	1972	513	6.895.000.000 (a)	—	—	—	—	—

(a) Integrazione di cui alle leggi 4 febbraio 1967, n. 29 e 28 marzo 1968, n. 360 con conseguente abbreviazione dell'originario programma.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE A PAGAMENTO DIFFERITO, MEDIANTE CONCESSIONE  
(Leggi 21 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)

ANNUALITÀ	Esercizi	Capitolo	Competenza			Residui		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1 <sup>a</sup> .....	1949-50	49	150.000.000	—	150.000.000	—	—	—
2 <sup>a</sup> .....	1950-51	48	150.000.000	—	150.000.000	11.039.229	138.960.771	11.039.229
3 <sup>a</sup> .....	1951-52	49	150.000.000	8.930.753	141.069.247	64.784.226	224.176.545	73.714.979
4 <sup>a</sup> .....	1952-53	50	150.000.000	19.236.141	130.763.859	114.320.767	250.925.025	133.556.908
5 <sup>a</sup> .....	1953-54	53	150.000.000	27.845.303	122.154.697	150.493.923	231.194.961	178.339.226
6 <sup>a</sup> .....	1954-55	54	150.000.000	17.791.637	132.208.363	129.826.545	223.523.113	147.618.182
7 <sup>a</sup> .....	1955-56	61	150.000.000	23.508.379	126.491.621	157.919.970	197.811.506	181.428.349
8 <sup>a</sup> .....	1956-57	62	150.000.000	17.944.959	132.055.041	155.285.005	169.018.122	173.229.964
9 <sup>a</sup> .....	1957-58	59	150.000.000	12.818.495	137.181.505	136.761.441	164.311.722	149.579.936
10 <sup>a</sup> .....	1958-59	56	150.000.000	12.675.757	136.843.161	136.533.361	160.630.128	149.209.118
11 <sup>a</sup> .....	1959-60	56	150.000.000	147.432.798	309.800	—	297.473.289	147.432.798
12 <sup>a</sup> .....	1960-61	54	150.000.000	147.432.798	—	119.337	297.473.289	147.552.135
13 <sup>a</sup> .....	1961-62	57	150.000.000	147.552.135	—	—	297.473.289	147.552.135
14 <sup>a</sup> .....	1962-63	62	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
15 <sup>a</sup> .....	1963-64	62	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
16 <sup>a</sup> .....	1964-2° sem.	63	86.519.000	86.519.665	—	—	297.473.289	86.519.665
16 <sup>a</sup> p-17 <sup>a</sup> p .....	1965	514	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
17 <sup>a</sup> p-18 <sup>a</sup> p .....	1966	514	150.000.000	147.552.005	—	7.962.950	289.510.339	155.514.955
18 <sup>a</sup> p-19 <sup>a</sup> p .....	1967	514	150.000.000	—	147.552.135	147.552.020	141.958.189	147.552.020
19 <sup>a</sup> p-20 <sup>a</sup> p .....	1968	514	150.000.000	—	147.552.135	147.555.100	141.955.094	147.555.100
20 <sup>a</sup> p-21 <sup>a</sup> p .....	1969	514	150.000.000	—	147.552.135	147.552.005	141.955.224	147.552.005
21 <sup>a</sup> p-22 <sup>a</sup> p .....	1970	514	150.000.000	—	147.552.135	156.518.449	132.988.766	156.518.449

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STRADA PUNTA RAISI-MAZARA DEL VALLO  
(legge 18 marzo 1968, n. 241)

ESERCIZI	Capitolo	Competenza			Residui		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
1968 .....	518	7.000.000.000	—	7.000.000.000	—	—	—
1969 .....	518	7.000.000.000	133.470.000	6.866.530.000	199.980.000	6.800.020.000	333.450.000
1970 .....	518	7.000.000.000	1.408.865.245	5.591.134.755	4.931.300.000	8.725.250.000	6.350.165.245
1971 .....	518	7.000.000.000	—	—	—	—	—
1972 .....	518	2.000.000.000	—	—	—	—	—
		30.000.000.000					

Nelle tabelle che precedono sono riportati i dati relativi all'attuazione degli interventi pluriennali di spesa.

Il fondo di riserva di 100 milioni (capitolo 242), è stato prelevato interamente, anche nel 1970, e destinato ad integrare per 90 milioni lo stanziamento per compensi speciali e per 10 milioni quello concernente gli interventi assistenziali a favore del personale in servizio o in quiescenza e delle loro famiglie.

In ordine, infine, alle speciali facoltà che in tema di gestione dei fondi, spettano all'Azienda ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181 va in particolare segnalato, per quanto concerne l'assunzione di impegni anche a carico degli esercizi successivi, che l'Amministrazione ha inteso questa facoltà nel senso che impegni potessero essere assunti solo a carico degli anzidetti esercizi senza impegnare alcuna somma su quello di competenza.

Tale modalità di gestione non è apparsa però conforme al combinato disposto dall'articolo 5 della citata legge n. 18 e l'articolo 49 della legge di contabilità generale dello Stato.

## 2. - *Organizzazione e personale.*

Anche durante l'esercizio finanziario 1970 l'Azienda ha conferito incarichi a liberi professionisti per la progettazione delle opere autostradali e stradali.

Vanno, poi, richiamate in materia di personale le considerazioni svolte nelle precedenti relazioni, concernenti le assunzioni di invalidi. Ancora attuale, infatti, è il problema della possibile incompatibilità con l'esercizio delle mansioni di cantoniere di minorazioni dalle quali risultano affetti taluni aspiranti.

## 3. - *Esecuzione dei lavori stradali e autostradali.*

Nell'unito prospetto si fornisce un quadro completo dello stato di realizzazione del programma autostradale.

Per quanto attiene ai lavori eseguiti direttamente, l'Azienda si è attenuta nella scelta delle imprese da invitare alle gare per l'appalto ai criteri seguiti negli anni precedenti. Ha dato, cioè, la preferenza alle imprese aventi sede nella regione nella quale dovevano eseguirsi i lavori o a quelle che avevano in corso di esecuzione altri lavori nella zona.

All'aggiudicazione si è addivenuti con il sistema delle schede segrete contenenti i limiti minimi e massimi di ribasso. La misura media della percentuale dei ribassi d'asta è risultata dell'8,975 per cento, con una riduzione rispetto agli anni precedenti (15,85 per cento nel 1968 e 9,43 per cento nel 1969).

Si nota, quindi, una tendenza regressiva dei ribassi come fenomeno generalizzato.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, le indagini relative ai profili geognostici dei terreni da attraversare, non sempre sono state effettuate, come prescritto dalle norme vigenti, in via preventiva e con la dovuta ocularità. Di qui la necessità di perizie suppletive o di variante, in corso d'opera, con conseguente proroga del termine di ultimazione dei lavori.

Il fenomeno non è di poco conto, ove si pensi che l'Azienda durante il 1970 ha approvato 358 atti aggiuntivi (134) e 150 nuovi contratti con una spesa per i primi di 118,7 miliardi e per i secondi di 139,4 miliardi.

Ritardi si sono verificati non solo nella ultimazione dei lavori, ma anche nello svolgimento delle operazioni di collaudo delle opere. Non risulta, però, che a causa della inosservanza dei termini contrattuali, siano stati corrisposti interessi moratori sulla rata di saldo (135).

---

(134) Di essi 6 si riferiscono a contratti stipulati nello stesso 1970, 126 a contratti stipulati nel 1969 e 226 a contratti stipulati negli anni precedenti.

(135) La misura del tasso di mora, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro del tesoro, è stata elevata nel 1970 all'8,75 per cento rispetto al 7,50 dell'anno precedente.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SITUAZIONE AUTOSTRADALE AL 1° GENNAIO 1971

AUTOSTRADALE	in esercizio Km.	In costruzione Km.	Di prossimo inizio Km.	TOTALE Km.	Società concessionarie
<b>A.N.A.S.</b>					
Salerno-Reggio Calabria .....	408,8	34,6	—	443,4	Autostrade senza pe- daggio costruite a cura diretta dello Stato
Catania-Palermo .....	68	100	25,8	193,8	
Palermo-Punta Raisi .....	18,3	—	—	18,3	
Punta Raisi-Mazara del Vallo.	—	39,8	55,2	95	
Totale.....	495,1	174,4	81	750,8	
<b>GRUPPO I.R.I.</b>					
<i>Legge 24 luglio 1961, n. 729 articolo 16</i>					
Milano-Napoli .....	755	—	—	755	« AUTOSTRADALE » Concessioni e Co- struzioni Autostra- de SpA - Roma
Milano-Brescia .....	93,5	—	—	93,5	
Genova-Serravalle .....	50	—	—	50	
Milano-Laghi .....	79,8	—	—	79,8	
Como-Chiasso .....	5,8	2,7	—	8,5	
Savona-Genova .....	45,5	—	—	45,5	
Genova-Sestri Levante .....	48,7	—	—	48,7	
Roma-Civitavecchia .....	65,4	—	—	65,4	
Firenze-Mare .....	81,7	—	—	81,7	
Bologna-Padova .....	127,3	—	—	127,3	
Bologna-Canosa .....	317,8	317,8	—	635,6	
Napoli-Bari .....	248,4	—	—	248,4	
Totale.....	1.918,9	320,5	—	2.239,4	



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE AUTOSTRADALE AL 1° GENNAIO 1971

AUTOSTRADE	in esercizio Km.	In costruzione Km.	Di prossimo inizio Km.	TOTALE Km.	Società concessionarie
<i>D. M. 21 giugno 1968, n. 4646/28 (Legge 28 marzo 1968, n. 385)</i>					
Voltri-Ovada-Alessandria .....	—	—	87	87	« AUTOSTRADE » Concessioni e Co- struzioni Autostra- de SpA - Roma
Alessandria-Santhià .....	—	—	65,5	65,5	
Mestre-Vittorio Veneto .....	—	57,1	—	57,1	
Caserta-Nola-Salerno .....	—	—	61,6	61,6	
Bari-Taranto-Metaponto-Sibari	—	—	203,5	203,5	
Villanova Monf.-Invorio .....	—	—	69,5	69,5	
S.S. 32-Gravellona-Toce .....	—	—	35	35	
S.S. 32-Sesto Calende .....	—	—	8	8	
Udine-Carnia-Tarvisio .....	—	—	90	90	
Totale .....	—	57,1	620,1	677,2	
TOTALE RETE I.R.I. ....	1.918,9	377,6	620,1	2.916,6	
<i>Leggi 21 maggio 1955, n. 463; 13 agosto 1959, n. 904; 17 ottobre 1967, n. 963</i>					
Serravalle-Milano .....	87	—	—	87	Autostrada Serraval- le - Milano - Ponte Chiasso SpA
Brescia-Padova .....	146	—	—	146	Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova SpA
Ceva-Savona .....	42,8	—	—	42,8	Autostrada Torino - Savona SpA
Torino-Quincinetto .....	52,2	—	—	52,2	Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Ao- sta SpA
Fornovo-Pontremoli (CISA) ..	11,4	90,6	—	102	Autocamionale della Cisa SpA
Padova-Mestre .....	25	—	—	25	Autostrade di Venezia e Padova SpA
Napoli-Pompei .....	22,5	—	—	22,5	Autostrade Meridio- nali SpA
Mestre-Trieste (con dirama- zioni Palmanova-Udine e Pordenone-Portogruaro) ....	145,4	—	22	167,4	Autovie Venete SpA

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: SITUAZIONE AUTOSTRADALE AL 1° GENNAIO 1971

AUTOSTRADALE	in esercizio Km.	In costruzione Km.	Di prossimo inizio Km.	TOTALE Km.	Società concessionarie
Pompei-Salerno .....	29	—	—	29	Autostrade Meridio- nali SpA
Catania-Messina .....	—	76,8	—	76,8	Consorzio Autostrada Messina-Catania
Torino-Milano .....	127	—	—	127	Autostrada Torino - Milano SpA
Totale.....	688,3	167,4	22	877,7	
<i>Legge 24 luglio 1961, n. 729 articolo 2.</i>					
Ceva-Fossano .....	41,4	—	—	41,4	Autostrada Torino - Savona SpA
Brennero-Verona .....	123,2	104,7	—	227,9	Autostrada del Bren- nero SpA .....
Sestri Levante-Livorno .....	77,5	70,2	—	147,7	Autostrada Ligure - Toscana SpA
Ponte San Luigi-Savona .....	69,4	44,3	—	113,7	Autostrada dei Fiori SpA
Torino-Piacenza .....	158,2	6,3	—	164,5	Autostrada Torino - Alessandria - Pia- cenza SpA
Aosta-Quincinetto .....	47,8	—	—	47,8	Autostrade Valdosta- ne SpA
Verona-Modena .....	52,6	31,9	—	84,5	Autostrada del Bren- nero SpA
Piacenza-Brescia .....	—	80,8	6,2	87	Autostrade Centro Padane SpA
Tangenziale ovest di Milano..	31	—	—	31	Autostrada Serraval- le - Milano - Ponte Chiasso SpA
Roma-L'Aquila .....	115,5	—	—	115,5	Autostrade Romane ed Abruzzesi SpA
Ivrea-Santhià .....	23,6	—	—	23,6	Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Ao- sta SpA
Messina-Patti .....	—	60,6	—	60,6	Consorzio Autostrada Messina-Patti
Popoli-Pescara .....	13,3	—	29,5	42,8	Autostrade Romane ed Abruzzesi SpA
Fossano-Torino .....	47	—	2,4	49,4	Autostrada Torino - Savona SpA
L'Aquila-Villa Vomano .....	—	10,2	40,8	51	Autostrade Romane ed Abruzzesi SpA
Tangenziale di Napoli.....	—	19	—	19	Infrasud SpA

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE AUTOSTRADALE AL 1° GENNAIO 1971

AUTOSTRADE	in esercizio Km.	In costruzione Km.	Di prossimo inizio Km.	TOTALE Km.	Società concessionarie
Tangenziale est di Milano ...	—	20,6	—	20,6	Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso SpA
Sistema tangenziale di Torino.	—	39,8	26,1	65,9	Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta SpA
Fornola-La Spezia .....	—	4,5	—	4,5	Autostrada «Ligure - Toscana SpA
Livorno-Civitavecchia .....	—	—	237	237	Autostrada Tirrenica SpA
Tangenziale di Mestre .....	—	6,2	—	6,2	Autostrade di Venezia e Padova SpA
Patti-Buonfornello .....	—	—	113,3	113,3	Consorzio Autostrada Messina-Patti
Roma (GRA)-Portonaccio ....	—	—	6	6	Autostrade Romane ed Abruzzesi SpA
Avezzano-Pratola Peligna .....	—	—	47,2	47,2	Autostrade Romane ed Abruzzesi SpA
Villa Vomano-Alba Adriatica .	—	—	33,5	33,5	Autostrade Romane ed Abruzzesi SpA
Messina Nord-Messina Sud ..	—	8,6	—	8,6	Consorzio Autostrada Messina-Patti
Collegamento Autostrada Messina-Catania con la Tangenziale di Catania .....	—	—	9,8	9,8	Consorzio Autostrada Messina-Catania
Siracusa-Gela .....	—	—	115	115	Consorzio Autostrada Siracusa-Gela
Trento-Rovigo .....	—	—	133	133	Autostrada Trento-Vicenza-Rovigo SpA
Totale.....	800,5	507,7	799,8	2.108	
TOTALI GENERALI.....	3.902,8	1.227,1	1.522,9	6.652,8	
<i>Ampliamenti previsti dal decreto ministeriale 21 giugno 1968, n. 4646/28</i>					
Autostrada Genova-Savona: 2 <sup>a</sup> carreggiata, tronco Moltedo-Albisola .....	—	—	27	27	«AUTOSTRADE» Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA - Roma
Autostrada Milano-Brescia: 3 <sup>a</sup> corsia, tronco Milano-Bergamo .....	—	—	48,5	48,5	
Autostrada Milano-Napoli: 2 <sup>a</sup> carreggiata, raccordi Capodichino e Barra .....	—	—	10	10	
	—	—	85,5	85,5	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nemmeno nel 1970 si è provveduto a redigere i verbali di ultimazione dei lavori di costruzione delle autostrade eseguite dalle società concessionarie, per cui è stato possibile ammettere a contributo dello Stato ulteriori opere di completamento di autostrade già aperte al traffico da parecchi anni.

Nelle precedenti relazioni sono stati segnalati vari problemi relativi ai rapporti tra Stato ed enti concessionari sia in dipendenza delle differenti fonti normative che dei criteri di redazione dei piani finanziari allegati alle singole convenzioni.

La materia è stata, di recente, riordinata con la legge 28 aprile 1971, n. 287, contenente rilevanti modifiche alla attuale legislazione autostradale. Sui risultati dell'applicazione di questa legge sarà riferito nelle prossime relazioni.

## CAPITOLO XVII

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

1. - *Considerazioni generali.*

La netta tendenza, già rilevata nelle relazioni per i precedenti esercizi, a destinare una parte sempre maggiore della spesa pubblica all'attività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trova conferma anche nel 1970.

Per l'esplicazione di tale attività, le previsioni definitive del 1970 sono state di 1.592,6 miliardi, pari al 10,8% del totale degli oneri di bilancio, rispetto al 10,2% del 1969.

Estendendo questa prospettazione all'ultimo quinquennio si nota che, prendendo a base l'anno 1966, la percentuale di incremento della spesa globale dello Stato risulta dell'11,6 per cento nel 1967, del 12,4 per cento nel 1968, del 14,4 per cento nel 1969 e del 12,3 per cento nel 1970, mentre quella relativa alla spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è del 10,3 per cento nel 1967, del 21,2 per cento nel 1968, del 20,1 per cento nel 1969 e del 38,5 per cento nel 1970.

Tale tendenza si manifesta in modo ancora più evidente se il raffronto viene effettuato utilizzando i dati del consuntivo che, per loro stessa natura, sono gli unici a rappresentare concretamente gli aspetti di una gestione.

## IMPEGNI DI SPESA

(milioni di lire)

Anno	Per l'intera gestione dello Stato	% di incremento rispetto anno precedente
1966	9.515.539	—
1967	10.332.091	+ 8,58%
1968	11.840.607	+ 14,6%
1969	13.932.699	+ 17,6%
1970	14.313.803	+ 2,7%

Per il solo Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1966	946.862	—
1967	676.866	— 28,5%
1968	863.626	+ 27,5%
1969	1.447.149	+ 67,5%
1970	1.589.719	+ 9,8%

I dati del 1970 confermano, altresì, l'elevato indice di variazione alle previsioni iniziali di bilancio. Rispetto ad una previsione iniziale di 964,5 miliardi si sono avute, come innanzi detto, previsioni definitive per 1.592,6 miliardi.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI ALL'ISPettorato DEL LAVORO

Capitolo	DENOMINAZIONE	Stanziamiento	Percentuale sul totale Mello stanziamento iniziale	Stanziamiento definitivo	Percentuale sul totale dello stanziamento definitivo	Differenza	Aumentii stanziamento
1155	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruoli.....	764.045.000	39,3	7.893.299.680	66,3	7.129.254.680	933,0
1156	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo .....	175.000.000	9,0	600.000.000	5,0	425.000.000	242,8
1157	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legge presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 .....	60.000.000	3,1	668.800.000	5,6	608.800.000	1014,7
1158	Premio speciale non pensionabile (articolo 10 legge 22 luglio 1961, n. 628) .....	50.000.000	2,6	105.000.000	0,9	55.000.000	110,0
1159	Indennità, rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	400.000.000	20,6	941.000.000	7,9	541.000.000	135,2
1160	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	11.000.000	0,6	30.000.000	0,2	19.000.000	172,7
1161	Competenze al personale dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'interesse dell'Ispettorato del lavoro..	210.000.000	10,8	555.000.000	4,7	345.000.000	164,2
1170	Spese per l'addestramento, la specializzazione e l'aggiornamento professionale e tecnico del personale.....	5.000.000	0,2	15.000.000	0,1	10.000.000	200,0
1171	Fitti di locali .....	60.000.000	3,1	520.000.000	4,3	460.000.000	766,7
1172	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc.	10.000.000	0,5	20.000.000	0,2	10.000.000	100,0
1173	Spese postali e telegrafiche .....	48.000.000	2,4	110.000.000	0,9	62.000.000	129,2
1174	Acquisti, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto .....	35.000.000	1,8	80.000.000	0,7	45.000.000	128,6
1175	Spese di ufficio .....	91.000.000	4,7	330.000.000	2,8	239.000.000	262,6
1176	Spese per accertamenti sanitari .....	200.000	—	400.000	—	200.000	100,0
1185	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.....	25.000.000	1,3	45.000.000	0,4	20.000.000	80,0
		1.944.245.000	100,0	11.913.499.680	100,0	9.969.254.680	512,7

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una parte notevole delle variazioni, sia in termini assoluti che in percentuale, si riferisce (si veggia l'unità tabella) alle spese dell'Ispettorato del lavoro, per far fronte alle quali sono previste legislativamente delle modalità del tutto particolari sulle quali la Corte si è soffermata criticamente nelle precedenti relazioni.

Altre variazioni (capitolo 1230) sono connesse alla revisione degli ordinamenti pensionistici ed alle nuove norme in materia di sicurezza sociale, contenute nella legge 30 aprile 1969, n. 153. Lo stanziamento ha raggiunto la somma complessiva di 934 miliardi e l'importo relativo è stato attribuito al Fondo sociale istituito presso l'I.N.P.S., nonché alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Sui mezzi indicati dalla legge per far fronte al maggior onere, la Corte si è già soffermata nella precedente relazione in particolare per quanto attiene, tra i sistemi di copertura della spesa — che ha natura corrente — al ricorso al mercato finanziario.

Nella « Nota introduttiva » al bilancio di previsione per il 1970, l'aliquota dei mutui da contrarre durante l'esercizio per il finanziamento dell'onere assunto dallo Stato con la legge n. 153 del 1969, è indicata in 286 miliardi. Il Ministero del tesoro, con decreto del 20 agosto 1970, ha iscritto al capitolo in parola la sola somma di 101 miliardi, costituente il ricavo netto di un mutuo contratto con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Particolare menzione è, poi, a farsi della variazione (capitolo 1237), per 140 miliardi, in sede di prima attuazione del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, il quale prevede l'erogazione di un contributo complessivo di 250 miliardi da corrispondersi in più quote, entro il 31 marzo 1971, ad enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, a titolo di concorso al ripiano dei deficit di gestione.

Altra variazione di notevole entità (capitolo 1228 iscritto « per memoria ») per oltre 187 miliardi, è stata disposta infine, in applicazione del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernente la fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Passando ad alcune notazioni in tema di gestione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può rilevarsi come dato caratteristico l'entità dei trasferimenti di fondi di parte corrente in e conto capitale a Enti e Gestioni varie che operano nei settori di competenza del Ministero ed ai quali, in concreto, è affidato l'impiego dei fondi stessi sotto la vigilanza ministeriale. Nel 1970 l'ammontare di detti trasferimenti è stato di 929,5 miliardi su una previsione di spesa complessiva di 964,5 miliardi.

Nei prospetti che seguono sono esposti, raggruppati per enti o gestioni beneficiari, i dati dei trasferimenti di fondo dal 1966 al 1969.

Un prospetto riassuntivo evidenzia, inoltre, l'importo delle somme messe a disposizione di ciascun ente o gestione complessivamente nel quadriennio, incluse quelle facenti carico ai residui degli anni precedenti al 1966.

Sembra opportuno far cenno delle ragioni che hanno determinato la formazione dei residui e delle economie.

Il primo fenomeno è dovuto, principalmente, a ritardi degli stanziamenti, a tardiva presentazione della documentazione da parte degli enti interessati, ovvero al meccanismo di erogazione della spesa, che non consente l'intero pagamento in conto competenza.

Le economie, a loro volta, sono da ascrivere all'impossibilità di determinare, a priori, l'esatto importo della spesa ovvero a perenzione amministrativa.

Il rilevato notevole tasso di progressivo incremento delle spese dello Stato nel settore non dà la misura del miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni previdenziali e assistenziali, in quanto questi interventi sono in buona parte destinati alla soddisfazione di necessità, derivanti dalle condizioni di disavanzo economico in cui versa ormai la maggior parte delle gestioni pubbliche del settore.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROSPETTO I.

ENTE	Capitoli	Stanziamenti	ACCERTAMENTI		Economie sui residui anni precedenti	Anno 1966
			Pagamenti	Residui		
I.N.P.S. ....	1206	500.000.000	—	—	40.358.461	
	1210	500.000	—	500.000	466.950	
	1215	100.000.000	100.000.000	—	—	
	1216	180.000.000	164.152.700	—	—	
	1220	2.000.000.000	2.000.000.000	—	—	
	1228	250.750.000.000	250.750.000.000	—	—	
	1229	43.300.000.000	43.300.000.000	—	—	
	1230	473.270.000.000	469.270.000.000	4.000.000.000	—	
			770.100.500.000	765.584.152.700	4.000.500.000	40.825.411
Cassa unica per assegni familiari .....	1214	11.380.000.000	11.380.000.000	—	—	
Fondo assicurazioni invalidità e vecchiaia clero istituito presso I.N.P.S. ....	1217	800.000.000	800.000.000	—	—	
Fondo assicurazione invalidità e vecchiaia ministri culti diversi istituito presso INPS	1218	8.000.000	8.000.000	—	—	
I.N.A.M. ....	1219	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	
	1228	79.200.000.000	79.200.000.000	—	—	
		82.200.000.000	82.000.000.000			
Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti ....	1221	16.575.000.000	14.575.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	
Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani .....	1222	5.675.000.000	5.675.000.000	—	—	
Federazione nazionale casse mutue provinciali malattia artigiani	1223	80.000.000	—	80.000.000	76.068.000	
Federazione nazionale casse mutue malattia esercenti attività commerciali .....	1224	4.000.000.000	3.755.709.000	244.291.000	380.133.000	
Ente nazionale assistenza gente di mare .....	1225	100.000.000	100.000.000	—	—	
Scuola nazionale cani guida ciechi .....	1227	25.000.000	25.000.000	—	—	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO I.

ENTE	Capitoli	Stanziamanti	ACCERTAMENTI		Economie sui residui anni precedenti	Anno 1966
			Pagamenti	Residui		
Gestioni casse mutue assicurazioni malattie invalidità e vecchiaia lavoratori autonomi colt. diretti, mezzadri e coloni, ecc. ....	1233	2.250.000.000	—	2.250.000.000	—	
Fondo provvidenze personale licenziato da aziende carbo-siderurgiche. ....	1270	2.147.500.000	2.147.500.000	—	—	
Fondo addestramento professionale lavoratori .....	5030	8.000.000.000	8.000.000.000	—	—	
	5031	2.000.000.000	—	2.000.000.000	—	
	5032	300.000.000	—	300.000.000	—	
		10.300.000.000		2.300.000.000		
Cassa Mutua provinciale Trento e Bolzano ...	1228	752.000.000	752.000.000	—	—	
Contributo agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne - artt. 11 e 12 della legge 13-3-1958 n. 250 ...	1209	750.000.000	—	600.000.000	638.302.200	
Spese varie attinenti al reclutamento avviamento ed assistenza lavoratori e familiari emigranti o rimpatriati e rimborso di spese sostenute da Enti ed Istituti nazionali ed esteri a favore della emigrazione e per conto del Min. Lav. e P.S., compreso il rimborso all'INAIL degli oneri derivanti dalla legge 27 luglio 1962 n. 1115 .....	1252/4	440.000.000	103.136.359	321.137.553	214.178.29	
<b>Totale Generale .....</b>		<b>907.583.800.000</b>	<b>895.106.298.053</b>	<b>11.795.928.553</b>	<b>2.349.506.909</b>	



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROSPETTO II.

ENTE	Capitoli	Stanziamenti	ACCERTAMENTI		Economie sui residui anni precedenti	Anno 1967
			Pagamenti	Residui		
I.N.P.S.....	1210	2.303.350	1.803.335	500.000	73.000	
	1215	100.000.000	100.000.000	—	—	
	1216	180.000.000	180.000.000	—	—	
	1220	1.000.000.000	1.000.000.000	—	—	
	1230	435.200.000.000	434.000.000.000	1.200.000.000	—	
	1232	20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	
		456.482.303.350	455.281.803.335	1.200.500.000		
Cassa unica per assegni familiari .....	1214	11.380.000.000	11.380.000.000	—	—	
	1235	28.000.000.000	28.000.000.000	—	—	
		39.380.000.000	39.380.000.000			
Fondo assicurazione invalidità e vecchiaia clero istituito presso INPS .....	1217	800.000.000	800.000.000	—	—	
Fondo assicurazione invalidità e vecchiaia ministri culti diversi istituito presso INPS	1218	800.000.000	800.000.000	—	—	
I.N.A.M. ....	1219	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	
	1236	83.333.334	—	83.333.334	—	
	1237	59.800.000.000	59.800.000.000	—	—	
		62.883.333.334	62.800.000.000			
E.N.P.A.S. ....	1237	5.000.000.000	5.000.000.000	—	—	
Federazione nazionale casse mutue malattie coltivatori diretti ....	1221	17.575.000.000	15.075.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000	
	1237	17.000.000.000	17.000.000.000	—	—	
		34.575.000.000	32.075.000.000			
Federazione nazionale casse mutue provinciali malattie artigiani	1223	80.000.000	—	80.000.000	—	
	1238	28.420.500	—	28.420.500	—	
		108.420.500		108.420.500		
Federazione nazionale casse mutue malattie artigiani .....	1222	18.955.155.000	16.989.722.000	1.965.433.000	—	
Federazione nazionale casse mutue malattia esercenti attività commerciali .....	1224	4.000.000.000	3.906.907.500	93.092.500	69.457.000	
Ente nazionale assistenza gente di mare .....	1225	100.000.000	100.000.000	—	—	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO II.

ENTE	Capitoli	Stanziamanti	ACCERTAMENTI		Economie sui residui anni precedenti	Anno 1967
			Pagamenti	Residui		
Scuola nazionale cani guida ciechi .....	1227	25.000.000	25.000.000	—	—	
Gestioni casse mutue ecc.	1233	2.250.000.000	338.982.835	200.000.000	1.744.209.615	
Fondo provvidenze personale licenziamento da aziende carbo-siderurgiche .....	1270	200.000.000	200.000.000	—	—	
Fondo addestramento professionale lavoratori .....	5030	8.000.000.000	8.000.000.000	—	—	
	5031	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	
	5032	300.000.000	300.000.000	—	—	
		11.300.000.000	11.300.000.000			
Cassa Mutua provinciale malattia Trento e Bolzano .....	1237	990.000.000	990.000.000	—	—	
Contributo agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne - Artt. 11 e 12 della legge 13-3-1958, n. 250 ..	1209	600.000.000	—	600.000.000	423.284.300	
Concorso nella spesa sostenuta dagli Istituti di Assicurazione contro le malattie per il rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue per la giornata di riposo ai sensi della legge 13-7-1967, n. 584 ..	1234	100.000.000	—	100.000.000	—	
Spese varie attinenti al reclutamento avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari emigranti o rimpatriati e rimborso di spese sostenute da Enti od Istituti Nazionali od Esteri a favore della emigrazione e per conto del Ministero del Lavoro e Prev. Soc. compreso il rimborso all'INAAIL degli oneri derivanti dalla Legge 27 luglio 1962, n. 1115 .....	1252/6	510.000.000	97.352.192	407.272.327	12.348.579	
Totale Generale .....		638.267.212.184	629.292.767.862	7.258.051.661	3.249.372.534	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROSPETTO III.

ENTE	Capitoli	Stanziamenti	ACCERTAMENTI		Economie sui residui anni precedenti	Anno 1968
			Pagamenti	Residui		
I.N.P.S.....	1210	4.868.900	—	4.868.900	—	
	1215	100.000.000	100.000.000	—	—	
	1216	120.000.000	101.805.220	—	—	
	1226	22.801.910	—	22.801.910	—	
	1229	2.000.000.000	—	2.000.000.000	—	
	1230	411.600.000.000	411.600.000.000	—	—	
	1232	43.000.000.000	43.000.000.000	—	—	
	1239	80.000.000.000	80.000.000.000	—	—	
		536.847.670.810	534.801.805.220	2.027.670.810		
Cassa unica per assegni familiari .....	1214	11.380.000.000	11.380.000.000	—	—	
	1233	28.000.000.000	28.000.000.000	—	—	
		39.380.000.000	39.380.000.000			
Fondo assicurazione invalidità e vecchiaia clero istituito presso INPS .....	1217	800.000.000	800.000.000	—	—	
Fondo assicurazione invalidità e vecchiaia ministri culti diversi istituito presso INPS	1218	8.000.000	8.000.000	—	—	
I.N.A.M. ....	1219	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	
	1220	3.600.000.000	—	3.600.000.000	—	
	1236	500.000.000	500.000.000	—	—	
	1237	110.000.000.000	110.000.000.000	—	—	
			117.100.000.000	113.500.000.000		
E.N.P.A.S. ....	1237	13.000.000.000	13.000.000.000	—	—	
Federazione nazionale casse mutue malattie coltivatori diretti ....	1221	17.075.000.000	15.075.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
	1237	35.000.000.000	35.000.000.000	—	—	
		52.075.000.000	50.075.000.000			
Federazione nazionale casse mutue malattie artigiani .....	1222	6.700.000.000	6.700.000.000	—	—	
Federazione nazionale casse mutue provinciali malattie artigiani	1223	80.000.000	—	80.000.000	—	
Federazione nazionale casse mutue malattie esercenti attività commerciali .....	1224	4.000.000.000	3.972.948.000	27.052.000	—	
Ente nazionale assistenza gente di mare .....	1225	100.000.000	100.000.000	—	—	
Scuola nazionale cani guida ciechi .....	1227	25.000.000	25.000.000	—	—	
Gestioni assicurazioni e casse mutue malattia invalidità vecchiaia in agricoltura, artigianato e commercio .....	1238	18.000.000.000	15.472.948.000	2.527.052.000	—	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO III.

ENTE	Capitoli	Stanziamenti	ACCERTAMENTI		Economie sui residui anni precedenti	Anno 1968
			Pagamenti	Residui		
Fondo provvidenze personale licenziato da aziende carbosiderurgiche .....	1270	155.500.000	155.500.000	—	—	
Fondo addestramento professionale lavoratori .....	5030	20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	
	5032	300.000.000	300.000.000	—	—	
		20.300.000.000	20.300.000.000			
Contributo dell'onere relativo alle assicurazioni di malattia a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne - artt. 11 e 12 della legge 13-3-58 n. 250, modificati dall'art. 7 della legge 21-7-65, n. 903 ....	1209	600.000.000	—	600.000.000	420.539.600	
Concorso nella spesa sostenuta dagli istituti di assicurazione contro le malattie per il rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue legge 13-7-1967, n. 584 ..	1234	100.000.000	—	100.000.000	—	
Spese per reclutamento, avviamento, assistenza lavoratori italiani e famiglie destinati all'estero e che rimpatriano, compreso rimborso all'INAIL degli oneri di cui alla legge 27-7-1962, n. 1145..	1252/6	680.000.000	170.213.276	496.139.948	16.827.168	
Fondo provvidenze lavoratori licenziati da miniere di zolfo .....	1271	2.000.000.000	2.000.000.000	—	—	
Casse Mutue provinciali malattia Trento e Bolzano .....	1237	2.000.000.000	2.000.000.000	—	—	
Provvedimenti in favore lavoratori delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 - art. 21 D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232 ..	1228	900.000.000	—	900.000.000	—	
Contributo straordinario all'INPS e alle Casse mutue, interessati alle assicurazioni contro la disoccupazione, invalidità vecchiaia ecc...	1235	3.000.000.000	—	3.000.000.000	—	
Totale .....		817.851.170.810	802.461.414.496	15.357.914.758	2.437.366.768	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROSPETTO IV.

ENTE	Capitoli	Stanziamenti	ACCERTAMENTI		Economie sui residui fanni precedenti	Anno 1969'
			Pagamenti	Residui		
I.N.P.S. ....	1210	3.583.740	—	3.583.740	—	
I.N.P.S. e Casse Mutue	1212	700.000.000	—	700.000.000	—	
	1215	100.000.000	100.000.000	—	—	
	1216	100.000.000	28.481.590	—	—	
	1220	283.358.790	—	283.358.790	—	
	1228	27.500.000.000	—	27.500.000.000	—	
	1229	20.000.000.000	—	20.000.000.000	—	
	1230	808.004.700.000	—	808.004.700.000	—	
I.N.P.S. e Colvitavori diretti .....	1232	55.000.000.000	55.000.000.000	—	—	
	1235 parte	17.908.313	17.908.313	—	—	
	1239	139.000.000.000	139.000.000.000	—	—	
		1.050.709.550.843	1.022.151.089.903	28.486.942.530	—	
Cassa unica per assegni familiari (gestione agricoltura) .....	1214	11.380.000.000	11.380.000.000	—	—	
	1233	28.000.000.000	28.000.000.000	—	—	
		39.380.000.000	39.380.000.000	—	—	
Fondo assicurazione invalidità e vecchiaia clero istituito presso INPS .....	1217	625.000.000	625.000.000	—	—	
Fondo assicurazione invalidità e vecchiaia ministri culti diversi istituito presso INPS	1218	8.000.000	8.000.000	—	—	
I.N.A.M. ....	1219	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	
	1226	4.500.000.000	—	4.500.000.000	—	
	1236	500.000.000	500.000.000	—	—	
	1237 parte	105.967.500.000	105.967.500.000	—	—	
		113.967.500.000	109.467.500.000	—	—	
E.N.P.A.S. ....	1237 parte	58.676.000.000	58.676.000.000	—	—	
Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti ....	1221	16.025.000.000	15.575.000.000	450.000.000	2.500.000.000	
Casse Mutue comunali e provinciali coltivatori diretti .....	1235 parte	39.496.368	39.496.368	—	—	
Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani .....	1222	6.700.000.000	6.700.000.000	—	377.322.000	
Federazione nazionale casse mutue provinciali malattia artigiani	1223	80.000.000	—	80.000.000	—	
Federazione nazionale casse mutue malattia esercenti attività commerciali .....	1224	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	
Ente nazionale assistenza gente di mare .....	1225	50.000.000	50.000.000	—	—	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO IV

ENTE	Capitoli	Stanziamenti	ACCERTAMENTI		Economie sui residui anni precedenti	Anno 1969
			Pagamenti	Residui		
Scuola nazionale cani guida ciechi .....	1227	25.000.000	25.000.000	—	—	
Gestioni assicurazioni malattia, invalidità, vecchiaia, in agricoltura, artigianato e commercio .....	1238	18.000.000.000	16.564.236.000	1.435.764.000	—	
Fondo provvidenze personale licenziato da aziende carbosiderurgiche .....	1270	155.000.000	155.000.000	—	—	
Fondo addestramento professionale lavoratori .....	5030	20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	
	5032	300.000.000	300.000.000	—	—	
		20.300.000.000	20.300.000.000	—	—	
Assicurazione malattia piccola pesca marittima e acque interne artt. 11-12 legge 13 marzo 1958, n. 250 .	1209	200.000.000	—	200.000.000	600.000.000	
Istituti assicurazioni malattia concorso spese per rimborso retribuzioni e lavoratori donatori sangue legge 13-7-1967, n. 584 ..	1234	100.000.000	—	100.000.000	70.273.065	
Spese reclutamento avviamento assistenza a lavoratori italiani e famiglia destinati all'estero o che rimpatriano, compreso rimborso all'INAIL degli oneri di cui a legge 27-7-1962, n. 1115..	1252/6	730.000.000	182.277.494	512.761.184	64.227.319	
Casse Mutue provinciali malattia Trento e Bolzano .....	1237 parte	1.614.000.000	1.614.000.000	—	—	
Somma da erogare per attuazione legge 13 ottobre 1969, n. 740 concernente delega al Governo a emanare provvedimenti nella materia prevista da trattati Comunità Economica Europea, (C.E.E.) e comunità Eur. Energia Atomica (C.E.E.A.) .....	1271	1.435.000.000	—	1.435.000.000	—	
Totale Generale .....		1.399.762.047.211	1.362.455.099.765	35.766.902.714	3.611.822.384	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROSPETTO V.

ENTE	Residui al 31-12-1965	Stanziamenti	QUADRIENNIO 1966-1969		Economie sui residui
			Pagamenti	Residui	
I.N.P.S.....	(1) 935.995.531	2.814.140.025.003	2.777.818.851.158	35.715.613.340	40.898.451
Cassa unica per assegni familiari .....	—	129.520.000.000	129.520.000.000	—	—
Fondo assicurazione in- validità e vecchiaia clero istituito presso INPS .....	—	3.025.000.000	3.025.000.000	—	—
Fondo assicurazione in- validità e vecchiaia ministri culti diversi istituito presso INPS	—	32.000.000	32.000.000	—	—
I.N.A.M. ....	—	376.150.833.334	367.967.500.000	8.183.333.334	—
E.N.P.A.S. ....	—	76.676.000.000	76.676.000.000	—	—
Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti ....	2.000.000.000	186.192.500.000	179.242.500.000	6.950.000.000	6.500.000.000
Casse Mutue comunali e provinciali coltiva- tori diretti.....	—	39.496.368	39.496.368	—	—
Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani .....	1.000.860.000	38.030.155.000	36.064.722.000	1.965.433.000	377.322.000
Federazione nazionale casse mutue provin- ciali malattia artigiani	200.000.000	348.420.500	—	348.420.500	76.068.000
Federazione nazionale casse mutue malattia esercenti attività com- merciali .....	777.881.500	16.000.000.000	15.635.564.500	364.435.500	449.590.000
Ente nazionale assisten- za gente di mare....	50.000.000	350.000.000	350.000.000	—	—
Scuola nazionale cani guida ciechi .....	—	100.000.000	100.000.000	—	—
Gestioni casse mutue ecc.....	—	40.500.000.000	32.376.166.835	6.412.816.000	1.744.209.615
Fondo provvidenze per- sonale licenziato da aziende carbosiderur- giche .....	530.000.000	2.658.000.000	2.658.000.000	—	—
Fondo addestramento professionale lavora- tori .....	—	62.200.000.000	59.900.000.000	2.500.000.000	—
Assicurazione malattia piccola pesca maritti- ma e acque interne artt. 11-12, legge 13 marzo 1958, n. 250 .	—	2.150.000.000	—	2.000.000.000	2.082.126.100

(1) Si segnalano inoltre i residui sui capitoli 1209 e 1252 art. 4 rispettivamente per lire 663.743.170. I dati in possesso di questo Ufficio non sono sufficienti a stabilire se a quanta parte delle somme suddette sono riferibili all'I.N.P.S.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO V.

ENTE	Residui al 31-12-1965	Stanziamenti	QUADRIENNIO 1966-1969		Economie sui residui
			Pagamenti	Residui	
Istituti assicurazioni malattia concorso spese per rimborso retribuzioni a lavoratori donatori sangue legge 13-7-1967, n. 3584..	—	300.000.000	—	300.000.000	70.273.065
Spese reclutamento avviamento assistenza a lavoratori italiani e famiglie destinati all'estero o che rimpatriano, compreso rimborso all'INAIL degli oneri di cui a legge 27-7-1962, n. 1115..	—	2.360.000.000	552.979.321	1.737.311.012	307.581.364
Casse mutue provinciali Trento e Bolzano ...	—	5.356.800.000	5.356.800.000	—	—
Somma da erogare per attuazione legge 13 ottobre 1969 n. 740 concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste da trattati Comunità economica europea (CEE) e comunità economica europea atomica (C.E.E.A.)	—	1.435.000.000	—	1.435.000.000	—
Fondo provvidenze lavoratori licenziati da miniere di zolfo ....	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—	—
Provvedimenti in favore lavoratori delle zone colpite delle alluvioni dell'autunno 1968, art. 21 d.l. 18.12.1968, n. 1232 .....	—	900.000.000	—	900.000.000	—
Contributo straordinario all'I.N.P.S. e alle casse mutue interessate alle assicurazioni contro la disoccupazione, invalidità e vecchiaia, superstiti e le malattie relative a lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, in dipendenza di trattamenti straordinari previsti da varie leggi	—	3.000.000.000	—	3.000.000.000	—
<b>Totale .....</b>	<b>5.494.736.831</b>	<b>3.763.464.230.205</b>	<b>3.689.315.580.182</b>	<b>71.612.362.686</b>	<b>11.648.068.595</b>



## 2. - *Gestioni fuori bilancio ed altre particolari.*

In tema di gestioni fuori bilancio esistenti presso il Ministero del lavoro, fatto appena cenno della istruttoria in corso da parte della Procura Generale in ordine alle pubblicazioni curate dal Ministero ed al fondo per le ispezioni ordinarie nel settore della cooperazione, va rilevato che, a seguito sempre delle iniziative della Procura Generale, il Ministero ha di recente impartito disposizioni per ricondurre la gestione del Fondo spese per le prove di idoneità dei consulenti del lavoro nell'ambito del bilancio dello Stato (136).

Di altre gestioni al di fuori del bilancio si è avuto, poi, notizia nello scorso anno. Trattasi della gestione dei fondi erogati in occasione della sciagura di Mattmark (Svizzera) e di due Fondi esistenti presso la Direzione Generale della previdenza e assistenza sociale.

In particolare, il Fondo per il finanziamento degli enti di patronato di assistenza sociale, previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è alimentato da una aliquota percentuale di prelievo sul gettito dei contributi previdenziali incassati dai vari istituti gestori delle assicurazioni obbligatorie.

Il fondo speciale infortuni è previsto dall'articolo 197 del testo unico delle leggi sull'assicurazione infortuni sul lavoro 30 giugno 1965, n. 1124, e ad esso affluiscono somme riscosse per contravvenzione agli obblighi assicurativi infortunistici.

## 3. - *Addestramento professionale dei lavoratori.*

Non diverse da quelle esposte nelle precedenti relazioni le osservazioni che alla Corte è dato formulare in ordine alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

La gestione 1969-1970 non ha determinato, infatti, sostanziali modifiche rispetto ai fatti già evidenziati, che si concretano, principalmente, nella insufficienza dell'attuale sistema di revisione dei rendiconti degli enti gestori, nella mancata coincidenza della durata della gestione con l'anno solare e nella omessa modifica della convenzione che regola i rapporti con la Banca Nazionale del Lavoro, cui è affidato il servizio di cassa del Fondo.

Venendo, ora, a taluni dati della gestione 1969-1970, può notarsi che l'incremento dei mezzi finanziari a disposizione del Fondo, già verificatosi in misura cospicua nel precedente esercizio, caratterizza anche la gestione ora in esame, che le spese, pur aumentate rispetto all'anno precedente, non hanno richiesto l'intero impiego delle disponibilità e che, pertanto, il conto consuntivo si chiude, per le tre gestioni, con un avanzo finanziario di circa 24,7 miliardi.

La gestione principale, che maggiormente concorre alla formazione dell'avanzo, ha avuto accertamenti di entrate per 98,5 miliardi, (a fronte di 75 miliardi del precedente esercizio) ed impegni di spese per 78,9 miliardi (a fronte di 56 miliardi del precedente esercizio).

Quella per la formazione professionale degli apprendisti ha registrato accertamenti di entrate per 14,8 miliardi (a fronte di 13,6 miliardi del precedente esercizio) ed impegni di spese per 10,2 miliardi (a fronte di 12 miliardi del precedente esercizio).

Infine, la gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili ha avuto entrate accertate per 913 milioni (698 milioni nell'esercizio precedente) e spese impegnate per oltre 562 milioni (434 milioni circa nell'esercizio precedente).

## 4. - *Acquisto di beni e servizi.*

I dati relativi all'attività contrattuale svolta dal Ministero evidenziano, tra i sistemi di scelta dei contraenti, il prevalere della trattativa privata (368 contratti per oltre 1,6 miliardi, rispetto ad un totale di 339 contratti per circa 2 miliardi); il che non è indice di non corretta applicazione delle

(136) Nell'attesa è stata disposta la sospensione dei prelevamenti dal fondo per la corresponsione di compensi relativi alle prove di idoneità effettuate successivamente al 30 giugno 1969.

norme vigenti, ma consegue all'oggetto dei contratti che si riferiscono principalmente (337) a fitto di locali e, in genere, a beni o servizi per loro natura non acquisibili con differenti sistemi di contrattazione.

#### 5. - *Previdenza e assistenza sociale.*

Richiamate le generali considerazioni svolte al paragrafo 1, sembra in primo luogo opportuno accennare che la situazione patrimoniale complessiva degli enti di previdenza ed assistenza sociale al 31 dicembre 1970, risulta, in base ai dati della relazione generale sulla situazione economica del Paese, ulteriormente peggiorata.

Alla fine del 1970, la situazione patrimoniale degli enti di previdenza e di assistenza sociale nel complesso presentava avanzi per 425, 3miliardi (392,5 miliardi nel 1969) e disavanzi per 1.792,5 miliardi (1.749,7 miliardi nel 1969), con un saldo negativo di 1.367,2 miliardi (1.357,1 miliardi nel 1969) (137).

Tale situazione generale trova settoriale conferma nella relazione deliberata nello scorso anno dalla competente Sezione della Corte.

Per quanto concerne l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è confermata dall'analisi della gestione relativa agli esercizi 1966, 1967 e 1968 (138) la grave situazione economico-patrimoniale in cui versa l'Istituto e alla quale non sembra possa porsi rimedio con i soli mezzi reperibili nell'ambito della gestione: il controllo della spesa, invero, sfugge quasi interamente agli organi amministrativi dell'Ente, in quanto le principali cause dello straordinario aumento del costo dell'assistenza sanitaria sono da ricercare all'esterno della gestione. Ciò è particolarmente evidente per quanto attiene ai costi della degenza ospedaliera e dell'assistenza medica, il cui onere, in continua espansione, minaccia ormai l'intero sistema dell'assistenza sanitaria.

Ma anche per quanto si riferisce in particolare alla spesa per l'assistenza farmaceutica, che pur concorre in modo sì rilevante all'anzidetta espansione della spesa assistenziale, non tutti i fattori di costo ricadono sotto il controllo interno.

Ha ritenuto, pertanto, nella competente Sede la Corte che solo un'efficace politica di piano, a livello nazionale, possa contenere in limiti tollerabili siffatti aumenti, in concomitanza con l'espansione dell'economia e con la conseguente lievitazione delle entrate previdenziali.

Un rafforzamento dei controlli interni potrebbe venire dalla emanazione, non ancora avvenuta, del regolamento organizzativo già previsto dall'articolo 2 della legge istitutiva.

Con particolare riferimento alle spese generali di amministrazione, la Corte ha richiamato, da ultimo, le indicazioni programmatiche circa la necessità di riformare l'attuale sistema sanitario, previdenziale e assistenziale al fine di evitare la dispersione delle competenze, la molteplicità degli enti gestori, la difformità dei criteri di erogazione delle prestazioni, la dispersione e la polverizzazione della spesa.

La gestione economico-patrimoniale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro continua a svolgersi seguendo le linee di un processo involutivo determinato dall'aumento di spesa conseguente ai miglioramenti apportati nel livello delle rendite, e dal blocco delle tariffe dei premi, rimaste ferme a valori remoti e assolutamente inadeguati. Fenomeno, quest'ultimo, di dimensioni relevantissime per la gestione agricoltura e tale da far ritenere improcrastinabile l'adeguamento dei premi e dei contributi assicurativi alle spese per prestazioni. Non può, d'altro canto, tralasciarsi di considerare che l'introduzione di misure innovative quanto alla estensione e alla qualità della prestazione assicurativa, che sancisse la copertura degli infortuni « in itinere » e che valesse a realizzare un maggior dinamismo nella rivalutazione delle rendite, porrebbe problemi finan-

(137) Un particolare accenno merita, ancora una volta, il debito dell'I.N.P.S. verso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per il pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

(138) Relazione in corso di stampa.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziari veramente di difficile soluzione, ove non si affrontasse radicalmente il pregiudiziale problema della riforma dell'assicurazione infortunistica, nel quadro della più generale riforma di tutti i servizi previdenziali intesa a creare un compiuto sistema di sicurezza sociale (139).

Un cenno può farsi, in questa sede, dell'attività dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) (140), che operano entrambi nel settore dell'addestramento extra scolastico dei lavoratori.

La Corte ha sottolineato la necessità che il settore venga riordinato legislativamente, tenuto conto che detto addestramento, strumentale com'è all'inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro da realizzare nel lungo periodo, deve essere correlato, tra l'altro, al progresso tecnologico e alla crescente complessità delle strutture sociali.

Quanto sopra nel quadro delle autonomie regionali, in cui tendono ora a collocarsi, previa adeguata ristrutturazione, i due citati enti (in vista di ciò sono stati nominati, per entrambi, nelle stesse persone fisiche, un Commissario straordinario e due Vice Commissari).

La vigilanza sui due Enti (a parte quella che si esercita sui preventivi e sui consuntivi) viene svolta sia in sede periferica (ove gli Ispettorati del lavoro seguono la costituzione dei centri di addestramento e lo svolgimento dei corsi), sia in sede centrale.

In quest'ultima si è rilevata qualche discontinuità; le verifiche amministrativo-contabili portate a compimento presso i due Enti ad opera del Ministro del tesoro nel 1968 e nel 1969 hanno, infatti, posto in evidenza irregolarità e disfunzioni (consolidatesi in lungo periodo di tempo) che si sarebbero potute evitare se la vigilanza ministeriale (per tacere dei controlli dei Collegi sindacali) fosse stata, appunto, continua.

I risultati delle cennate verifiche sono all'esame della Procura generale.

Va detto, ancora, che non sempre l'autorità di vigilanza trasmette alla Corte i provvedimenti con cui si pronuncia su delibere degli Enti.

Anche per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, l'analisi della gestione dal 1966 al 1968 ha indotto la Corte (141) a constatare come per il deficit della gestione per l'assistenza di malattia non si sia rivelato risolutivo il ricorso al prestito « interno », ai fini del suo ripianamento, e come la situazione si sia ancor più aggravata nell'esercizio 1969, a chiusura del quale (3 dicembre) il Consiglio di amministrazione ha deciso di chiedere un prestito di un miliardo di lire alla Banca Nazionale del Lavoro, al tasso dell'8,50 per cento.

Nè va trascurato di ricordare la proposta di soppressione dell'Istituto italiano di medicina sociale, a suo tempo avanzata dal Ministero della sanità e condivisa dalla Corte. Proposta che il Ministero del lavoro debba essere valutata nel quadro della più generale esigenza di conseguire una organizzazione unitaria dei servizi pubblici di prevenzione, attualmente svolti dall'Ente nazionale per la prevenzione infortuni (con competenza di carattere generale), dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione (con competenza limitata alla prevenzione degli infortuni derivanti da apparecchi e recipienti a pressione, nonché al controllo della combustione) e dal suddetto Istituto italiano di medicina sociale (quale centro di studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale).

La Corte, anche in vista di una generale riforma del sistema mutualistico nel settore dell'assistenza sanitaria nonché degli Enti ad essa preposti (i quali attualmente provvedono a sovvenzionare

(139) Relazione sulla gestione degli esercizi 1967, 1968 e 1969 in corso di stampa.

(140) La Sezione enti ha riferito con unica relazione deliberata il 25 maggio 1971, fino all'esercizio 1969.

(141) Relazione in corso di stampa. Nella stessa sono contenute osservazioni anche in ordine alla necessità di una più chiara e puntuale impostazione dei bilanci, ritenendosi opportuno che l'Ente, più che conti riassuntivi generali, scarsamente indicativi, attesa l'autonomia delle gestioni, produca il conto economico e lo stato del patrimonio di ciascuna gestione, a chiusura dell'esercizio, perché se ne conosca esattamente l'andamento. È stato altresì segnalata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esigenza di un più penetrante esercizio del potere di vigilanza, con riguardo, particolarmente, ai conti consuntivi, sui quali non ha fornito alcuna pronuncia nel periodo considerato.

l'Istituto) ha nuovamente (142) sottolineato l'esigenza che vengano, comunque, prontamente adottate definitive determinazioni in ordine alla sussistenza o meno dell'Istituto come organismo autonomo.

## CAPITOLO XVIII

### MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

#### 1. - *Considerazioni generali.*

Nelle precedenti relazioni sono state già individuate le caratteristiche dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile tra le quali l'assoluta prevalenza della spesa corrente rispetto a quella in conto capitale. Gli stanziamenti in massima parte sono concentrati nella sezione IX - trasporti e comunicazioni - (miliardi 129,6), restando, per il resto, ripartiti tra la Sezione VIII - azioni e interventi nel campo sociale - (miliardi 4) e la sezione X - azioni e interventi nel campo economico - (milioni 317,3).

In passato era stato anche rilevato il contenuto eterogeneo di alcuni capitoli, irregolarità eliminata soltanto per il capitolo (n. 1099), concernente il mantenimento, l'alloggio e il rimpatrio degli equipaggi naufraghi nazionali, dei marinai, pescatori italiani ed esteri abbandonati. Difatti, la parte del relativo stanziamento riguardante spese per i soccorsi da prestare a navi pericolanti è stata, sin dal 1969, attribuita a nuovo apposito capitolo (n. 1140), mentre le spese per l'estrazione di galleggianti sommersi e rimozioni di materiale subacqueo sono state aggregate allo stanziamento attinente alle spese per il demanio (capitolo 1159).

In aggiunta alle varie gestioni fuori bilancio, esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della marina mercantile (143) e delle quali è stato fatto cenno in precedenti relazioni, va segnalata quella dei fondi depositati su conti correnti postali e bancari (144) dalle Capitanerie e dagli Uffici di porto a norma dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e di contabilità, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.

Tali fondi sono costituiti da disponibilità di bilancio provenienti da aperture di credito, eccedenti le normali necessità di cassa e da somme versate a titolo di deposito, per spese di istruttoria, ispezioni, cauzioni e collaudi (articoli 11, 17 e 51, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328) da privati che chiedono la concessione di zone del demanio marittimo.

#### 2. - *Organizzazione e personale.*

Nel 1970 non si sono avute sostanziali innovazioni in ordine alla struttura dei servizi; permane la mancata attuazione del decentramento funzionale nei termini previsti dall'articolo 155 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e non è stato emanato il regolamento del personale per determinare e delimitare le attribuzioni delle singole carriere e di ciascun ruolo, compreso quello degli operai permanenti.

Basterà, poi, far breve cenno delle vacanze organiche esistenti (72, tenuto conto dell'accantonamento dei posti derivanti da posizioni soprannumerarie e dell'eliminazione dei posti in rapporto all'esodo del personale ex combattente) a parziale copertura delle quali sono stati indetti due concorsi, mentre risultano non ancora definiti quelli banditi nel 1969.

(142) Relazione sulla gestione dell'Istituto suddetto per l'esercizio 1969, in corso di stampa.

(143) Tali sono quelle delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali; degli Uffici per il collocamento della gente di mare; degli Uffici per il movimento degli ufficiali; del fondo di assistenza sociale dei lavoratori portuali.

(144) Gli interessi realizzati su tali conti correnti debbono essere versati annualmente in Tesoreria a favore del bilancio dello Stato.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tra le vacanze suddette, vanno specificamente indicate quelle del ruolo tecnico, non tanto per la loro entità (due posti di organico), quanto con riferimento alla dotazione complessiva del ruolo (otto unità) e tenuto conto delle molteplici attività tecniche connesse ai vari settori d'intervento — quali, ad esempio, la determinazione dei costi di costruzione e del valore delle navi, nonché della potenzialità dei cantieri — che gli appartenenti a detto ruolo devono svolgere, mentre risulta che alcune di esse sono affidate al Registro Navale Italiano e, nel settore della pesca, ad esperti estranei all'Amministrazione.

3. — *Acquisto di beni e servizi.*

L'attività contrattuale, anche nel 1970 si è svolta, in prevalenza con il sistema della trattativa privata: su un totale di 114 contratti (per un importo complessivo di poco più di 2 miliardi) soltanto in quattro casi si è fatto luogo a licitazione privata (per 115 milioni) e in due ad appalto concorso (447 milioni).

Nel 1970 è stata rispettata la riserva alle imprese del Centro-sud del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche, con le necessarie compensazioni nella stessa categoria merceologica o in altra similare. Si deve rilevare che alle forniture di materiali e lavorazioni per il funzionamento degli uffici marittimi provvedono localmente i Comandi di Porto, i quali per il 75 per cento sono ubicati nei territori ove hanno sede imprese del Centro-sud.

Il Ministero della Marina mercantile è tuttora privo del regolamento per i servizi in economia dell'Amministrazione centrale (articolo 8 della legge sulla contabilità generale dello Stato).

4. — *Navigazione sovvenzionata.*

a) *Servizi marittimi di preminente interesse nazionale.* — In materia, si richiamano le osservazioni delle precedenti relazioni sulla crisi del settore e sugli inconvenienti derivanti dal meccanismo legislativo della legge 2 giugno 1962, n. 600, ai quali deve ricondursi il progressivo aumento del contributo annuo statale, che nell'arco di circa otto anni (dal 1962 al 1970) è passato da 23,6 miliardi a 57,9 miliardi e che raggiungerà, dopo le revisioni ordinarie in corso di perfezionamento, circa 77 miliardi.

L'ammontare di 57,9 miliardi (145) dell'anno 1970 è stato raggiunto in conseguenza della stipula di tre convenzioni aggiuntive con le Società del gruppo IRI a seguito dell'immissione in servizio di nuove navi (articolo 7, della legge n. 600 citata) (146).

Al previsto aumento di 77 miliardi si perverrà dopo che saranno state perfezionate le revisioni ordinarie relative ai bienni 1967-68 e 1969-70 (articolo 8, della legge n. 600, citata).

Nel 1970 il Ministero ha, inoltre, erogato coi mezzi all'uopo predisposti con la legge 24 dicembre 1969, n. 975 (147), 11 miliardi in conto del debito presunto di 44,3 miliardi dello Stato verso

(145) Come nelle passate relazioni si pongono a raffronto gli importi iniziali delle sovvenzioni con quelli attuali.

	Sovvenzione all'1-7-62	Sovvenzione al 31-12-70
Italia .....	6.471.000.000	23.560.981.310
Lloyd Triestino .....	5.197.000.000	14.040.974.508
Tirrenia .....	6.704.000.000	11.479.625.437
Adriatica .....	5.228.000.000	8.882.060.150
TOTALE.....	23.600.000.000	57.963.641.405

(146) La convenzione con la Soc. Italia è pervenuta un anno e mezzo dopo l'approvazione, le altre due dopo dieci mesi.

(147) La legge in parola ha istituito a tal fine un fondo di miliardi 47,8 da ripartire nell'arco di sette anni dal 1969.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le Società in parola, costituitosi successivamente al 30 giugno 1962, in conseguenza della insufficienza degli stanziamenti di bilancio negli anni trascorsi. Ha inoltre erogato 3,5 miliardi per situazioni debitorie anteriori alla indicata data del 30 giugno 1962 (148).

b) *Società esercenti linee d'interesse locale.* — Per effetto delle revisioni triennali intervenute nel 1970, l'importo delle sovvenzioni spettanti alle Società esercenti linee di interesse locale ha subito gli aumenti indicati nel seguente prospetto (149):

	Sovvenzione al 31-12-69	Sovvenzione al 31-12-70
— Navigazione Alto Adriatico . . . . .	L. 358.326.763	L. 421.804.263
— Navisarma . . . . .	» 956.089.925	» 956.089.925
— Partenopea . . . . .	» 1.434.280.271	» 1.434.280.271
— Toscana . . . . .	» 540.300.000	» 644.370.523
— Sirena . . . . .	» 917.106.757	» 917.106.757
— Linee Marittime dell'Adriatico . . . . .	» 1.135.737.834	» 1.389.983.039
<b>Totali . . . . .</b>	<b>L. 5.341.841.550</b>	<b>L. 5.763.634.778</b>

c) *Vigilanza sulle Società di navigazione e sui cantieri.* — Il Ministero, dopo che la Sezione del controllo dichiarò la illegittimità delle ritenute operate sulle sovvenzioni alle società di preminente interesse nazionale per la costituzione di fondi per le spese connesse con l'esercizio della vigilanza ministeriale, imputò le spese di missione del personale incaricato della detta vigilanza, sull'analogo stanziamento (capitolo 1045) concernente le società esercenti servizi marittimi locali, alimentato con le ritenute a carico delle sovvenzioni concesse loro. Successivamente ha variato l'imputazione, facendo

(148) Dell'argomento la Corte si è occupata nelle relazioni sul rendiconto generale per gli esercizi finanziari 1966 e 1967, per cui ad esse si rinvia per altre notizie. Sulla base degli atti dell'apposita Commissione il debito dello Stato di 3,5 miliardi è stato così determinato:

debito dello Stato al 31 dicembre 1964 . . . . .	L. 76.074.273.360
acconti liquidati fino al 31 dicembre 1966 . . . . .	» 75.369.213.664
	<hr/>
Partite in c/stralcio a debito dell'Amministrazione (anni 1965 e 1966) . . . . .	L. 705.059.696
	» 239.190.856
	<hr/>
a debito dello Stato . . . . .	L. 944.250.552
Partite da incamerare dall'Erario . . . . .	» 682.128.792
	<hr/>
a debito dello Stato . . . . .	L. 262.121.760
Oneri di finanziamento al 31 dicembre 1966 . . . . .	» 4.610.218.663
	<hr/>
a debito dello Stato . . . . .	L. 4.872.340.423
a dedurre importo « accantonamenti vari » . . . . .	» 1.371.809.875
	<hr/>
Debito dello Stato a saldo di quanto dovuto à termini dell'art. 14 della legge 2 giugno 1962, n. 600 . . . . .	L. 3.500.530.548

(149) Secondo una recente pronuncia giurisdizionale le sovvenzioni statali, quando attinenti a servizi di trasporti internazionali, sono esenti dal pagamento dell'IGE.

L'Amministrazione, ritenuto di trarre da questa sentenza un principio di generale applicazione, aveva disposto il rimborso della somma già trattenuta al suddetto titolo, sulle sovvenzioni concesse ad una società, senza considerare — come rilevato dalla Corte — che i rimborsi di imposta non possono avvenire che ad istanza del contribuente e a seguito di pronuncia dei competenti organi finanziari.

Quanto alle sovvenzioni per linee che collegano solo porti o approdi italiani — come pure la Corte ha osservato — l'esenzione non è applicabile mancando in tali casi il requisito della internazionalità del servizio.

gravare le spese stesse sul capitolo delle spese delle missioni disposte per i servizi generali dell'Amministrazione (n. 1042).

Nel 1970 è stato istituito apposito capitolo (n. 1049), il che, tra l'altro, consente la determinazione dell'onere che lo Stato affronta per l'esercizio della vigilanza nel settore.

#### 5. - *Cantieristica.*

Nel settore della cantieristica, gli interventi dell'Amministrazione si estrinsecano nella concessione di contributi per la costruzione di navi, per l'esecuzione di lavori di riparazione, trasformazione ed installazione di nuovi apparati motori, nonché per operazioni di conversione di cantieri navali in altra attività industriale.

Per quanto concerne la prima categoria di benefici, dall'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 19, sono state accolte 135 istanze di contributi per la costruzione di nuove navi per 944.886 tonnellate di stazza lorda, con un impegno totale di 37,6 miliardi.

Alla fine del 1970, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre, n. 1282, sono state apportate variazioni alle tabelle riguardanti i costi unitari massimali per tipi e classi di navi, ai quali commisurare il contributo, già rapportati ai costi medi, al 31 dicembre 1965. I costi così adeguati non hanno però un'automatica generale applicazione ai fini della liquidazione dei contributi, dovendo farsi riferimento ai costi reali quando questi risultino al di sotto dei limiti tabellari.

In ordine alla seconda categoria di contributi, dall'entrata in vigore della citata legge n. 19, gli impegni e i pagamenti assommano a 4,4 miliardi.

Relativamente, infine, ai benefici attinenti ad operazioni di conversione dell'attività cantieristica navale in altra attività, nel 1970 su una complessiva disponibilità (competenze e residui di 4 miliardi) sono stati assunti impegni per la concessione di due contributi dell'importo totale di miliardi 2,3. Dei due il più rilevante (miliardi 2,1) è quello accordato alla Società Arsenale Triestino-S. Marco di Trieste riguardante la conversione del cantiere S. Marco dall'attività di costruzione a quella di riparazione. La Corte ha ritenuto la legittimità di tale conferimento nella considerazione che nella espressione normativa « conversione ad altra attività industriale » possa ricomprendersi ogni attività diversa dalla costruzione navale, ancorché inerente allo stesso settore cantieristico.

#### 6. - *Contributi di demolizione.*

In una precedente relazione (150) si è fatto cenno della legislazione che ha recato provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto, ed in particolare della legge 24 maggio 1967, n. 389, che aveva prorogato la validità delle cennate provvidenze al 31 dicembre 1968. Ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1971, è stata concessa con la legge 25 maggio 1970, n. 362, la quale, in aggiunta al precedente stanziamento di 20 miliardi pressoché totalmente impegnato, ha autorizzato una spesa di 5 miliardi da suddividere tra gli esercizi dal 1970 al 1974. Sulla quota del 1970 (miliardi 1,3) non sono stati assunti impegni.

Dall'entrata in vigore della legge 24 luglio 1959, n. 622, (alla quale hanno fatto seguito altre, tra cui quelle dianzi citate) sono stati pagati quasi 17 miliardi (dei quali 1,2 nel 1970 per impegni assunti in precedenza) per cui restano da pagare sul precedente stanziamento poco più di 3 miliardi.

Le provvidenze finora accordate (e cioè fino all'entrata in vigore della legge n. 362) hanno riguardato iniziative per la demolizione di 247 vecchie navi per 1.153.994 tonnellate di stazza lorda.

#### 7. - *Credito Navale.*

La recente legge 30 maggio 1970, n. 379 ha apprestato nuovi mezzi finanziari per la concessione di crediti all'armamento marittimo, introducendo varie modifiche.

(150) Relazione sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1968 (Senato, V Legislatura, doc. XIV, n. 3, pag. 293).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1970 l'Amministrazione ha assunto 46 nuovi impegni per contributi d'interesse con un onere di miliardi 8,3 per finanziamenti del complessivo importo di miliardi 26,7.

8. - *Demanio.*

Richiamate le generali osservazioni contenute nelle precedenti relazioni sui problemi dell'amministrazione del demanio marittimo, è stato ancora una volta notato nel decorso esercizio, come il Ministero lasci trascorrere un notevole lasso di tempo (talvolta anche dieci anni) tra il provvedimento che autorizza in via provvisoria l'immediata occupazione del bene demaniale marittimo e l'atto formale di concessione.

9. - *Pesca.*

Nella relazione sul rendiconto per l'esercizio 1968 si è fatto cenno alle principali forme di intervento per il potenziamento della pesca marittima, unificate e coordinate dalla legge 28 marzo 1968, n. 479. Al fine di rendere al massimo efficace l'intervento dello Stato, deve, tuttavia, auspicarsi un suo sempre più stretto coordinamento con l'attività di altri centri finanziatori (enti vari e Cassa per il Mezzogiorno).

Per quanto specificamente concerne le forme di incentivazione mediante la concessione di contributi a fondo perduto per l'esecuzione di opere e l'acquisto di attrezzature, il Governo ha predisposto un disegno di legge per la concessione di un ulteriore stanziamento di miliardi 1,5 da ripartire in tre esercizi finanziari.

10. - *Consuntivi del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale.*

Nel 1970 il Ministero ha presentato i consuntivi del 1968 e 1969.

È auspicabile che il Ministero proceda tempestivamente alla presentazione dei consuntivi, sì da rendere possibile la pronuncia sulla regolarità delle gestioni, prima che il relativo consuntivo venga trasmesso al Parlamento unitamente, come prescritto, al rendiconto generale dello Stato.

## CAPITOLO XIX

## MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

1. - *Considerazioni generali.*

Dato caratteristico dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è la prevalenza delle spese in conto capitale costituite da conferimenti a enti di gestione per la formazione o l'integrazione dei fondi di dotazione e talvolta per l'attuazione di specifici compiti ad essi legislativamente affidati, ovvero a società per azioni a partecipazione statale diretta per aumenti di capitale.

Le spese correnti hanno subito nel corso dell'esercizio variazioni in aumento per 86,3 milioni. Le previsioni definitive sono risultate, quindi, di 803,8 milioni, quasi interamente utilizzati.

Gli stanziamenti destinati alle spese in conto capitale hanno avuto, invece, un rilevante aumento, essendo passati da 12,4 miliardi iniziali a 248,9 miliardi, dei quali 248,3 miliardi erogati nell'esercizio. Alle maggiori occorrenze, eccettuati 51,6 miliardi, si è provveduto a mezzo di mutui obbligazionari, dei quali si dirà più oltre.

La situazione dei residui non dà luogo ad osservazioni, stante l'esiguità del fenomeno, sia per la parte corrente, che per quella in conto capitale. La sola partita di rilievo (capitolo 5045, per 586,2 milioni), è stata già eliminata all'inizio del corrente esercizio.



## 2. - *Organizzazione e personale.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, sono state dettate le nuove norme sul riordinamento dei servizi, sulla revisione e sull'ampliamento degli organici del Ministero, la cui attuazione è intesa, tra l'altro, a por fine al fenomeno, dalla Corte più volte rilevato, dell'utilizzazione da parte del Ministero di personale dipendente e distaccato dagli enti vigilati (articolo 12).

Nel 1970, è stato costituito un Comitato consultivo per le partecipazioni statali con il compito di esprimere parere in materia di coordinamento delle iniziative delle aziende controllate dagli enti di gestione, nonché di quelle a partecipazione diretta.

In materia di personale, può rilevarsi che, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 108, sono stati collocati fuori ruolo funzionari presso gli enti di gestione, e le relative vacanze sono state utilizzate per promozioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1971. Con effetto dal 1° marzo 1971, è stata, poi, disposta la cessazione di detti funzionari dalla posizione di fuori ruolo, senza sostituzione, determinandosi, così, eccedenze nelle qualifiche più elevate del ruolo.

Anche nel 1970, oltre agli incarichi di studio, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, altri ne sono stati conferiti (capitolo 1071, articolo 2) per indagini e rilevazioni in ordine alla predisposizione della relazione programmatica annuale (151).

## 3. - *Considerazioni sull'inquadramento delle partecipazioni statali in enti di gestione.*

A quindici anni dall'istituzione del Ministero e tenuto conto del progressivo incremento dell'apporto di capitale pubblico (152), sembra opportuno procedere ad una ricognizione dello stato dell'inquadramento delle partecipazioni statali negli enti di gestione.

La legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ha delineato, infatti, in un disegno di riorganizzazione unitaria, le forme d'intervento dello Stato nell'attività di produzione e di scambio e, sotto l'aspetto dell'azione amministrativa, ha inteso attuare tale organizzazione raggruppando le partecipazioni statali in enti autonomi di gestione allo scopo di evitare ogni ingerenza diretta dello Stato nella gestione aziendale vera e propria.

Al 31 dicembre 1970, non risultavano inquadrati in enti di gestione due gruppi di partecipazioni azionarie, amministrate, rispettivamente, dal Ministero del tesoro (153) e da quello delle partecipazioni statali (154).

Nel primo caso, pur se l'affidamento al Tesoro o l'avocazione da parte di detto Dicastero, ai sensi della legge sulla liquidazione degli enti superflui (4 dicembre 1956, n. 1404), denotano l'intento di procedere allo smobilizzo delle società, deve rilevarsi che soltanto per poche di queste la liquidazione è stata condotta a termine (155).

(151) La relazione annuale è espressamente indicata, tra i compiti del Ministero, dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589 (articolo 10).

(152) Circa 171 miliardi al 30 giugno 1957; 1.445 miliardi al 31 dicembre 1970.

(153) Trattasi della partecipazione all'Azienda carboni italiani (A.C.A.I.), alla Società anonima fertilizzanti naturali Italia (S.A.F.N.I.), alla Società per il Commercio ed il Traffico marittimo in Africa, alle Ferrovie meridionali sarde, alla Società anonima « Linee Aeree Transcontinentali Italiane » (LATI), alla Compagnia nazionale per il cotone di Etiopia (Cotetio).

(154) Trattasi delle partecipazioni alla Società anonima idroelettrica e siderurgica Cogne, alla Società anonima « Azienda tabacchi italiani » (A.T.I.), alla Società anonima mineraria « Monte Amiata », alla Società italiana per il commercio estero (S.I.C.E.A.), alla Società anonima milanese editrice (S.A.M.E.), alla Società « La Rifiorente », alla Società « Italcable », alla Società « Montecatini-Edison », alla Società « A.M.M.I.s.p.a. », alla Società per azioni editrice Giulio Einaudi, nonché ad altre partecipazioni diverse.

(155) SpA « Nazario Sauro » per l'esercizio di Navi scuola con sede in Roma: approvato il bilancio finale di liquidazione il 30 giugno 1966; SpA « Ala Italiana » in liquidazione - sede in Roma: approvato il bilancio finale di liquidazione il 4 marzo 1958 e SpA « Linee Aeree Italiane » (LAI) con sede in Roma: approvato il bilancio finale di liquidazione il 15 maggio 1962; altre società minori, già iscritte, sotto la voce « Partecipazioni diverse », fra le attività del Ministero del Tesoro (Conto del Patrimonio 1969, Allegato 2 - Tabella I, Partita 7/28).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel secondo caso, il fenomeno è indice di una non completa attuazione del disegno perseguito con l'istituzione del Ministero, che non avrebbe dovuto gestire direttamente, come si è già accennato, le partecipazioni pubbliche, ma soltanto esplicitare funzioni di direzione e vigilanza sugli enti di gestione.

Per l'inquadramento delle partecipazioni in enti di gestione occorre una espressa autorizzazione legislativa (156), che non è intervenuta per tutte le società per le quali i compiti e le attribuzioni, già esercitati da altri organi dello Stato, sono stati, sin dal 1957, devoluti al Ministero delle partecipazioni statali.

È da rilevare, peraltro, che, pur quando è intervenuta l'autorizzazione, non sempre il Ministero ha provveduto, con formali provvedimenti, a trasferire le partecipazioni ad enti di gestione (157).

In conclusione, la maggior parte delle partecipazioni pubbliche risulta, attualmente, inquadrata in enti di gestione, mentre perdura una marginale, ma non trascurabile, gestione diretta residuale da parte dello Stato (158).

Il protrarsi di tale situazione rende necessaria l'adozione, nella sede competente, delle iniziative intese a completare quel disegno di riorganizzazione unitaria che è, come si è accennato, a fondamento della legge istitutiva del Ministero.

L'inquadramento delle partecipazioni statali presenta, poi, un profilo di notevole importanza: l'individuazione del criterio da seguire per il raggruppamento delle partecipazioni in enti di gestione.

La legge n. 1589 del 1956 fornisce al riguardo elementi indiretti, quali la previsione di una pluralità di enti di gestione (articolo 3) e il riferimento ai « diversi settori controllati dal Ministero delle partecipazioni » (articolo 4), mentre la legge n. 649 del 1960 aggiunge il più specifico criterio della « non estraneità » delle partecipazioni ai fini istituzionali degli enti stessi.

Di fatto, in una prima fase è stato seguito il criterio dell'omogeneità, così in occasione della creazione dell'Ente Terme e dell'Ente Cinema.

Il criterio settoriale è stato, però, ben presto abbandonato ed è prevalsa la formula del gruppo polisettoriale integrato, come è dato constatare, ad esempio, dall'inquadramento (disposto nel 1963) della Mineraria Carbonifera Sarda — essendo inoperante l'Ente Miniere (159) — nell'EFIM, poi trasformato, nel 1967, da Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, in Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

La formula da ultimo seguita pone, tra l'altro, sul piano dell'attività, problemi di coordinamento degli interventi nei molteplici settori economici in cui si trovano ad operare le società inquadrare nei diversi enti, talché i problemi stessi vengono a investire l'intero sistema delle partecipazioni, sempre più legato da stretti rapporti di interdipendenza.

Particolare rilievo assume, quindi, l'azione governativa, soprattutto nella fase di predisposizione dei programmi, che si orientano, ormai verso organici piani di settore (160), da articolare poi, con modalità opportune, in relazione ai singoli enti di gestione.

---

(156) Le perplessità in passato insorte possono ritenersi superate. Va ricordata, a tale riguardo, la deliberazione n. 125 del 7 giugno 1958 della Sezione del controllo della Corte.

(157) È il caso delle società italiane per il commercio estero; Milanese editrice; Monte Amiata; nonché per il traforo del Monte Bianco — al cui capitale, peraltro, appartenente prevalentemente all'ANAS e all'IRI, lo Stato non partecipa direttamente — per le quali la legge 21 giugno 1960, n. 649 aveva autorizzato il Ministero a disporre l'inquadramento.

(158) Si deve, infatti, tener conto, ad esempio, dei cospicui apporti di danaro pubblico al capitale della « Cogne » e dell'« AMMI ». Per quanto riguarda, in particolare, la società « Cogne », è da ricordare che la necessità dell'inquadramento è stata più volte affermata dalla Corte (determinazione n. 57 del 18 gennaio 1966 e Relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria della Cogne per gli esercizi dal 1965 al 1967, Senato, V Legislatura, Doc. XV, n. 26, pagg. 7-8).

(159) Soltanto nell'anno in corso, con provvedimenti non sottoposti all'esame della Corte, sono stati costituiti gli organi di amministrazione dell'Ente, che non dispone peraltro di patrimonio e di mezzi finanziari.

(160) Relazione programmatica 1971, pagg. 16 e 17.

4. - *Attività istituzionale.*

a) *Premessa.* - La diretta gestione degli stanziamenti di spesa, limitata com'è a quelli di parte corrente destinati a far fronte alle esigenze organizzative e funzionali del Ministero, presenta scarso interesse.

Ben diversa importanza ha la gestione degli stanziamenti in conto capitale (249 miliardi circa nel 1970), non certo sotto il profilo del trasferimento di fondi ad enti e società, quanto con riferimento alla utilizzazione che ne vien fatta. Di qui il peculiare rilievo delle funzioni di indirizzo e di vigilanza che il Ministero, e per suo tramite il Governo, svolge nei confronti principalmente degli enti di gestione.

b) *Interventi finanziari.* - Nel quadro degli interventi finanziari legislativamente previsti, indicati nell'unito prospetto, va fatto cenno, in primo luogo, delle operazioni compiute facendo ricorso al credito mediante convenzioni all'uopo concluse con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Trattasi delle convenzioni relative all'aumento dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI, che hanno comportato per il Tesoro un indebitamento superiore al ricavo netto, rispettivamente, nella misura di oltre 7 miliardi (ricavo netto 50 miliardi) per l'EFIM, di 14,7 miliardi (ricavo netto 105 miliardi) per l'ENI e di 8,4 miliardi (ricavo netto 79,9 miliardi) per l'IRI.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il concorso dello Stato all'aumento di capitale dell'Azienda Tabacchi Italiani, proporzionato alla quota di partecipazione al capitale azionario (62,5 per cento, pari a 1,6 miliardi circa), la legge 7 gennaio 1970, n. 6, prevedeva per la copertura dei primi 4/10 del conferimento (625 milioni), a carico dell'esercizio 1970, l'utilizzazione di « una corrispondente quota dell'entrata » costituita dalle disponibilità del Fondo a suo tempo istituito - e con la medesima legge soppressa - per la concessione di mutui a breve alle società con partecipazioni dello Stato, nonché alle aziende patrimoniali a gestione diretta. Le disponibilità di detto Fondo, realizzate nel 1970 (586 milioni: capitolo 4753 dell'entrata), sono risultate però inferiori alle occorrenze (161).

*Apporti dello Stato nel 1970 ai fondi di dotazione degli enti di gestione (\*)*

— Ente Terme . . . . .	L. 1.000.000.000 (art. 8 legge n. 510/1970) fondo dotazione
— E.F.I.M. . . . .	» 4.000.000.000 (art. 6 legge n. 99/1968) fondo dotazione
— E.F.I.M. . . . .	» 50.000.000.000 (legge n. 1072/1969) fondo dotazione
— I.R.I. . . . .	» 79.926.634.671 (legge n. 1252/1967) fondo dotazione
— E.N.I. . . . .	» 50.001.007.010 (legge n. 113/1968) fondo dotazione
— E.N.I. . . . .	» 55.000.609.800 (legge n. 1209/1968) fondo dotazione

(\*) L'Ente Terme ha beneficiato nell'esercizio anche del contributo di 350 milioni erogato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 649 del 1960 e l'Ente Cinema del contributo di 100 milioni previsto dall'articolo 6 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

*Apporti dello Stato nel 1970 al capitale delle società a partecipazione diretta:*

— COGNE . . . . .	L. 3.000.000.000 (legge n. 48/1968)
— A.M.M.I. . . . .	» 5.000.000.000 (legge n. 49/1968)
— A.T.I. . . . .	» 586.245.203 (**)(legge n. 6/1970)

(\*\*) Detto importo è stato pagato, nell'esercizio 1971, in conto residui.

c) *Funzioni di indirizzo e vigilanza.* - Meglio esplicando talune notazioni già accennate, può dirsi che la funzione ministeriale nel settore delle partecipazioni statali - pur in difetto di una migliore regolamentazione dei rapporti in materia tra Governo nei suoi vari organi e gli enti di

(161) Con lo stanziamento il Ministero avrebbe dovuto far fronte, oltre all'aumento di capitale (625 milioni) anche agli oneri fiscali (15,6 milioni) relativi ad un ulteriore aumento gratuito del capitale sociale (imposta cedolare d'acconto).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gestione – trovi parametri sufficientemente definiti negli indirizzi generali di politica economica deliberati dal Parlamento e nei piani settoriali approvati dal CIPE.

L'attività di promozione e generale indirizzo che, in ordine alle residuali dirette partecipazioni azionarie, può attuarsi con l'esercizio delle facoltà spettanti ad ogni azionista, nei riguardi dei settori facenti capo agli enti di gestione, si esplica mediatamente, a mezzo di direttive ovvero con la preventiva autorizzazione delle principali operazioni finanziarie, nonché delle iniziative di maggior rilievo.

Ne consegue la necessità di una adeguata informazione, non limitata all'attività svolta dagli enti di gestione, ma estesa alle vicende, quanto meno più significative, delle società controllate, l'andamento delle quali si riflette sui risultati della gestione dei singoli enti. Ciò soprattutto in rapporto all'obbligo, che la legge n. 1589 del 1956 impone agli enti stessi di operare secondo criteri di economicità (162), intesa quale esigenza di equilibrio fra costi e ricavi e quindi di oculato impiego dei mezzi finanziari che assicura l'autosufficienza economica delle gestioni (163).

Sotto quest'ultimo profilo, sembra opportuno far cenno di osservazioni già mosse dalla Corte in ordine alla gestione di taluni enti.

L'Ente autonomo di gestione per le Aziende Termali (164) anche nel 1969, ha chiuso l'esercizio finanziario con una perdita (743 milioni) (165). Al proposito è stata dalla Corte sottolineata l'esigenza che a tale critica situazione sia posto rimedio, mediante l'adozione di solleciti e adeguati provvedimenti, che valgano a conferire alla holding pubblica del settore termale ed alle imprese da essa inquadrate un nuovo assetto organico e funzionale, ispirato a criteri di effettiva economicità. Le cause del cennato andamento sono, principalmente, da ascrivere, oltre che alle carenze delle Aziende del gruppo (specie delle ex gestioni demaniali), al sistema organizzativo delle società controllate, ai programmi di sviluppo e di investimento impostati ed attuati, agli ingenti indebitamenti assunti dalle imprese senza una corrispondente copertura degli oneri di ammortamento, nonché ai criteri di gestione delle singole aziende.

La non economicità della gestione delle aziende inquadrate nell'Ente autonomo per il Cinema è resa manifesta dai dati di consuntivo riferiti al quadriennio 1965-1968 (166).

Nonostante l'assegnazione di 4,85 miliardi e le varie provvidenze disposte con legge 4 novembre 1965, n. 1213 per il riassetto ed il potenziamento del gruppo cinematografico pubblico, la situazione economico-patrimoniale dell'Ente e delle società inquadrate si è andata ulteriormente aggravando (167).

Per ciò che riguarda l'Ente, la Corte ha individuato la causa di tale andamento – che ha comportato, per far fronte alle spese di funzionamento, la quasi integrale utilizzazione dell'originario fondo di dotazione (400 milioni) e dei relativi interessi bancari – nell'assoluta mancanza di qualsiasi provento, stante la situazione di permanente dissesto delle società del gruppo.

---

(162) La legge 27 luglio 1967, n. 685 nell'approvare il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 ha riaffermato (paragrafo 37) il principio che « gli enti e le imprese pubbliche, chiamati a svolgere nell'ambito del settore pubblico una attiva funzione imprenditoriale, operano secondo criteri di rigorosa economicità ».

(163) Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967, Camera dei deputati, V Legislatura, Doc. XIV, n. 1 pag. 263.

(164) Relazione della Sezione di controllo enti sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1969, in corso di stampa.

(165) Il deficit complessivo dalla costituzione dell'ente (1960) alla fine dell'esercizio 1969 sale pertanto a 3,4 miliardi, destinati ad ulteriormente aumentare nel 1970, presumibilmente ad oltre 4 miliardi, in conseguenza delle cospicue perdite subite da varie imprese del gruppo, comportanti l'intervento degli azionisti, a norma dell'art. 2447 del codice civile.

In relazione alla cennata situazione è stato disposto con legge 3 luglio 1970, n. 1510 l'aumento del fondo di dotazione nella misura di 1 miliardo. L'Ente ha inoltre beneficiato del contributo (350 milioni, nel 1970) annualmente concesso, fino al 1970, ai sensi della legge istitutiva.

(166) Relazione in corso di stampa.

(167) Il deficit complessivo, che è venuto a formarsi dal 1962, risultava, al 31 dicembre 1969, di 526 miliardi.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è, d'altro canto, rilevato come soltanto il ricorso alla rivalutazione dei beni patrimoniali, largamente compiuto da Cinecittà e dall'Istituto Luce, oltre i limiti di una ben ordinata gestione, a fronte delle perdite subite, abbia evitato la necessità di procedere, con maggior frequenza, alla ricostituzione del capitale sociale, in gran parte annualmente assorbito dalle perdite. I bilanci consuntivi del 1968 evidenziano, tuttavia, per tutte le società, una situazione che impone il ripianamento delle perdite, ai sensi degli articoli 2446 e 2448 del codice civile.

In particolare è da ricordare che, nel corso del quadriennio, nessuna delle iniziative che, al fine del riassetto, erano state previste nel programma di impiego della ricordata assegnazione straordinaria di 4,85 miliardi, ha avuto un principio di esecuzione: né la riduzione del pesante carico di personale o, quanto meno, la più elementare misura del blocco delle nuove assunzioni che, dall'Istituto Luce in particolare, hanno continuato ad essere disposte, annullando il beneficio derivante dagli stessi esodi normali; né il ridimensionamento delle società, secondo quei criteri tecnico-economici di integrazione e ristrutturazione, più volte indicati nelle varie relazioni programmatiche; né una qualsivoglia azione promozionale e di appoggio a Cinecittà e al Luce, quale intendevasi realizzare con l'apporto di 1,8 miliardi alla nuova « Italnoleggio », anch'essa avviata in una gestione deficitaria (168).

Diversa problematica si pone in ordine agli altri enti di gestione (ENI, IRI ed EFIM) che, tra l'altro, concerne gli aspetti dell'indebitamento, dell'efficienza produttiva e del potenziale contrasto fra iniziative concorrenti (169).

#### 5. — *Riflessi della gestione sulla situazione patrimoniale e sulle entrate extratributarie dello Stato.*

Il trasferimento di fondi e di partecipazioni azionarie agli enti di gestione per la costituzione o integrazione dei fondi di dotazione, non fa venir meno la titolarità dello Stato e la natura pubblica dei beni suddetti. Questi, difatti, risultano iscritti tra le partite mobiliari attive del conto del patrimonio, unitamente alle dirette partecipazioni dello Stato non ancora inquadrare in enti di gestione.

Come in precedenza accennato, nel capitolo relativo alla gestione del patrimonio (170), l'ammontare complessivo dei fondi di dotazione e delle partecipazioni dirette si è accresciuto negli anni più recenti, in misura di rilievo.

L'andamento della redditività degli interventi pubblici globalmente designati quali partecipazioni statali — che rende, tra l'altro, opportuna una specifica normativa per quanto attiene alle modalità di accertamento delle entrate la cui vigilanza è commessa al Ministero delle partecipazioni — viene analizzato nei suoi fattori causali dalle relazioni della competente sezione della Corte che riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti operanti nei diversi settori.

Nel 1970, i proventi netti per l'Erario, costituiti dalla partecipazione agli utili degli enti di gestione e dai dividendi azionari direttamente percetti dallo Stato, sono stati accertati in complessivi in 1,2 miliardi circa (capitoli 3151 e 3152 dell'entrata); inoltre la quota degli utili netti dell'IRI, dovuti allo Stato nella misura del 65%, è risultata di 905,8 milioni (capitolo 4751 dell'entrata).

### CAPITOLO XX

#### MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Le funzioni istituzionali del Ministero sono essenzialmente preordinate al coordinamento e alla vigilanza rispetto all'attività svolta dalle dipendenti Aziende di Stato (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici).

(168) Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, n. 69, sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente cinema.

(169) La Corte ha riferito, con relazioni in corso di stampa, sulla gestione degli esercizi 1966 a 1968 dell'ENI e 1969 dell'EFIM.

(170) Parte II, capitolo V.

Ciò spiega la elementare struttura organizzativa del Ministero che non dispone di un proprio organico, ma si avvale di personale comandato.

Le spese del Ministero, tutte di parte corrente, sono state nel 1970 di 269,3 milioni, con un aumento di 20 milioni rispetto al 1969.

## CAPITOLO XXI

### AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

#### 1. — *Considerazioni generali.*

La tendenziale diminuzione del disavanzo dell'Amministrazione postale già osservata nei precedenti esercizi (51,6 miliardi del 1967; 31 miliardi del 1968; 26,4 miliardi del 1969) registra una battuta d'arresto nel 1970. Il disavanzo di questo esercizio, infatti, è di 72,2 miliardi (con un aumento, quindi, di 45,8 miliardi rispetto al 1969) e in non diversa prospettiva si pongono le previsioni del 1971, nelle quali il disavanzo è indicato in 128 miliardi.

Le cause del fenomeno vanno ricercate, in larga misura, nell'aumento degli oneri di gestione e, tra questi, in particolare, di quelli riguardanti il personale, in sensibile aumento (423,5 miliardi contro i 369,8 miliardi del 1969), soprattutto per effetto dell'utilizzazione di personale straordinario ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 e dell'aumento delle dotazioni organiche stabilito dalla legge 23 gennaio 1970, n. 10, che ha previsto particolari sistemi di reclutamento. Sotto questi ultimi profili specifiche notazioni sono contenute nel successivo paragrafo, relativo appunto all'organizzazione dei servizi e al personale.

Per quanto riguarda le entrate — mentre è da registrare, come nei precedenti esercizi, una lievitazione del volume dei proventi, in specie nei servizi postali e di bancoposta — non diversa si presenta nel suo complesso, la situazione rappresentata dalla Corte nelle precedenti relazioni.

Così è a dire, tra l'altro, della perdurante mancata determinazione dei criteri e delle modalità di pagamento per i servizi resi dall'Azienda alle Amministrazioni dello Stato, che si riflette negativamente sulla tempestività dei rimborsi, come è dato rilevare dal fatto che la somma dovuta, a tale titolo, dal Ministero del tesoro era, a chiusura dell'esercizio 1970, 9,6 miliardi in conto residui.

Non diverso rilievo va fatto in ordine ai canoni per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche, che neppure nel 1970 sono stati determinati secondo nuove misure, come previsto dall'articolo 9 della legge 3 novembre 1961, n. 1232; tale stato di cose, congelando i proventi a livelli inadeguati (i canoni risultano invariati dal 1953 e dal 1956 rispettivamente per le linee telegrafiche e per quelle telefoniche), incide ovviamente sui risultati di gestione.

Per le entrate derivanti dalla gestione delle sale di scrittura — in ordine alle quali la Corte si era soffermata nella precedente relazione mettendo in evidenza come dal 1961 si procedesse alla proroga di fatto delle concessioni venute a scadere senza alcun adeguamento di canoni — va segnalato che nel 1970 l'Amministrazione ha iniziato a dar corso alla rinnovazione delle concessioni stesse sulla base di nuovi canoni.

Particolare menzione, infine, deve essere fatta del mancato preventivo deposito da parte dell'INPS delle somme occorrenti per il pagamento delle pensioni per conto dell'Istituto stesso, fenomeno che ormai ha acquistato carattere ricorrente. Tale situazione di inadempimento da parte dell'INPS, seppure di proporzioni largamente inferiori rispetto ai precedenti esercizi, ha determinato, al fine di fronteggiare tempestivamente i pagamenti, il perdurare dell'indebita utilizzazione del fondo vaglia, utilizzazione che ai sensi dell'articolo 112 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni è, invece, consentita soltanto per far fronte a spese di bilancio.

A proposito dell'utilizzazione del fondo vaglia altra notazione da fare — secondo le rilevazioni offerte dalle verifiche di cassa i cui verbali sono trasmessi alla Corte per l'esercizio della sua funzione

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di vigilanza — riguarda il fenomeno di pagamenti in conto sospeso, tra l'altro, per compensi incentivanti al personale anteriormente all'approvazione delle relative variazioni di bilancio.

Richiamate le considerazioni in precedenza svolte, è da sottolineare l'esigenza che si addivenga tempestivamente alla eliminazione delle surriferite situazioni di non conformità a legge, peraltro già all'esame della Procura Generale della Corte.

È da segnalare, da ultimo, per quanto ha riguardo alla gestione della spesa, che per il pagamento delle competenze al personale dipendente, l'Amministrazione usa disporre — mediante emissione, sotto la stessa data, di più ordini di accreditamento per identico oggetto a favore di un medesimo funzionario — aperture di credito di importo notevolmente superiore ai 50 milioni (sono stati rilevati casi di aperture di credito per il complessivo importo di oltre un miliardo, a favore dello stesso funzionario e per lo stesso oggetto), secondo un criterio che se non dà luogo nei singoli casi a rilievi sul piano della legittimità, denota, tuttavia, nel suo complesso, un comportamento contrastante con la previsione legislativa.

La gestione fuori bilancio della rivista «Poste e Telecomunicazioni», di cui la Corte si è occupata nelle precedenti relazioni, è stata chiusa alla data del 30 giugno 1968, con una consistenza attiva accertata dall'Amministrazione in 13,1 milioni, già versati in entrata; gli atti relativi sono all'esame della Procura Generale della Corte.

## 2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Non diverso da quanto rappresentato nella precedente relazione è lo stato di attuazione della normativa, apprestata dalla legge 12 marzo 1968, n. 325, al fine di realizzare il rinnovamento delle strutture aziendali, sulla base di criteri di decentramento territoriale e funzionale. La graduale attuazione del nuovo ordinamento che doveva realizzarsi attraverso una serie di provvedimenti ministeriali, entro il triennio dall'entrata in vigore della legge stessa, non ha avuto inizio.

Neppure nel 1970 sono stati, infatti, emanati i primi provvedimenti ministeriali, di cui la legge prevedeva l'adozione, concernenti, in particolare, la determinazione delle attribuzioni dei direttori centrali, compartimentali e degli altri organismi dell'Amministrazione postale, la nuova organizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali, la istituzione delle direzioni compartimentali e la soppressione di quelle centrali.

Allo stato manca ogni prospettiva per la realizzazione del nuovo ordinamento.

Non è stato, inoltre, ancora emanato il regolamento previsto dall'articolo 34 dell'indicata legge n. 325 del 1968 per le procedure di esecuzione dei collaudi di impianti e materiali che interessano, in misura rilevante, l'attività contrattuale dell'Amministrazione postale.

Passando alla materia del personale, notevole anche nel 1970 (oltre 8.400 unità) il numero dei collocamenti a riposo per effetto delle norme sull'esodo volontario (articolo 47 della legge n. 325 del 1968). Tale stato di cose ha determinato sensibili vuoti, specie nelle carriere esecutiva ed ausiliaria, per cui nel decorso esercizio, al fine di far fronte alle esigenze dei servizi, si è aumentato il ricorso all'utilizzazione di personale straordinario, sulla base della facoltà accordata all'Amministrazione dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Rinviando a quanto detto nel precedente paragrafo per i riflessi che l'anzidetta situazione determina sulla entità degli oneri di gestione, nello stesso quadro si colloca — e in certa misura per fronteggiare le medesime esigenze — la legge 28 gennaio 1970, n. 10, la quale tra l'altro ha consentito all'Amministrazione postale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento ed ai generali principi informativi della legge 18 marzo 1968, n. 249, di conferire i posti vacanti di organico agli idonei di recenti concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Avvalendosi di tale facoltà, l'Amministrazione nel 1970 ha assunto nei ruoli ordinari 6.576 unità (183 nella carriera di concetto, 4.395 nella carriera esecutiva e 1.998 nella carriera ausiliaria) e nei ruoli del personale degli uffici locali 5.022 unità (171).

(171) È altresì da ricordare che con legge 11 febbraio 1970, n. 27, sono state aumentate le dotazioni organiche delle Aziende dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va infine ricordato che con legge 11 febbraio 1970, n. 29, è stata dettata una nuova disciplina delle competenze accessorie al personale, con la istituzione, in particolare, del premio industriale da corrispondere in luogo del premio di esercizio di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e secondo appositi criteri che tengono conto delle responsabilità, dei rischi e dei disagi in rapporto alle funzioni effettivamente svolte. L'onere per tali competenze è stato, nel 1970, di 24,8 miliardi con un aumento di 22,1 miliardi rispetto a quello determinato dalla erogazione del soppresso premio di esercizio.

### 3. - *Interventi.*

È proseguita nel 1970 l'attuazione dei programmi predisposti dall'Amministrazione, ai fini dell'adeguamento delle strutture e degli impianti. Gli impegni a questo titolo sono stati pari a 16,7 miliardi con un aumento di circa 7 miliardi rispetto al 1969; di rilievo, tra questi, gli interventi nel settore edilizio (5,6 miliardi) e nel settore telegrafico (8,5 miliardi).

### 4. - *Attività contrattuale.*

I dati dell'attività contrattuale posta in essere dall'Amministrazione mettono in evidenza come, anche nel 1970, tra i sistemi di scelta del contraente, la trattativa privata continui ad essere quello, in prevalenza, seguito.

La percentuale delle forniture e dei lavori riservati alle industrie operanti nel Centro meridione, è stata, nel 1970, del 17,19 per cento della spesa totale, tenendo conto delle compensazioni operate tra i diversi settori, e quindi pari a circa il doppio della percentuale registrata nel 1969, ma sempre inferiore alla quota stabilita dalla legge.

## CAPITOLO XXII

### AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

#### 1. - *Considerazioni generali.*

La gestione dell'Azienda del 1970 si è chiusa con un avanzo di 60,9 miliardi, così registrando un miglioramento rispetto al precedente esercizio, nel quale l'avanzo era stato di 46 miliardi.

Concorrono a determinare, in larga misura, il positivo risultato della gestione, la notevole lievitazione dei proventi del traffico telefonico interurbano e internazionale e, con minore incidenza, l'incremento degli altri proventi. Assai sensibile, peraltro, la spesa relativa al personale che nel 1970 è stata di 42,2 miliardi, dei quali 12,8 miliardi per competenze accessorie; al qual proposito va ricordato che il personale dell'Azienda - così come quello dell'Amministrazione postale - gode del premio industriale istituito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29, in luogo del premio di esercizio previsto dall'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

A differenza di quanto avvenuto negli esercizi precedenti, nel 1970 è stato autorizzato (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970) il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di 800 milioni per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla ricordata legge n. 29 del 1970. Alla reintegrazione del fondo dovrà provvedersi, a partire dall'esercizio 1971, mediante prelevamento del 3 per cento sui proventi lordi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189.

Nel corso del 1970 si è registrata una riduzione del volume globale dei residui attivi che sono scesi da 31,4 miliardi a 26,7 miliardi a chiusura dell'esercizio.

Quanto agli interventi in ordine all'attuazione dei programmi di sviluppo del settore telefonico - richiamate le considerazioni formulate nella precedente relazione - assumono rilievo gli impegni assunti nel 1970 per spese di investimento concernenti ampliamento e nuove costruzioni di impianti telefonici (41,2 miliardi).



## 2. - *Personale.*

Le notazioni svolte nel precedente capitolo riguardante l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a proposito dell'esodo volontario del personale e dei conseguenti provvedimenti di emergenza cui si è fatto ricorso per fronteggiare le esigenze di servizio, valgono anche per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per effetto delle norme sull'esodo volontario, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono stati, infatti, collocati a riposo, finora 1501 dipendenti, onde si è resa necessaria l'assunzione di personale straordinario, per l'espletamento di mansioni esecutive ed ausiliarie, sulla base della facoltà conferita all'Amministrazione dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1965, n. 1376. Per soddisfare non diverse esigenze, l'Amministrazione ha fatto, nel 1970 uso della facoltà, conferitale dalla legge 28 gennaio 1970, n. 10, di assumere gli idonei di recenti concorsi fino alla concorrenza dei posti vacanti in organico (172); sono state così assunte in ruolo 1.164 unità.

Anche al personale dell'Azienda dei telefoni di Stato - così come a quello dell'Amministrazione postale - sono stati corrisposti nel 1970 compensi incentivanti anteriormente all'approvazione delle note di variazione al bilancio, mediante utilizzazione delle disponibilità del fondo vaglia; vanno al proposito richiamate le considerazioni allo stesso titolo svolte nel capitolo che precede.

## 3. - *Attività contrattuale.*

I dati dell'attività contrattuale consentono di rilevare che anche nel decorso esercizio l'Azienda ha dato netta preferenza al sistema della trattativa privata.

La percentuale delle forniture e dei lavori riservati alle industrie operanti nel centro meridione ha raggiunto nel 1970 il 35 per cento, superando così la quota stabilita dall'articolo 54 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

## CAPITOLO XXIII

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### 1. - *Considerazioni generali.*

Il progressivo incremento nelle dimensioni globali della spesa del Ministero della pubblica istruzione ha accentuato la caratteristica dello stato di previsione che è rappresentata dalla prevalenza delle spese correnti (2.108 miliardi), rispetto a quelle in conto capitale (59 miliardi).

E ciò trova ragione, com'è noto, nel fatto che l'attività del Ministero è essenzialmente preordinata al funzionamento delle istituzioni scolastiche, laddove la spesa in conto capitale (rientrando l'edilizia scolastica non universitaria, nella sua quasi totalità, nella competenza del Ministero dei lavori pubblici) viene pressoché a ridursi agli interventi finanziari nel settore dell'istruzione universitaria, peraltro di notevole portata in base alle previsioni del piano approvato con legge 28 luglio 1967, n. 541.

In ordine allo stato di previsione non è luogo a notazioni particolari in aggiunta a quelle già formulate nelle precedenti relazioni. Basterà soltanto ricordare la rappresentata situazione della confluenza, in una stessa rubrica, di capitoli che investono promiscuamente la competenza di più direzioni generali (173), ovvero, in uno stesso capitolo, di spese che interessano settori diversi del

(172) Come per l'Amministrazione postale, anche per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la legge 11 febbraio 1970, n. 27, ha apportato variazioni, in aumento, nelle dotazioni organiche.

(173) Così a dire dei capitoli 2001, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2052, tutti compresi nella rubrica 10 (istruzione tecnica), che riguardano promiscuamente la competenza della Direzione generale dell'istruzione tecnica e della Direzione generale dell'istruzione professionale, funzionalmente distinte, ai sensi della legge 7 dicembre 1961, 264.

Ministero (174); situazione questa — è appena il caso di ripetere — che andrebbe valutata nella sua giusta prospettiva ai fini di una più adeguata articolazione delle diverse competenze nell'ambito dell'Amministrazione.

Torna utile far cenno ai sistemi di erogazione della spesa che caratterizzano, in modo particolare, l'attività del Ministero della pubblica istruzione. Rinviando, per un'analisi più dettagliata, a quanto sarà detto nei paragrafi che seguono soprattutto per ciò che riguarda i problemi propri di taluni settori, l'aspetto saliente è rappresentato dal fatto che gran parte della spesa del Ministero (oltre il cinquanta per cento degli importi globali degli stanziamenti) viene erogata mediante trasferimenti, a titolo vario, a soggetti diversi e, in special modo, a istituti scolastici con ordinamento particolare.

Altro sistema al quale l'amministrazione fa largo ricorso è quello delle aperture di credito, che, se riproduce un fenomeno comune a tutte le Amministrazioni, trova qui, peraltro, una razionale giustificazione, trattandosi di un mezzo di pagamento connaturale all'organizzazione dei servizi della pubblica istruzione, nel cui ambito vengono annualmente utilizzati, in numero ingentissimo, insegnanti assunti a titolo precario (non di ruolo, incaricati, supplenti). Sempre in ordine tale sistema è da segnalare la tendenza dell'Amministrazione a frazionare le spese per il pagamento di retribuzione e di oneri previdenziali relativi al personale di ruolo e non di ruolo in parti non eccedenti, ciascuna, l'importo di 85 milioni: e ciò al fine di utilizzare nella più larga misura le aperture di credito, il cui importo massimo è, singolarmente, stabilito in questa cifra dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1726, in funzione, appunto, delle particolari esigenze del settore scolastico. Criterio, questo, che, se non dà luogo, nei singoli casi, a rilievi sul piano della legittimità, denota tuttavia un comportamento contrastante con l'espressa previsione legislativa.

Nella precedente relazione la Corte, nel trattare dei residui passivi del Ministero, si è soffermata sulle poste di maggior consistenza riscontrate nella categoria II (personale in servizio), nonché sui residui di stanziamento, sempre relativi a spese di personale, derivanti dalle varie leggi sui piani della scuola.

Il fenomeno permane in proporzioni accentuate rispetto al precedente esercizio. È da ricordare, quanto alle cause, che per le poste rientranti nella categoria II esso trova ragione, in massima parte, in una situazione conseguenziale all'attuale assetto organizzativo del Ministero e di cui più avanti si farà parola; mentre, per i residui di stanziamento, non trova giustificazione alcuna in quei casi — invero assai numerosi — in cui la mancata attuazione dei programmi di istituzione delle scuole dei vari ordini abbia ovviamente esaurito ogni possibilità di utilizzazione di personale.

## 2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

L'espansione registrata nell'ultimo decennio nelle istituzioni scolastiche del Paese, cui è conseguito un maggior fabbisogno di personale insegnante, se, da un lato, ha posto in crisi i normali sistemi di reclutamento — e cioè gli ordinari concorsi a cattedre per titoli ed esami — dall'altro, ha inciso pesantemente sulla struttura organizzativa dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Quanto al primo profilo, il fenomeno è stato determinato dalla riscontrata inidoneità — in larga misura a ragione dei lunghi tempi operativi richiesti dall'espletamento delle procedure concorsuali — dei normali sistemi di concorso a soddisfare l'esigenza di massicci reclutamenti di personale insegnante, nella quasi totalità dei casi già in servizio nella scuola a titolo precario. Da ciò il ricorso ai reclutamenti speciali che, previsti da numerose norme legislative, hanno consentito all'Amministrazione di coprire una percentuale assai alta, specie nella scuola media, dei posti in organico.

---

(174) Ciò si verifica in rapporto al capitolo 2529, compreso nella rubrica 18 (antichità e belle arti), il quale — oltre a spese proprie di questo settore — prevede pure « spese per oneri derivanti da mostre scambio previste da accordi culturali con Stati esteri » di pertinenza, invece, della Direzione generale degli scambi culturali.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Peraltro il sistema dei reclutamenti speciali ha dato anch'esso luogo, nella pratica, a qualche inconveniente appena si consideri che è ancora nella fase istruttoria (evidentemente a causa del numero assai rilevante di domande e dell'intrinseca complessità dei procedimenti di formazione delle graduatorie) il reclutamento autorizzato dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, attraverso il quale si dovrà realizzare l'immissione nei ruoli di un cospicuo numero di insegnanti degli istituti di istruzione secondaria.

In direzione parallela procedono le recenti norme, contenute nel decreto legge 13 giugno 1970, n. 366, che mirano a rendere quanto più possibile aderenti gli organici della scuola alla effettiva situazione dei posti di insegnamento, attraverso l'istituzione pressoché automatica delle nuove cattedre di ruolo, ancorata alla disponibilità di fatto, in classi funzionanti, di ore di insegnamento corrispondenti, per singole materie, a quelle previste per l'istituzione di cattedre di ruolo. È tuttavia da tenere presente che quest'ultimo indirizzo normativo non riesce ad eliminare del tutto il ricorso alle prestazioni di personale insegnante non di ruolo almeno per il tempo, non certo breve, occorrente alla pratica attuazione del congegno.

L'avvio alla normalizzazione conseguente all'abbandono dei reclutamenti speciali induce a chiedersi se e quanto sia congruo l'attuale sistema dei concorsi a cattedre. Sul punto, la Corte nelle precedenti relazioni si è soffermata, osservando come la macchinosità del procedimento (ben quattro graduatorie per ogni concorso) renda assai lunghi i tempi necessari per l'espletamento dei procedimenti stessi; al proposito è ancora una volta da richiamare l'esigenza di addivenire a un riordinamento della materia ispirato, nelle sue linee fondamentali, ai principi desumibili, in via generale, dal testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato.

Quanto ai riflessi sulla funzionalità dei servizi del reclutamento di personale insegnante, nelle forme e dimensioni innanzi indicate, va messo in particolare evidenza il perdurante notevole ritardo nell'espletamento della emanazione dei provvedimenti formali di nomina.

Richiamato quanto già in passato detto sul tema, soprattutto in ordine ai riflessi di tale ritardo sugli ulteriori adempimenti connessi all'emanazione dei cennati provvedimenti di nomina, è da soggiungere che l'aggiornamento della pesante situazione arretrata tanto più si impone in quanto condiziona, in buona sostanza, la pratica attuazione dell'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero, disposto con il decreto legge 19 giugno 1970, n. 367.

Permane la situazione già rappresentata nella precedente relazione in ordine al personale non insegnante (personale di segreteria e bidelli), situazione che merita di essere riconsiderata nella sua globalità al fine di rendere uniforme lo stato giuridico di detto personale, così come è uniforme quello rispettivamente del personale direttivo e insegnante. Ciò in particolare per quanto riguarda il reclutamento del personale in atto previsto mediante concorsi che, per alcuni tipi di scuola, sono a carattere locale, mentre, per altri, sono a carattere nazionale (175).

È infine da dire che si è ulteriormente accentuata la tendenza dell'Amministrazione ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa il trasferimento di personale amministrativo nei ruoli degli ispettori centrali. Tale facoltà — come già rilevato in precedenti relazioni — viene in prevalenza esercitata (i casi verificatisi nel 1970 sono 30) nei confronti di funzionari al limite del collocamento a riposo, onde il ragionevole dubbio che più che a soddisfare obiettive esigenze di servizio, si miri a differire al settantesimo anno (limite di età previsto per gli ispettori centrali dall'articolo 15 della legge 15 marzo 1958, n. 165) il collocamento a riposo dei funzionari stessi.

### 3. — *Spese per l'istruzione elementare e per l'istruzione tecnica e professionale.*

Particolare considerazione merita la situazione che si verifica nei settori della istruzione elementare e dell'istruzione tecnica e professionale per quanto riguarda la gestione delle spese.

(175) Il concorso a carattere nazionale, di meno rapido svolgimento rispetto a quelli a carattere locale, comporta di frequente il ricorso ad assunzioni non di ruolo.

Nelle precedenti relazioni la Corte si è ampiamente soffermata sull'argomento con una serie di osservazioni che — permanendo il fenomeno con dimensioni sempre crescenti — vanno integralmente ribadite.

I problemi connessi al sistema di erogazione delle spese, nei settori in discorso, sono di duplice ordine. Il primo, di ordine generale, si richiama all'esigenza di razionale uniformità, secondo i normali moduli dell'ordinamento contabile, dei sistemi di erogazione delle spese; il secondo — di più penetrante rilievo — investe le garanzie obiettive che debbono presiedere all'erogazione del pubblico denaro.

Quanto al primo profilo non sono certo da trascurare le esigenze del tutto peculiari all'amministrazione scolastica in relazione, essenzialmente, alla impossibilità di formulare esatte previsioni data la consistenza di anno in anno mutevole, della popolazione scolastica.

Siffatta peculiarità si presenta, peraltro, con caratteri uguali in tutti i settori della scuola, onde non sembra sorretto da razionale giustificazione il fatto che le istituzioni scolastiche statali in genere (scuole medie, istituti magistrali, licei) adottano i normali schemi dell'ordinamento contabile, mentre per l'istruzione elementare vige il sistema delle contabilità speciali e per l'istruzione tecnica e professionale il sistema, invece, delle assegnazioni di fondi ai singoli istituti i quali utilizzano, poi, autonomamente, i fondi stessi.

L'esigenza di uniformità dei sistemi di erogazione della spesa testé rappresentata assume un ulteriore rilievo con riguardo all'altro profilo delle necessarie garanzie obiettive sulla spendita del pubblico denaro. Garanzie che, se sussistono in ordine alle spese per l'istruzione elementare (176), difettano del tutto per quanto concerne gli istituti del settore tecnico e professionale, per i quali, come è noto, sono previste mere verificazioni interne da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Da ciò discende l'esigenza — più volte rappresentata dalla Corte e resa ancor più manifesta dall'imponenza del fenomeno (177) — che adeguamenti normativi vengano apprestati per ricondurre questo settore nel normale alveo in cui operano altre istituzioni statali, anche con ordinamento particolare, come le Università e gli istituti d'istruzione superiore, per i quali sono previsti adeguati sistemi organizzativi e di controllo.

#### 4. — *Interventi finanziari.*

Nella precedente relazione la Corte ha fornito un quadro degli interventi finanziari, di cospicua entità, attraverso i quali il Ministero provvede alla realizzazione delle finalità d'istruzione e di cultura che ad esso istituzionalmente sono proprie.

A puntualizzazione di quanto già riferito due aspetti sono ancora da sottolineare: il primo attiene all'esigenza di un opportuno coordinamento degli interventi per il migliore raggiungimento delle finalità anzidette; il secondo concerne le pur necessarie garanzie circa l'effettivo impiego delle somme erogate.

Quanto al primo aspetto varrà ricordare come non infrequentemente intervengano, nello stesso settore, amministrazioni diverse (ad esempio nel settore dell'assistenza scolastica), ovvero servizi diversi dell'Amministrazione della pubblica istruzione, il che rende manifesta l'esigenza di opportuni collegamenti.

---

(176) Ai sensi del r.d. 23 giugno 1938, n. 1224, le contabilità speciali relative alle spese per l'istruzione elementare sono assoggettate al controllo della Corte, cui, a fine esercizio, sono trasmessi i corrispondenti rendiconti dei provveditorati agli studi.

(177) Le assegnazioni di fondi a favore degli istituti tecnici e professionali sono state, nel 1970, di 222,7 miliardi, con un aumento di 12 miliardi, rispetto al precedente esercizio. Da notare come, per effetto della tendenza dell'Amministrazione ad estendere il riconoscimento della personalità giuridica — con il regime di autonomia che ne deriva — ad istituti non ancora inseriti nel normale quadro organizzativo delle scuole statali, il sistema copra oggi pressoché per intero il settore dell'istruzione tecnica e professionale.

Da notare come, in alcuni casi (così per gli interventi a favore delle scuole materne non statali che ammettono alla frequenza e alla refezione gratuita alunni di disagiate condizioni economiche), di siffatta esigenza si sia fatto avvertito lo stesso legislatore (articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073) il quale ha previsto l'audizione, in sede di concessione del beneficio, di più organi, anche di amministrazioni diverse (Consiglio scolastico e provinciale e Comitato provinciale di assistenza e beneficenza).

Per ciò che attiene al secondo aspetto, un dato interessante è costituito dall'iniziativa assunta dall'Amministrazione, già da qualche anno in alcuni settori, di richiedere ai beneficiari delle contribuzioni apposita relazione con la documentazione delle somme impiegate e la dimostrazione dei risultati raggiunti (ad esempio in materia di interventi finanziari in favore delle scuole materne), ovvero di erogare un anticipo, rinviando la liquidazione del saldo ad epoca successiva alla rendicontazione delle spese sostenute.

Gli anzidetti criteri non trovano, peraltro, uniforme applicazione, onde l'esigenza che ad essi si adeguino tutti i settori dell'Amministrazione. Per ciò che riguarda, poi, le erogazioni, in genere di importo assai rilevante ad enti e istituzioni (Centro didattico europeo dell'educazione, Centri didattici nazionali e altri enti) per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione del personale insegnante, sarebbe quanto mai opportuno che ai cennati controlli amministrativi, altri se ne affiancassero, a carattere esterno, giusta le indicazioni contenute nella precedente relazione.

Da ultimo, sempre in rapporto ad interventi dell'Amministrazione per particolari servizi affidati ad enti diversi, nella precedente relazione si è fatto cenno del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e dell'Ente nazionale per le biblioteche scolastiche e popolari, i quali sono affidatari dei servizi di acquisto e di distribuzione, rispettivamente, dei sussidi audiovisivi e del materiale librario occorrente per i settori della istruzione e delle biblioteche. Varrà soltanto aggiungere che neppure nel 1970 è stata stipulata la convenzione per regolare il servizio di distribuzione delle pagelle dei diplomi scolastici — anch'esso affidato all'Ente nazionale per le biblioteche scolastiche e popolari — onde il servizio stesso continua ad essere svolto sul piano del mero fatto.

##### 5. — *Acquisto di beni e servizi.*

Anche nel 1970 l'attività contrattuale dell'Amministrazione della pubblica istruzione si è svolta, con assoluta prevalenza, mediante trattativa privata; a questo sistema si è fatto ricorso, tra l'altro, nel settore dell'edilizia scolastica prefabbricata (5,4 miliardi) e per gli acquisti di pubblicazioni e materiale scolastico (4 miliardi).

È da aggiungere che in rapporto alla specialità dei servizi dell'Amministrazione, trova larga applicazione, nel settore, il sistema della esecuzione in economia per lavori e forniture, disciplinato, peraltro, da norme regolamentari assai remote (il regolamento generale per la esecuzione in economia dei lavori e forniture del Ministero è stato approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811; il regolamento per le antichità e belle arti con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859), onde l'esigenza — più volte rappresentata dalla Corte — di un loro adeguamento.

##### 6. — *Spese per l'istruzione universitaria ed edilizia universitaria.*

Nell'esercizio decorso l'Amministrazione ha continuato a fare largo uso della facoltà di modifica degli statuti universitari, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Non ritiene, peraltro, la Corte soffermarsi su questo fenomeno che, al pari di altri, sarà probabilmente superato nel quadro della riforma dell'ordinamento universitario ancora all'esame del Parlamento.

È invece da segnalare che permane — e anzi in alcuni casi si è accentuato — il ritardo, con le conseguenze che a questo si riconnettono, nella trasmissione alla Corte dei provvedimenti concer-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI D'ISTRUZIONE  
CONTRIBUTI 1969-1970

ISTITUTI	CONTRIBUTI		TOTALE	Entrate ordinarie e straordinarie come da consuntivo	Incidenza % dei contributi sulle entrate
	ordinari	straordinari			
Genova - Università .....	1.117.670.000	1.298.787.982	2.416.457.982	4.063.470.626	59,46
Milano - Università .....	1.289.916.740	1.893.254.378	3.183.171.118	5.005.779.826	63,58
Napoli - Opera di assistenza universitaria .....	121.705.300	—	121.705.300	5.968.680.528	2,03
Napoli - Istituto universitario navale .....	132.333.335	10.000.000	142.333.335	357.607.631	39,80
Parma - Opera universitaria .....	35.050.000	—	35.050.000	601.424.399	5,82
Pavia - Università .....	1.127.497.224	582.780.000	1.710.277.224	2.950.954.370	57,95
Opera universitaria .....	907.274.060	—	907.274.060	1.097.937.470	82,63
Perugia - Università .....	1.003.914.173	225.913.511	1.229.827.684	6.178.024.598	19,9
Opera universitaria .....	—	22.565.610	22.565.610	2.567.049.758	8,0
Pisa - Scuola normale superiore .....	308.550.000	166.491.110	475.041.110	501.682.167	94,6
Scuola superiore e di perfezionamento .....	101.400.000	—	101.400.000	172.328.580	58,84
Salerno - Università .....	77.570.000	—	77.570.000	582.104.207	13,32
Siena - Università .....	132.722.250	499.066.170	631.788.420	1.981.193.634	31,88
Opera universitaria .....	428.807.335	—	428.807.335	939.103.519	45,66
Osservatorio Astronomico Trieste .....	49.434.000	—	49.434.000	51.505.998	95,9
	6.833.844.417	4.698.858.761	11.532.703.178	33.018.847.311	34,92

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO CONTI CONSUNTIVI UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI D'ISTRUZIONE  
ANNO ACCADEMICO 1969-1970

ISTITUTI	ENTRATE ACCERTATE			TOTALE
	Effettive ordinarie e straordinarie	Movimento di capitali	Partite di giro	
Genova - Università .....	4.063.470.626	—	1.705.178.325	5.768.648.951
Milano - Università .....	5.005.779.826	—	4.354.551.642	9.360.331.468
Napoli - Istituto S. Orsola Benincasa .....	601.424.399	26.159.771	126.558.348	754.142.518
Istituto universitario navale ...	357.607.631	31.600.000	122.784.388	511.992.019
Opera assistenza universitaria .	5.968.680.528	—	516.433.080	6.485.113.608
Pavia - Università .....	2.950.954.370	—	1.221.995.896	4.172.950.266
Opera universitaria .....	1.097.937.470	175.000	527.944.416	1.626.056.886
Perugia - Università .....	6.178.024.598	10.000.000	550.745.585	6.738.770.183
Opera universitaria .....	2.567.049.758	—	50.241.423	2.617.291.181
Pisa - Scuola normale supe- riore .....	501.682.167	—	451.901.614	953.583.781
Scuola superiore e di perfe- zionamento .....	172.328.580	—	6.834.703	179.163.283
Salerno - Università .....	582.104.207	18.566.069	58.273.424	658.943.700
Siena - Università .....	1.463.134.112	—	518.059.522	1.981.193.634
Opera universitaria .....	671.266.996	—	267.836.523	939.103.519
Osservatorio Astronomico - Trieste .....	51.505.998	—	25.700.000	77.205.998
	32.232.951.266	86.500.840	10.505.038.889	42.824.490.995

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: RIEPILOGO CONTI CONSUNTIVI UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI D'ISTRUZIONE  
ANNO ACCADEMICO 1969-1970

ISTITUTI	SPESE IMPEGNATE			TOTALE
	Effettive ordinarie e straordinarie	Movimento di capitali	Partite di giro	
Genova - Università .....	4.047.070.112	—	1.705.178.325	5.752.248.437
Milano - Università .....	5.147.078.487	121.288.830	4.354.551.642	9.622.918.959
Napoli - Istituto S. Orsola Benincasa .....	601.359.560	26.137.171	126.558.348	754.055.079
Istituto universitario navale ...	347.609.105	31.483.653	122.784.388	501.877.146
Opera assistenza universitaria .	5.915.208.815	54.308.000	516.433.080	6.485.949.895
Pavia - Università .....	2.931.765.374	102.000.000	1.221.995.896	4.255.761.270
Opera universitaria .....	1.068.509.587	164.200	527.944.416	1.596.618.203
Perugia - Università .....	6.173.634.580	10.000.000	550.745.585	6.734.380.165
Opera universitaria .....	2.609.010.982	—	50.241.423	2.659.252.405
Pisa - Scuola normale supe- riore .....	540.398.472	—	451.901.614	992.300.086
Scuola superiore e di perfe- zionamento .....	162.684.113	—	6.834.703	169.518.816
Salerno - Università .....	556.645.886	18.566.069	58.273.424	633.485.379
Siena - Università .....	1.465.774.440	11.281.832	518.059.522	1.995.115.794
Opera universitaria .....	788.851.445	—	267.836.523	1.056.687.968
Osservatorio Astronomico - Trieste .....	24.850.856	26.580.225	25.700.000	77.131.081
	32.380.451.814	401.809.980	10.505.038.889	43.287.300.683



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: RIEPILOGO CONTI CONSUNTIVI UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI D'ISTRUZIONE  
ANNO ACCADEMICO 1969-1970

ISTITUTI	SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31-10-1970			Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione al 31-10-1970
	Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione al 1-11-1969	Avanzo (+) o disavanzo (-) Finanz. 1970) (Comp)	Miglioramenti (+) o peggioramenti (-) gestione residui	
Genova - Università .....	+ 36.969.564	+ 16.400.514	+ 24.141.719	+ 77.511.797
Milano - Università .....	- 79.806.436	+ 63.453.436	- 262.587.491	- 278.940.491
Napoli - Istituto S. Orsola Benincasa .....	+ 93.733	+ 87.439	—	+ 181.172
Istituto universitario navale ...	—	+ 10.114.873	+ 1.838.500	+ 11.953.373
Opera assistenza universitaria .	—	- 836.287	+ 836.287	—
Pavia - Università .....	+ 1.179.674.880	- 82.811.044	+ 8.460.199	+ 1.105.324.035
Opera universitaria .....	+ 10.730.832	+ 29.438.683	+ 1.734.368	+ 41.903.883
Perugia - Università .....	+ 144.928.836	+ 4.390.018	+ 42.904.607	+ 192.223.461
Opera universitaria .....	+ 41.961.224	- 41.961.224	+ 495.298	+ 495.298
Pisa - Scuola normale superiore .....	- 63.271.989	- 38.716.305	+ 10.876.831	- 91.111.463
Scuola superiore e di perfezionamento.....	+ 21.616.585	+ 9.644.467	+ 5.692.803	+ 36.953.855
Salerno - Università .....	+ 83.454.577	+ 25.458.330	+ 4.702.914	+ 113.615.821
Siena - Università .....	+ 2.206.703	- 13.922.160	+ 14.534.186	+ 2.818.729
Opera universitaria .....	- 35.118.405	- 117.584.449	+ 673.844	- 152.029.010
Osservatorio Astronomico - Trieste .....	+ 401.032	+ 74.917	—	+ 475.949
	+ 1.343.841.136	- 136.768.792	- 145.695.935	+ 1.061.376.409

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nenti il personale insegnante e non insegnante, emessi dalle Università e dagli istituti superiori di istruzione in base alle norme sul decentramento.

Per l'anno accademico 1969-70 l'onere, a carico del bilancio dello Stato per contributi e assegnazioni alle Università e agli Istituti superiori di istruzione, è stato di 152,2 miliardi, dei quali 109,5 per spese correnti e 42,7 per spese in conto capitale.

Come nelle precedenti relazioni, i prospetti riportati nelle pagine precedenti evidenziano l'entità dei contributi e delle assegnazioni alle istituzioni universitarie, con l'indicazione del rapporto percentuale rispetto al complesso delle entrate, nonché gli elementi della gestione e i risultati della situazione finanziaria alla fine dell'anno accademico.

Più analitici elementi risultanti dai consuntivi sono riportati, con riferimento a ciascuna gestione, in apposito prospetto allegato alla presente relazione (178).

Per ciò che concerne, infine, gli interventi in materia di edilizia universitaria, secondo l'articolazione (prima fase del programma per il biennio 1967-68 e seconda fase per il triennio 1969-71) prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 644, si fa richiamo alle considerazioni formulate nella precedente relazione, permanendo, nel suo complesso, la situazione già rappresentata. E ciò valga in particolare per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei fondi tra le varie Università e gli istituti di istruzione superiore, criteri che hanno in pratica consentito il finanziamento di opere complete soltanto per le grandi università.

Lo stato di attuazione degli interventi anzidetti rivela che sugli impegni complessivamente assunti (190,4 miliardi, dei quali 78,8 per il biennio 1967-68 e 111,6 per il triennio 1969-71) sono stati effettuati pagamenti per 73,1 miliardi.

## CAPITOLO XXIV

## MINISTERO DELLA SANITÀ

1. - *Considerazioni generali.*

Il perseguimento di obiettivi di riforma in campo sanitario ha determinato, negli anni più recenti, un notevole aumento della spesa del Ministero della sanità salita da 87,2 miliardi nel 1966 a 168,6 miliardi nel 1970.

Gli stanziamenti, destinati, in assoluta prevalenza, alla spesa corrente sono, in gran parte, assorbiti dai trasferimenti, onde l'attività del dicastero si esplica, sotto forma di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'azione dei destinatari delle contribuzioni e dei sussidi, a vario titolo erogati.

Gli stanziamenti in conto capitale sono limitati, anche per il 1970, a 200 milioni, destinati alla ricerca scientifica (capitolo 5031), in gestione all'Istituto superiore di sanità. Va tenuto presente che stanziamenti per interventi relativi all'edilizia ospedaliera e, in genere, alle opere igieniche rientrano nella specifica competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto concerne il rapporto tra previsioni ed effettive occorrenze dell'esercizio, a parte l'utilizzazione degli stanziamenti destinati alla ricerca scientifica, dei quali è cenno più oltre, particolare menzione meritano due casi tipici: quello del capitolo 1066, il cui stanziamento iniziale risulta limitato da anni, a lire 50 mila, mentre quello definitivo e l'onere medio concretamente sostenuto per cure, ricoveri, protesi e indennizzi - che ne costituiscono l'oggetto - è stato mediamente, nel periodo 1966-70, di alcuni milioni; e quello del capitolo 1181, il cui stanziamento, destinato all'acquisto di radium ed isotopi radioattivi, risulta da tempo inutilizzato (179) - tant'è che viene, in tutto

(178) Allegato A.

(179) Da notare che la previsione iniziale è stata, nondimeno, aumentata, per il 1970, da 80 a 100 milioni, ridotti a 50 milioni in sede di previsione definitiva.

o in parte eliminato con i provvedimenti di variazione del bilancio — in quanto lo stanziamento del capitolo 1328 (180), in gestione all'Istituto superiore di sanità, sopperisce, tra l'altro, alle occorrenze relative (181).

Sulle cause che hanno concorso alla formazione dei residui passivi nei settori degli interventi per l'assistenza ospedaliera e psichiatrica e contro le malattie del bestiame, è fatto cenno nei relativi paragrafi.

## 2. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Possono congiuntamente considerarsi i problemi organizzativi e della situazione del personale, in quanto le numerose vacanze, nei ruoli, hanno contribuito a rendere meno agevole la soluzione dei problemi stessi.

Va tenuta presente, in proposito, la continua espansione dei compiti d'istituto, in conseguenza, tra l'altro, delle iniziative assunte dal Ministero nel quadro della riforma sanitaria, dell'esigenza di fronteggiare precarie condizioni igienico-sanitarie, del progressivo deterioramento delle condizioni ambientali, dovuto in particolar modo a inquinamenti industriali.

L'aumento delle vacanze nel ruolo dei medici provinciali (242 rispetto ad un organico di 484 unità), dei veterinari provinciali (45 rispetto ad una dotazione di 240 unità) e delle assistenti sociali (50 rispetto ad un organico di 270 unità), non ha potuto non spiegare effetti sulla funzionalità dei servizi sanitari periferici, con particolare riguardo alla esigenza di una continua e capillare azione di vigilanza, insostituibile strumento a tutela della salute pubblica (182).

A ciò si è ovviato, in parte, con il conferimento di incarichi per far fronte alle più pressanti esigenze dei vari settori e, quindi, per l'esercizio in via sostitutiva delle funzioni di medico e veterinario provinciale, di veterinario di confine, porto e aeroporto, di medico provinciale delegato di porto e di frontiera, nonché per la collaborazione alla vigilanza sul servizio medico scolastico.

Nell'ambito delle iniziative intese a più adeguatamente strutturare l'organizzazione sanitaria ai vari livelli, va fatta menzione dell'avvenuta costituzione del Centro studi (183), di cui alla legge 20 giugno 1969, n. 383, al quale sono stati affidati indagini e studi sui seguenti temi: *a)* attuazione del servizio sanitario nazionale e di un sistema di sicurezza sociale; *b)* assistenza sanitaria di base; *c)* assistenza ospedaliera e psichiatrica; *d)* farmaci; *e)* igiene ambientale; *f)* igiene degli alimenti; *g)* risanamento zootecnico e controlli igienico-sanitari dei prodotti zootecnici; *h)* ricerca scientifica e coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata.

Per queste indagini sono stati utilizzati esperti (in numero di 29) e sono state stipulate convenzioni con enti pubblici e privati.

## 3. — *Attività dell'Amministrazione.*

*a) Contributi a favore dell'O.N.M.I. della C.R.I. e di altri organismi.* — Tra i beneficiari di annue contribuzioni a carico dello Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, assumono preminente rilievo l'Opera nazionale maternità e infanzia e la Croce rossa italiana. Richiamate le osservazioni contenute nella precedente relazione in ordine alla gestione di questi enti, è sufficiente segnalare nuovamente l'esigenza che si provveda alla ristrutturazione dei due enti, tenendo conto della

(180) « Spese per il funzionamento e per le manutenzioni dell'Istituto superiore di sanità ».

(181) In precedenza, quando l'Istituto era inquadrato nell'ambito della Direzione generale di sanità, il capitolo 1181 aveva una sua funzione e cioè quella di assicurare, a norma dell'articolo 336 lett. a) t.u. delle leggi sanitarie, la provvista di materiale radioattivo destinato al « Laboratorio di Fisica — Ufficio del Radio presso l'Istituto superiore di sanità ».

(182) Perdura la prassi, più volte segnalata, di affidare la vigilanza sanitaria presso gli aeroporti (Ciampino e Fiumicino, in particolare) a personale non stabilmente assegnato, ma che viene inviato periodicamente in missione, con conseguente continuativo onere per il pagamento delle relative indennità.

(183) Risultano assegnati al Centro 20 impiegati del Ministero.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

realtà nuova determinatasi con l'attuazione dell'ordinamento regionale e nel quadro del generale riordinamento dell'assistenza sanitaria.

Altri contributi sono concessi ad enti vari nel quadro della lotta contro il cancro (184), tra i quali 56 centri per le malattie sociali, operanti in campo oncologico.

Un cenno, infine, può farsi delle osservazioni già formulate dalla Corte (185) in ordine alla gestione degli Istituti fisioterapici ospedalieri, relative all'esigenza di un riassetto sistematico della disciplina normativa delle varie fonti di entrata ed alla necessità che le variazioni di bilancio siano tempestivamente deliberate, i consuntivi vengano senza indugio trasmessi agli organi tutori e siano assunte iniziative intese alla eliminazione dei disavanzi finanziari.

b) *Ospedali*. — La recente disciplina (legge 8 maggio 1971, n. 304) concernente la ripartizione tra le Regioni del fondo nazionale ospedaliero, che presentava al 31 dicembre 1970 una disponibilità di 53,4 miliardi circa, sui 54 complessivamente stanziati, dispensa da ulteriori considerazioni sul tema, già trattato nella precedente relazione.

Nel quadro della ristrutturazione dell'assistenza ospedaliera pubblica (legge 12 febbraio 1968, n. 132), può farsi cenno, invece, dell'emanazione, nel 1970, di numerosi decreti presidenziali di riconoscimento di enti ospedalieri, il cui numero complessivo è ora di 720. Per quanto riguarda gli ospedali appartenenti ad alcuni tra i maggiori enti pubblici (INPS, INAIL, CRI), è da notare che la carenza di tempestivi adempimenti amministrativi da parte degli enti proprietari (186) ha, in molti casi (187), notevolmente ritardato la conclusione delle procedure di scorporo degli ospedali.

Perdura, nel settore dell'assistenza psichiatrica, il fenomeno già segnalato nella precedente relazione, della limitata utilizzazione delle somme disponibili. Nel 1970 i pagamenti in conto della competenza sono stati di 585 milioni circa sui 16 miliardi (capitolo 1140) stanziati quale concorso dello Stato ai maggiori oneri derivanti alle province ed agli enti dai quali dipendono ospedali psichiatrici per il trattamento economico del personale (legge 18 marzo 1968, n. 431).

Per quanto riguarda, infine, gli interventi diretti per l'assistenza e la cura dei poliomielitici (capitolo 1126) la spesa (4,2 miliardi) ha di poco superato, nell'esercizio, la metà delle disponibilità (7,9 miliardi).

c) *Igiene pubblica*. — In tema di igiene pubblica, a parte gli acquisti e la distribuzione di materiale profilattico effettuati direttamente, l'attività dell'Amministrazione si sostanzia nella erogazione di contributi.

Tra questi meritano rilievo gli interventi a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti per l'impianto e l'avviamento dei servizi medico-scolastici. Ciò in quanto il conseguimento degli obiettivi di prevenzione e cura indicati dalla legge che tali contributi prevede (legge 11 febbraio 1961, n. 264), postula, in un organico collegamento con i servizi di condotta medica e mutualistica, inteso ad assicurare agli alunni le opportune prestazioni terapeutiche, un capillare servizio medico-scolastico. Possono, in proposito, richiamarsi le osservazioni formulate in precedente paragrafo in ordine alla temporanea utilizzazione di sanitari privati per la vigilanza nel settore.

d) *Malattie sociali*. — Si è già fatto cenno della perdurante mancata utilizzazione dello stanziamento relativo all'acquisto di radium ed isotopi radioattivi (capitolo 1181).

---

(184) Trattasi di interventi che, ratione materiae, potrebbero trovar collocazione nella rubrica 4 (malattie sociali) al pari dei contributi ai centri di malattie sociali di cui appresso nel testo.

(185) Relazione della Sezione controllo enti per gli esercizi 1967 e 1968, in corso di stampa.

(186) Trattasi, particolarmente, della trasmissione alle competenti Commissioni provinciali (art. 5 della legge n. 132 del 1968) degli elementi necessari per procedere all'individuazione e all'inventario dei beni costituenti il patrimonio da trasferire, all'atto della istituzione, agli enti ospedalieri. Veggasi, in proposito, la deliberazione n. 421 del 31 luglio 1970 della Sezione del controllo della Corte, relativa alla costituzione in ente ospedaliero dell'Ospedale sanatoriale « Carlo Forlanini » di Roma (Allegato M.).

(187) Ciò è accaduto per 48 provvedimenti.

Per quanto riguarda i vari interventi nel settore delle malattie sociali, il quadro d'insieme risulta non dissimile da quello delineato nelle relazioni precedenti. In ordine all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero degli invalidi civili motulesi e neurolesi in stato di bisogno, non risultano concluse le convenzioni con cliniche universitarie, ospedali o altri enti previste dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 625.

Nella liquidazione delle rette ospedaliere per il ricovero degli affetti da malattie veneree si sono verificati ritardi che assumono particolare rilievo in relazione alle ben note difficoltà finanziarie degli enti ospedalieri. È da aggiungere che, spesso, alla liquidazione non segue il pronto pagamento, in conseguenza della tardiva assegnazione dei fondi necessari ai medici provinciali.

È diminuito il numero dei Comuni non ancora dotati di dispensario antivenereo, a seguito delle convenzioni stipulate nel 1970 con talune amministrazioni municipali. Per le convenzioni in precedenza concluse, è da rilevare che non sempre i rinnovi seguono con la necessaria tempestività.

Al notevole incremento degli stanziamenti, destinati alla istituzione e funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia (capitolo 1210) – saliti a 5 miliardi, per il 1970 – ha corrisposto un aumento degli impegni per contributi in favore di Ospedali, Università ed enti vari; per il funzionamento dei Centri sono state, inoltre, stipulate nove convenzioni, che portano a 214 il numero delle convenzioni complessivamente stipulate.

e) *Servizi veterinari.* – Nel quadro dei piani di profilassi e risanamento della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina ed equina, oltre gli interventi diretti dell'Amministrazione, sono state corrisposte indennità per l'abbattimento di animali infetti e corrisposti contributi ad Amministrazioni provinciali e ad altri enti interessati all'attuazione del piano di risanamento.

Particolare menzione merita la legge 23 giugno 1970, n. 503, che ha provveduto al riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, configurandoli come enti sanitari dotati di personalità giuridica e soggetti alla vigilanza del Ministero. In attuazione di tale legge è stato istituito, per il 1970, il capitolo 1287 ed è stata disposta la concessione di contributi (188). Poiché tra i compiti istituzionali degli Istituti zooprofilattici rientrano le ricerche sulle malattie trasmissibili degli animali e il relativo servizio diagnostico, si appalesa l'opportunità di un coordinamento fra le nuove disposizioni e la precedente normativa, segnatamente la legge 23 gennaio 1968, n. 34, a termini della quale sono previsti contributi anche a favore degli Istituti in questione per il funzionamento di laboratori specializzati (capitolo 1289).

Analogamente è a dirsi in ordine ai contributi che a termini del testo unico delle leggi sanitarie vengono accordati (capitolo 1283) agli Istituti zooprofilattici per agevolare gli studi e le ricerche nell'interesse dei servizi veterinari e per la impostazione e l'attuazione di piani organici di risanamento del patrimonio zootecnico.

#### 4. – *Istituto superiore di Sanità.*

Il mancato riordinamento legislativo dell'Istituto superiore di Sanità, non ha consentito di dare impulso alla ricerca ed alla sperimentazione, come è reso evidente dal modesto stanziamento (200 milioni, capitolo 5031) destinato alla ricerca scientifica, pur se è da tener conto che alle esigenze dei laboratori dell'Istituto, operanti, in prevalenza, nel settore della ricerca applicata, sopperisce lo stanziamento del capitolo 1328, concernente le spese per le manutenzioni ed il funzionamento dell'Istituto (189).

(188) Risultano complessivamente stanziati ed erogati 1,9 miliardi circa.

(189) La genericità dell'oggetto del capitolo 1328 – evidenziata dalla ripartizione dello stanziamento in 10 articoli, uno dei quali (articolo 1) assorbe la maggior parte della previsione (1,56 miliardi, su 2,3 miliardi) e si limita a ripeterne la denominazione – appare in contrasto con il principio della omogeneità degli stanziamenti di bilancio da iscriverne nel medesimo capitolo.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il personale, accennato appena al problema della compatibilità tra servizio di istituto e attività professionale dei ricercatori, da affrontare nel quadro del riordinamento dell'Istituto — è da rilevare che gli impiegati non di ruolo (assunti a norma della legge 23 dicembre 1965, n. 1418) risultavano al 31 dicembre 1970, in numero di 76, dei quali 11 con mansioni tecnico-direttive.

Nel quadro delle attività di ricerca di interesse dell'Istituto, sono state concesse 119 borse di studio a cittadini italiani e stranieri.

In materia contrattuale, viene seguito, con quasi assoluta prevalenza, il sistema della trattativa privata (43 contratti contro 2 conclusi con il sistema della licitazione privata e 2 previo appalto-concorso), adducendosi a motivo l'esistenza di una sola ditta in grado di fornire le apparecchiature necessarie con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti (articolo 41, n. 3, Regolamento contabilità generale dello Stato).

## CAPITOLO XXV

## MINISTERO DEL TESORO

1. — *Aspetti caratteristici della gestione.*

Premesso, come di consueto, che nel presente capitolo viene esaminata la diretta attività di spesa dei soli servizi appartenenti all'Amministrazione del tesoro, con esclusione di quanto attiene agli stanziamenti compresi nello stesso stato di previsione della spesa, ma gestiti da altri organismi (Organi costituzionali, Presidenza del Consiglio, Magistrature amministrative, ecc.), nonché a quelle funzioni che il Ministero svolge in via strumentale e propedeutica alla gestione degli altri stati di previsione (variazioni di bilancio, emissioni di prestiti, «concerti», ecc.), deve rinnovarsi, con più analitiche indicazioni, l'osservazione già formulata negli scorsi anni circa l'esistenza, fra gli stanziamenti relativi all'Amministrazione in parola, di capitoli il cui oggetto concerne settori rientranti nella specifica competenza di diversi Ministeri.

Ciò dicasi, in particolare, per il capitolo 5257, relativo alla corresponsione all'I.M.I. dei fondi occorrenti alla concessione dei finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, in attuazione di decreti emessi dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato. Alle considerazioni già espresse in proposito nella precedente relazione è da aggiungere che i vantaggi di una concentrazione, nella competenza di quest'ultimo Ministero, delle due fasi (concessione del finanziamento e provvista dei fondi), apparirebbero ancora più sensibili in presenza, ora, dell'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che consente la contestualità di dette fasi.

Altri casi consimili sono quelli:

— del capitolo 1953, concernente i contributi statali a favore del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, il cui ammontare è determinato annualmente in relazione alla situazione finanziaria di tali Fondi; i relativi stanziamenti troverebbero, pertanto, più razionale collocazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al che non dovrebbero ritenersi di ostacolo né il previsto concerto con il Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848, né la dizione testuale di questa norma — di chiaro significato oggettivo e non organico-soggettivo — che pone a carico del «tesoro dello Stato» la somma da corrispondere;

— del capitolo 1955, concernente una spesa, quale il contributo all'Istituto per la contabilità nazionale, rientrante nella sfera di attività del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la sua diretta attinenza a quest'ultima materia;

— del capitolo 2481, relativo a contributi per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, l'ammontare dei quali è determinato anche in rapporto alla popolazione

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scolastica, ad un fattore, cioè, al cui accertamento provvede il Ministero della pubblica istruzione; l'iscrizione della spesa fra gli stanziamenti gestiti da quest'ultimo varrebbe, fra l'altro, a semplificare la procedura di erogazione;

— dei capitoli 2772 e 2773, relativi al concorso statale nelle spese per degenze ospedaliere sostenute da taluni Istituti, per un ammontare commisurato al numero delle degenze ed all'importo della diaria fissata dalla Commissione di tutela operante presso il Ministero della sanità.

I casi elencati, ed altri analoghi che pur si presentano in campo sociale, economico, delle abitazioni, dei trasporti, ecc., sembrano meritevoli di considerazione, in vista tanto dei cennati obbiettivi di maggiore razionalità nella struttura del bilancio, quanto della opportunità di far prevalere o meno, nella gestione degli stanziamenti, e pur nei limiti derivanti dalla frequente « rigidità » di questi e dalla non sempre ampia discrezionalità degli interventi, criteri connessi più ad indirizzi finanziari generali che agli specifici interessi pubblici propri di ciascun settore.

L'importanza di valutazioni del genere risulta agevolmente dalla entità dei fondi gestiti, ove si pensi, in via esemplificativa, agli oltre 400 miliardi destinati alla Cassa per il Mezzogiorno, agli oltre 260 miliardi spettanti, per causali varie, alle Ferrovie dello Stato, ai 230 miliardi circa assegnati all'A.N.A.S., ai 42 miliardi nel settore abitativo, di cui 22 alla G.E.S.C.A.L. e 20 per le abitazioni dei lavoratori agricoli, ai trasferimenti alle Regioni e agli altri enti locali, ecc.

Non va poi tralasciato di ricordare, sotto il profilo in esame, l'ingente movimento finanziario relativo alle numerose gestioni fuori bilancio, quasi tutte costituite da « fondi di rotazione » istituiti con legge, ed elencate da ultimo dalla Corte nella relazione per l'esercizio 1968. Agli elementi allora forniti a proposito di detti fondi non se ne hanno altri significativi da aggiungere, stante la mancanza di un controllo della Corte, anche perché le risultanze contabili di molti fra i fondi medesimi figurano esposte nel conto mensile del Tesoro (190).

## 2. — Personale.

La situazione dei ruoli presenta, nel suo insieme, caratteri non dissimili da quelli rilevati per gli anni decorsi. Vanno ricordate in modo particolare le notevoli vacanze esistenti nei ruoli delle carriere direttive, e specialmente quelle macroscopiche del ruolo del personale ispettivo della Ragioneria generale, la cui situazione deficitaria si protrae ormai da diversi anni, con riflessi negativi, degni di attenta considerazione, su un ramo dell'Amministrazione chiamato (articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037) a svolgere delicati ed importanti compiti, anche ai fini dell'esercizio del controllo e della giurisdizione della Corte dei conti.

La consistenza del personale non di ruolo si è notevolmente ridotta (da 855 a 260 unità) per effetto dell'inquadramento nei ruoli del Ministero del tesoro od in quelli delle finanze (per il personale che presta servizio presso i reparti danni di guerra delle Intendenze di Finanza) degli impiegati che avevano maturato l'anzianità prescritta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il Ministero si è avvalso, anche per il 1970, di personale straordinario assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, per le esigenze dei servizi delle pensioni di guerra. La facoltà di nuove assunzioni, come ricordato lo scorso anno, è cessata con il 22 dicembre 1969, ai sensi della norma citata.

In materia di concorsi, va rilevato che anche nel 1970 si sono verificati non pochi casi di notevoli ritardi nel regolare svolgimento dei medesimi. È risultato, infatti, che numerosi concorsi banditi verso la fine del 1967 per promozioni nelle carriere direttive, di concetto ed esecutive sono stati espletati verso la fine del 1970: sono, cioè, occorsi quasi tre anni per portare a termine un procedimento che di norma dovrebbe esaurirsi in un anno.

---

(190) Fra i pochi nuovi elementi a disposizione appare meritevole di un cenno lo stato di attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale presso l'IMI per la ricerca applicata (legge 25 ottobre 1968, n. 1089): a fine maggio 1971, risultavano erogati a favore del Fondo 40 miliardi di lire, ed autorizzata la concessione di finanziamenti, da parte del medesimo, per 61 miliardi.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto attiene al trattamento economico, va rilevato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti, in relazione alla complessa articolazione del Ministero, numerosi capitoli (1875, 2083, 2305, 2306, 2874, 3383), le cui dotazioni sono destinate alla corresponsione di compensi speciali a tutto il personale, e che, oltre ad essi, esistono, nell'ambito di una stessa rubrica, cioè, in pratica, di uno stesso servizio (ad esempio: capitoli 1883 e 1884 in aggiunta al citato capitolo 1875; capitolo 2312, in aggiunta al citato capitolo 2306, ecc.), talora in applicazione di disposizioni legislative, altri capitoli, relativi a tali compensi, ma con riferimento a particolari e specifiche prestazioni.

Ad altro motivo di osservazione si prestano le frequenti missioni di servizio, specie per il personale addetto al Gabinetto e alle Segreterie particolari, per l'espletamento di compiti riservati o, secondo quanto leggesi nei provvedimenti autorizzativi, indicati verbalmente. Ed invero, la mancata o generica indicazione dell'oggetto, l'autorizzazione all'uso dell'auto privata, ed il connesso esonero dalla dichiarazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 parile 1961, n. 291, precludono la possibilità di un qualsiasi effettivo controllo.

Nell'ambito del Ministero del tesoro hanno operato nel 1970, 326 commissioni e comitati per l'espletamento di vari compiti, di cui 306 previsti da disposizioni di legge.

Per taluni di tali collegi può ritenersi ormai esaurito lo scopo in vista del quale vennero istituiti. A titolo di esempio, si può citare la commissione di cui all'articolo 8 della legge 16 marzo 1956, n. 496, istituita per la regolarizzazione della posizione del personale straordinario e per quello a contratto tipo già assunto per i servizi dell'Amministrazione italiana in Africa. Dato che i casi tuttora da definire sono ben pochi, si renderebbe opportuno sopprimere la Commissione stessa, demandando le limitate e residue attribuzioni ad un organo collegiale permanente nell'ambito della Presidenza del Consiglio o del Ministero del tesoro.

Gli incaricati di studi di particolari problemi sono stati, nell'anno in esame, 34, la maggior parte dei quali docenti o studiosi di notoria competenza in materia finanziaria. Molti degli incarichi hanno avuto genericamente ad oggetto « studi su problemi relativi alla finanza pubblica »; la spesa relativa ha fatto carico, in prevalenza, alla rubrica « Servizi centrali del Tesoro (capitolo 1921) » ed in qualche altro caso alle rubriche « Servizi speciali ed Uffici esterni del Tesoro » (capitolo 2121) e « Ragioneria generale dello Stato » (capitolo 2351).

### 3. - *Acquisto di beni e servizi.*

Nell'attività contrattuale del Ministero del tesoro, di gran lunga prevalente è quella svolta, nell'interesse di tutte le Amministrazioni, dal Provveditorato generale dello Stato, sul quale la Corte si è soffermata nella parte IV, cap. I, della precedente relazione. Le caratteristiche dell'attività in parola sono, pertanto, essenzialmente determinate dai criteri seguiti da tale organismo nell'assolvimento dei propri compiti, per i quali è dettata una disciplina particolare, meno limitativa di quella generale dei contratti dell'Amministrazione statale.

Al proposito appare meritevole di menzione il fatto che, nel 1970, su 29 miliardi complessivi, l'importo dei contratti stipulati a trattativa privata, escluse le locazioni, ascende a 25,7 miliardi (restando la differenza distribuita fra i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso) ai quali sono da aggiungere 4,3 miliardi circa per i lavori e servizi forniti in economia.

È anche da rilevare una certa tendenza, da parte dell'Amministrazione, a frazionare gli acquisti, in maniera da contenere l'importo di ciascun contratto nei limiti stabiliti dalla legge: il fenomeno, che sembra potersi ricondurre anche alla lievitazione dei prezzi, va considerato ai fini di un eventuale aggiornamento di tali limiti.

Altra considerazione da formulare nella materia concerne l'attuale procedura per l'appalto della manutenzione delle macchine da scrivere e da calcolo, nella quale l'espletamento delle gare e la stipulazione dei contratti sono delegati dal Provveditorato ai Direttori provinciali del Tesoro, mentre l'approvazione resta di competenza degli organi centrali: in proposito, trattandosi di contratti tipo, ai sensi dell'articolo 368 delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato (decreto mini-



steriale 24 agosto 1940, n. 2984), per i quali, perciò, l'approvazione ministeriale non assume sostanziale rilevanza, meglio gioverebbe alla speditezza del procedimento delle gare anche tale approvazione agli uffici provinciali, nella cui circoscrizione i contratti esauriscono i loro effetti, come consentito dall'articolo 103 del regolamento di contabilità genera dello Stato. In ordine agli impegni ed ai pagamenti, potrebbe conseguentemente provvedersi, come già attualmente avviene per le spese d'ufficio, col sistema dei ruoli di spesa fissa, secondo l'articolo 356 delle citate istruzioni.

In tema di servizio automobilistico si rileva che le autovetture del Ministero sono aumentate, nel 1970, da 120 a 178: tale consistenza risulta distribuita in ragione di 92 autovetture per l'Amministrazione centrale e 86 per quella provinciale.

A particolari rilievi dà, infine, motivo l'esistenza nello stato di previsione della spesa del Ministero, del capitolo 1935, destinato a « spese postali e telegrafiche » (191), in aggiunta al capitolo 2960, concernente l'onere per il rimborso all'Amministrazione delle poste delle spese per la corrispondenza di tutti gli uffici statali, in dipendenza della legge 25 aprile 1961, n. 355, soppressiva di tutte le esenzioni postali e telegrafiche prima previste, nonché del successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873.

Su detto capitolo 2960, stante la normativa che lo disciplina, dovrebbero far carico tutte le spese in materia, sì da escludere che, come accade, sussistano ulteriori oneri autonomamente gestiti da singole Amministrazioni. Né, al riguardo, varrebbe addurre una distinzione, non certo sorretta da fondamento legislativo, fra corrispondenza « ufficiale », ricadente sotto la nuova disciplina ed inerente direttamente all'esplicazione di pubbliche funzioni, e corrispondenza « ufficiosa », esulante da tale sfera in quanto relativa ad interessi di carattere strumentale, più strettamente propri dell'apparato amministrativo.

Il codice postale, infatti, non conosce distinzioni basate sull'utilità del servizio per i diversi utenti, ma assume a criterio unicamente la natura dei soggetti fra i quali la corrispondenza intercorre, come risulta dagli articoli 48 e 49 (poi modificati della citata legge n. 355 e relative norme di attuazione) nonché dal successivo articolo 52.

A proposito di quest'ultimo, anzi, va rilevato che, per i casi da esso contemplati, il sistema dell'invio con tassa a carico del destinatario costituisce l'unica possibile alternativa a quello, ora introdotto, della corrispondenza soggetta a rimborso da parte dello Stato.

#### 4. - *Provvidenze per danni di guerra ed interventi affini.*

L'attività dell'Amministrazione centrale, nella materia dei danni di guerra, disciplinata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, si è rivolta, nell'anno in esame, non tanto all'emanazione di provvedimenti di propria primaria competenza (danni subiti fuori del territorio nazionale) quanto alla definizione dei ricorsi proposti contro le liquidazioni, di data anche remota effettuate dagli Intendenti di finanza.

A livello decentrato, invece (Intendenze di finanza), è ulteriormente aumentato il numero degli affari da trattare per effetto della legge 28 settembre 1967, n. 955, sia in relazione a nuovi casi risarcibili introdotti dalla stessa, sia per il riesame di quelli già definiti, al fine dell'applicazione delle più ampie provvidenze da essa recate a scioglimento di dubbi interpretativi anteriormente emersi.

Fra i settori nei quali l'incremento è stato più rilevante, è quello dei danni subiti da navi e galleggianti, o conseguenti a requisizioni operate anche da parte della sedicente Repubblica sociale italiana.

Nella precedente relazione si è segnalata la proroga, al 31 dicembre 1970, della detrazione dello 0,50 per cento, prevista dall'articolo 74 della legge n. 968 del 1953, sulle somme ammesse a pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, per assicurare l'assistenza tecnico-amministrativa gratuita ai sinistrati meno abbienti. Il termine suddetto è ora stato ulteriormente

(191) Capitoli con lo stesso oggetto esistono anche per altre Amministrazioni: 1056 Bilancio, 1059 Finanze, 1059 Interno; 1099 Pubblica Istruzione, ecc.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prorogato al 31 dicembre 1971, il che fa ritenere che ancora molte siano le pratiche, interessanti gli indicati soggetti, in attesa di definizione, ed induce a sottolineare l'esigenza che questa non abbia ulteriormente a tardare, anche per evitare che riduzioni del potere d'acquisto della moneta si traducano in una perdita del valore reale degli indennizzi, il cui ammontare è vincolato a parametri rigidi e costanti.

Per quanto riguarda l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia e nella Zona B del Territorio di Trieste, per il quale la legge 6 marzo 1968, n. 193, ha stabilito aumenti dei coefficienti fissati dalle norme anteriori, si è rilevato che, in sede di applicazione del beneficio, l'Amministrazione ritiene di dover nuovamente acquisire il parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, circa il valore dei beni al 1938, anche quando tale valore risulti già in precedenza determinato in maniera incontrovertita o comunque definitiva. In proposito non può non osservarsi come la reiterazione di detto adempimento appaia superflua, e sia fonte di un non inevitabile onere per lo Stato, a cagione delle spese di funzionamento della Commissione stessa.

In ordine, poi, alle anticipazioni in favore di connazionali colpiti da espropriazione in Tunisia, anche nel 1970 la Amministrazione si è attenuta all'opinabile criterio, segnalato già nella precedente relazione, di accantonare le richieste relative ad importi superiori a 5 milioni. La questione, d'altro canto, deve ritenersi ormai superata a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1971, n. 212, relativa alla concessione dell'indennizzo definitivo.

#### 5. - *Interventi per pubbliche calamità.*

Una particolare importanza, in materia, riveste la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del « Fondo di solidarietà nazionale » per fronteggiare eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche che abbiano pregiudicato la situazione economica di aziende agricole.

La gestione del Fondo è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, intestatario di un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, con una dotazione di 50 miliardi.

Il Ministero del tesoro provvede alle variazioni di bilancio necessarie a reintegrare annualmente le somme prelevate sul conto corrente.

I fondi per l'iniziale finanziamento sono stati reperiti, in conformità del disposto dell'articolo 23 della legge n. 364 del 1970, con un mutuo contratto con il Consorzio di Credito per le opere pubbliche, per l'importo nominale di 57 miliardi, con un ricavo netto di 50 miliardi.

Ulteriori stanziamenti, dell'importo di 500 milioni per il 1970 e per il 1971, sono stati disposti con l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per contributi su interessi relativi ad operazioni di finanziamento effettuate per la ripresa della attività produttiva da parte delle imprese colpite dal terremoto in Sicilia del 1968. La quota del 1970, stanziata sul capitolo 5148, è stata interamente corrisposta all'Istituto centrale per il credito a medio termine, dato che la Cassa di credito per le imprese artigiane non aveva ancora esaurito la somma di 500 milioni erogata ai sensi dell'articolo 37/bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Come ricordato nella precedente relazione, in favore di invalidi e superstiti di deceduti nella catastrofe del Vajont e nei terremoti in Sicilia dell'autunno 1967 e del gennaio 1968 è stata prevista la costituzione di rendite di invalidità o di reversibilità. Rispetto agli elementi ivi forniti, è ora da segnalare che per le provvidenze in favore dei primi risulta stipulata, in data 5 febbraio 1970, la convenzione con l'INAIL per la regolarizzazione dei rapporti finanziari fra lo Stato e tale Ente, incaricato dell'erogazione delle rendite. Nessuna somma, peraltro, è stata finora erogata all'Ente medesimo né sulla competenza del 1970 (capitolo 2937, 400 milioni), né sui residui provenienti dagli esercizi 1968 e 1969, ammontanti a complessivi 240 milioni. Per quanto riguarda le provvidenze in favore dei terremotati in Sicilia, il capitolo 2939 è stato nuovamente iscritto per memoria, sicché deve ritenersi che nessuna rendita sia stata finora corrisposta, dato anche che i rapporti tra l'INAIL e lo Stato non sono stati ancora regolati da apposita convenzione.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda altri interventi, l'attività svolta nel 1970 ha interessato esclusivamente l'utilizzazione di somme residue da precedenti esercizi. Relativamente al capitolo 8451, concernente il concorso statale nel pagamento degli interessi dovuti ad Istituti ed aziende di credito, per anticipazioni concesse ad aziende danneggiate o distrutte, mentre sono state interamente erogate le somme residue dell'esercizio 1962-63 (34 milioni), su quelle provenienti dall'esercizio 1968 sono stati disposti pagamenti per 181 milioni, sicché restano ancora da erogare 209 milioni; a favore, invece, del Fondo di anticipazioni dello Stato agli Istituti di credito (capitolo 8555) nessun pagamento risulta effettuato, così che restano tuttora inutilizzati 1.244 milioni.

Infine, immutata è rimasta la situazione dei residui del capitolo 8602 (500 milioni da versare all'I.M.I. a titolo di anticipazioni per l'estinzione delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire le attrezzature distrutte o danneggiate dalla catastrofe del Vajont) e di quelli, di entità superiore, del capitolo 8460 (concorso dello Stato nel pagamento di interessi sulle anticipazioni ad imprese siciliane danneggiate dal nubigráfico dell'ottobre 1964), che provengono dall'esercizio 1965.

#### 6. - *Amministrazione del debito pubblico.*

Nel 1970 non si sono verificati nel settore fatti di particolare rilevanza, ove si escludano le attività connesse alle emissioni dei Buoni del Tesoro novennali 5,50% a premi, con scadenza 1° gennaio 1979 (emissione disposta nel 1969) e della quota relativa del prestito per l'edilizia scolastica (anch'essa disposta in tale anno).

In proposito, a parte l'esigenza di adeguamenti normativi (192), almeno a livello regolamentare (il regolamento in vigore è quello approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, non essendo stato ancora emanato quello previsto dall'articolo 95 del nuovo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343), deve pure porsi in rilievo come attualmente non sia concentrata nell'Amministrazione in parola la gestione di tutti i prestiti emessi per finanziare il bilancio dello Stato o quelli ad esso allegati. Vanno anzitutto ricordate, sotto tale aspetto, le perplessità manifestate dalla Corte dei conti, nelle relazioni concernenti il 1968 ed il 1969, circa il sistema, di recente introdotto, di affidare alla stessa Azienda ferroviaria la gestione dei prestiti obbligazionari che essa è autozizzata ad emettere (mentre numerosi sono stati, nel passato, i casi di prestiti interessanti strade ferrate, gestiti dalla Direzione del debito pubblico: si veda la tabella annessa alla legge 11 giugno 1954, n. 332); discorso analogo deve farsi quanto all'affidamento alla Direzione generale del tesoro del servizio relativo ai « certificati di credito », emessi per finanziare opere pubbliche ed altri interventi.

### CAPITOLO XXVI

#### MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

#### 1. - *Organizzazione e personale.*

Permanendo immutata la situazione organizzativa e di funzionamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile accennata nelle precedenti relazioni, possono richiamarsi, le osservazioni in passato formulate. È, tuttavia, ancora una volta da sottolineare come sia sempre avvertita l'esigenza di ulteriori strumenti di coordinamento fra i tre fondamentali sistemi di trasporto (gomma, rotaia e ala), che si aggiungono a quello già apportato con la istituzione della Direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

---

(192) Si pensi, ad esempio, al valore, ormai divenuto manifestamente esiguo, del minimo iscrivibile, che è ancora di lire cinquemila, e che, relativamente alle iscrizioni nel Gran Libro e negli appositi registri in favore di persone determinate, comporta lunghe e complesse formalità in caso di vendita, successione, ecc., del tutto sproporzionate all'entità della somma.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ugualmente avvertita l'esigenza — col passare del tempo sempre più pressante — di addivenire alla unificazione degli attuali tre Consigli di amministrazione, onde consentire una uniformità di indirizzo, per quanto attiene al governo del personale.

La nuova disciplina delle funzioni dirigenziali e delle attribuzioni esterne ed interne degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato che dovrà essere stabilita con decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanare entro il 30 giugno 1972, a norma dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, potrà colmare la perdurante lacuna nell'organizzazione del Ministero, conseguente alla mancata individuazione delle specifiche competenze dei funzionari dei diversi livelli gerarchici.

Per quanto riguarda l'Aviazione civile, si ribadisce, poi, l'esigenza, già prospettata negli scorsi anni di una compiuta normativa che disciplini l'attività nel campo della esecuzione delle opere della competente Direzione generale. Nonostante la legge 30 gennaio 1963, n. 141, abbia assegnato a detta Direzione generale ogni competenza in materia di progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali, ancor oggi essa si avvale, in base ad una norma transitoria, dell'apparato del Ministero della difesa.

Non ha ancora avuto attuazione l'articolo 15 della citata legge n. 141, in base al quale debbono essere determinati i beni e gli impianti da destinare esclusivamente al traffico aereo civile e quelli di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile.

Anche per quanto attiene al decentramento dei servizi dell'aviazione civile, va rilevato che la legge 28 gennaio 1970, n. 16, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973 il termine entro il quale alla Direzione generale è consentito di esercitare le attribuzioni che il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, demanda ai compartimenti di traffico aereo. Ciò che evidenzia difficoltà organizzative dell'Amministrazione, non ancora in grado, nel settore, di funzionare in modo decentrato. Sempre a difficoltà organizzative vanno rapportate talune situazioni derivanti da inadeguata assegnazione di personale. Così all'Ufficio amministrativo della Direzione della Circostrizione aeroportuale di Fiumicino, risultano assegnati, nonostante le molteplici attività cui esso deve attendere (193), appena otto unità di personale, due delle quali non sono state disponibili per tutto l'anno ed altre due per vari periodi di esso.

Perdurano, infine, le difficoltà di reclutamento degli Ispettori di volo, il cui ruolo è del tutto carente di personale, difficoltà che potrà concorrere ad eliminare l'estensione a tutto il personale dell'Amministrazione dell'assegno mensile di cui alla legge 16 febbraio 1967, n. 14 (legge 25 febbraio 1971, n. 111).

## 2. — *Trasporti in concessione.*

Si richiama quanto fatto presente nelle precedenti relazioni in ordine agli oneri latenti che conseguono dall'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Gli stanziamenti di bilancio sono, infatti, inferiori all'effettivo onere che, in forza della citata legge, viene a gravare sulla finanza pubblica (194). Comunque le rivalutazioni delle sovvenzioni e le revisioni di quelle già rivalutate portano ad una dilatazione della spesa statale, come è reso evidente dai dati di consuntivo: il totale della spesa è stato per il 1970 di 40,8 miliardi, superiore per 1,8 miliardi a quello dell'anno precedente (39 miliardi).

Anche i sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo a favore di ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna (articolo 27, lettera *b*, del regio decreto legge 29 luglio 1938, n. 1121), come nei già precedenti esercizi, risultano corrisposti non per sanare i prevedibili deficit aziendali

(193) Va tenuto presente che l'Ufficio in parola deve, tra l'altro, provvedere ad amministrare circa 160 operai, e corrispondere le indennità accessorie a circa 100 impiegati.

(194) L'onere latente, che alla fine del 1969 era di circa 18,5 miliardi, si è ridotto, alla fine del 1970, a circa 10,8 miliardi, per effetto della legge 24 dicembre 1970, n. 975, che ha approntato mezzi finanziari straordinari.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'anno di competenza, ma disavanzi di anni remoti, conseguenti, in particolare, alle situazioni debitorie delle aziende verso l'INPS.

Per taluni particolari interventi sempre nel settore dei trasporti in concessione, si rileva, poi, il progressivo aumento dei residui passivi. Così l'importo dei residui relativi ai contributi per la costruzione e l'ammodernamento dei natanti, per la costruzione di depositi merci e per attrezzature ad uso pubblico per la navigazione interna (capitolo 5093) è stato nel 1970 corrispondente all'intero stanziamento (150 milioni). Nel complesso i residui stessi ammontano al 31 dicembre a 1,2 miliardi circa.

Non diversa la situazione in ordine ai contributi per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali, nonché per trasformazioni di sistemi di trazione di ferrovie e tramvie (capitolo 5094). L'ammontare dei residui è salito da 42 a 60 milioni e nel 1970 nessun pagamento è stato effettuato.

Nella gestione del fondo per la concessione dei contributi di percorrenza (capitolo 7006) l'ammontare dei residui (oltre 294 milioni alla fine del 1969) si è, invece, ridotto a circa 102 milioni alla fine del 1970.

Va, infine, accennato che ancora nella fase di studio è la nuova disciplina delle autolinee extraurbane, mentre, di recente, è stato predisposto il conto nazionale dei trasporti (1966-1969) di cui non può tacersi l'importanza che assume, anche ai fini delle valutazioni che competono alla Corte (195).

### 3. - *Gestioni governative di pubblici servizi di trasporto.*

I risultati economici delle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto evidenziano una costante progressione dell'andamento deficitario. Considerando gli esercizi del 1969 e 1970, è dato per esempio, rilevare che per le Ferrovie Calabro-Lucane si è passato da un disavanzo di 7,7 miliardi a 9,2 miliardi; per i Servizi di linea di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como da 827,8 milioni a 988,7 milioni; per la Ferrovia Torino-Ceres da 342,7 milioni a 599,9 milioni.

La Corte torna a segnalare l'esigenza di una compiuta disciplina legislativa del settore, così da ovviare a quegli inconvenienti che, già denunciati nelle relazioni precedenti, continuano tuttora a manifestarsi, per quanto concerne, in specie, l'attività contrattuale.

Soltanto per l'acquisto delle attrezzature si osservano, infatti, le procedure stabilite dalle norme di contabilità di Stato, con conseguente approvazione dei relativi contratti da parte del Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato e con successivo controllo della Corte dei conti, mentre le spese di esercizio, pur a carico del bilancio dello Stato, sono effettuate direttamente dalle gestioni ed anche l'impiego dei fondi di rinnovo, pur se la stipula dei singoli contratti di acquisto del materiale avviene secondo le anzidette procedure, è sostanzialmente effettuato dalle Gestioni stesse che hanno le disponibilità dei fondi depositati presso istituti di credito.

### 4. - *Contributi a società di servizi di trasporto aereo e a enti nazionali e internazionali.*

Come per il passato, il Ministero ha determinato nelle convenzioni stipulate con le Società concessionarie dei servizi di trasporto aereo, la misura delle sovvenzioni e le modalità del loro conferimento ai sensi e per gli effetti del regio decreto legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, mancando ancora l'apposito regolamento di esecuzione, previsto dal citato regio decreto-legge, ora predisposto in schema dall'Amministrazione.

Contributi e sovvenzioni sono stati altresì conferiti, come per il passato, ad enti ed istituti nazionali ed internazionali per attività in favore dell'Aviazione civile. Complessivamente, alla fine dell'anno risultavano erogati per contributi e sovvenzioni a società di navigazione aerea (capitolo 1385) 442,3 milioni in conto dei residui degli esercizi precedenti; per contributi e sovvenzioni ad enti e istituti nazionali e internazionali e a privati per attività svolta in favore dell'aviazione civile (cap. 1384) 503,8 milioni (dei quali milioni 480,9 in conto competenza e 22,9 in conto residui).

(195) Detto conto dovrebbe, infatti, evidenziare le spese che lo Stato, gli altri enti pubblici ed i privati sostengono per l'esercizio e gli investimenti nei settori di competenza del Ministero (art. 3, legge 31 ottobre 1967, n. 1085).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. - *Interventi per calamità naturali.*

Nel campo degli interventi per la riparazione dei danni derivanti da calamità naturali, perdura il fenomeno, segnalato nella relazione dello scorso anno, della sproporzione tra le disponibilità di bilancio e l'importo dei pagamenti, come significativamente evidenziato dal prospetto seguente:

	Disponibilità	Somme erogate
Alluvioni autunno 1966 - ferrotranvie concesse.....		
Art. 69 del d.l. 18-11-1966 n. 976, conv. con mod. nella legge 23-12-1966, n. 1142 e art. 36 del d.l. 18-12-1968, n. 1233 - <i>Capitolo 8032</i> .....	1.378.881.648	28.767.224
Alluvioni del 1959. Ferrotranvie concesse. Legge 28-3-1968, n. 358 - <i>Capitolo 8035</i> .....	367.130.811	80.533.448
Alluvioni autunno 1966 - aeroporti - Art. 69 citata legge n. 1142 - <i>Capitolo 8052</i> .....	1.420.632.739	474.149.375
Eventi calamitosi dal settembre al novembre 1968 - Aerot. <i>Capitolo 8053</i> .....	500.000.000	—

## CAPITOLO XXVII

## AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

1. - *Considerazioni generali.*

Una compiuta visione d'insieme della gestione dell'Azienda ferroviaria, tale da consentire una adeguata valutazione del suo andamento è, di fatto, preclusa non tanto dal carattere successivo del riscontro che alla Corte compete, quanto dalla incompletezza e, talvolta, dal ritardo con cui gli atti vengono trasmessi al suo esame.

Tale situazione è, almeno in parte, da porre in relazione alla perdurante carenza della disciplina regolamentare concernente le modalità di esercizio del controllo prevista dalla legge organica (regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, articoli 26, 86), come già dalla legge 7 luglio 1907, n. 429, carenza che non manca di dar luogo a dubbi interpretativi e che ha, sovente, indotto l'Azienda ad emanare istruzioni di carattere interno.

Va, inoltre, considerato che al progressivo decentramento funzionale dell'Azienda si accompagna la tendenza a sottrarre numerosi atti al controllo: nella prassi corrente, infatti, a parte i decreti approvativi di contratti e quelli inerenti al trattamento di quiescenza, alla Corte pervengono soltanto i provvedimenti a firma del Ministro.

Per quanto ora accennato, merita la più attenta considerazione, il problema di assicurare un efficiente controllo esterno sull'attività dell'Azienda, esigenza questa, cui, certo, non soddisfano le saltuarie ispezioni in atto disposte dal competente ufficio della Corte.

Particolare cenno merita la mancata ripartizione in articoli dei capitoli di spesa dell'Azienda ferroviaria, comportamento che, fin dal 1962, la Corte ha ritenuto in contrasto con quanto dispone l'articolo 1 del decreto legge 21 aprile 1948, n. 600 (196). La possibilità di una suddivisione dei capitoli è, del resto, dimostrata dall'adozione di una ripartizione ad uso interno dei vari stanziamenti.

In tema di accreditamenti ai funzionari delegati, è da porre in evidenza la costante disapplicazione delle vigenti norme di contabilità generale, che l'Azienda è tenuta ad osservare ai sensi dell'ar-

(196) Deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei conti n. 260 del 5 luglio 1962. La Corte ha, tra l'altro, posto in evidenza che la legge fondamentale dell'Azienda (legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con regio decreto 28 giugno 1912 n. 728) dispone, all'articolo 27, la piena applicabilità, all'Amministrazione ferroviaria, delle norme di contabilità generale.

articolo 27 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con regio decreto n. 728 del 1912; è venuto, infatti, ad instaurarsi, nella prassi corrente, un procedimento anomalo consistente in un sistema di pagamenti a mezzo di « mandati di anticipazione » (197), che si esaurisce nell'ambito aziendale ed esclude ogni controllo esterno.

## 2. - Considerazioni sulla gestione.

Al costante incremento del prodotto del traffico ferroviario (198), passato dai 21,6 milioni a chilometro del 1965 (199) ai 26,6 del 1970 (200) — che costituisce indice dei positivi riflessi, sul piano della produttività, della progressiva attuazione del piano decennale di rinnovamento — fa riscontro, in una visione globale della gestione, l'ulteriore incremento del disavanzo, salito, nel 1970, a 339,7 miliardi, con un peggioramento di oltre 43,6 miliardi rispetto al precedente esercizio.

Le valutazioni che è possibile trarre dal raffronto tra i due dati, rendono opportuna, in sede aziendale e ministeriale, una adeguata analisi delle cause di tale andamento, non certo conforme alla « gestione economicamente sana », cui fa riferimento la nota preliminare allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1970.

In una prima approssimazione, tali cause vanno ravvisate anzitutto, nei cospicui oneri finanziari relativi ai prestiti contratti non soltanto per far fronte a spese di investimento, ma anche per colmare i ricorrenti disavanzi della gestione.

In proposito è da notare che l'onere sostenuto per il rimborso della quota capitale risulta negli anni più recenti notevolmente inferiore a quello relativo al pagamento degli interessi di mutui e relativi accessori (201), in conseguenza anche dell'accresciuto costo del denaro.

Tralasciando i problemi attinenti alla gestione delle linee a scarso traffico, il cui disavanzo viene rimborsato all'Azienda dal Tesoro, particolare rilievo assumono quelli relativi: alla determinazione del livello tariffario ottimale, in funzione anche della concorrenza in atto esistente nel settore dei trasporti; alla congruità del rimborso forfettario degli oneri relativi alle molteplici agevolazioni tariffarie e degli altri sostenuti nell'interesse di Ministeri ed enti; nonché alle cospicue perdite che ricadono, in definitiva, sul bilancio aziendale (202), subite dalle società delle quali le Ferrovie dello Stato possiedono, in tutto o in parte, il pacchetto azionario.

In tale prospettiva soltanto sarà possibile istituire un attendibile raffronto tra le risultanze attive e passive della gestione ferroviaria, preordinato alla valutazione dell'andamento del settore.

Con riferimento ai prestiti contratti nell'esercizio, per la copertura del disavanzo di gestione, è da notare che al ricavo netto di miliardi 230,7 circa ha corrisposto, per l'Azienda, un indebitamento di 250 miliardi.

Nel quadro dei finanziamenti del piano decennale di ammodernamento degli impianti, cenno particolare merita, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'operazione, il prestito concluso sul mercato internazionale per complessivi 125 milioni di dollari, con ricavo netto di circa 80 miliardi di lire.

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati relativi agli interventi pluriennali di spesa nei settori di pertinenza dell'Azienda, che denotano un ritmo di attuazione non sempre soddisfacente.

---

(197) Su autorizzazione del Ministro, il Direttore del Servizio Ragioneria dispone a favore dei Direttore Compartimentali, che assumono con ciò veste di funzionari delegati, l'emissione di mandati di anticipazione, per spese da sostenere a vario titolo. Il Servizio Ragioneria del Compartimento provvede poi ad emettere uno specifico ordine di pagamento, che consente al Direttore Compartimentale il prelievo delle somme occorrenti.

(198) L'Azienda manca tuttora del regolamento per la revisione dei prodotti del traffico previsto dallo articolo 25 della legge n. 429 del 1907.

(199) Pari al rapporto tra il prodotto totale di 354,2 miliardi circa, e la lunghezza media della rete in esercizio al 31 dicembre 1965 di chilometri 16.393.

(200) Pari al rapporto tra il prodotto totale di 403,4 miliardi circa, e la lunghezza media della rete in esercizio al 31 dicembre 1970 di chilometri 16.306.

(201) Nel 1970 l'onere complessivo è stato di 134,9 miliardi per interessi ed accessori e di 77,8 miliardi per rimborso di prestiti.

(202) Veggasi in proposito il successivo paragrafo 6.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA  
(in milioni di lire)

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
<b>Leggi 21 marzo 1958, n. 289, e 18 dicembre 1959, n. 1142: esecuzione del 1° piano quinquennale:</b>							
esercizio 1958-59 .....	92-bis	30.000	21.440	8.500	—	—	21.440
esercizio 1959-60 .....	97	30.000	30.000	—	8.560	—	38.560
esercizio 1960-61 .....	97	50.000	49.800	200	—	—	49.800
esercizio 1961-62 .....	97	50.000	50.000	—	200	—	50.200
esercizio 1962-63 .....	98	50.000	50.000	—	—	—	50.000
esercizio 1963-64 .....	95	40.000	37.870	2.130	—	—	37.870
esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964	98	12.500	3.280	9.220	2.130	—	5.410
esercizio 1965 .....	508	12.500	—	12.500	7.095	2.125	7.095
esercizio 1966 .....	508	—	—	—	3.407	11.218	3.407
esercizio 1967 .....	508	—	—	—	2.593	8.625	2.583
esercizio 1968 .....	508	—	—	—	3.423	5.202	3.423
esercizio 1969 .....	508	—	—	—	1.457	3.745	1.457
esercizio 1970 .....	508	—	—	—	859	2.886	859
		275.000	242.390	—	29.724	2.886	272.114
<b>Legge 27 aprile 1962, n. 211: esecuzione 1ª fase piano decennale</b>							
<b>Leggi 6 agosto 1967, n. 688; 28 marzo 1968, n. 374; e 25 ottobre 1968, n. 1089; esecuzione stralcio per 150 miliardi in conto della 2ª fase piano decennale:</b>							
esercizio 1962-63 .....	98-bis	130.000	31.990	98.010	—	—	31.990
esercizio 1963-64 .....	96	150.000	—	150.000	77.430	20.580	77.430
esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964	97	80.000	—	80.000	62.580	108.000	62.580
esercizio 1965 .....	509	170.000	—	170.000	143.210	44.790	143.210
esercizio 1966 .....	509	180.600	—	180.000	133.420	81.370	133.420
esercizio 1967 .....	509	115.000	—	115.000	100.567	160.808	100.567
esercizio 1968 .....	509	75.000	—	75.000	83.648	192.155	83.648
esercizio 1969 .....	509	170.000	—	170.000	94.360	172.795	94.360
esercizio 1970 .....	509	170.000	—	170.000	119.814	222.981	119.814
		1.240.000	31.990	170.000	815.029	222.981	847.019



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA  
(in milioni di lire)

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, e decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; interventi a favore zone colpite da alluvioni 1966:							
esercizio 1966 .....	510	5.000	847	4.153	—	—	847
esercizio 1967 .....	510	5.970	67	5.903	4.153	—	4.220
esercizio 1968 .....	510	8.500	—	8.500	2.188	3.715	2.188
esercizio 1969 .....	803 aggiunto	—	—	—	2.391	9.824	2.391
esercizio 1970 .....	803 aggiunto	—	—	—	2.577	7.247	2.577
		19.470	914	—	11.309	7.247	12.223
Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1132, e decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, per interventi a favore zone colpite da alluvioni 1968:							
esercizio 1968 .....	512	1.960	—	1.960	—	—	—
esercizio 1969 .....	512	3.000	—	3.000	1.362	598	1.362
esercizio 1970 .....	805 aggiunto	—	—	—	392	3.206	392
		4.960	—	—	1.754	3.206	1.754
Legge 27 luglio 1967, n. 635, ricostruzione linea Cuneo-Breil-Ventimiglia;							
esercizio 1967 .....	511	3.000	—	3.000	—	—	—
esercizio 1968 .....	511	2.000	—	2.000	—	3.000	—
esercizio 1969 .....	804 aggiunto	—	—	—	—	5.000	—
esercizio 1970 .....	804 aggiunto	—	—	—	1	4.999	1
		5.000	—	—	1	4.999	1
Costruzione di un nuovo collegamento ferroviario Roma-Firenze con caratteristiche di linea direttissima:							
Legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (articolo 7) e decreto interministeriale 31 gennaio 1969, n. 1622:							
esercizio 1969 .....	513	30.000	—	30.000	—	—	—
esercizio 1970 .....	513	40.000	—	40.000	3.678	26.322	3.678
		70.000	—	40.000	3.678	26.322	3.678

Ancora inutilizzati risultano, infatti, gli stanziamenti (5 miliardi), integralmente disponibili fin dal 1968, per la ricostruzione della linea Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia. Aggiungasi che gli interventi nelle zone colpite dalle alluvioni del 1966 si sono concretati, al 31 dicembre 1970, in pagamenti per complessivi 12,2 miliardi, a fronte di stanziamenti per 19,5 miliardi circa; e quelli nelle zone alluvionate nel 1968 in pagamenti per 1,7 miliardi, a fronte per 5 miliardi circa.

Lo stato di attuazione del piano decennale di ammodernamento delle Ferrovie, ivi compreso lo stralcio della seconda fase, è fatto palese dai pagamenti disposti a tutto il 1970, per un totale di 847 miliardi, su complessivi 1240 miliardi, stanziati a far tempo dell'esercizio 1962-63 (203).

Per la costruzione della direttissima Roma-Firenze sono stati disposti, nel primo biennio di esecuzione, pagamenti per soli 3,7 miliardi circa su una disponibilità di 80 miliardi.

Per quanto riguarda, infine, il piano quinquennale avviato nel 1958, l'ammontare dei residui è diminuito a 2,9 miliardi, a fronte di stanziamenti per complessivi 275 miliardi.

Il cennato andamento degli interventi pluriennali di spesa si riflette sulla formazione dei residui passivi. Tant'è che al termine dell'esercizio, l'ammontare di quelli relativi agli investimenti (costituzione di capitali fissi: categoria IX) era salito a 630,4 miliardi. Alla stessa data l'importo dei residui destinati agli interventi finanziari dell'Azienda sotto forma di partecipazioni al capitale di società ed enti (categoria XI) ascendeva a 5 miliardi.

Anche nella parte corrente, notevole (25 miliardi) l'importo dei residui relativi all'acquisto di beni e servizi (categoria III) nonché di quelli (14 miliardi circa) conseguenti al mancato pagamento di interessi (categoria V).

Sulla gestione dell'Azienda non manca di incidere la situazione debitoria delle società concessionarie di servizi ferroviari, che, al 31 dicembre 1970, risultava, nel suo insieme, notevolmente peggiorata.

I dati esposti nel prospetto che segue evidenziano, infatti, un credito complessivo dell'Azienda di 3,4 miliardi circa, molto superiore a quello esistente alla fine del precedente esercizio (1,3 miliardi circa).

Tale incremento è, principalmente, dovuto alla circostanza che alcune società non hanno fatto fronte ai debiti in precedenza maturati ed hanno, anzi, accresciuto la rispettiva esposizione verso l'Azienda (204), ovvero, per la prima volta, nel 1970, sono risultate in debito (205).

Il cennato fenomeno accresce le difficoltà finanziarie dell'Azienda ed esige, pertanto, la più sollecita vigilanza sulla gestione delle concessionarie, in ragione delle gravi inadempienze emerse.

### 3. - *Personale.*

Secondo la consuetudine invalsa, di intere categorie di atti viene omessa la trasmissione alla Corte, prescritta dall'articolo 26 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 72, oltre che, in via generale, dall'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: fenomeno, questo, particolarmente accentuato in materia di personale. L'Azienda, si astiene, infatti, dall'inviare i provvedimenti di nomina dei dipendenti; quelli concernenti lo status del personale (sempre che non siano adottati dal Ministro); i provvedimenti di nomina dei medici fiduciari; quelli di attribuzione di mansioni superiori, di abbre-

(203) L'andamento dei lavori è ampiamente illustrato nella relazione dell'Azienda allegata al Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 (Annesso n. 1).

(204) Trattasi, in particolare, delle Ferrovie del Sud Est (321 milioni circa); Ferrovie Nord Milano (1,5 miliardi circa); Società Nazionale Ferrovie Tramvie (50 milioni); Ferrovia Benevento Canello (13 milioni); Società Emiliana S.E.F.T.A. (30 milioni); Ferrovie Complementari sarde 60 milioni circa); Società Strade Ferrate Sarde (33,5 milioni).

(205) Consorzio Cooperative Ferrovie Reggiane (133 milioni circa); Società Strade Ferrate Umbro-Aretine (11,6 milioni circa).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FERROVIE CONCESSE	debito al 31 dicembre 1969	debito al 31 dicembre 1970
1) Ferrovie del Sud Est .....	554.987.460	875.706.595
2) Ferrovia Alta Valtellina .....	3.049.670	290.575
3) Ferrovia Mandela Subiaco .....	25.760.835	(*) 25.760.835
4) Ferrovie Nord Milano .....	128.707.822	1.603.524.686
5) Società Nazionale Ferrovie e Tramvie .....	270.000.000	320.046.195
6) Ferrovia Benevento Cancello .....	39.767.675	53.151.450
7) Società Ferrovie del Gargano .....	16.322.671	11.063.844
8) Ferrovia Adriatico Appennino (Sangritana) .....	10.587.407	11.046.451
9) Società Emiliana S.E.F.T.A. ....	66.016.740	96.415.580
10) Società Romana Ferrovie del Nord .....	3.512.895	3.980.270
11) Ferrovie del Mezzogiorno d'Italia .....	3.037.425	2.632.280
12) Società Ferrovie e Tramvie Vicentine .....	3.127.459	2.272.896
13) Ferrovie Complementari Sarde .....	69.727.525	129.521.215
14) Società Strade Ferrate Sarde .....	38.103.300	71.643.750
15) Società La Ferroviaria Italiana .....	—	2.413.935
16) Ferrovia Suzzara Ferrara .....	23.749.661	10.203.887
17) Società Subalpina .....	2.315.557	4.058.262
18) Campagna Siciliana Marittima « Navisarma » .....	934.773	913.698
19) Gestione Governativa Ferrovie Meridionali Sarde .....	3.198.800	—
20) Consorzio Cooperative Ferrovie Reggiane .....	—	132.789.665
21) Società Strade Ferrate Umbro Aretine .....	—	11.564.910
	1.262.907.675	3.369.000.979

(\*) La Società è fallita dal 20 maggio 1964. In corso procedimento fallimentare.

viazione di tempi di carriera, di accettazione di dimissioni e di collocamento a riposo, di riscatto dei servizi non di ruolo disposto contestualmente al conferimento della pensione, di assunzione obbligatoria, di attribuzione, infine, di benefici combattentistici.

È da aggiungere che, talvolta, non vengono posti in essere i necessari atti formali, come nel caso delle norme in favore del personale ex combattente e assimilato, che ricevono attuazione con atti meramente interni.

In tema di trattamento economico, è da porre in evidenza la discrezionalità, particolarmente ampia, riservata alla Azienda nella concessione al personale di speciali premi e soprassoldi in relazione a condizioni di lavoro più gravose o di maggiore responsabilità ovvero a disagi e spese non altrimenti compensabili (articolo 81 della legge 11 febbraio 1970, n. 34). Invero la frequente erogazione

di tali emolumenti può, in concreto, dar luogo a disparità di trattamento, agevolata anche dalla mancanza di articolazione dello stato di previsione, e dalla cicostanza che detti compensi gravano sul capitolo 101 (395 miliardi circa), avente prevalentemente ad oggetto spese obbligatorie.

Per quanto riguarda le trattenute conseguenti a scioperi, in occasione di verifiche presso Compartimenti ferroviari, è stato accertato che l'Azienda, nel caso di astensione dal lavoro di durata inferiore alla giornata lavorativa, effettua ritenute in misura proporzionale alla effettiva durata dello sciopero e non per l'intera giornata.

Tale comportamento, espressamente autorizzato dal Ministro dei trasporti, ha formato oggetto di segnalazione alla Procura generale della Corte per le eventuali iniziative di competenza (206).

#### 4. - *Attività contrattuale.*

Anche nel 1970, l'attività negoziale dell'Azienda - di notevole rilievo, se si considera che annualmente vengono posti in essere oltre 50 mila contratti per un importo complessivo di 400 miliardi - è caratterizzata dal quasi esclusivo ricorso alla licitazione ed alla trattativa privata, sistemi dei quali la legge n. 425 del 1907 (articolo 33) consente, peraltro, di avvalersi « quando ciò sia consigliato nell'interesse dell'Amministrazione o dal fine di assicurare una equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri ».

In particolare, vien fatto ricorso, alla trattativa privata, in situazioni di mercato caratterizzate da scarsa concorrenzialità e possibile accordo fra le ditte, o quando sia da soddisfare l'esigenza di una conveniente ripartizione di determinate forniture o lavorazioni di materiali concernenti attività produttive svolte esclusivamente o prevalentemente per la Azienda ferroviaria.

È dato anche rilevare che non infrequentemente le trattative private sono precedute da sondaggi a carattere esplorativo.

Il notevole ritardo, con cui pervengono alla Corte i provvedimenti approvativi dei contratti, induce a riaffermare la esigenza che, pur in sede consuntiva, il controllo, come in sede successiva, deve svolgersi su atti trasmessi entro un termine ragionevolmente breve.

Particolare menzione meritano le disposizioni impartite dalla direzione generale dell'Azienda (circolare 2 gennaio 1969 n. 123/70/15/7) che prevedono la definizione, nella forma del riconoscimento di debito, dei rapporti intercorsi con enti militari fra la stipula ed il perfezionamento amministrativo delle convenzioni. Tale indirizzo, tradotto in atti negoziali con l'inserimento di apposita clausola relativa al regolamento dei pregressi rapporti - come è stato accertato in sede di verifica presso un Compartimento - risulta peraltro in contrasto con la vigente disciplina contabile, che non consente di far ricorso in via generale al riconoscimento di debito.

La materia dei servizi in economia, che si estende alla manutenzione ordinaria delle linee ferroviarie e loro dipendenze, dei fabbricati, del materiale fisso, rotabile e di esercizio, risulta, tuttora, regolata, dall'ordine di servizio n. 24 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14 gennaio 1914 e, successivamente modificato, per quanto riguarda l'importo dei lavori, con decreto ministeriale 20 febbraio 1968, n. 1120. Di recente risultano emanate ulteriori istruzioni (207) che si richiamano al predetto ordine di servizio, del quale giova sottolineare la vasta sfera di applicazione, nonostante la peculiarità della relativa disciplina, che ha, tuttora, nelle sue linee principali, carattere interno.

Menzione particolare merita, infine, la definizione, in via amministrativa, delle vertenze che non abbiano dato luogo a contestazione.

È tendenza pressoché costante dell'Azienda far rientrare in questo limitato « genus » ogni specie di rapporto controverso, con conseguente elusione delle procedure previste per gli atti aventi natura transattiva, che richiedono, tra l'altro, oltre determinati importi, la pronuncia del Consiglio di amministrazione e la consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

(206) Per generali considerazioni, veggasi Parte IV, capitolo 1.

(207) Circolare 20 marzo 1968 (AG.6.D. 16700).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA F. S.

SOCIETÀ	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1969	NOTE
PARTECIPAZIONI DIRETTE (*): - capitale sociale sottoscritto « interamente »: 1) I.N.T. (Istituto Nazionale trasporti) .....	5.490.000.000 (100%)	Perdita 1.071.597.746	Parte della perdita è stata coperta con l'assorbimento della « Riserva straordinaria » (349.302.155) e dagli utili « riportati a nuovo nel 1969 », relativi alle gestioni 1967 (14.758.795) e 1968 (6.737.835). La residua perdita di lire 700.798.961 è stata « riportata a nuovo nel 1970 », in attesa di decisioni per la copertura.
2) C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) .....	1.000.000.000 (100%)	Perdita 318.108.584	La perdita è stata « riportata a nuovo nel 1970 » in attesa di decisioni per la copertura. Nel 1970 risulta anche « riportata a nuovo » la perdita relativa alla gestione 1968 (248.838.654). La perdita complessiva in attesa di copertura, è pertanto, di lire 566.947.238.
- capitale sociale sottoscritto in misura « maggioritaria »: 3) B.N.C. (Banca Nazionale delle Comunicazioni)	1.000.000.000 (81,44%)	Utile 58.250.000	L'utile è stato acquisito al bilancio ferroviario al Capitolo 182 di entrata nel mese di dicembre 1970.
- capitale sociale sottoscritto in misura « minoritaria »: 4) B.N.L. (Banca Nazionale del Lavoro) .....	300.000.000 (0,75%)	Utile 25.500.000	L'utile è stato acquisito al bilancio ferroviario al capitolo 182 di entrata nel mese di giugno 1970.

(\* ) Si omettono i dati relativi alle partecipazioni dirette in società per le quali e in corso la liquidazione (società S.T.E.S., Società Larderello; Consorzio C.E.B.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA F. S.

SOCIETÀ	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1969	NOTE
5) EUROFIMA (Società Europea per il finanziamento del materiale ferroviario) .....	fr. sv. 40.500.000 (13,50%) (controlvalore contabile lire 5.900.000.000)	Utile fr. sv. 560.000	L'utile controindicato (comprensivo anche della ripartizione del residuo utile di fr.sv. 372.398 della gestione 1968 « riportato a nuovo nel 1969 ») è stato acquisito al bilancio ferroviario al Capitolo 182 di entrata nel mese di luglio 1970 (controlvalore effettivo lire 81.630.080). Una quota di utile pari a fr.sv. 241.320 è stata « riportata a nuovo nel 1970 » in attesa di ripartizione.
6) INTERFRIGO (Società Compagnia Internazionale Trasporti Frigoriferi) .....	fr. belgi 3.450.000 (10,46%) (controlvalore contabile lire 43.125.000)	Utile fr. belgi 414.000	L'utile controindicato (comprensivo anche della ripartizione del residuo utile di fr.belgi 258.468 della gestione 1968 « riportato a nuovo nel 1969 ») è stato acquisito al bilancio ferroviario al Capitolo 182 di entrata nel mese di dicembre 1970 (controlvalore effettivo lire 4.181.234). Una quota di utile pari a fr.belgi 299.981 è stata « riportata a nuovo nel 1970 » in attesa di ripartizione.
7) INTERCONTAINERS (Società Internazionale per il trasporto con containers) .....	fr. belgi 1.000.000 (6,13%) (controlvalore contabile lire 12.523.000)	Utile fr. belgi, 53.630	L'utile controindicato (al netto dell'assorbimento della perdita di fr.belgi 1.044.912 della gestione 1968 « riportata a nuovo nel 1969 ») è stato acquisito al bilancio ferroviario al Capitolo 182 di entrata nel mese di dicembre 1970 (controlvalore affettivo lire 580.727). Una quota di utile pari a fr. belgi 150.089 è stata « riportata a nuovo nel 1970 » in attesa di ripartizione.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA F. S.

SOCIETÀ	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1969	NOTE
PARTECIPAZIONI INDIRETTE Tramite Società I.N.T.: - capitale sociale sottoscritto « interamente » 8) C.I.A.T. (Compagnia Italiana Autoservizi Turistici) .....	104.000.000 (100%)	Perdite 63.061.947	Le perdite degli anni precedenti « riportate a nuovo nel 1969 » (lire 352.603.172) sono state coperte mediante riduzione del capitale sociale che è stato poi sottoscritto interamente, nel 1969, dalla Società I.N.T. La perdita controindicata è stata « riportata a nuovo nel 1970 » e sarà ripianata dalla Soc. I.N.T. che dal 1970 ha assorbito, mediante « fusione per incorporazione » la Società in esame (si vedano le note illustrative riguardanti le due Società I.N.T. e C.I.A.T.).
- capitale sociale sottoscritto in misura « maggioritaria » 9) C.E.M.A.T. (Società per la costruzione e l'esercizio dei mezzi ausiliari di trasporto)... Tramite Società C.I.T. Italia: - capitale sociale sottoscritto « interamente » (da 10 a 18) C.I.T. estere (n. 5 in Europa e n. 4 in America).....	233.550.000 (51,90%)	Utile 9.065.580	L'utile controindicato (comprensivo anche della ripartizione del residuo utile di lire 137.321 della gestione 1968 « riportata a nuovo nel 1969 ») è stato acquisito al bilancio della Società I.N.T. in data 14 luglio 1970. Una quota di utile pari a lire 4.564.685 è stata « riportata a nuovo nel 1970 » in attesa di ripartizione.
	Il controvalore contabile complessivo delle partecipazioni al capitale sociale sottoscritto in valuta estera è di lire 103.628.756 (100%)	I risultati complessivi di gestione corrispondenti al cambio medio sono: Utili lire 30.313.828 Perdite: lire 10.069.742 con un saldo utili di lire 20.244.086	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PARTECIPAZIONI DELL'AZIENDA F. S.

SOCIETÀ	Capitale sociale sottoscritto	Risultato gestione esercizio 1963	NOTE
19) S.W.T.S. (Società Scandinavia World Travel Service) .....	7.000.000 (100%)	Utile lire 1.568.452	L'utile è stato utilizzato per la parziale copertura della perdita complessiva di lire 3.615.865 relativa alle gestioni 1967 (lire 658.879) e 1968 (lire 2.956.986) « riportata a nuovo nel 1969 ».  La residua perdita di lire 2.047.413, è stata « riportata a nuovo nel 1970 » in attesa di decisioni per la copertura.
- capitale sociale sottoscritto in misura « minoritaria »			
20) C.I.A.A.O. (Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale) .....	2.520.000 (4,70%)	Utile lire 4.674.527 (non assegnato dividendo)	L'utile controindicato (lire 4.440.800 al netto della quota di lire 233.727 destinata al « Fondo di Riserva ») è stato « riportato a nuovo nel 1970 » in attesa di decisioni per la ripartizione.
21) S.p.A. AIRTOUR ITALIA .....	500.000 (1,66%)	Utile lire 1.275.502 (non assegnato dividendo)	L'utile controindicato è stato destinato al « Fondo di riserva » (lire 100.000) ed al « Fondo imposte e tasse (lire 1.175.502) ».
22) S.p.A. UFFICIO CENTRALE VIAGGI ...	260.000 (31,80%)	Utile lire 555.750	La quota di utile controindicata è stata acquisita al bilancio della C.I.T. Italia nel 1970. Una residua quota di utile, pari a lire 2.583.274, non è stata assegnata alla quota capitale ma è stata « riportata a nuovo nel 1970 » in attesa di decisioni per la ripartizione.
23) S.a.r.l. EUROCARD ITALIANA .....	1.000.000 (33,33%)	Perdita lire 806.831 (non ripartita)	La perdita controindicata è stata « riportata a nuovo nel 1970 » in attesa di decisioni per la copertura.
24) S.p.a. TORRE d'OTRANTO .....	75.000.000 (15,00%)	Gestione chiusa in <i>pa- reggio</i>	—
25) Società CHIARI e SOMMARIVA .....	Partecipazione cessata nel 1969	—	Il 25 giugno 1969 la C.I.T. Italia ha venduto l'intero suo pacchetto azionario (lire 780.000) introitando la somma di lire 1.500.000.



### 5. - *Gestioni speciali.*

Nel richiamare le considerazioni formulate nelle precedenti relazioni in ordine alle varie gestioni delle Ferrovie, è da notare, con riferimento a « La Provvida », che l'Azienda ha autorizzato l'Ufficio stralcio, istituito per la liquidazione della gestione, a protrarre, per tutto il 1970, il precedente sistema delle anticipazioni di somme - rimborsabili entro due anni - per acquisti effettuati dal personale ferroviario presso ditte private. Comportamento questo che è stato segnalato alla Procura generale della Corte per le valutazioni di competenza.

### 6. - *Partecipazioni azionarie dell'Azienda.*

I dati relativi alla situazione, al 31 dicembre 1969, delle partecipazioni delle Ferrovie dello Stato, esposti nel prospetto che allegato, denotano, nel loro insieme, una larga prevalenza delle perdite rispetto agli utili di esercizio, generalmente assai modesti.

Tale andamento è, soprattutto, dovuto ai risultati della gestione dell'Istituto nazionale dei trasporti, chiusa con una perdita di oltre un miliardo, e della Compagnia italiana turismo, chiusa con una perdita di 318 milioni, che viene ad aggiungersi a quella di 249 milioni circa del precedente esercizio (208).

In argomento è da notare che, trattandosi, in entrambi i casi, di imprese il cui pacchetto azionario appartiene per intero all'Azienda ferroviaria, quest'ultima è pienamente responsabile sul piano civilistico nei confronti dei creditori delle società in questione (articolo 2362 del Codice civile); ciò che dovrebbe indurre ad una maggiore oculatezza nella gestione, da informare ai rigorosi criteri di economicità.

## CAPITOLO XXVIII

### MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

#### 1. - *Generalità sulla spesa.*

Già in passato (209) è stata affermata l'esigenza, in conformità di quanto previsto dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 e delle altre disposizioni che regolano la materia dello spettacolo, di istituire distinti stanziamenti per l'erogazione di contributi a seconda che relativi ai settori della lirica, delle altre manifestazioni musicali e del teatro.

Lo stato di previsione della spesa del 1970 come quello del 1969, è articolato in conformità alla cennata esigenza. E, difatti, accanto al fondo per gli enti lirici (capitolo 1023), figurano il fondo per sovvenzioni a manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto (capitolo 1026), nonché gli stanziamenti per manifestazioni teatrali (capitoli 1021 e 1022) e per quelle di particolare rilevanza artistica (capitolo 1024).

#### 2. - *Personale.*

Rispetto ad un organico di 506 impiegati, risultano in servizio 475 dipendenti. Il Ministero si avvale, inoltre, dell'opera di estranei all'Amministrazione, e precisamente di un incaricato di studi ai sensi dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; di trentatré incaricati di studi, indagini

(208) La situazione della CIT, al 31 dicembre 1970, risulta ulteriormente peggiorata, tanto da comportare l'intera utilizzazione del capitale sociale (1 miliardo) e la ricostituzione del medesimo - autorizzata con decreto ministeriale 15 febbraio 1971 - per far fronte alle perdite subite.

(209) Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967 (Camera dei deputati, V Legislatura, Doc. XIV, n. 1, pag. 376).

e rilevazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1964, n. 114; di settantotto assunti a contratto triennale rinnovabile, ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435; di quindici assunti per prestazioni saltuarie, sempre ai sensi della legge da ultimo citata. Per l'espletamento di incarichi particolari risultano, poi, utilizzati dieci elementi retribuiti con il sistema delle « fatture » o delle « note compenso » ma che in effetti hanno prestato la propria opera con carattere di continuità. Una parte del personale incaricato di studi, indagini e rilevazioni, ovvero assunto per prestazioni saltuarie, ai sensi della citata legge n. 114, è stata collocata tra il personale non di ruolo, in qualità di diurnisti, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha inteso sanare tutte le situazioni anomale, venutesi a creare, per effetto dell'utilizzazione, in maniera continuativa e con l'osservanza di tutti i doveri d'ufficio, di personale di differente estrazione, legato o no da regolare rapporto d'impiego (210).

### 3. - Servizi del teatro.

a) *Enti autonomi lirici.* - Richiamate in materia le generali notazioni svolte nelle precedenti relazioni, va ancora una volta sottolineato che non hanno trovato ancora applicazione le norme della legge 14 agosto 1967, n. 800 che, prevedendo adeguati riscontri dell'attività degli enti lirici, avrebbero consentito di avviare a soluzione la crisi strutturale, organizzativa e soprattutto finanziaria degli enti in parola.

Sembra, in proposito, importante rilevare che a quattro anni circa dall'entrata in vigore della indicata legge non risultano ancora approvati gli statuti degli enti e i regolamenti del personale. Ciò in quanto i regolamenti predisposti dagli enti proponevano una organizzazione del tutto avulsa dalle effettive possibilità finanziarie. Inoltre, va osservato che gli organici avrebbero dovuto esser determinati in base alle unità esistenti al 31 dicembre 1966 (come reso evidente dal riferimento a tale data, contenuto nell'articolo 22, secondo comma, della legge n. 800) mentre i regolamenti hanno previsto l'aumento delle dotazioni di personale e delle relative retribuzioni.

Non risultano superate nel 1970 le difficoltà, evidenziate nelle precedenti relazioni, che avevano impedito, anche nel 1969, di seguire i criteri indicati dall'articolo 22, quarto comma, della legge n. 800 nella ripartizione tra gli enti lirici dei fondi ad essi assegnati.

Risultavano, infatti, non ancora disponibili i dati definitivi dei consuntivi degli enti per l'esercizio 1968, in quanto non ancora approvati, né i dati dei programmi di attività degli enti per l'esercizio 1969, anch'essi non approvati a causa degli eccessivi oneri previsti.

Da tutti questi dati avrebbero dovuto essere tratti elementi di giudizio al fine della ripartizione dei fondi.

In effetti, l'intervento statale, anziché svolgere quella funzione di incentivazione che era nei disegni della legge, si è risolto, pertanto, in meno apporto finanziario dello Stato atto a ridurre, in più contenuti limiti lo squilibrio tra le entrate e le spese degli enti lirici. Né per le gestioni di questi enti possono prevedersi risultati meno sfavorevoli, dato il continuo aumento delle spese e l'andamento, pressoché stazionario, delle entrate. Nel prospetto che segue sono indicati gli importi assegnati a ciascun ente lirico dal Ministero per il biennio 1969-1970. La riliquidazione effettuata nel 1970, a seguito dell'aumento del fondo, disposto con la legge 10 maggio 1970, n. 291 (211), non ha comportato la erogazione di somme a conguaglio per il 1969 in quanto gli enti sono stati autorizzati dalla legge (articolo 2) a contrarre mutui per gli importi differenziali.

(210) Sezione del controllo, deliberazione 25 febbraio 1971, n. 434, Allegato L.

(211) Il fondo, già previsto dall'articolo 2, lett. a, della legge citata n. 800 in 12 miliardi, è stato aumentato a 16 con l'articolo 3 della legge n. 291, citata (200 milioni destinati a contributi straordinari per l'esecuzione di nuovissime opere italiane).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE	Prec. liquid.	Nuova liquid.	Differenza
Ente autonomo teatro comunale di Bologna....	576.465.400	850.621.917	274.156.517
Ente autonomo teatro comunale di Firenze....	1.231.753.620	1.632.248.218	400.258.812
Ente autonomo teatro comunale di Genova....	427.054.980	629.436.795	202.381.815
Ente autonomo alla Scala di Milano .....	2.068.216.680	2.700.412.550	632.195.870
Ente autonomo S. Carlo di Napoli .....	1.254.106.360	1.595.917.074	341.810.714
Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo....	1.203.518.580	1.611.730.349	408.211.769
Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma....	1.654.102.760	2.110.092.308	455.989.548
Ente autonomo Teatro Regio di Torino .....	532.936.380	721.910.107	188.973.727
Ente autonomo Teatro Comunale G. Verdi di Trieste .....	567.053.720	786.863.486	219.809.766
Ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia..	1.005.873.300	1.395.227.086	389.353.786
Ente autonomo Spettacoli Lirici di Verona....	365.870.060	518.883.086	153.013.026
Istitut. Concert. Accademia S. Cecilia di Roma:	796.463.420	1.020.496.878	224.033.457
Istitut. Concert. e del Teatro Lirico G.P. da Pa-lestrina di Cagliari .....	116.575.740	226.160.146	109.584.406
TOTALE.....	11.800.000.000	15.800.000.000	3.999.764.214

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I pagamenti non sono stati eseguiti per l'importo complessivo, e nemmeno nella percentuale indicata dalla legge n. 800 (212), avendo l'Amministrazione, per misura prudenziale limitato i pagamenti stessi a circa 8,3 miliardi su 15,8 miliardi assegnati.

Dei provvedimenti relativi alla concessione degli anzidetti contributi non risulta data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero, come, invece, prescritto dall'articolo 46 della legge n. 800 più volte citata.

b) *Attività teatrali di prosa.* - Valgono, in argomento, le osservazioni, formulate nelle precedenti relazioni, circa la mancanza di una completa disciplina legislativa del settore, disciplina che vien, quindi, integrata da disposizioni interne, peraltro frammentarie e sovente derogate in casi particolari.

#### 4. - *Servizi del turismo.*

Per quanto riguarda gli interventi per iniziative e manifestazioni aventi interesse per il turismo, può rilevarsi che i pagamenti delle spese di propaganda turistica (cap. 1144) e di partecipazione dell'Italia alla propaganda europea negli Stati Uniti d'America (cap. 1145) sono state disposte esclusivamente in conto residui. Le disponibilità della competenza sono state impegnate dall'Amministrazione con una serie di decreti emessi allo scadere dell'esercizio.

All'ENIT sono stati corrisposti, in aggiunta al contributo annuo di 2,1 miliardi, 188,7 milioni per rimborso delle spese anticipate per conto dell'Amministrazione in esecuzione di un piano straordinario di propaganda per il 1968, nonché di un piano di ricerche di mercato e 8,4 milioni a titolo di rimborso di spese per la partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica europea.

In ordine agli interventi a favore dell'industria alberghiera (legge 15 febbraio 1962, n. 68, modificata dalla legge 1 giugno 1966, n. 422) l'Amministrazione ha utilizzato, al 31 dicembre 1970, oltre i due terzi (4,6 miliardi) degli stanziamenti complessivi (6,2 miliardi) iscritti nello stato di previsione (213).

Per quanto riguarda l'attuazione della legge 12 marzo 1968, n. 326, in favore dell'industria alberghiera, soltanto nel 1970 sono pervenuti provvedimenti concessivi di contributi per un impegno complessivo di spesa di circa 2,2 miliardi su uno stanziamento per i primi tre esercizi di applicazione della legge stessa (1968-1970) di 118 miliardi. Le cause del ritardo, già indicate nella precedente relazione, sono sempre imputabili al complesso meccanismo che regola la concessione dei contributi.

### CAPITOLO XXIX

#### CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Anche in questa relazione - come nelle precedenti e per i motivi ivi indicati - viene dedicato apposito capitolo all'attività della Cassa per opera straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale, la quale opera come organo dello Stato, con attribuzioni che rientrano nella compe-

---

(212) Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 22 della ripetuta legge n. 800, il contributo avrebbe dovuto esser corrisposto, ad inizio di esercizio, nella misura dei tre quarti del contributo assegnato a ciascun ente e per la residua parte ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo.

(213) I decreti concessivi dei contributi in parola pervenuti alla Corte fino al 31 dicembre 1970 sono stati complessivamente 795, dei quali 522 per contributi venticinquennali relativi a lavori di costruzione di nuovi complessi ricettivi e di ampliamento di alberghi già esistenti, 240 per contributi decennali per opere di arredamento ed ammodernamento dei complessi ricettivi e 33 per la costruzione di attrezzature turistiche varie.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenza funzionale di molti Ministeri ed ora incidono anche sulle competenze delle Regioni. E ciò al fine di offrire brevi cenni su quegli aspetti dell'intervento straordinario della Cassa che presentano, in questa sede, particolare rilievo ed attuale validità, proprio perché tale intervento si svolge in collegamento e ad integrazione dell'attività ordinaria delle Amministrazioni statali.

Va, anzitutto, notato come la Cassa, configurata dalla legge istitutiva come organismo — il primo nel nostro ordinamento — di programmazioni, nell'ambito del « piano » formato dall'apposito Comitato dei Ministri, di coordinamento e di finanziamento dell'intervento pubblico nei territori meridionali, si sia, poi, inserita nel complesso assetto, al cui vertice è il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), con compiti non più di programmazione e di coordinamento, ma di attuazione, oltre che di finanziamento, dei programmi elaborati in sede di Governo. Ciò che è fatto palese, tra l'altro, dalle leggi 8 aprile 1969, n. 160 e 15 aprile 1971, n. 205, con le quali si è protratta sino a tutto il 1971 l'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, elaborato per il 1966-1970 dall'apposito Comitato dei Ministri, e sono stati disposti nuovi stanziamenti (214).

Ciò premesso, vanno, in questa sede, riconfermate le considerazioni svolte nella precedente relazione concernenti vari settori di attività della Cassa.

In materia di esecuzione di opere pubbliche, si presentano ancora i già rilevati fenomeni dei costi e tempi maggiori del previsto, per la frequente necessità di varianti e per la ritardata risoluzione delle questioni tecniche e procedurali che vi sono connesse. Va, inoltre, richiamata ancora la necessità che al preventivo accertamento, da parte della Cassa, della idoneità delle strutture tecnico-amministrative degli enti concessionari segua una continua opera di verifica di tale idoneità, mediante una più estesa azione di controllo ispettivo.

Deve anche ritornarsi sul fenomeno della mancata consegna delle opere, dopo il loro collaudo, agli enti tenuti ad assumere l'onere dell'esercizio e della manutenzione, in particolare rispetto agli acquedotti costruiti dalla Cassa.

L'accollo, da parte della Cassa, degli oneri di esercizio e manutenzione è consentito (articolo 8 della legge n. 717 del 1965 e articolo 1 della legge 21 giugno 1967, n. 498), solo « in via temporanea », per cui il complesso problema va avviato a più graduale soluzione.

Vanno ancora ribadite — segnatamente per i riflessi sulla attività del Ministero del tesoro — le osservazioni relative agli oneri derivanti dall'applicazione dei tassi agevolati sui finanziamenti concessi ai progetti industriali con il ricavo dei prestiti esteri, nonché agli altri oneri dipendenti dalla garanzia di cambio e dalle spese accessorie. Oneri tutti, questi, che fan ora carico al Tesoro, senza limiti finanziari, mancando, nelle norme che autorizzano la Cassa a reperire denaro sul mercato estero, una qualsiasi predeterminazione della spesa a carico del Tesoro.

In tema di attività di assistenza tecnica, di formazione e qualificazione professionale e della mano d'opera, nonché di attività sociali ed educative — svolte dalla Cassa, oltre che a mezzo di appositi organismi, mediante il finanziamento delle varie iniziative di enti ed associazioni — va confermata l'esigenza di una ponderata valutazione delle richieste di finanziamento, specie nel settore delle attività sociali ed educative.

Deve ripetersi, infine, che la natura di ente-organo dello Stato, propria della Cassa, fa sì che più di ogni altro ente pubblico, la sua organizzazione e l'assetto del personale debbono uniformarsi a quelli stabiliti per l'apparato statale. Non trova, quindi, obiettiva giustificazione, contrasta, anzi, con il sistema normativo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 e confermato dalla legge 29 maggio 1967, n. 337, l'assetto giuridico ed economico del personale della Cassa, specie per quanto attiene ai trattamenti integrativi, di cui si è discusso nelle precedenti relazioni.

---

(214) Questi nuovi stanziamenti hanno apprestato sanatoria agli impegni assunti sugli stanziamenti di successivi esercizi. Al 31 dicembre 1970 risulta una disponibilità per nuovi impegni di spesa per 126 miliardi.

PAGINA BIANCA